

SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA

RIVISTA ITALIANA DI INTELLIGENCE



PERIODICO TRIMESTRALE
ANNO XIII

2
2007

- INTERVISTA
Cossiga: riflessioni sul '77
- CONFERENZA
Criminalità organizzata
- FORUM
Come utilizzare i beni mafiosi
- DROGA
Parla il Vice Presidente della Colombia
- TERRORISMO
Politica europea cercasi

Gnosis

Direttore
Franco Gabrielli

Direttore Responsabile
Francesco La Motta

Direzione, Redazione e Segreteria
Via G. Lanza, 194 – 00184 Roma
www.sisde.it

Per informazioni, acquisti, abbonamenti:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Piazza G. Verdi n. 10
00198 Roma
e-mail: venditeperiodici@ipzs.it
Fax: 06 85084117 – Tel. 06 85084124
Sito web: www.ipzs.it
C.c.p. 387001 intestato a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Funzione Arte/Editoria – Roma
Una copia: € 10,00 - Estero: € 20,00
Abbonamento annuo (4 fascicoli): € 35,00 - Estero: € 50,00

La riproduzione totale o parziale degli articoli pubblicati non è ammessa senza preventiva autorizzazione scritta della Direzione.

Registrazione al Tribunale di Roma n. 00169/95 del 30 marzo 1995.
Iscritta in data 24 luglio 1995 al Registro Nazionale della Stampa al n. 4904.

RIVISTA ITALIANA DI INTELLIGENCE



PERIODICO TRIMESTRALE
ANNO XIII
2
2007

Gnosis



Editoriale

Gnosis propone alcune interessanti novità: interviste rilasciate da 'personalità' italiane e straniere, conferenze - organizzate dalla nostra Scuola di Addestramento con esperti in tematiche di interesse istituzionale - e una nuova rubrica su vicende dell'Intelligence del passato.

Siamo particolarmente lieti di aprire questo numero con l'intervista concessa al Prof. Pio Marconi dal Presidente Emerito della Repubblica Francesco Cossiga che, con la consueta incisività, efficacia e sinteticità, analizza uno degli anni più delicati della vita del nostro Paese: il 1977

La criminalità organizzata è il tema centrale di questo numero: nel Forum, infatti, viene approfondita la complessa questione della confisca dei beni mafiosi, nella conferenza dell'ex Procuratore Nazionale Antimafia, Piero Luigi Vigna, è analizzata l'evoluzione dell'impresa mafiosa e nel colloquio tra il giornalista Rai, Fabrizio Feo, e il Vice Presidente della Colombia, è fatto un punto di situazione sul narcotraffico. La rubrica 'Storie di casa nostra' chiude il tema della criminalità con un racconto di fantasia sull'intreccio perverso tra imprenditoria e mafia.

Il giudice Amato focalizza il ruolo dell'agente provocatore nel processo mentre gli approfondimenti di carattere internazionale riguardano il problema di una politica europea comune contro il terrorismo e la descrizione del profilo di un potenziale terrorista.

La Redazione propone, altresì, un approfondimento sul fenomeno della delocalizzazione e, nella rubrica 'Dall'archivio alla storia', un documento del 1915 sul problema della sicurezza aerea.

In 'Storie vere, aneddoti e leggende', si offre, infine, uno spaccato della guerra d'Algeria, con la lettura dell'intricata vicenda della 'bleuite'.



SOMMARIO*

Autori

Intervista

- Riflessioni sul '77
del Presidente Emerito della Repubblica Francesco Cossiga*
a cura di PIO MARCONI pag. 1

Conferenza

- Criminalità organizzata: il fenomeno e il metodo*
PIERO LUIGI VIGNA pag. 9

Forum

a cura della dott.ssa LUCIA REA

- I patrimoni criminali al servizio della società*
Rispondono: RAFFAELE CANTONE, FRANCESCO FORGIONE,
ANGELA NAPOLI, LUCIA REA pag. 33

Saggi e articoli

- Coca e rapimenti: una guerra da vincere
parla il Vice Presidente della Colombia*
a cura di FABRIZIO FEO pag. 51

Opportunità e rischi della delocalizzazione



- pag. 59

Profilo del potenziale terrorista

- EMMANUELA C. DEL RE pag. 77

Contro il terrorismo politica europea cercasi

- CIRO SBAILÒ pag. 87

Se l'agente provocatore entra nel processo

- GIUSEPPE AMATO pag. 101

* Gli articoli privi di firma e contrassegnati con il logo del SISDe sono elaborati a cura della Redazione

Rubriche

STORIE DI CASA NOSTRA

Imprenditoria e mafia: la santa alleanza



..... pag. 117

STORIE VERE, ANEDDOTI E LEGGENDE

Quando l'FLN algerino si ammalò di 'bleuite'

ALAIN CHARBONNIER pag. 125

DALL'ARCHIVIO ALLA STORIA

1915: il Vaticano e il 'pericolo aereo'



..... pag. 129

RECENSIONI

Radicalismo islamico e pratica del terrorismo

ALAIN CHARBONNIER pag. 133

CRONOLOGIA DEL TERRORISMO

Novembre 2006 - Febbraio 2007



..... pag. 137

APPENDICE

*Usa: Patriot Act 2005
(titoli dal II al V)*

Autori

GIUSEPPE AMATO

Magistrato di Corte di Cassazione, con funzioni di Sostituto Procuratore distrettuale antimafia presso la Procura della Repubblica di Roma. Già componente del comitato scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura, ha partecipato, quale membro della Segreteria scientifica, alla stesura del nuovo Codice di Procedura penale da parte della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia

RAFFAELE CANTONE

Pubblico Ministero della DDA di Napoli, è particolarmente impegnato in indagini su clan camorristici, sia in ambito nazionale che internazionale

ALAIN CHARBONNIER

Collaboratore esterno - fisso - della Rivista, preferisce celare la propria identità dietro uno pseudonimo

EMMANUELA C. DEL RE

Esperta di geopolitica e sicurezza, è docente presso l'Università di Roma La Sapienza e consigliere redazionale di *Limes*

FABRIZIO FEO

Giornalista RAI, da tempo impegnato in inchieste su mafia, camorra e 'ndrangheta, ha ricevuto il premio di miglior cronista per l'anno 2004 e per il 2006 il riconoscimento "Gerbera gialla" con il procuratore Piero Grasso, il giornalista Francesco La Licata e Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato per l'impegno professionale contro le organizzazioni mafiose

FRANCESCO FORGIONE

Onorevole, giornalista professionista, è Presidente della Commissione di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

PIO MARCONI

Professore ordinario di Sociologia del Diritto presso l'Università "La Sapienza" di Roma

ANGELA NAPOLI

Onorevole, è componente della Commissione di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

LUCIA REA

Responsabile dell'Osservatorio sulla illegalità e la camorra della provincia di Napoli, è Direttore di Area - Responsabile delle politiche per la sicurezza e consulente della Commissione di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

CIRO SBAILO'

Professore di Diritto pubblico comparato all'Università della Sicilia Centrale - Enna, insegna Discipline giuridiche nella Libera Università San Pio V e nella University of Malta - Link Campus e nell'Universidad de Córdoba (E)

PIERO LUIGI VIGNA

Magistrato, è stato Procuratore Nazionale Antimafia dal 1997 al 2005, è componente della Commissione Ministeriale per ridefinire le norme sul riciclaggio. E' Procuratore Generale Onorario presso la Corte di Cassazione e autore di numerose pubblicazioni

L'INTERVISTA

Riflessioni sul '77 del Presidente Emerito della Repubblica Francesco Cossiga



1928: Nato a Sassari
1948: Laureato in Giurisprudenza
1959 - 1974: Docente in Diritto Costituzionale e Diritto Costituzionale Regionale
1958, 1963, 1968, 1972, 1976, 1979: Deputato al Parlamento
1966, 1968, 1969: Sottosegretario di Stato alla Difesa
1974: Ministro senza portafoglio
1976, 1978: Ministro dell'Interno
1979, 1980: Presidente del Consiglio dei Ministri
1983: Presidente del Senato
1985: Presidente della Repubblica
1992: Senatore a vita quale Presidente Emerito della Repubblica

a cura di PIO MARCONI

A trent'anni dal 1977 c'è stato un moltiplicarsi di lavori, giornalistici e scientifici, dedicati alla ricostruzione di un periodo cruciale della storia contemporanea: gli anni settanta e soprattutto il 1977.

Gli anni settanta sono accompagnati da una grave crisi economica, sociale e politica dell'Occidente ma rappresentano anche un laboratorio capace di generare prodotti nuovi: sia innovativi sia regressivi.

Da un lato, in Italia e in Germania, si cerca di superare le grandi divisioni legate alla guerra fredda e agli antagonismi degli anni trenta. In Italia con il compromesso storico, in Germania con la Grande coalizione. Da un altro lato le larghe maggioranze si accompagnano alla moltiplicazione dei conflitti, e al radicarsi della violenza politica (di piazza ma anche esercitata da minoranze armate) che insanguina l'Europa e soprattutto l'Italia. La curiosità verso quegli anni e verso quell'anno non è dovuta soltanto all'arida ricorrenza del trentennale ma è rafforzata anche dal fatto che nel 1977 appaiono fenomeni sociali che accompagnano ancora le società sviluppate: la

crisi e la "fine" del lavoro, l'emergere di nuovi soggetti sociali esclusi dallo sviluppo fordiano, l'incapacità del welfare di soddisfare nuovi bisogni.

Alcune ricostruzioni del 1977 sono state condotte con distacco storiografico e/o giornalistico: analisi delle fonti, storia orale¹. In altri casi abbiamo lavori di ricostruzione/analisi prodotti da partecipanti², ovvero forme di storiografia intrecciata con la memoria³. Vi sono infine rievocazioni che si collocano al confine tra la cronaca e la fiction⁴. Si tratta di un materiale ricco e capace di favorire utili riflessioni, orientate al passato ma anche al futuro.

I conflitti insanguinati, la crisi di quell'anno, sono ripetibili? Ci sono stati fattori, adiuvanti o scatenanti, di tale carica di antagonismo (e di violenza)?

E' apparso opportuno far sentire una voce ulteriore. La voce di un uomo politico che si è trovato ad affrontare quei fenomeni esercitando le funzioni di Ministro dell'Interno. A questi interrogativi risponde Francesco Cossiga, Presidente Emerito della Repubblica e Ministro dell'Interno nel 1977, in un incontro svoltosi nell'abitazione privata del Senatore, in un quartiere bello e

spartano di Roma. Alle pareti dello studio due grandi librerie: non una raccolta, pignola, completa e indiscriminata di testi, piuttosto una scelta di novità e di classici raggruppati secondo molteplici e coerenti itinerari culturali. Distribuite con discrezione, su pochi scaffali, le foto di personalità che hanno accompagnato l'opera del Presidente e dell'uomo politico. Una foto di Aldo Moro, con una dedica che emoziona, le foto di due incontri con Benedetto XVI, immagini di: Papa Wojtila, Margareth Thatcher, Bettino Craxi. Elisabetta II, Regina d'Inghilterra, Juan Carlos di Spagna e Baldo vino del Belgio, cattolici ferventi e difensori inflessibili della laicità dello Stato; il Gran Maestro dell'Ordine di Malta, in una piccola foto, l'ancora soltanto Cardinal Ratzinger, che con un sorriso arguto, sorregge il braccio del Presidente Emerito.

Al termine dell'incontro, non per violare l'etica professionale ma in considerazione della natura della pubblicazione alla quale il colloquio è destinato, ho proposto al Presidente Emerito di sottoporgli il testo, prima della stampa.

- 'Se lo fa, lo considero una offesa personale'.

- 'Obbedisco'.

¹ Cfr. C. Vecchio, *Ali di piombo*, BUR, Milano, 2007; S. Cappellini, *Rose e pistole. Cronache di un anno vissuto con rabbia*, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 2007; M. Grisogni, 1977, Manifestolibri, Roma, 2006.

² Cfr. S. Bianchi e L. Caminiti, *Gli autonomi, la storia, le lotte, le teorie*, Derive Approdi, Roma, 2007. Sono state riproposte in occasione del trentennale due opere apparse nel 1997: AA.VV., *Una sparatoria tranquilla. Per una storia orale del 1977*, Odradek, Roma, 1997; S. Bianchi e L. Caminiti, (a cura), *Settantasette. La rivoluzione che viene*, Derive Approdi, Roma, 1997. E' anche riapparso in libreria un classico per la interpretazione dei movimenti di quell'anno, N. Balestrino e P. Moroni, *L'orda d'oro, 1968-1977*, SugarCo, Milano 1988, poi Feltrinelli, Milano 1997.

³ Un esempio di questo tipo di ricostruzione è L. Annunziata, 1977. *L'ultima foto di famiglia*, Einaudi 2007.

⁴ Cfr. P. Pozzi, 1977. *Insurrezione*, Derive Approdi, Roma, 2007. Un modello di ricostruzione letteraria del 1977 in Germania ci è offerto da P. J. Book, *L'autunno tedesco. Schleyer-Mogadiscio-Stammheim*, tr. it., Derive Approdi, Roma, 2003.

Sul 1977 in Italia, in occasione del trentennale, le rievocazioni si moltiplicano. Memoria, storia, analisi socioeconomica, letteratura, critica, persino autocritica. Le riflessioni ruotano attorno ad alcuni interrogativi. L'antagonismo nasce dalla struttura sociale? O dalle culture politiche? Oppure dalle chiusure della politica ufficiale?

Coloro i quali ritengono che l'inizio, la madre del 1977, sia stato il '68, sbagliano. Che alcune delle idee, alcune delle persone del '68 siano poi venute al '77, in varie forme, questo è vero. Ma ciò perché il '68 italiano era una grande contestazione dell'esistente in una speranza del futuro; anche se non ebbe quello slogan eccezionale che fu lanciato in Francia: "l'immaginazione al potere".

Anche il '68 aveva però una forte carica di antagonismo politico.

Salvo qualche sporadica e direi fisiologica manifestazione di violenza (non vorrei però essere frainteso) il '68 non si manifestò in modo cruento. E si estinse. La cosa strana è che il '68 fu guardato con attenzione dalle organizzazioni cattoliche e fu guardato da quelle socialiste; ma con interesse culturale. Fu guardato diversamente dal Partito Comunista: che ne fu deluso, perché pensava di poterne fare uno strumento per la propria politica. Lo pensava, sbagliando. Se c'è una cosa che non può aver nulla a che vedere con la disciplina ferrea propria del marxismo leninismo stalinismo è lo spontaneismo. Non dimentichiamoci che il marxismo, ortodosso, comunista, condannò Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht perché li considerava spontaneisti. Lo spontaneismo è una

deviazione classica. E il '68 era un modello di spontaneismo.

Gli attori del '68 fruivano anche di un'appartenenza sociale diversa da quella dei protagonisti del 1977.

Il '68 fu essenzialmente un movimento intellettuale, studentesco. I temi che agitava erano di élite. Qualche operaio specializzato, autodidatta che studiava, poteva esserci. Ma il '68 non era cosa da fabbriche. Era cosa da figli della borghesia che desideravano diventare padri. Il '68 ruotava attorno alle occupazioni universitarie.

Ci sono stati però dei cambiamenti. L'autunno caldo, i grandi scioperi dei metalmeccanici. Si poteva dire che gli studenti avessero influenzato la fabbrica. Nel '77 l'itinerario è inverso.

Dopo il '68 si manifestano alcuni fenomeni diversi. C'è il movimento che era ispirato in maniera confusa ai principi del socialismo e del comunismo, molto influenzato dal sudamericanismo, dal guevarismo. Poi ci sono i movimenti e infine l'Autonomia.

Un mix di questi fattori provoca le occupazioni delle università. Senza, in un primo momento, una reazione istituzionale.

Mandare per disoccupare le università, come poi mandai, i blindati dei Carabinieri e della Polizia e sfasciare i cancelli che erano stati chiusi, sarebbe stato un fatto molto forte. A partire dall'insurrezione di Vienna del 1848, nella storia del liberalismo c'è la questione dell'immunità delle università; anche se non sta scritta in nessuna legge!

La CGIL e il PCI pensano quindi di svolgere un ruolo "sussidiario". Manda-

no Luciano Lama alla " Sapienza" occupata.

Io da parte mia e Ugo Pecchioli da parte sua scongiurammo Lama di non andare.

Ma bisogna tener conto dell'autorità morale e politica del sindacato in quel tempo, e di quella di Lama stesso. Nessuno - egli pensava - avrebbe avuto il coraggio di contestarlo.

Lama non veniva dalla tradizione del PCI e parlava senza reticenze.

Era un giovane socialista poi diventato comunista. Ed era politicamente un moderato. Andò all'università dove non c'era la Polizia ma dove già sorgeva qualcosa. Ad accoglierlo trovò l'Autonomia, trovò i movimenti ad essa collegati, trovò i militanti dell'ex Potere Operaio quelli di Lotta Continua che si era disciolta. Sugli scontri c'è il bellissimo libro della mia amica Lucia Annunziata che racconta di come lo hanno aggredito, come lo hanno costretto a scappare. Lucia Annunziata racconta anche che in borsetta portava un...

Sampietrino?

Porfido, un cubo di porfido. Cubetti che 'come ti pigliano ti ammazzano' dice Pasquale Chessa. Lì e in quel momento cominciano i grossi scontri di piazza.

Il PCI che si sforza di capire il 1968 si chiude a riccio nel 1977.

C'è il rifiuto. Il PCI considera l'estremismo una malattia infantile del comunismo. Ancor più, quello che agita le proteste del 1977 va contro il principio gerarchico. Nella tradizione comunista si può compiere anche l'atto più duro se e quando è necessario alla causa. Ma si deve prima riunire la Direzione! Il Partito Co-

munista non è il partito dell'iniziativa spontanea ma della discussione prima dell'azione e dell'obbedienza. Vanno riletti alcuni scritti di Lenin sul terrorismo. Persino il terrorismo è legittimo ma se organizzato dal Partito e solo per innescare la rivoluzione.

Ma c'è anche una ostilità di base.

Di quadri. L'ostilità è di quadri. L'avversione è ancora maggiore perché i quadri temono l'infezione della classe. I superiori di un seminario i cui studenti sono affascinati dal modernismo, non gli debbono far leggere neanche Leone XIII, la *Rerum Novarum*! Al massimo Pio V, Gregorio XVI, Pio IX. Nulla di più!

Nel 1968 non c'è questa ostilità da parte del PCI.

Non c'è perché il '68 non era un movimento politico. Si capiva che non poteva diventare qualcosa di politico. Il PCI in Italia ci si infiltra per cercare di utilizzarlo; così alcuni dei ragazzi del '68 sono diventati comunisti; ma in piccola parte. Dal '68 in Francia invece nessuno è diventato comunista. Cohn Bendit è diventato verde ma non comunista. A ben vedere il '68, con il suo spontaneismo, è la negazione del comunismo. L'immaginazione al potere è quanto di meno marxista, di più lontano dalla pretesa scienziata del marxismo, che si possa pensare.

Con la rottura si accelerano anche gli itinerari verso la lotta armata.

Li ho conosciuto quasi tutti. Sono andato a trovarli quando non ero più Presidente. Cosa che non è stata apprezzata da molti. La lotta armata ha due inneschi. Il primo è ideologico. I protagonisti erano e si proclamano tutti comunisti. E sono tutti marxisti

leninisti. Anzi affermano di essere marxisti leninisti non deviazionisti. Non sono stalinisti. Sono dotati di intelligenza e di forte cultura comunista. Pensiamo a Gallinari, contadino ed operaio, autodidatta. Il secondo innesco è storico, sta nella Resistenza. Si parte dalla memoria storica della Resistenza tradita e della Resistenza interrotta. La Resistenza doveva, per trascinare le folle, essere una guerra patriottica, poi doveva essere una guerra civile antifascista, infine, come è avvenuto nell'Est, una rivoluzione di classe.

Una guerra di classe che si ferma nel 1945.

Togliatti, che aveva tutt'altri piani, datigli dall'Unione Sovietica come conseguenza degli accordi di Yalta, bloccò la rivoluzione di classe. Questo non impedì dopo il '45 il triangolo rosso. Anche gli antifascisti fucilati! Anche i partigiani fucilati!

Come si manifesta la continuità?

Uno di loro, comunista che uscì dal Partito e si dette alla lotta armata, mi riferì che un partigiano gli consegnò il mitra che aveva conservato dicendogli, "continua da dove ci hanno fermato". Il mito è la Resistenza incompiuta. L'idea di resistenza tradita serpeggia nel PCI e nella sinistra lungo il dopoguerra. Tutto precipita poi quando il PCI si allea con la DC. Si pensi che cosa deve essere stato per alcuni di loro l'alleanza con la DC.

Gli anni '70?

Il compromesso storico. Quella è stata la scintilla. E anche il fatto che il sindacato diventa una forza stabilizzatrice.

Nell'antagonismo del '77, quello che si manifesta nelle piazze, nei quartieri,

in qualche fabbrica, c'è molto disagio sociale, emarginazione; nella lotta armata si percepisce invece politica e cultura politica.

Tra i brigatisti pochissimi gli operai poco qualificati, quelli collocati ai livelli più bassi. Contadini quasi nessuno. Salvo l'autodidatta Gallinari, che poi diventa operaio. Lo conosco benissimo. Alla televisione abbiamo presentato il suo libro assieme. Il prefetto Mosino si è scandalizzato ed è uscito dalla stanza. Nella lotta armata erano tutti tecnici, studenti, classe operaia superiore.

Nell'Autonomia invece, un mondo diverso.

E' un mondo disperato che nella politica non vede risposta. Che sconvolge Bologna. Il comunista fa l'insurrezione per occupare il Palazzo d'Inverno. Per un disegno politico. I comunisti fanno la rivoluzione quando si impadroniscono delle caserme e quando hanno un settore dello Stato a loro favore. Non occupano l'Università di Bologna, assaltano la sede della DC, saccheggiano ristoranti. Non scrivono Cossiga con la K, quando era a favore del compromesso storico! L'assurdo era questo: Kossiga che manda i blindati, col consenso del PCI e di Zangheri piangente.

La violenza del partito armato è invece strategica.

Le armi e la violenza vengono usate dalle BR non per compiere l'azione esemplare. Che è cosa da anarchici. Essi non credono al valore politicamente esemplare dell'atto. Giustificano la lotta armata come la guerra dei poveri contro i ricchi, dei deboli contro i forti, dei disarmati contro gli armati. Usano giustifica-

zioni riprese dalle resistenze europee. Solo la Jugoslavia trasformò la resistenza in una lotta di tipo convenzionale. Con le brigate regolari. Con le armi mandate da inglesi e americani. Le altre erano resistenze di minoranza.

La violenza va interpretata.

Per me ha grande affetto e grande amicizia Fausto Bertinotti. Perché? Bertinotti è stato Segretario della Camera del Lavoro, a Torino. Io ci vado, pochi giorni dopo l'uccisione di Casalegno, come Ministro dell'Interno e lui viene a trovarmi. Tornato a casa dice alla moglie, "abbiamo il Ministro dell'Interno più democratico della storia della Repubblica. Mi ha chiesto se potevo spiegargli, io che vivo tra gli operai, per quale motivo c'è la lotta armata". Il Segretario della Camera del Lavoro era colpito da un Ministro dell'Interno che si occupava di sociologia della lotta armata. Il contrario di tutta la storia della DC, delle immagini di Scelba.

A quale logica rispondeva la lotta armata?

La lotta armata mirava ad alzare il livello dello scontro. A intimorire lo Stato. A disarticolargli. Ma sempre con la grande speranza del Partito Comunista. I brigatisti non hanno mai creduto di sostituirsi al Partito Comunista. Solo i pazzi di Lotta continua ritenevano di fare, con Adriano Sofri, un grande partito alternativo. I brigatisti cercavano di elevare il livello dello scontro per provocare una reazione indiscriminata. Un morto ucciso nella fabbrica. La Polizia interviene e picchia tutti gli operai. Speravano di innescare una grande risposta di lotta.

Nel '77 oltre all'antagonismo c'è molto anticomunismo.

C'è un atteggiamento anti PCI. Molti guardavano piuttosto ai socialisti. Un movimento di massa spontaneo può andare d'accordo col socialismo. Col comunismo e il marxismo leninismo mai. Perché se non c'è l'ordine di Partito non sei autorizzato neppure a dire "abbasso Agnelli". E abbasso Agnelli non l'hanno mai detto. La forza che ha sempre difeso la FIAT e che ha salvato la FIAT sono i sindacati. Si capisce, erano posti di lavoro.

Nella lotta armata non c'è spontaneità, piuttosto progetto.

Volevano compiere atti di terrorismo per elevare il livello dello scontro. Provocare la repressione e cercare di fare rinsavire il Partito Comunista.

Proprio il PCI che li condanna come provocatori e criminali!

Il Partito Comunista ha fatto di tutto all'inizio per calmarli. Uno di loro riferisce che quando era già in clandestinità un esponente del partito, l'on. Malagugini, un bravo avvocato e un comunista dell'ala riformista che sarà poi giudice costituzionale, cerca contatti con loro. Non per usarli. Ma per convincerli a rientrare nella normalità. Altrimenti c'era il rischio che il Governo - a secondo di chi lo guidasse - potesse fare di ogni erba un fascio. Nei primi tempi, nel PCI dicevano "le cosiddette Brigate Rosse". Il messaggio non era diretto allo Stato, era diretto ai comunisti perché temevano che il brigatismo infettesse la base.

Le politiche di ordine pubblico erano adeguate? Non erano eccessive?

Era nulla rispetto al periodo

precedente, in cui si sparava. Modena. E c'è una spiegazione. I movimenti di piazza di allora erano opera dei sindacati e guidati dal PCI. Non si capiva ancora bene se i comunisti avessero rinunciato o meno alla rivoluzione. E Scelba faceva sparare. Io l'ordine di sparare non l'ho mai dato.

Dobbiamo riconoscere che Scelba non condivide la scelta del governo Tambroni e il fuoco aperto a Reggio Emilia, nel luglio 1960.

Scelba era antifascista. Era stato il segretario di don Sturzo.

I controlli erano, secondo me, eccessivi, spesso controproducenti.

Però non si sparava. Si è risposto al fuoco, ma contro le Brigate Rosse. Mi fu chiesto di andare a trovare in carcere Gallinari. Si temeva che morisse, soffriva di cuore e poi nel conflitto con la Polizia era stato colpito al cervello. Io andai e prima del colloquio mi disse, "chiariamo una cosa: io sono e sarò sempre comunista, lei per me, sarà sempre il Ministro dell'Interno; io sono un povero autodidatta, non sono un uomo colto come altri che lei ha visitato in carcere". Chiarito questo, ci sediamo. E lui mi dà atto del fatto che io non ero mai ricorso a metodi sporchi. Come in Francia per l'OAS. Si arrestavano parenti. Si "maltrattavano" le figlie. I francesi, sempre figli della rivoluzione e della ghigliottina sono!

Cosa volevano i militanti della lotta armata?

Non ritenevano di riuscire a conquistare da soli il potere, ma di smontare una perfida alleanza, provocando una reazione degli apparati statali tale da convincere i comunisti

e i sindacati a rinunciare alla loro politica. In realtà il loro obiettivo, l'obiettivo da punire non avrebbe dovuto essere Moro ma Berlinguer. Però, siccome erano tutto fuorché stupidi e volevano sempre riconquistare la massa che era comunista, avevano presente il fatto che il sequestro e l'uccisione di Berlinguer avrebbe portato nelle fabbriche i comunisti a dare la caccia ai sospetti brigatisti. I quali sarebbero stati ritrovati dentro gli altiforni! Il Partito Comunista era sempre il loro Partito di riferimento. Andando a votare, mica avrebbero votato Lotta Continua, avrebbero votato Partito Comunista.

Ma anche l'Autonomia e la "spontaneità" venivano criminalizzate.

L'Autonomia è finita con Bologna. Io volli e consentii che si svolgesse il Convegno Internazionale sulla repressione. Quello dei 40 mila. Ricordo la telefonata di Scalfari, mi disse che ero pazzo. Ricordo la telefonata del Cardinale di Bologna che mi ricordò la coincidenza con il Corpus Domini, anzi con il Congresso Eucaristico, in San Petronio. "Eminenza, a che ora la funzione?", domandai. Il mio Capo gabinetto prospettava di far arrestare e espellere gli intellettuali francesi. Dissi di lasciarli venire. Finita la manifestazione, li avremmo rispediti. E la manifestazione ebbe la possibilità di svolgersi, libera. Alla fine dissi: aprite le autostrade, organizzate i treni, lasciateli andar via, a chi fa il matto però botte da orbi. E lì fu la morte dell'Autonomia.

Una linea di tolleranza garantista depotenzia la violenza.

Riflettendo su tutto questo si ar-

riva a capire una mia famosa intervista alla televisione che ha meravigliato tanti, il dubbio e lo scrupolo che poi ho avuto. Non sarà che l'aver impedito le forme di violenza, a bassa e a breve intensità e di massa, abbia favorito la lotta armata? Quelli che partecipano alle manifestazioni di massa poi devono andare a casa a mangiare. Se tu usi metodi forti invece li trattiene e li attiri.

Il divieto di manifestazioni nella primavera del 1977 era necessario? Le organizzazioni del lavoro rinunciarono al 1° maggio in piazza.

Mentre non l'accettò Pannella. Io lo pregai in ginocchio e dissi che il divieto lo avevano accettato i sindacati i quali hanno un servizio d'ordine che isola i violenti, magari li pesta e poi li consegna alla Polizia, e che agisce d'accordo con la Questura. Gli dissi, "guarda che tu sarai infiltrato". E il 12 maggio successe la tragedia di Giorgiana Masi. Quando avevo parlato dei divieti coi sindacati questi subito avevano detto che non era il caso di creare problemi. Avevano un servizio d'ordine ma non potevano escludere un'infiltrazione armata. E accettarono di rinviare le loro manifestazioni. Allora i sindacati erano una cosa ben diversa. Non erano sindacati di oggi. I sindacati dei pensionati. Con più del 50% degli iscritti fatto di pensionati. Io facevo i comizi da Ministro dell'Interno, accompagnato da Franco Marini e col servizio d'ordine della CISL, che era fatto di ferrovieri e di operai tessili.

E si sentiva sicurissimo.

Più che con la Polizia. Quelli me-

navano senza guardare in faccia nessuno. Giustificati anche dall'identità di classe.

Perché vietare una manifestazione proprio il 12 maggio, la ricorrenza della conferma col referendum della legge sul divorzio?

Il divieto fu deliberato nel Comitato Interministeriale per l'Informazione e la Sicurezza, poi me ne assunsi io la responsabilità dopo che Franco Evangelisti mi disse che non avevo neanche il coraggio di proibire un corteo di Pannella. E lì successe il dramma. Di quel divieto, tanto lo considerava un banale incidente, non c'è neppure traccia nel diario di Andreotti. Con le grane che avevamo perché avremmo dovuto ostacolare una manifestazione dei radicali per l'anniversario del divorzio! La Democrazia Cristiana aveva privilegiato l'alleanza con i laici e con i socialisti all'indissolubilità del vincolo matrimoniale. La legge sull'aborto fu firmata da Andreotti. Noi votammo contro, ma ritenemmo più importante per il Paese prima l'alleanza di centro e poi quella di centro sinistra, piuttosto che opporsi al divorzio. Se i cattolici avessero detto che non avrebbero fatto nessun governo se i laici avessero votato quelle leggi, la coalizione si sarebbe sfasciata, ma aborto e divorzio non sarebbero passati.

Oggi molto è cambiato.

L'errore commesso oggi è di aver fatto firmare il disegno di legge sui Dico oltre che da una laica, ex comunista, come Barbara Pollastrini da Rosy Bindi.

Le Conferenze della Scuola di Addestramento del SISDe

Criminalità organizzata il fenomeno e il metodo

PIERO LUIGI VIGNA

La Scuola Addestramento del SISDe ospita studiosi ed esperti in tematiche di interesse istituzionale a supporto delle conoscenze di quanti operano nel settore dell'intelligence. Per la peculiarità degli argomenti trattati di volta in volta, abbiamo ritenuto opportuno mettere i testi delle conferenze a disposizione dei nostri lettori. Iniziamo con



l'intervento del dottor Piero Luigi Vigna sul fenomeno del crimine organizzato. Il conferenziere, nel delineare le nuove strategie di 'Cosa Nostra', punta l'attenzione, tra l'altro, sulla evoluzione della 'impresa mafiosa' che è passata dalla forma originaria a quella attuale, nella quale la presenza degli interessi mafiosi resta celata all'esterno.

Sebbene numerose leggi si riferiscano, nella loro intitolazione ed anche nel contenuto delle disposizioni che le compongono, alla criminalità organizzata (basti pensare a quella n. 410 del 1991 che reca "Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata" o a quella n. 8 del 1992 che disciplina il "Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata") la legislazione non offre una definizione di tale locuzione.

Gli studiosi di sociologia ritengono che siano espressione della criminalità organizzata tutti i fenomeni

associativi delinquenziali e tutte le condotte costituenti reato che ad essi si collegano a qualunque titolo ed in qualsiasi modo.

Così, ad esempio, si ricomprendono, secondo i sociologi, in quella categoria le aggregazioni criminali (comuni, segrete, mafiose, terroristiche-eversive, per trafficare stupefacenti...), i delitti commessi con modalità mafiose o per fini di terrorismo, i delitti interni al gruppo criminale (i c.d. regolamenti di conti), i delitti contro i nemici del gruppo (omicidio di un investigatore o di un collaboratore di giustizia) nonché i delitti che servono a rafforzare i gruppi (ad esempio i traffici di armi).

Tuttavia, un esame delle norme contenute nel c.p.p. e nelle leggi speciali induce ad individuare quelli che secondo la legislazione e non in base a criteri sociologici, debbono considerarsi delitti di criminalità organizzata.

Le norme cui far riferimento possono individuarsi nell'art. 18 bis dell'Ordinamento penitenziario che regola i colloqui a fini investigativi e che ora, in base all'art. 1 D.L. n.144/2005 convertito dalla L. n.155/2005, possono essere finalizzati non solo ad acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione della criminalità di tipo mafioso, ma anche dei delitti terroristici, interni ed internazionali, o eversivi dell'ordine democratico; nell'art.3 D.L. n. 345/1991 che disciplina l'attività della DIA; negli artt.371 bis e 372 c.1 bis c.p.p. che prevedono il potere di avocazione del Procuratore nazionale antimafia e del Procuratore generale presso la Corte di Appello rispettivamente per i delitti di mafia e di terrorismo.

Dal complesso di queste disposizioni si evince che la nozione di criminalità organizzata è una nozione di genere nell'ambito della quale vanno comprese due categorie di delitti: quelli di mafia, catalogati nell'art.51 c.3 bis c.p.p. e quelli di terrorismo la cui nozione è formulata dall'art. 270 sexies c.p. introdotto dal D.L. sopra ricordato.

E' appunto a questi due fenomeni criminali che dedicherò alcune considerazioni nel corso di questa conversazione.

Per quanto concerne la mafia, anziché ripercorrere i moduli organiz-

zativi delle varie associazioni da quelle endogene (Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, Camorra) a quelle c.d. nuove (cinese, albanese, nigeriana, colombiana, russa), moduli organizzativi ormai noti come i loro percorsi criminali, desidero soffermarmi sul profilo economico delle mafie italiane, anche per lo specifico compito che, come vedremo, è assegnato ai Servizi di informazione e sicurezza di svolgere attività di intelligence su tale obbiettivo che tutti, del resto ritengono il più rilevante non solo per contrastare le mafie, che hanno come categoria logica di riferimento il profitto, ma anche per salvaguardare la costituzione economica del nostro Stato democratico.

Fiducia versus sfiducia

Amartja K. Sen, nella raccolta di saggi che compongono "La ricchezza della ragione" e precisamente in quello dedicato a "Codici morali e successo economico", osserva, fra l'altro, che il ruolo ricoperto dalla mafia nella corruzione, negli omicidi e in altri crimini, la rendono uno dei più grandi flagelli in Italia ed altrove.

Dobbiamo, tuttavia, capire - egli aggiunge - le basi economiche dell'influenza della mafia, affiancando al riconoscimento delle bombe e delle pistole una comprensione di alcune delle attività economiche che rendono la mafia una parte funzionalmente rilevante dell'economia.

Questa importanza funzionale verrebbe meno nel momento in cui l'influenza congiunta della garanzia legale del rispetto dei contratti e di

una conformità di comportamenti basati sulla fiducia reciproca rendessero ridondante, sotto questo profilo, il ruolo della mafia.

Anni dopo i rappresentanti dei Paesi più industrializzati, nel summit che si svolse a Birmingham, rilevavano che la globalizzazione è stata accompagnata da uno spiccato aumento della criminalità transnazionale che si manifesta in sempre più molteplici forme e che poiché la società vive nella paura del crimine organizzato, quei delitti costituiscono una minaccia non solo per i cittadini e la comunità stessa, ma sono anche una minaccia globale che mina alle fondamenta la democrazia e l'economia della società tramite gli investimenti di denaro illecito da parte dei cartelli internazionali e la corruzione delle Istituzioni, con la caduta della fiducia nello stato di diritto.

Le riflessioni che ho appena ricordato si incentrano, entrambe, sulla fiducia, compromessa, dalle mafie, sia nei rapporti economici intersoggettivi che nei riguardi delle Istituzioni e del loro assetto democratico.

La fiducia, intesa come il sentimento di sicurezza che si prova nei confronti degli altri componenti di una comunità e verso chi la rappresenta, in quanto ritenuti capaci di esaudire le nostre aspettative, è il collante della vita collettiva, un vero e proprio capitale sociale.

Questo ha compreso, ormai da decenni, la mafia che ha attuato una

strategia ben più complessa e vantaggiosa, per i suoi fini, di quella cui miravano omicidi e stragi che, pure, in taluni casi, ne fungevano da supporto: sradicare la fiducia di un'ampia quota della società nei confronti delle Istituzioni per orientarla verso le proprie strutture, offrendo, nel contempo, "sostituti assicurativi" come quello di consentire, ovviamente con il ricorso a mezzi illeciti, all'imprenditore legale la possibilità di svolgere la propria attività.

La mafia, dunque, ha eretto la sfiducia a proprio "capitale simbolico", la cui circolazione le consente di esprimere al meglio le proprie potenzialità, inducendo anche una minor disapprovazione rispetto alle pratiche illecite e devianti come, ad esempio, quella della raccomandazione vera chiave di ingresso per molte porte in territori mafiosi.



foto ansa

Non a caso taluni economisti si sono interrogati sulle cause del non sempre deciso contrasto dell'economia illegale da parte di quella legale, prospettando ipotesi alternative che vanno dall'intreccio di interessi al timore che le norme anticriminalità in-

tralcino la normale conduzione degli affari.

Lo Stato medesimo, in certe epoche, ha tollerato l'affermarsi di attività illegali - penso al contrabbando di sigarette a Napoli - considerate una sorta di "ammortizzatore sociale", una compensazione al mancato o incerto sviluppo dell'economia legale. Quando poi si è corso ai ripari perché quelle condotte producevano danni sul piano sociale e morale ed anche sotto il profilo dello sviluppo economico, non si sono potuti cancellare i processi di adattamento delle due facce - legale ed illegale - dell'economia che, nel frattempo, erano entrati in gioco.

Quanto ho descritto produce, come è stato notato, "sregolazione", fenomeno caratterizzato dalla prevalenza dell'incertezza del diritto (dovuta anche alla lentezza delle procedure, a dispetto della loro "ragionevole durata" evocata dall'art. 111 della Costituzione), dell'opportunismo, dell'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nella pubblica amministrazione, negli apparati politici (specie, ora, in quelli degli enti locali), della mancanza di fiducia istituzionale con effetti ampiamente distorsivi anche dei mercati.

Tutto ciò non si sarebbe potuto verificare se i gruppi mafiosi avessero potuto contare solo sulle persone "formalmente" inserite, attraverso le varie forme di affiliazione, nei loro ranghi.

La sfiducia cui si è fatto cenno - e che, come evidenziano anche gli studi sociali dell'OCSE, si esprime nei confronti delle Istituzioni ed in particolare della burocrazia - ha creato,

invece, nel rapporto mafia-società, un "blocco sociale mafioso", la c.d. "zona grigia" o "borghesia mafiosa" che pur non essendo parte organica del gruppo criminale, ne è talvolta complice, talaltra connivente o, nel migliore dei casi, portatrice di una indifferente neutralità che sembra riecheggiare il detto che, alle prime manifestazioni brigatiste, era sulla bocca di molti: "Nè con lo Stato, nè con le B.R."

Varia, come anche le indagini dimostrano, è la composizione di quella "zona grigia": ne fanno parte burocrati, tecnici, professionisti, imprenditori e politici, operatori bancari ed intermediari finanziari. Sta proprio qui, in questa "zona", in queste "strutture intermedie" o "di servizio", che si radica la potenza della mafia: esse le consentono, infatti, di fruire di consulenze, di appoggi e di leve di manovra del potenziale economico che le deriva dai traffici totalmente illeciti e da quelli solo "apparentemente" legali.

E' per questa ragione che gli analisti del CENSIS (Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2006, p. 438) rilevano, bene a ragione, che "Resta abissale la qualità ed il tenore dello sviluppo economico tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese, pur con gli sforzi compiuti negli ultimi anni. Gli elementi di eccellenza, nel Sud Italia, faticano ad emergere nel sociale come nel tessuto produttivo e, quando emergono, hanno vita difficile: troppi veti incrociati della politica, troppe attività fuori delle regole, troppi condizionamenti al libero mercato e all'attività imprenditoriale a causa di molti fattori a co-

minciare dalla criminalità diffusa", la cui presenza connota, in negativo, anche gli investimenti di capitali stranieri.

Per quanto ho esposto penso che si possa porre rimedio alla situazione solo riacquisendo il "capitale fiducia", scalzando quello della sua antagonista che si manifesta platealmente anche nello scarso numero di denunce per fenomeni criminali ampiamente diffusi come l'estorsione e l'usura e, ancor più simbolicamente, nel numero inconsistente, prova della perdita dei diritti di cittadinanza, dei "testimoni di giustizia" fermo negli anni ad una cifra che si aggira sui sessantacinque/settanta, laddove i "criminali pentiti" hanno raggiunto la quota di millecinquecento.

Sicuramente sono importanti azioni politiche che si traducano in leggi positive (anche se la questione mafia non ha voce, salvo rare eccezioni, nel linguaggio dei politici), come sono importanti i protocolli di intesa con ministeri e prefetture, quelli di legalità ed i patti territoriali, ma ciò che si richiede è un richiamo all'etica della responsabilità, non solo da parte degli imprenditori e dei commercianti, ma anche degli agricoltori che subiscono anch'essi l'invasività dei gruppi criminali organizzati che impongono i prezzi, falsificano la pesatura delle merci, pretendono il "pizzo" su ogni chilogrammo di prodotto trasportato, indicano i grossisti di loro gradimento.

L'etica della responsabilità, categoria fondata da Max Weber e ripresa da Hans Jonas, richiede che bisogna rispondere delle conseguenze prevedibili delle proprie azioni: nel

nostro caso, se queste sono incoerenti, della compromissione della gestione libera e concorrenziale del mercato.

Ciò comporta che, per tutti, ed anche per le categorie produttive o che erogano servizi non è ammissibile non dico la collusione o la sopportazione, ma neppure l'etica della neutralità.

Questo è il forte richiamo, contenuto nella raccomandazione n. 11 del 19 settembre 2001 elaborata dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, relativa ai principi guida nella lotta contro la criminalità organizzata, che suona: "Gli Stati membri dovrebbero favorire una cultura di impresa fondata sulla responsabilità e sull'intolleranza assoluta per le pratiche illegali".

Nella stessa direzione si muove il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa quando, negli articoli 1-3, afferma che l'Unione offre ai suoi cittadini "... un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non falsata" e quando introduce nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (artt. 2-76) quello della libertà di impresa.

A ciò impegna, infine, l'articolo 41 della Carta che dopo aver affermato il principio della libertà dell'iniziativa economica privata, lo circoscrive, disegnando così l'ordine economico costituzionale, nei vincolanti parametri della utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, parametri tutti negati da un'economia gestita dalle mafie quali protagoniste dei mercati.

Occorre, insomma, ritornare all'etica del viaggiatore, che ha una

meta, abbandonando, come in molti casi avviene, quella del viandante che, come nota Umberto Galimberti ("La casa di psiche"), non disponendo di mappe affronta le difficoltà del percorso a seconda di come volta a volta esse si presentano e con i mezzi al momento a sua disposizione.

I mercati illeciti

I mercati illeciti delle organizzazioni mafiose si sono, nel tempo, sviluppati in una tale molteplicità di settori da poter essere plasticamente rappresentati come una catena dove ciascun nodo si aggiunge all'altro. Una caratteristica fondamentale di questo fenomeno sta, appunto, nel fatto che all'apertura di un nuovo mercato i gruppi criminali non abbandonano o trascurano quello in precedenza praticato, ma aggiungono il nuovo al vecchio.

L'implementazione dei mercati illeciti è in gran parte effetto del mutamento della natura dei beni sui quali si sono appuntati gli interessi delle mafie. Se queste, nell'immediato dopoguerra, avevano rivolto le loro "attenzioni" ai beni immobili, quali il settore agricolo e quello edilizio, successivamente le aspettative, poi ampiamente realizzate, di maggiori profitti, hanno orientato il loro interessamento al traffico di "cose" mobili. Queste (tabacchi, stupefacenti, armi, rifiuti pericolosi, prodotti contraffatti, esseri umani oggetto di tratta a fini lavorativi o sessuali) debbono essere trasferiti da un paese di provenienza a quello di destinazione, attraversando i territori di Stati-ponte.

Tutto ciò ha prodotto la transnazionalità - o globalizzazione - delle mafie, dovuta alla necessità, per garantire quei tipi di mercato, di instaurare sinergie con i gruppi criminali stranieri, dei paesi di origine o di transito, alcuni dei quali (albanesi, russi, nigeriani, cinesi,..) hanno anche stabilito "teste di ponte" nel nostro territorio.

Anche le mafie si sono dunque globalizzate, così come l'economia, i servizi ed i commerci.

Il premio Nobel Joseph B. Stiglitz, ha definito la globalizzazione come "una maggiore integrazione tra i Paesi ed i popoli del mondo, determinata dall'enorme riduzione dei costi dei trasporti e delle comunicazioni e dall'abbattimento delle barriere artificiali alla circolazione internazionale di beni, servizi, capitali, conoscenze e persone ("La globalizzazione e i suoi oppositori", p. 9)".

La globalizzazione della criminalità organizzata ha implicato, invece, una maggiore integrazione non fra popoli ma tra gruppi criminali, mentre per le mafie non hanno mai costituito un problema i costi dei trasporti e delle comunicazioni ampiamente compensati dai ritorni degli investimenti, nè le barriere di qualunque tipo, eluse anche mediante la pratica della corruzione.

Le stesse regole giuridiche dettate per l'economia legale sono inadeguate a fronteggiare la sua globalizzazione.

Sabino Cassese, in un recente studio ("Oltre lo Stato"), rileva che a ridurre l'asimmetria tra economia senza confini e diritti nazionali provvedono circa duemila organizzazioni

internazionali, più di cento tribunali dello stesso tipo, altrettanti organi quasi-giurisdizionali, un grandissimo numero di norme universali, dirette sia alle amministrazioni nazionali che a privati, ma nota anche che mentre l'espansione globale dell'economia appare ormai irreversibile, la globalizzazione del diritto è ancora precaria, che il sistema delle regole valide per tuffi è instabile, che l'ordine giuridico globale è denso di strutture ibride.



foto ansa

Anche questa situazione ha facilitato l'affermarsi della dimensione transnazionale delle organizzazioni mafiose che, del resto, hanno, tra le loro caratteristiche fondamentali non solo quella della violazione delle leggi o della loro elusione facilitata dalla disomogeneità di queste, ma di essere, loro medesime, creatrici di regole munite di sicura effettività, assicurata dal patrimonio di violenza e di intimidazione del quale il gruppo dispone.

L'implementazione di larga parte dei mercati illeciti, come quelli sopra ricordati, dipende anche dalla ampia disponibilità dei consumatori dei prodotti trattati dalle organizzazioni mafiose: vi è chi offre, ma anche chi vuole acquistare.

Si verifica, in questi fenomeni, una sorta di indistinzione tra "carnefice e vittima", distinzione che immediatamente si coglie, ad esempio, nel caso dell'omicidio o del sequestro estorsivo.

Uno dei più rilevanti problemi che si pone, oggi, alla politica crimi-

nale è, a mio parere, quello di riuscire ad individuare i metodi per rompere il vincolo di consensualità sul quale si fondano i mercati illeciti che ho sopra ricordato, metodi che debbono puntare, oltre e più che sulla repressione, sullo sviluppo delle strategie di prevenzione.

Ai proventi derivanti dai mercati transnazionali debbono poi aggiungersi quelli acquisiti mediante la commissione dei delitti "territoriali", con particolare riferimento al business del gioco illegale, alle pratiche usuarie, a quelle estorsive, allo sfruttamento di risorse pubbliche.

I giochi gestiti da gruppi criminali si sono ampliati anche come effetto del moltiplicarsi di quelli legali.

Si stima (Il Sole 24 ore del 10/12/2006) che mentre i proventi annui di questi ultimi ammontano a 32.88 miliardi di euro, i primi generano introiti per 21.15 miliardi di euro, divisi tra scommesse sportive, lotto clandestino, ippica, video poker e quant'altro.

Ed è veramente singolare, per usare un aggettivo benevolo, che lo Stato, dopo aver introdotto un numero elevatissimo di giochi "leciti", abbia avuto, nella stessa legge finanziaria, una sorta di "ravvedimento", affidando alle scuole un fondo per mettere in guardia i giovani dal rischio del gioco: sono stati infatti stanziati, a tale scopo, centomila euro, che, spalmati su tutti gli istituti, comportano quindici euro per ciascuna scuola. Come è stato amaramente notato "Tuttalpiù si potrebbe investire in qualche gratta e vinci".

Non vi è, poi, Procura distrettuale antimafia del Mezzogiorno che non denunci la presenza, estesa, dell'estorsione e dell'usura.

Per quanto riguarda la prima, la mafia ha adottato modelli di realizzazione del delitto diversi da quelli usati nel passato quando le vittime venivano, per così dire, selezionate e scelte sulla base della loro potenzialità economica con l'imposizione del versamento di cospicue somme di denaro. In seguito, a partire dai primi anni '90, il sistema si è trasformato in quello delle riscossioni a tappeto ed ha preso di mira anche le piccole e medie attività commerciali con l'imposizione di tariffe assai ridotte che comunque, con l'estensione della platea dei soggetti estorti (pagare meno, ma pagare tutti), assicurano egualmente forti entrate e disincentivano le denunce.

Quest'ultimo profilo si collega alla sopportabilità del costo, ma ancor più, oltre che al timore di ritorsioni, alla convenienza di convivere con l'organizzazione mafiosa acquisendo una posizione più "garantita" rispet-

to all'impresa che non vuol sottostare al racket.

Spesso, poi, la vittima è avvicinata da un "volto amico": una persona vicina al gruppo criminale che si offre quale "mediatore" per ridurre la somma richiesta, creando nell'estorto quasi un sentimento di riconoscenza. E' per tutte queste ragioni che il numero delle denunce è deludente, ma esse spiegano anche perché il delitto viene spesso negato dalle persone offese, pur quando la sua esistenza risulta da prove conclamate.

Dismessa la "regola morale" dell'impraticabilità dell'usura, le mafie oggi la esercitano con un duplice principale obiettivo: da un lato quello del riciclaggio del denaro proveniente da altri delitti, dall'altro l'impossessamento dell'attività economica dell'usurato, che spesso, ne rimane titolare formale, mentre il gruppo criminale si impadronisce di una porzione del territorio economico, anch'essa utile per riciclare denaro "sporco".

E' differente, infatti, il ruolo della garanzia nel contratto bancario rispetto a quello usurario. L'usurario offre un contratto le cui condizioni cercano, al contrario del prestito bancario, di minimizzare la restituzione del prestito, in modo da impossessarsi delle garanzie. E' appunto questa la "strategia usuraria" della criminalità organizzata per la quale il principale obiettivo del contratto è quella di impossessarsi dell'attività economica dell'usurato.

Anche l'accaparramento di risorse pubbliche concorre, da decenni, a formare il patrimonio della ma-

fia, in ciò agevolata dalla molteplicità disorganizzata degli interventi agevolativi, degli uffici e delle procedure alla quale solo l'ultima finanziaria ha iniziato a porre rimedio. Il quadro è vasto e va dalle pratiche spiegate per l'accaparramento, diretto o in via mediata, di appalti relativi ad opere pubbliche fino all'acquisizione delle agevolazioni previste dalla L. n.488/192 e alle frodi comunitarie.

Il fenomeno dell'illecita acquisizione di risorse pubbliche si è manifestato, in terra di mafia come in provincia di Catania e nella piana di Gioia Tauro, anche mediante le truffe c.d. paraprevidenziali realizzate con la creazione di decine di "aziende agricole fantasma", il cui oggetto sociale era quello di percepire contributi di previdenza e di assistenza sociale per lavoratori fittiziamente assunti.

I proventi

E' illusorio ogni tentativo diretto a stimare con analitica precisione i proventi, comunque di rilevante entità, che affluiscono alle mafie dai "mercati" che si sono sinteticamente descritti.

Si può tuttavia ipotizzare, come fa Luca Ricolfi ("Le tre società") comparando gli indici emersi da varie fonti, che il fatturato annuo delle mafie (Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita) si aggiri tra i cento e i centocinquanta miliardi di euro.

Le "microcifre" possono, forse, offrire un'idea in proposito. In Co-

lombia un chilogrammo di cocaina pura viene acquistato per milleduecento euro; il chilogrammo, con gli opportuni tagli, si trasforma in quattro cinque chilogrammi ed ogni grammo viene venduto in Italia al prezzo di 40-50 euro. Nel nostro Paese sono stati sequestrati, nel 2006, 4.624 chilogrammi di cocaina (sono 33.135 i chilogrammi di sostanze stupefacenti di varia natura sequestrati nel medesimo periodo) ma va considerato che il "sequestrato" rappresenta, ad essere ottimisti, il 10-13% dello stupefacente 'smercato'.

Non meraviglia, dunque, apprendere dalle indagini giudiziarie che i proventi tratti dal commercio di cocaina da un solo clan, quello che lo gestiva nel quartiere di Secondigliano a Napoli, ammontavano a circa 500.000 euro al giorno.

Un Ufficiale dell'Arma di Napoli, in una recente intervista (L'Espresso del 15/03/2007), ha dichiarato: "Le nostre ultime indagini dimostrano che Napoli è uno snodo centrale del traffico internazionale di coca, ma anche un punto di partenza per il riciclaggio, il reinvestimento, la trasformazione della qualità del prodotto del narcotraffico in qualità economico-legale".

La vasta diffusione dell'uso di questo tipo di sostanza è stato convalidato anche dalle analisi svolte da laboratori specializzati sulle acque del Po ed anche su quelle reflue di Firenze.

Alcune stime relative al riciclaggio del "denaro sporco" attestano anch'esse livelli di guardia. Secondo il Fondo Monetario Internazionale il fenomeno si collocherebbe tra il 2

ed il 5 % del PIL mondiale, mentre, secondo stime meno prudentziali, sfiorerebbe il 10%. In Italia l'incidenza del riciclaggio è stata valutata alcuni anni addietro tra il 7 e 11% del PIL.

Il reimpiego dei proventi e l'impresa mafiosa

Gli ingenti proventi forniti dai mercati illeciti non vengono e non possono essere reinvestiti tutti nei medesimi mercati, pena la flessione che i prezzi delle "merci" subirebbero. Un esempio calzante, dovuto verosimilmente all'intensificarsi dei traffici ed alla ampia disponibilità e richiesta del prodotto, è offerto proprio dalla cocaina il cui prezzo dai 100 euro al grammo nel 2003, è sceso a 40 euro nel 2006 ed ora, in talune piazze, anche a cifre minori.

Una fetta cospicua di quei proventi viene dunque reimpiegata in attività che sono legali, ma solo "apparentemente" tali, perché si fondano su denaro illecito e sono gestite da gruppi criminali.

Questa strategia di impiego risponde a managerialità imprenditoriali, ma assolve anche ad altre funzioni quali: il controllo del territorio; l'acquisizione, mediante l'offerta di occasioni di lavoro, del consenso della collettività; l'opportunità di intessere una fitta trama di relazioni, come già si è notato, con ambienti amministrativi, politici, economici e finanziari. Tutto ciò in vista di un obiettivo finale in certe zone e per certi mercati già realizzato: l'alterazione delle regole del mercato per

assumervi posizioni di monopolio od oligopolio.

Vari e sempre più numerosi sono i settori che, secondo le acquisizioni investigative, vengono interessati dal fenomeno del reimpiego del denaro sporco. Essi vanno da quello edile a quello commerciale, dagli appalti pubblici al mercato alimentare e dell'abbigliamento, dall'industria dello svago (night club, discoteche, sale gioco, agenzie di viaggio) a quello della ristorazione ed ospitalità (alberghi, ristoranti), dal settore della carne e dell'industria conserviera a quello dello smaltimento dei rifiuti sino a dirigersi, in tempi più recenti, anche verso le strutture sanitarie.

Lo strumento idoneo allo scopo è l'impresa mafiosa che, nel corso del tempo, ha subito profonde trasformazioni passando, come risulta da analisi e procedimenti penali, dall'impresa mafiosa "originaria" a quella "di proprietà del mafioso" fino a giungere all'impresa "a partecipazione mafiosa".

L'iniziale tipologia, che risale al primo decennio del dopoguerra quando i principali interessi mafiosi erano rivolti, come si è notato, all'edilizia ed ai lavori pubblici, era caratterizzata dalla gestione dell'impresa da parte dello stesso mafioso o dei suoi familiari e poteva pertanto contare, per imporsi sul mercato, sia sulla forza di intimidazione dovuta alla sua riconoscibilità che sull'ampia disponibilità di capitali.

La seconda forma di impresa, la cui origine fu motivata anche dalla necessità di occultarne la reale proprietà per sottrarla ai sequestri ed alle confische previste dalla prima

normativa antimafia, è caratterizzata dal fatto che il mafioso tende a non mantenere più nelle proprie mani la titolarità formale ed i compiti diretti di gestione dell'impresa, che vengono affidati ad insospettabili prestanome: egli si limita a conservare la proprietà indiretta dell'azienda ed ad esercitare, in via mediata, la sua direzione.

Il ricorso all'intimidazione avviene solo nei casi in cui appare indispensabile, data la necessità di mantenere occulta la qualità del soggetto al quale l'impresa realmente appartiene. L'impresa di proprietà del mafioso è quindi un tipo di impresa formalmente "pulita" e "legale" che appartiene, però, nei fatti, ad un mafioso o ad una famiglia, cosca o clan.

Si è affermata infine, nel corso degli anni '90, come attestano anche indagini giudiziarie, quella che va sotto il nome di "impresa a partecipazione mafiosa" ed alla quale si riferisce, probabilmente, la descrizione della "Associazione di tipo mafioso" (art. 416 - bis c.p. introdotto dall'art. 1 L. n.646/82) quando il legislatore individua, tra le altre sue finalità, quella di "acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche".

Come è ben descritto anche in dottrina (Balsamo De Amicis, l'articolo 12 quinquies del L. n.356/92..., Cass. Pen. 2005, 2075) quest'ultima realtà economica si riferisce ad imprese sorte nel rispetto della legalità, ma che hanno, sin dall'inizio o in un momento successivo, instaurato rapporti di cointeressenza e di compartecipazione con esponenti mafiosi i

cui capitali sono stati investiti, in modo organico, nell'azienda. Si verifica così una compresenza di interessi soci e capitali illegali con interessi soci e capitali legali.

La formazione di imprese a partecipazione mafiosa costituisce il frutto degli intensi e stabili rapporti creati dalle organizzazioni criminali con i più vari settori dell'economia legale.

Sotto il profilo strutturale questo tipo di impresa si differenzia da quella "di proprietà del mafioso" in quanto il suo titolare formale non è un prestanome, ma rappresenta anche i propri interessi. L'esponente mafioso può associarsi ad un altro imprenditore attraverso l'interposizione di un prestanome oppure in modo diretto, ma non formalizzato, costituendo una società di fatto.

In entrambi i casi la presenza degli interessi mafiosi resta celata all'esterno. La relazione societaria si fonda sulla parola, senza alcun documento che attesti il rapporto di compartecipazione del mafioso all'impresa. (Ricordo, in proposito, un'indagine nella quale risultò che anche l'acquisto, da parte di un mafioso, di compendi immobiliari era avvenuto, per occultare la reale proprietà dei beni, senza far ricorso al notaio, ma sulla parola: alla forza del documento si sostituisce, infatti, quella della mafia).

In genere l'imprenditore apparentemente pulito conserva, oltre alla titolarità, anche la gestione dell'azienda, pur impegnandosi ad operare al servizio degli interessi del criminale. La gestione economica e tecnica è esercitata dall'imprenditore che appare quale titolare della ditta,

mentre le grandi scelte strategiche sono compiute d'intesa con l'associato mafioso o direttamente da quest'ultimo. In ogni caso il mafioso assume o condivide il controllo dell'impresa e di conseguenza è questa nel suo complesso che finisce per entrare nell'orbita del sistema criminale e per essere condizionata dalla sua forza di intimidazione e dai suoi progetti anche quando continua a presentare un capitale misto, legale ed illegale.

L'impresa a partecipazione mafiosa, oltre ad essere diretta - almeno per quanto riguarda le scelte di fondo - da un soggetto che fa parte di una associazione criminale, dipende da un centro finanziario esterno, che tuttavia non lega permanentemente ad essa i suoi capitali: questi, in qualsiasi momento, possono essere sganciati dall'impresa, provocandone spesso la rovina economica.

Come è stato notato anche nella Relazione sull'amministrazione della giustizia del 2003, molteplici sono gli scopi che la mafia si propone costituendo quest'ultimo tipo di impresa.

Essi possono essere così enumerati: rendere ancora più occulti i canali di riciclaggio e di reimpiego dei capitali, diversificando ulteriormente gli investimenti; avere nelle mani imprese e capacità imprenditoriali che pongono in grado di concorrere, per esempio, ad impegnative gare d'appalto in eventuale competizione con altre imprese legali senza dover ricorrere immediatamente alla violenza; disporre di strutture imprenditoriali che, per la rispettabilità e l'esperienza, sono capaci di operare come un normale agente di mercato; estendere

l'area dell'imprenditoria legale compromessa con la mafia; compenetrare la propria economia con quella legale per renderla indistinguibile da questa; rendere più penetrante e fisiologico il sistema relazionale con un settore nevralgico dei suoi interessi, al fine di una "regolazione" complessiva del mercato e di un più solido controllo "politico" del territorio; realizzare il comando dell'impresa senza l'onere della gestione.

Ho cercato di "storicizzare" le varie categorie di imprese mafiose, ma esse possono tuttavia coesistere, nel momento attuale, almeno nella seconda e terza tipologia.

Le analisi formulate dagli studiosi e convalidate dai dati offerti dalle indagini, consentono, poi, di individuare i diversi rapporti che possono intercorrere tra le imprese di mafia e quelle legali:

- rapporto di condizionamento, subito oggettivamente dall'impresa legale nei suoi progetti e nella sua attività per la presenza di interessi mafiosi concorrenti con quelli legittimi dell'impresa legale. Questo rapporto può manifestarsi anche senza un intervento palesemente intimidatorio della mafia e tradursi in una sorta di autocondizionamento. Esso si concretizza, ad esempio, in una autolimitazione rispetto a possibili progetti di investimento che lo stesso imprenditore legale si impone per non turbare equilibri mafiosi o per non esporsi a possibili appetiti del gruppo criminale;
- rapporto di protezione - estorsione, nel quale l'impresa legale deve pagare un costo (pizzo, assunzione di manodopera, acquisto di materiali

- a prezzi di monopolio) per poter agire con una certa tranquillità: è quello che, all'inizio, indicavo come "sostituto assicurativo";
- rapporto di convivenza, che si verifica quando l'impresa legale cerca di non ostacolare quella mafiosa trovando un "modus vivendi": non partecipando, ad esempio, a certe gare di pubblici appalti;
 - rapporto di scambio nel quale, ferma restando l'autonomia delle due imprese, il favore o il servizio reso da quella legale viene ricambiato con un altro favore o servizio prestato dall'impresa mafiosa;
 - rapporto di collaborazione associativa, quando le due imprese hanno comuni rapporti di affari e collaborano tra loro. Si pensi all'impresa legale che subappalta lavori ad imprese mafiose od al caso di Parmalat che, prima del suo dissesto, aveva affidato la distribuzione dei propri prodotti, nel casertano, al clan dei Casalesi che avevano estromesso dal territorio tutti i prodotti di altre marche, con notevoli profitti per Parmalat, pur costretta a pagare il pizzo. Lo stesso si era verificato in un Comune campano per la distribuzione del pane;
 - rapporto di compartecipazione: quello sopra descritto con riferimento all'impresa a partecipazione mafiosa.

L'impresa della mafia ha, poi, proprie funzioni obiettivo e dispone di adeguati strumenti per realizzarle.

Quelle funzioni sono: il profitto; il controllo del territorio; il riciclaggio ed il conseguente reinvestimento; l'acquisizione di quote sempre più ampie di mercato; la gestione il-

legale del lavoro anche a causa dei ristretti spazi di intervento consentiti alle organizzazioni sindacali.

Viene in mente, in proposito, un fatto accaduto nel 1959 quando alla CGIL fu impedito di presentare una propria lista per la commissione interna nell'azienda Elettronica Sicula costituita a Palermo da un imprenditore genovese. Il divieto era stato posto dal mafioso Paolo Bontate (detto Paolino Bontà). Alle proteste dei sindacalisti il direttore dell'azienda si giustificò col dire: "A me Paolino Bontà serve, perché è lui che mi dà l'acqua, è lui che mi dà il terreno per ampliare la fabbrica, da lui dipendo per trovare gli operai".

Gli strumenti dei quali l'impresa mafiosa si avvale per conseguire gli obiettivi di cui si è detto possono riassumersi: nella competizione al di sotto dei costi, consentita dal reimpiego dei capitali illecitamente acquisiti, in modo da determinare l'uscita dal mercato dell'impresa legale; nell'imposizione, a questa, di manodopera non necessaria costringendola ad aumentare i costi ed inducendola, anche per questa via, a lasciare il campo; nell'usura che determina o l'acquisizione dell'impresa legale o la sua dipendenza finanziaria perché, pur legale, non ottiene, spesso anche per la mancanza di adeguate "credenziali e raccomandazioni", un giudizio positivo sul merito di credito da parte degli istituti finanziari talvolta ben disponibili, invece, nei confronti di soggetti collusi; nell'intimidazione che distorce la concorrenza; nell'incorporazione di imprese legali o nella partecipazione a queste.

Ecco perché l'obiettivo ultimo delle mafie, realizzato con una lucida strategia che passa dalla gestione di una pluralità di mercati illeciti, all'accumulo di immensi capitali, al loro reimpiego, alla creazione dell'impresa mafiosa, è il sovvertimento delle regole del mercato con l'ingresso, che si è ormai verificato in varie zone ed in molteplici settori, di questi, per la verità non nuovi, mercanti.

La vocazione imprenditoriale delle mafie è attestata, come notavo, dai risultati di numerose indagini e, da ultimo, dall'analisi delle centinaia di "pizzini" rinvenuti presso Bernardo Provenzano in occasione del suo arresto del 16 aprile 2006. A parte quelli relativi alla copertura della latitanza, per il resto la corrispondenza riguardava il controllo di attività economico imprenditoriali, l'intervento nei lavori pubblici, l'acquisizione di attività commerciali, l'imposizione del pizzo e delle forniture di servizi e materiali.

Significative, in questo senso, anche le parole di un mafioso, Francesco Campanella, poi divenuto collaboratore di giustizia che affermava: "Piuttosto che dare gli appalti a terzi, ci dobbiamo organizzare per gestire con le nostre imprese i lavori, perché la linea è questa, di fare impresa e quindi diventare sempre meno evidenti".

Con parole ancora più incisive, uno scrittore, Roberto Saviano, che ha osservato per lungo tempo la realtà criminale di Napoli analizzando anche numerosi atti giudiziari, riferendosi, questa volta, alla produzione, anche con sbocchi su numerosi mercati stranieri, di capi di abbiglia-

mento contraffatti, così scrive nel suo "Gomorra": "Il termine con cui si definiscono gli appartenenti ad un clan" non è più camorra, ma è sistema. "Appartengo al sistema di Secondigliano.... Un termine eloquente, un meccanismo piuttosto che una struttura. L'organizzazione criminale coincide direttamente con l'economia, la dialettica commerciale è l'osatura del clan... Tutto era coordinato e gestito dal Direttorio... Nome che i magistrati della DDA di Napoli avevano dato ad una struttura economica, finanziaria ed operativa composta da imprenditori e boss. Una struttura con compiti squisitamente economici. Il Direttorio... rappresentava il reale potere dell'organizzazione più delle batterie di fuoco e dei settori militari".

Vorrei, infine, segnalare che l'impresa mafiosa è funzionale anche al reclutamento di nuove leve di criminali, specie in zone segnate da insopportabili livelli di disoccupazione: l'impresa mafiosa si pone, dunque, anche come volano del gruppo mafioso.

La Banca d'Italia con riferimento alla Calabria, informa che tra il 1999 ed il 2004 il costante miglioramento dei livelli occupazionali aveva consentito una graduale discesa del tasso di disoccupazione, passato dal 20,8 al 14,3%. Il tasso di disoccupazione giovanile si era contratto più rapidamente scendendo di 8 punti percentuale e raggiungendo il 40,5% nel 2004.

Nel 2005 il tasso di disoccupazione giovanile ha ripreso a crescere: il 46,1% della forza lavoro in età compresa tra 15 e 24 anni è risultato di-

soccupato e il divario rispetto alla media italiana è salito da 17 a 22 punti percentuale.

Alcuni capi mandamento di Cosa Nostra, detenuti nel regime speciale previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario e con i quali ho svolto ripetuti colloqui a fini investigativi, mi hanno riferito che offerta, ad esempio, a cento giovani disoccupati la possibilità di lavorare per un'impresa sicuramente conosciuta in loco come gestita dalla mafia, ben due terzi, o subito o in un secondo momento, accoglievano la proposta.

I giovani, assunti e sottopagati, venivano accuratamente osservati e selezionati: ai più promettenti veniva dapprima richiesto un documento di identità per formarne uno del quale dotare un ricercato, poi affidato il compito di portare "un pacchetto" (di droga) in una certa città, successivamente quello di compiere un attentato dinamitardo in un cantiere. A questo punto si era ormai verificato il passaggio del soggetto dall'impresa mafiosa al clan criminale, anche con un deciso aumento, segnalato in particolare per Calabria e Sicilia, del lavoro irregolare.

Infiltrazioni e collusioni

Come ho notato all'inizio i gruppi mafiosi non sarebbero stati in grado di incidere sull'economia nel modo capillare che ho cercato di descrivere se avessero potuto contare solo sulle loro forze. Era necessario che altri apparati (la c.d. "zona grigia") integrassero, con la loro azione, quella delle mafie.

Mi riferisco, in primo luogo, alla Pubblica Amministrazione.

Nel corso della presentazione dello Studio sui pericoli di condizionamento della Pubblica Amministrazione da parte della criminalità organizzata, curato dal CNEL, il Prefetto straordinario di Reggio Calabria ha così descritto la situazione: "La Pubblica Amministrazione nelle regioni meridionali e, in particolare, in Calabria, è assolutamente inaffidabile. Non c'è un problema di infiltrazione della criminalità organizzata, ma di vera e propria sostituzione. L'inefficienza della Pubblica Amministrazione dà ampio spazio alla criminalità organizzata, all'interno di un sistema assolutamente inefficiente...".

Quanto il Prefetto ha rappresentato trova chiara evidenza, tra l'altro, nella corruzione che, come ha rilevato di recente la Corte dei Conti, continua ad allignare nella Pubblica Amministrazione e nel fatto che spesso la raccomandazione, in zone di mafia, si è sostituita all'esercizio del diritto ed al riconoscimento del merito nelle assunzioni negli apparati amministrativi.

Una situazione di vantaggio per le imprese mafiose risiede, poi, nel fatto che esse vengono avviate (si pensi all'economia sommersa, gestita dalla camorra che prospera a Las Vegas, quel complesso di comuni che circondano Napoli, così denominato da Saviano) senza dover percorrere la "via crucis" che un'impresa legale deve sopportare per iniziare le proprie attività, richiedendo, in media, 68 autorizzazioni, contattando 15 uffici, con l'impegno di 63 giorni lavorativi (Il Sole 24 Ore del 9 gennaio 2007).

Un'economia sommersa che secondo l'ultimo rapporto ISTAT valeva, già nel 2004, tra i 230 e 246 miliardi di euro, rispettivamente il 16,6 ed il 17,7 % del PIL e la cifra confermata per il 2006 è di 230 miliardi.

Ancora: ben 46 consigli comunali sono stati sciolti, nel Mezzogiorno, dal 6 dicembre 1992 in seguito all'emergere di indizi su collegamenti

locale n. 9 di Locri, in seguito all'omicidio del dott. Francesco Fortugno, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria.

Si legge: "... la presenza, all'interno dell'azienda sanitaria, di personale, medico e non, legato da stretti vincoli di parentela con elementi di spicco della criminalità locale o interessato da precedenti di

polizia giudiziaria per reati comunque riconducibili ai consolidati interessi mafiosi, ha permesso di verificare non solo la presa di contatto tra le organizzazioni malavitose e l'azienda, bensì una vera e propria infiltrazione in quest'ultima... Il quadro che emerge fa ragionevolmente presumere che forze mafiose locali si siano infiltrate nell'area dell'istituzione sanitaria e, sovrapponen-

dosi ai rispettivi organi, abbiano potuto minacciare la serenità delle scelte decisionali di fondo..." con la conseguenza che "... i settori della spesa pubblica sono stati dirottati verso strutture private accreditate che hanno potuto indebitamente beneficiare di introiti talvolta pari anche al triplo di quello determinato con i tetti sanitari".

La Commissione conclude: "In estrema sintesi si è riscontrata una arbitraria occupazione da parte della criminalità locale e dall'altro una



foto ansa

diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o di forme di loro condizionamento, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Tra gli enti disciolti anche aziende sanitarie.

Illuminante, in proposito, è quanto riporta la Relazione conclusiva del 25/03/2006 redatta dalla Commissione Ministeriale dopo gli accertamenti svolti sulla azienda sanitaria

compressione dell'autonomia della azienda sanitaria la cui volontà è risultata fortemente diminuita".

La vicenda appena riferita non è isolata, ad ulteriore dimostrazione dell'interesse della criminalità mafiosa anche per le strutture sanitarie.

Un recente rapporto della Guardia di Finanza, relativo questa volta all'Asl di Vibo Valentia, evidenzia, tra l'altro, che numerosi affiliati ai clan calabresi erano stati assunti dalle ditte aggiudicatrici di appalto, che altri presiedevano addirittura le gare e che numerosi dirigenti della struttura sanitaria erano, anch'essi, espressione di famiglie mafiose. Ne conseguivano: la trattativa privata come regola consolidata; la prassi del ricorso a rinnovi e proroghe di contratti per eludere le gare; l'aggiudicazione dei lavori o dei servizi alle stesse ditte; il frazionamento delle commesse in piccoli lotti per disapplicare le norme antimafia.

"Intorno a Locri e non solo - è sempre il Prefetto di Reggio Calabria che parla - intorno all'indotto di cliniche, laboratori e studi medici, continuano a gravitare gli interessi delle cosche". A Palermo, poi, è in corso un processo per il reato di associazione di tipo mafioso, nei confronti di un'importante imprenditore nel settore della sanità privata che, secondo le prospettazioni dell'accusa, era il punto di congiunzione tra gli interessi economici di Bernardo Provenzano e quelli di alcuni settori del mondo politico e della borghesia professionale. Le società che facevano capo a tale imprenditore sono state sequestrate ed il loro valore stimato in 500 milioni di euro.

Per quanto concerne i rapporti mafia - politica, la legge li ha, per così dire, attestati (*ex facto oritur jus*) sia pure con grave ritardo e li sanziona.

La L. 7 agosto 1992, n. 356 ha infatti introdotto, tra le finalità dell'associazione di tipo mafioso, punita fin dal settembre 1982, quella di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali, completando così, in una triade, gli obiettivi dell'aggregato criminale, fondato su forza di intimidazione, assoggettamento ed omertà: commissione di delitti, gestione e controllo delle attività economiche, manipolazione del voto.

Con la stessa legge fu introdotto nell'ordinamento penale, sia pur con una formulazione restrittiva e non soddisfacente, il delitto di "scambio elettorale politico mafioso" del quale risponde chi ottiene la promessa di voti "in cambio della erogazione di denaro".

Del resto, come è stato più volte notato, la mafia è tale solo se ha un rapporto con il potere politico (ora soprattutto a livello degli enti locali ai quali è affidata, in gran parte, la gestione del territorio e delle risorse economiche) tanto che essa è stata sinteticamente, ma efficacemente, indicata come una "moderna organizzazione criminal-politica" (Violante, "Non è la piovra").

Il rapporto complessivo mafia-politica (che solo in drammatiche occasioni, come le stragi del 1992 e del 1993, è destinato a trasformarsi in collisione) si forma o si estende quando singoli politici o gruppi politici ritengono di non poter prescindere dal so-

stegno mafioso per l'esercizio del loro potere e la mafia, a sua volta, ha interesse a fornire il sostegno perché ha necessità della politica per lo svolgimento delle proprie attività illegali.

Quanto ho detto trova un significativo riscontro nella circostanza che, nell'anno appena passato, le Procure distrettuali pugliesi e siciliane hanno avanzato undici richieste di rinvio a giudizio per il delitto di associazione di tipo mafioso con riferimento a rapporti collusivi tra mafia e ambienti politico-amministrativi, mentre circa quaranta sono stati i provvedimenti di custodia cautelare in carcere, che hanno coinvolto un numero assai più ampio di soggetti, per gli stessi fenomeni, in quelle due regioni ed anche in Calabria e Campania.

Un esempio, tra i tanti, delle collusioni tra Cosa Nostra e settori rilevanti della politica e dell'amministrazione siciliana è offerto dalla lettura di una sentenza del luglio 2005 del Tribunale di Palermo. In essa si fa riferimento al ruolo svolto da un politico per l'organizzazione di riunioni strategiche tra personaggi di vertice di Cosa Nostra e soggetti istituzionali disponibili a collaborare con il sodalizio criminale; al controllo di attività economiche in varie fasce territoriali; all'organizzazione di forme di cooperazione tra imprenditori, politici e mafia.

Per quanto concerne l'inquinamento mafioso negli appalti e nelle opere pubbliche, nella Relazione della Commissione Parlamentare Antimafia, presentata al termine della precedente legislatura, al capitolo 5, dal significativo titolo "Alte-

razione del libero mercato e lesione della concorrenza", si legge, tra l'altro, che quel settore è contrassegnato da un pesante coinvolgimento di politici e di pubblici funzionari non solo per gestire le diverse fasi di manipolazione illegale degli appalti, ma anche per accertare l'esistenza di eventuali investigazioni in corso per poter adottare adeguate contromisure. Nel contempo la mafia mette in campo nuove professionalità al proprio interno che si va progressivamente diversificando, nella struttura culturale e sociale, dalle strutture precedenti.

In documenti giudiziari si legge, per quanto riguarda la mafia siciliana, che il settore degli appalti si conferma come un ambito primario dell'operatività di Cosa Nostra, sintomatico della sua strategia di inabissamento e di controllo sistematico dei rapporti economici e produttivi. Esso evidenzia le molteplici occasioni di collegamento affaristico con soggetti istituzionali in una prospettiva di arricchimento illecito e diffuso parassitismo. Conseguentemente si rafforza un'area di fiancheggiamento e convivenza che costituisce un forte fattore di stabilità degli equilibri di potere mafioso.

La proiezione di tale specifico contesto criminale sul piano degli assetti istituzionali comporta la perpetuazione e l'espansione di un tessuto di relazioni che può essere considerato l'espressione di una vera e propria politica di infiltrazione di Cosa Nostra negli apparati amministrativi ed istituzionali. In questa prospettiva il dato più significativo è dato dalla scoperta dell'esistenza di veri e

propri reticoli informativi al servizio dei mafiosi la cui stabilità ed entità lascia trasparire una strategia criminale compiuta e sofisticata ed un elevatissimo rischio per le istituzioni pubbliche ed in particolare per le stesse strutture investigative.

Ed ancora, riprendendo le dichiarazioni del mafioso Antonino Giuffrè: "Sugli appalti Cosa Nostra aveva messo a punto un congegno perfetto con parte del mondo politico e della classe imprenditoriale: su questo c'era una spartizione capillare. Dopo il 1998 questo meccanismo, che era stato controllato ampiamente da Angelo Siino, fu migliorato. Fu costituito il cosiddetto tavolino al quale prendevano parte personaggi molto importanti... Salamone fu uno di quelli che ebbe un ruolo importantissimo, tramite l'ing. Bini, il tecnico che si occupava di calcestruzzi per conto della Ferruzzi e che divenne il punto di collegamento con i mafiosi e con i politici. Quello fu il momento della saldatura tra la mafia e parte della politica e dell'imprenditoria".

Il mafioso ha definito questo sistema "un meccanismo perfetto che verrà poi copiato ed applicato in diverse parti di Italia, il fiore all'occhiello di Cosa Nostra. Molti anni dopo, posso dire che è cessato il tavolino, ma non il legame tra i politici, gli imprenditori ed i mafiosi... in questo modo è venuta meno la concorrenza imprenditoriale. I ribassi si sono ridotti e non di poco. La mafia dava sicurezza e in cambio otteneva il 2%".

Per quanto riguarda la camorra, sempre in atti giudiziari, si legge:

"La penetrazione camorristica nel sistema degli appalti utilizza soggetti che costituiscono l'interfaccia tra mondo politico-economico e mondo criminale in ragione della loro posizione professionale o delle relazioni personali di cui sono dotati".

Analoghe considerazioni sono svolte dal Ministero dell'Interno per la 'ndrangheta: le organizzazioni criminali calabresi continuano a rivolgere grande interesse verso le infiltrazioni negli appalti, realizzate anche attraverso l'inquinamento delle relazioni politico-amministrative a livello locale.

In Puglia, una tra le varie indagini su questo tema, ha messo in luce la struttura di una organizzazione di tipo mafioso tesa ad assicurarsi l'egemonia nelle attività economiche ed imprenditoriali, anche controllando l'attività della Pubblica Amministrazione.

E' infine da notare che, nel 2006, sono stati iniziati, in Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata, alcune decine di indagini per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso.

Alcune conclusioni

In questa sezione della relazione non desidero esporre mie valutazioni e conclusioni, ma quelle di altri "esperti".

Il primo è il Procuratore aggiunto di Palermo Roberto Scarpinato al quale è affidato il compito di contrastare l'economia mafiosa. In un recente convegno indetto dal Consiglio della Magistratura, egli ha così descritto la situazione: "Le più re-

centi evoluzioni della criminalità organizzata mafiosa in direzione di un sistema criminale integrato, le nuove tecniche di mimetizzazione delle imprese collegate alle organizzazioni criminali, i processi globali di finanziarizzazione che sempre più slegano i movimenti del capitale dall'economia reale, la mondializzazione ed opacizzazione delle reti finanziarie, la dimensione transnazionale assunta dalla criminalità organizzata, rischiano di condannare al declino il sistema delle misure di prevenzione antimafia o di ritardarlo progressivamente verso il basso, verso cioè le forme e le componenti meno sofisticate della criminalità organizzata.

Inoltre il progressivo esaurimento del fenomeno dei collaboratori di giustizia ha fatto venir meno una delle più importanti fonti di informazione per individuare i prestanome ed i beni dei mafiosi ad essi intestati.

L'intellettuale collettivo criminale ha inoltre ulteriormente raffinato le proprie tecniche mimetiche. Dopo aver compreso, negli anni '80, atteggiandosi di conseguenza, che la sproporzione del valore dei beni aziendali rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività economiche svolte, costituiva un punto debole ed esponeva al rischio di sequestri e di confische, ha successivamente compreso, nel corso degli anni '90, che un uso troppo esteriorizzato del metodo mafioso può esporre alle stesse conseguenze.

Le aristocrazie criminali hanno pertanto inaugurato nuove tecniche soft e sommerse per raggiungere gli stessi risultati di progressiva acquisi-

zione di spazi monopolistici in diversi segmenti di mercato. Ad esempio, nel settore del calcestruzzo e della fornitura degli inerti può verificarsi che le imprese referenti dell'organizzazione concedano alle imprese acquirenti dilazioni nei termini di pagamento doppi o tripli rispetto a quelli di mercato, mettendo così in ginocchio la concorrenza che non può offrire le stesse condizioni.

La stessa pratica di dumping viene utilizzata con discrezione in altri segmenti di mercato, praticando prezzi sottocosto, per esempio nel settore della grande distribuzione alimentare. In altri casi il metodo di intimidazione può essere utilizzato fuori del territorio nazionale, nei confronti di imprenditori stranieri fornitori di prodotti destinati al ciclo produttivo dell'edilizia aventi particolare successo per le avanzate soluzioni tecnologiche adottate.

In tali casi ai produttori e fornitori stranieri viene imposto o proposto, a seconda che sia il caso di fare leva sul metodo mafioso o piuttosto su allettanti offerte economiche (nella realtà poi i due metodi possono sovrapporsi) di concedere l'esclusiva di quei prodotti in determinate zone del territorio ad imprese controllate dall'organizzazione.

Quando è necessario fare ricorso a metodologie più aggressive, possono essere utilizzate imprese usa e getta. Imprese cioè incaricate di svolgere azioni di rottura con modalità scoperte ed i cui introiti non vengono reinvestiti nell'impresa stessa, dato l'elevatissimo e preventivato rischio di una loro individuazione da parte della autorità giudiziaria con il

conseguente sequestro e la successiva confisca del complesso aziendale.

Gli introiti frutto delle attività criminali vengono invece investiti in quote di partecipazione azionaria di imprese che operano in settori particolari del mercato come quelli dell'alta tecnologia o della sanità privata e la cui struttura proprietaria ed amministrativa è costituita da imprenditori e colletti bianchi del ramo dotati di elevata competenza professionale.

In tali settori la conquista di posizioni di monopolio o di oligopolio scavalca completamente le metodologie classiche di intimidazione mafiosa, in quanto si muove sul terreno occulto degli intrecci politico-affaristici interni al sistema criminale integrato e riservato alle cuspidi delle componenti del sistema (componente politica, imprenditoriale, amministrativa e mafiosa).

Segnalo, poi, che attualmente il business di carattere ambientale sta divenendo uno dei terreni operativi di elezione della criminalità organizzata, sia per la difficoltà di far emergere i reati, sia per l'altissima concentrazione dei profitti. Le associazioni mafiose non si limitano alla semplice realizzazione di discariche abusive, ma aggrediscono il mercato attraverso società di prestanome che concorrono nelle gare di appalto, ampliando la propria attività con l'estensione dei propri servizi al tra-

sporto ed alla commercializzazione, e gestendo, quindi, queste attività illecite dal produttore dei rifiuti sino al sito di smaltimento illegale.

Alle imprese operanti nei settori nei quali il processo produttivo determina la produzione di rifiuti le associazioni mafiose offrono la possibilità di un sostanziale abbattimento dei costi per il loro smaltimento, taluni dei quali prevedono procedure particolarmente onerose, violando tutte le disposizioni di legge in materia.

Per non rimanere "chiusi" nell'ambito delle analisi dei magistrati,



foto ansa

propongo, infine, alcune delle riflessioni svolte da Luca Ridolfi nello studio già citato.

Il sociologo ed analista dei dati presso l'Università di Torino, individua, come è noto, le tre società delle quali si compone il nostro Paese: quella delle "garanzie" (pensionati, dipendenti pubblici o delle grandi imprese); quella del "rischio" (artigiani, commercianti, occupati atipici ..) e

quella della "forza" che "si fonda sul controllo dell'economia e del tenitorio da parte della criminalità organizzata e ha nella politica locale - fatta di favori, clientele, abusi, ingerenze - il suo ingranaggio chiave". E ancora: "i membri delle organizzazioni criminali detengono una quota rilevante delle attività economiche e finanziarie perfettamente legali... le organizzazioni criminali controllano o influenzano pesantemente l'erogazione di risorse pubbliche sotto forma di posti, appalti commesse e consulenze".

Il ruolo dei Servizi di Informazione e Sicurezza

Ho detto, all'inizio di questa conversazione, che desideravo intrattenervi sul profilo economico della mafia anche in ragione del compito, proprio dei Servizi, di svolgere attività di intelligence economica, sempre più necessaria e richiesta anche a seguito dei fenomeni di globalizzazione e di infiltrazione dei capitali mafiosi nei più vari settori dell'economia.

La moderna criminalità organizzata, per le forme che ha assunto e per la sua pervasività nell'economia legale costituisce, infatti, un forte pericolo anche per la democrazia.

Ciò trova conferma in quanto è avvenuto in taluni Paesi dell'est ove il processo di privatizzazione, non preceduto da una legislazione che prevedesse adeguati controlli sui capitali investiti, ha consentito l'inserimento, in tale processo, di somme di denaro illecitamente accumulate: ed è evidente che quando gruppi crimi-

nali riescono ad impossessarsi di porzioni dell'economia reale o della finanza essi possono condizionare - e certamente non in una prospettiva democratica - lo sviluppo della società e concentrare nelle loro mani il potere politico.

Da quanto ho appena detto discende, dunque, la piena legittimazione ed anzi la doverosità di una azione di intelligence nel settore dell'economia criminale, al fine di svelarlo e di coglierne le connessioni con quella legale contribuendo così a ridurre - e possibilmente ad eliminare - quella "zona grigia" del tessuto economico che rende sempre più difficile distinguere il "pulito" dallo "sporco".

Se, come si è affermato a Birmingham nel summit dei Paesi del G7 e come risulta dall'esperienza pratica la criminalità organizzata transnazionale e la sua economia costituiscono una minaccia per la comunità e la democrazia e producono un indebolimento delle Istituzioni e la sfiducia nello Stato di diritto, è evidente che esse costituiscono un campo di azione per l'Intelligence.

In tal senso depongono anche coerenti norme del nostro ordinamento.

Il SISDe (art. 6 L. n. 801/1977) "...assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione".

La nostra Carta costituzionale, poi, come si è già ricordato, afferma nel suo art. 41 inserito nel Titolo III dedicato ai Rapporti economici, che

"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

Orbene è chiaro che l'imprenditoria criminale costituisce, per la posizione dominante che assume a causa dei capitali illeciti dei quali dispone e della forza intimidatrice cui può far ricorso, un ostacolo all'esplicazione della libera iniziativa economica, così come è evidente che l'economia criminale non corrisponde ai parametri costituzionali dell'utilità sociale, sicurezza, dignità della persona.

L'attività di informazione svolta dal Servizio sui profili criminali dell'economia è pertanto funzionale alla protezione di un bene garantito dalla Carta costituzionale (la libertà dell'iniziativa economica) e del tessuto democratico dello Stato.

E ancora.

I Direttori del SISDe e del SISMi fanno parte, unitamente al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - ed ai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, del Consiglio Generale per la lotta alla criminalità organizzata (art. 1 D.L. 345/1991 conv. nella L. 410/1991) e "spetta al SISDe e al SISMi, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le Istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza" (art.2 L. cit.).

Nello stesso senso depongono alcuni principi contenuti nel disegno di legge titolato "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto" all'esame del Parlamento.

Così l'art. 7 relativo al Servizio di Informazione per la sicurezza interna (SIN) afferma che è compito di tale Organismo ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere la sicurezza interna della Repubblica e le Istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni attività eversiva e da ogni forma di attività criminale o terroristica, e, ancora, che spettano al SIN le attività di informazione per la sicurezza e protezione non solo degli interessi politici e militari, ma anche di quelli economici ed industriali dell'Italia.

Perfettamente in chiave con quanto ora esposto è poi il contenuto dell'art. 25 rubricato "Attività simulate" che attribuisce al Direttore Generale del DIS (Dipartimento Informazioni per la Sicurezza), previa comunicazione al Presidente del Consiglio o all'Autorità da questi delegata, il potere di autorizzare i Dirigenti dei Servizi di Sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali, sia nella forma di società di qualunque natura.

Si muove poi, inequivocabilmente, nella stessa direzione l'art. 39 che esclude, dall'ambito del segreto di Stato, tra gli altri, i delitti previsti nel c.p. dagli artt. 416 bis (associazione di tipo mafioso) e 416 ter (scambio elettorale politico mafioso).



foto ansa

I patrimoni criminali al servizio della società

a cura di LUCIA REA

RAFFAELE CANTONE, FRANCESCO FORGIONE,
ANGELA NAPOLI, LUCIA REA

Da un anno almeno si assiste ad una vera e propria offensiva dei clan contro le cooperative impegnate nella riutilizzazione dei beni confiscati: un atto di sfida ed un messaggio rivolto anche allo Stato? Appare chiaro che, perchè la lotta alle organizzazioni mafiose sia davvero efficace, bisogna individuarne i patrimoni, portarglieli via e riutilizzarli. Anche perchè sono talmente ingenti, innervano a tal punto il tessuto economico, da essere in molte aree del paese una variabile decisiva dello sviluppo. Il Forum ha preso in esame, anche in modo puntiglioso, problemi, difficoltà e prospettive di questo capitolo dell'azione di contrasto al crimine organizzato.

D. Le cosche, con attentati e scorriere, aprono un nuovo fronte e dicono che quanto è di loro proprietà o resterà nelle loro mani o non produrrà. Quale risposta è possibile dare?

Francesco Forgione - Non è una novità: i mafiosi quando entrano nel circuito criminale mettono in conto il carcere, anche il rischio della vita, ma non possono tollerare che gli si sottraggano i beni, i patrimoni e le ricchezze. Siamo di fronte ad una recrudescenza della violenza tesa a bloccare il processo di confisca e la sua centralità nella lotta alla mafia.

La motivazione profonda è che

in alcuni territori il meccanismo del sequestro, della confisca e del riutilizzo comincia a funzionare veramente ed i mafiosi vedono da un lato svanire l'obiettivo di continuare a gestire i propri beni, dall'altro cominciano a percepire che può crescere la fiducia nell'utilità sociale dell'antimafia.

La risposta che bisogna dare è duplice: da un lato garantire la sicurezza a chi lavora od utilizza un bene confiscato, dall'altro velocizzare e rendere efficiente il procedimento che dal sequestro porta al riutilizzo. Sul primo punto devono lavorare insieme gli enti locali e l'associazionismo, le Prefetture e le Forze di Polizia, che hanno ben compreso il valore strategico di queste esperienze.



Sul secondo punto sono necessarie delle modifiche legislative per aggiornare la legge 109/96, individuare un percorso unitario per eliminare tempi morti nei passaggi da una gestione all'altra, ed evitare ogni forma di scaricabarile tra le varie amministrazioni che, attualmente, sono coinvolte nella gestione dei beni. Una cosa non è più tollerabile: che dal sequestro alla consegna, a fini sociali di un bene, passino da 10 a 15 anni. Anche simbolicamente, ciò rappresenta l'impotenza dello Stato.

Angela Napoli - Non v'è dubbio che lo Stato potrà vincere la sfida lanciata dalle cosche mafiose, sicuramente con la repressione, ma anche con la prevenzione



e, quindi, continuando ad attaccare i patrimoni illeciti. L'aggressione ai patrimoni deve diventare un punto fondamentale del contrasto alle mafie: è la riutiliz-

zazione dei beni confiscati che riesce ad intaccare l'arroganza ed il potere degli uomini delle cosche ed a dimostrare come questi non siano intoccabili. L'abbattimento del potere economico della criminalità e, quindi, la cosiddetta "onorabilità" della stessa, non solo preoccupa la mafia, ma incentiva, altresì, il cittadino comune a non nascondersi sotto la cappa dell'omertà ed a trovare il coraggio della ribellione.

Naturalmente vanno incentivate e supportate tutte le cooperative, le quali, riutilizzando aziende e terreni confiscati, producono lavoro pulito,

crescita sociale e visibile educazione alla legalità.

Raffaele Cantone - Non sono in grado di dare una risposta precisa perché non conosco i fatti se non per quanto apparso sui giornali.

Mi sembra chiaro, però, che indipendentemente dalla considerazione se vi sia o meno un filo comune che unisce tutte le vicende, i clan, soprattutto mafiosi, intendono dimostrare che non tollerano in nessun modo che "qualcuno" possa gestire i loro beni.



E' uno schiaffo fortissimo per il mafioso che un bene possa continuare ad essere utilizzato e, soprattutto, a produrre reddito senza di lui.

L'attacco, quindi, alle cooperative impegnate nella riutilizzazione dei beni confiscati rappresenta certamente un modo per rendere evidente il ferreo controllo del territorio.

Lucia Rea - Vedersi togliere, ma soprattutto, vedere riutilizzati da cooperative sociali, da Forze dell'Ordine o da amministrazioni pubbliche, le loro magnifiche ville, terreni, aziende, denaro, diventa per i clan fonte inesauribile di umiliazione.

Le esperienze di trasformazione di beni patrimoniali in attività legali, rappresentano gli unici casi tangibili di vera mortificazione inferta alle cosche. E' facile immaginarne il perché.

Esistono - nonostante biechi tentativi di rinnovata sopraffazione teatrale, posti in atto dalle organizza-

zioni criminali contro attività di cooperative e associazioni - significative esperienze di riutilizzazione sociale sorte sui terreni o nei beni confiscati in quei territori ancora appartenenti a culture mafiose.

L'accanimento contro queste magnifiche e simboliche esperienze, corrisponde, a parer mio, sì alla decisione da parte delle organizzazioni criminali di volere interrompere violentemente questa sorta di passaggio di mano dei loro patrimoni alla società civile, ma, allo stesso tempo, coincide anche con un clima di distrazione, soprattutto, ma non solo, degli anni scorsi, dell'impegno antimafia che ancora si avverte in alcuni settori. Fare anti-mafia è anche essere tempestivi nel migliorare strumenti normativi ed evidentemente dotare le realtà territoriali di strutture più idonee in materia di gestione e destinazione di beni confiscati. Rendere dunque più efficace la lotta ai patrimoni mafiosi e garantire una efficace applicazione della legge 109/96 sull'uso sociale dei beni confiscati.



D. Gli organismi investigativi incontrano sempre maggiori difficoltà nel lavoro teso ad individuare i beni dei mafiosi. Dalle 1.000 confische effettuate ogni anno del biennio 2000-2001, si è arrivati alle 374 confische del 2004 e alle 161 registrate fino ad ottobre 2005. Dipende solo dalla capacità del nemico di mimetizzarsi o c'è qualcosa da rivedere nelle strutture e nei metodi investigativi

o, piuttosto, sulle norme di aggressione dei patrimoni mafiosi?

Forgione - Innanzitutto bisogna verificare quanto il lavoro su questi temi sia stato vissuto come centrale e gratificante negli ultimi anni. Io noto che in alcuni tribunali ed in alcuni uffici delle Forze di Polizia si lavora bene, si effettuano buone indagini, si realizzano dossier attenti ed approfonditi, si seguono bene le tracce dei capitali mafiosi: quello che manca è una prassi comune, il saper fare diffuso, una strutturazione omogenea in tutti i tribunali.

Poi sicuramente bisogna aggiornare le leggi, anche pensando alla possibilità di indagini sovranazionali più semplici rispetto ad oggi. Penso che bisognerebbe giungere ad un automatismo tra le indagini personali e le indagini patrimoniali, ovviamente valutando il livello criminale del soggetto investito dall'attività giudiziaria.

Napoli - Le attività di riciclaggio dei proventi illeciti da parte della criminalità organizzata sono ormai divenute "raffinate" e certamente difficili da individuare e contrastare. Le tecniche di mimetizzazione usate dalla malavita spesso non riescono ad essere scoperte, vuoi per mancanza di adeguate strutture e tecniche investigative, vuoi per inadeguatezza delle norme vigenti. La rivisitazione della normativa attuale è imposta proprio dalle nuove attività delle mafie e dalle strategie attraverso le quali vengono messe in atto.

Poiché l'uso di prestanomi, quasi sempre individuabile in persone insospettabili, sta diventando predominante, occorrerebbe, innanzitutto,

una legge capace di supportare l'inversione dell'onere della prova.

Si potrebbe poi pensare alla creazione di un organismo governativo o para governativo nazionale, dotato di piena indipendenza e di autonomia, che svolga solo ed esclusivamente costante attività di monitoraggio e di indagine sui flussi di capitali investiti in Italia, spesso anche dopo il lavaggio del danaro sporco avvenuto all'estero, seguendo in modo specialistico tutto quanto può risultare prodromico ad attività di una certa rilevanza economica, col potere di entrare nel merito delle stesse, laddove si tratti di concessioni amministrative, erogazione di finanziamenti, permessi e licenze dal profumo illecito.

Penso, quindi, ad una struttura formata da funzionari specializzati, formati appositamente per questo tipo di attività, non imbrigliati dal potere politico e che possano agire, più o meno, silenziosamente per l'espletamento di un'attività istruttoria, completa e soddisfacente, da sottoporre agli organi inquirenti. Magistratura e Guardia di Finanza svolgono anche questo tipo di attività, ma con sistemi e modalità che spesso si inceppano, perché non idonee, data l'endemica carenza di mezzi e risorse, a condurre indagini a tutto campo e "a ritroso", cioè finalizzate alla scoperta dell'effettiva provenienza dei capitali che prescindano dal dato meramente fiscale.

Cantone - La risposta a questa domanda non può non essere un minimo articolata; la riduzione numerica delle confische è certamente collegata, in primo luogo, alle capacità mimetiche dei clan.

Le indagini effettuate in passato hanno fatto scuola e gli "errori" dei boss che hanno permesso di scoprire i reali titolari dei beni, soprattutto quelli produttivi, non vengono più ripetuti.

Oggi è quasi impossibile individuare beni, non dico che siano intestati al mafioso ed ai suoi stretti familiari ma anche a parenti meno "prossimi".

E' evidente che quanto più ci si allontana nei rapporti di tipo parentale fra il mafioso vero, titolare dei beni, e la "testa di legno", tanto più sarà difficile ricostruire gli elementi che possano dimostrare, nel corso di un procedimento anche di prevenzione, la reale titolarità.

Le indagini richiedono un livello molto più elevato di professionalità e, quindi, sia una dotazione di uomini numericamente significativa nei gruppi che si occupano di attività di prevenzione patrimoniale (troppo spesso nella pratica le sezioni che sono specializzate in tale tipologia di indagini hanno dotazioni di personale assolutamente ridicole) sia la scelta di utilizzare elementi di qualità e tecnicamente molto preparati.

Questa ultima indicazione rende necessario da parte delle Forze di Polizia anche un investimento significativo di risorse, destinato sia al potenziamento delle banche dati, che contengano elementi di conoscenza basilari per avviare le investigazioni, sia alla formazione dei soggetti che si dovranno occupare delle attività in discussione.

Rea - "... molto, moltissimo denaro; di provenienza, diciamo, incerta... Come vede, abbiamo cercato

non solo nelle agenzie del suo paese; ci siamo spinti sino a Palermo... Molto, moltissimo denaro: lei può spiegarne la provenienza?" "E lei?" domandò impassibile don Mariano. Tenterò: perché nel denaro che lei accumula così misteriosamente bisogna cercare le ragioni dei delitti sui quali sto indagando; e queste ragioni bisogna in qualche modo illuminare negli atti in cui la imputerò di mandato per omicidio... Tenterò...".

Questo scriveva Leonardo Sciascia ne "Il giorno della civetta" nel 1961. Ritengo sia straordinario e perfettamente attuale. Il riciclaggio è il legamento essenziale, strategico, nell'impalcatura del sistema della criminalità organizzata. Questo perché la forza motrice di ogni associazione criminale è il profitto. La vera cerniera tra la criminalità organizzata e l'economia legale è sempre più il riciclaggio dei proventi illeciti.

È fino a questo punto, nulla di nuovo. Ma è quando tutto si muove su un tappeto fatto di risposte normative spesso incerte se non contraddittorie e di un tessuto sociale prevalentemente imperniato su altrettanta incertezza e su uno stato emotivo altalenante, circa la scelta del limite tra illegalità e legalità - che la criminalità mostra, o forse sarebbe meglio dire nasconde, le sue vere potenzialità e dimostra di scegliere proprio il piano economico come il suo palcoscenico "professionale".

Un palcoscenico su cui operare in modo più scientifico, capillare e subdolo. Nonostante per più di venti anni l'impegno di attività investigative nazionali e internazionali si sia concentrato su questo obiettivo, far

luce compiutamente, rimanendo al passo con la sfida, sul dedalo dei canali e delle attività di riciclaggio è ancora un'impresa ardua. Ciò è dovuto alla grande capacità di questa forma criminale di mimetizzarsi con facilità, che si nasconde, si fonde, ad attività completamente lecite.

Il tanto citato "denaro sporco" in fondo è tale perché è stato colorato da un delitto, da un reato. Le innovazioni, anche tecnologiche, poi, hanno compiuto il miracolo della sofisticazione delle varie fasi del loro "lavaggio". Di certo questo è parte dello sfondo sul quale, con immensa difficoltà si muovono l'azione investigativa, le tecniche di indagine, nell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e il complesso tema della confisca.

Appare, dunque, evidente che il dato che si evince dalla domanda, relativo a come negli anni scende vertiginosamente il numero delle confische, trova spiegazione tanto nelle continue capacità di crescita "economico-professionale" delle organizzazioni criminali, quanto nelle difficoltà delle scelte del legislatore. Di certo abbiamo complicato non poco la vita ai mafiosi con le nostre disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

Questa convinzione cresce se si pensa che in molti altri ordinamenti di paesi europei, per esempio, si considera di origine illecita non tutto il patrimonio del reo, come avviene in base alle norme italiane, ma solo ciò che è stato ottenuto dal reo in un determinato lasso di tempo che va da prima di quel determinato reato all'inizio del procedimento

volto all'applicazione della confisca. Il carattere ampio della forma di confisca italiana, legato all'utilizzo del dato legato alla sproporzione dei beni come indizio di illiceità dell'intero patrimonio, diventa, però, ad un certo punto si moltiplicano i problemi.

Sono necessarie numerose e complesse verifiche, comparazioni e investigazioni; i tempi si allungano e le procedure talvolta si bloccano. Vale la pena citare il caso in cui rientrano, nel patrimonio del reo, beni aziendali o le quote di una società. In tal caso, ad esempio, non può essere colpito direttamente il patrimonio di una società commerciale con la confisca penale, in quanto si tratta di persona giuridica priva di responsabilità, ma potranno essere colpite solo le singole quote societarie di cui è in possesso il reo.

Altro esempio: la giurisprudenza, nell'applicazione della legge 575/65 e sue modifiche, indica che possono essere confiscate le quote di una società sia quando il capitale è di provenienza illecita, sia quando le attività siano riconducibili a metodi illeciti, cosicché da colpire tutte le attività connesse alla principale che siano contaminate. Dunque, uno strumento straordinario. Ma una cosa va aggiunta: a patto che questi siano gli unici principi normativi applicabili possibili (e non spetta a me dirlo) per combattere le mafie attraverso il "mettergli le mani in tasca".

E poi si aggiunge una domanda: ma quanto costa, in termini di tempo, tutto questo, viste le modalità sempre più sofisticate e veloci dei criminali di sfuggire proprio a ciò? Ritengo, cono-

scendo il numero esiguo di addetti ai lavori delle investigazioni, che sono scarse le possibilità per metterci in carreggiata con loro.

D. La normativa che colpisce i patrimoni della criminalità organizzata afferma principi e stabilisce misure che concretamente colpiscono le organizzazioni mafiose. Proprio per questo i clan hanno imparato a difendersi, non solo cambiando metodi di riciclaggio del denaro sporco ma soprattutto mettendo al riparo beni, imprese e affari con strumenti sempre più sofisticati, che molte volte rallentano se non neutralizzano l'azione che ha consentito di individuarli. E' arrivato il momento di adeguare le norme, muovendosi in quale direzione?

Forgione - Una delle esigenze avvertite in maniera più pressante riguarda la separazione tra misure di prevenzione personali e misure patrimoniali. Attualmente, il riconoscimento della pericolosità del soggetto e l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale costituiscono presupposto imprescindibile ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.

L'effetto che ne deriva è che se, nel corso del procedimento, viene meno la misura personale, tale evento trascina con sé anche la confisca dei beni al medesimo soggetto.

In caso di morte di un indagato per mafia a cui siano stati sequestrati dei beni, ad esempio, la misura di prevenzione personale viene meno e ciò pone gli eredi in condizione di chiedere la restituzione dei beni già confiscati, ma non in via definitiva; per citare un caso accaduto di recente, la morte del boss di Cinisi, Tano Badalamenti,

morto in carcere negli Stati Uniti, ha dato la possibilità ai suoi eredi di presentare al tribunale l'istanza per la restituzione dei beni che erano stati sottoposti a confisca, in un procedimento che non aveva mai visto la sua definitiva conclusione.

La soluzione di situazioni così paradossali, in cui un bene realizzato grazie ai traffici illeciti di un mafioso può continuare ad esercitare effetti gravemente distorsivi sull'economia lecita dopo la morte del mafioso, può essere ricercata nel riconoscimento di una autonoma pericolosità sociale dei beni di cui sia dimostrata la provenienza illecita e nella recisione del nesso di pregiudizialità tra le misure personali e le misure patrimoniali.

Una soluzione in tal senso, allevierebbe anche i rischi che possono derivare dalla recente sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno ammesso la revocabilità della confisca definitiva e che sono stati messi in luce anche dal Procuratore Nazionale Antimafia, nel corso delle audizioni dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia.

Napoli - Di fronte alla mimetica capacità delle mafie, vanno sicuramente raffinati i metodi investigativi, i quali dovranno essere supportati dalle modifiche alle norme vigenti in materia. Occorrerebbe, innanzitutto, rendere obbligatoria l'azione di prevenzione, al pari dell'obbligatorietà dell'azione penale, in modo da non lasciare spazio al Pubblico Ministero per scelte discrezionali nell'intervento di prevenzione, sia personale che patrimoniale.

Le misure di prevenzione dovrebbero essere estese ad altre figure

di reato. E' indispensabile accelerare la fase intermedia tra il sequestro e la confisca del bene. Si dovrebbe prevedere un'unica Agenzia Nazionale, operante presso il Ministero dell'Interno, per la gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

A livello periferico, attraverso ruoli fondamentali ai Prefetti, si potrebbero prevedere Agenzie provinciali per la gestione e la destinazione dei beni. Assoluta impossibilità di vendita di qualsiasi bene confiscato, per evitare il rientro del bene all'iniziale illecito proprietario, nel qual caso si disperderebbe anche il valore simbolico della confisca del bene stesso. Potenziamento dei poteri della Procura Nazionale e delle Procure Distrettuali Antimafia. Quanto elencato rappresenta, a mio avviso, solo parte delle modifiche indispensabili alle leggi vigenti in materia.

Cantone - Sono assolutamente convinto che vi sia la necessità di un aggiornamento legislativo e che tale carenza della normativa sia una delle cause dei numeri ormai insoddisfacenti di sequestri, prima, e di confische, poi.

E' un dato ormai generalmente riconosciuto che la normativa antimafia sia troppo farraginosa; basta vedere quante volte la legge principale, in tema di misure di prevenzione - e cioè la l. 575/65 - sia stata interpolata e quanti articoli siano stati aggiunti, spesso in modo non del tutto coordinato.

Esistono, poi, delle clamorose falle; basta che il proposto per le misure di prevenzione muoia prima del passaggio in giudicato della decisione per far decadere - almeno secon-

do un orientamento della giurisprudenza - tutte le misure disposte e far ritornare i beni agli eredi.

Inoltre, troppo spesso, nella pratica si accavallano misure patrimoniali emesse nel corso dei processi penali e nel corso dei procedimenti di prevenzione senza che vi sia nemmeno un minimo di coordinamento.

E' necessario ed ineludibile, quindi, l'emanazione di un testo unico - troppe volte promesso dai rappresentanti politici che via via si sono alternati alla guida del Governo - che non si limiti, però, a recepire soltanto l'esistente ma che innovi nelle parti in cui la normativa ha dimostrato clamorose 'defaillance'.

Rea - "...E' inutile tentare di incastare nel penale un uomo come costui: non ci saranno mai prove sufficienti, il silenzio degli onesti e dei disonesti lo proteggerà sempre. Ed è inutile, oltre che pericoloso, vagheggiare una sospensione di diritti costituzionali... bisogna sospendere la gente nel covo dell'inadempienza fiscale...bisognerebbe, di colpo, piombare sulle banche, mettere mani esperte nella contabilità, generalmente a doppio fondo, ...revisionare i catasti. ...soltanto così ad uomini come don Mariano comincerebbe a mancare il terreno sotto i piedi." Ancora un passo da: "Il giorno della civetta" di Sciascia. Oggi, dopo quarantasei anni, anche questo passo non appare superato.

Nonostante l'ampliamento degli orizzonti conoscitivi e di adeguamento delle strutture investigative, che da tempo interessa tutte le Forze di Polizia che, proprio nella lotta al crimine organizzato, hanno svilup-

pato una comune cultura di investigazione, ancora lo Stato rincorre agguerrite condotte del crimine organizzato senza disporre di strutture e mezzi adeguati per far fronte a quella ipertrofia di opportunità prodotta non tanto grazie alla coesione di unità elementari come famiglie, clan, affiliati, ma soprattutto ad una schiera di interessi coesivi con attori esterni a tale semplice struttura.

Il crimine organizzato non si dedica solo ad attività illegali convenzionali, come droga, racket della protezione e della estorsione, traffico di materiale radioattivo ecc, questi rappresentano solo proventi per opportunità di investimento, la sua principale capacità sta nello stabilire connessioni con burocrati, imprenditori, politici "legittimi". Nascono o crescono imprese quasi perfette, con affiliati professionisti, tutte caratterizzate dalla capacità di offrire beni e servizi e di creare opportunità occupazionali.

Una economia del crimine, insomma, alla base della criminalità organizzata, ispirata dalle stesse motivazioni del nostro sistema della libera impresa e, dunque, del meraviglioso mondo degli affari. Un sistema di impresa capace di superare, senza alcuno sforzo, tutte le barriere normative ed arrivare, attraverso formazione di cartelli e di alleanze, a controllare e monopolizzare il mercato. Ma è chiaro che i mercati illeciti mostrano che la criminalità organizzata ha bisogno di un grado di disorganizzazione affinché il proprio sistema imprenditoriale funzioni.

Ed è proprio in quella disorganizzazione che evidentemente vanno ri-

cercati i punti deboli di un sistema così complesso, un sistema che ormai da tempo tende a far transitare i propri capitali, beni, fuori dall'area dell'illegalità, puntando su nuove generazioni, analisi delle emergenze dei consumi, capacità professionali. Un circuito fatto di complicità tra pubbliche amministrazioni, imprese, aziende sanitarie, studi specialistici, dove di illegale sembra esserci solo l'intermediazione illegale. In uno scenario del genere diventano ogni giorno più difficili azioni di individuazione di beni e capitali...

D. Lo strumento normativo attualmente a disposizione della fase successiva alla confisca dei beni mafiosi, quella che va dalla sentenza di confisca all'assegnazione agli enti pubblici, appare inadeguato e farraginoso, fino a rallentare e bloccare l'effettiva gestione: solo il 10% dei beni conferiti viene con difficoltà realmente utilizzato. Come e dove intervenire?

Forgione - Spesso quando un bene viene confiscato su di esso vi sono vincoli legati a diversi fattori: le legittime pretese di proprietari estranei alla vicenda criminale, i crediti da parte del sistema bancario, eventuali altri procedimenti in corso. Non sempre questi vincoli esistono in buona fede, spesso anzi sono creati appositamente per rallentare l'azione di confisca, ma bisogna comunque tenerne conto nel metter mano ad una modifica della legge esistente; sarebbe un errore fare una legge che parta dal presupposto che un bene posto sotto sequestro possa essere facilmente avviato alla confisca.

Per questo occorre certamente ri-

vedere il procedimento: probabilmente sarebbe necessaria una modifica che faccia sì che il bene giunga alla confisca libero da vincoli di sorta e che, dunque, sia celermente destinabile ai fini previsti dalla legge vigente (oltre l'80% dei beni in gestione dell'Agenzia del Demanio, infatti, risulta gravato da criticità che ne ostacolano la destinazione).

Su un altro versante, le modifiche dovrebbero riguardare la gestione, sia per quanto concerne la struttura centrale che se ne occupa, sia - e forse soprattutto - per ciò che concerne l'articolazione territoriale della gestione e della destinazione dei beni. Una struttura che faccia leva sugli Uffici Territoriali del Governo è ritenuta più confacente alle esigenze di prevenzione dei rischi di infiltrazione e di condizionamento mafioso durante la delicata fase che porta alla destinazione ed alla definitiva utilizzazione dei beni a fini sociali.

Napoli - I dati evidenziano la criticità dettata anche dai tempi lunghi che intercorrono tra la confisca definitiva e il decreto di destinazione del bene. Dalla relazione sullo stato di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, presentata nello scorso mese di aprile dall'Agenzia del Demanio in Commissione Nazionale Antimafia, emerge che: "Al 31 dicembre dello scorso anno, i beni immobili definitivamente confiscati risultano in totale 7.328: di questi, 3.493 sono stati già destinati o, in minima parte, dichiarati formalmente non destinabili e 3.835 sono censiti come beni ancora in gestione".

Numerosi i fattori di criticità per la destinazione del bene, sui quali oc-

corre introdurre norme chiarificatrici: tempi definiti per l'espressione dei pareri obbligatori, corretta gestione dei beni fin dalla fase del relativo sequestro, sgombero di immobili, salvo diritti di terzi in comprovata buona fede, fin dalla fase del sequestro, di familiari dell'illecito proprietario.

Non va sottaciuto il fatto che la lunghezza dei tempi intercorrenti fra le varie fasi e, tra queste, anche quella tra confisca ed assegnazione, finiscono col comportare l'abbandono dei beni ed il loro degrado con la conseguente svalutazione degli stessi rispetto alle indicazioni contenute nei decreti di sequestro e confisca.

Cantone - Si tratta di una parte dell'intervento che è completamente affidato all'autorità amministrativa e che dimostra quanto la burocrazia sia capace di rallentare la necessaria rimessa in circuito dei beni.

Va, però, fatta una premessa; la farraginosità è già presente nella gestione dei beni anche precedente alla confisca e spesso già in questa fase si verificano dei guasti irreparabili.

E' noto che i tempi per giungere ad una confisca definitiva sono spesso troppo lunghi e ciò incide in modo determinante su tutti i beni; su quelli non produttivi (case, terreni etc) che in questa fase non potendo essere immediatamente utilizzati vedono un loro sistematico depauperamento se non un danneggiamento di tipo spesso doloso; i beni produttivi (quote sociali e/o imprese) che affidati in gran parte dei casi a professionisti pur validi ma senza grandi doti manageriali perdono ogni capacità di partecipare in modo concorrenziale al mercato e quando poi so-

no confiscati in genere hanno perso tutto o parte del loro valore.

E' quindi necessario riorganizzare e pensare a gestire i beni - soprattutto quelli produttivi - con criteri diversi e già dalla fase del sequestro, se del caso esonerando dalle responsabilità di controllo della gestione l'autorità giudiziaria.

Dopo la confisca, poi, è necessario l'immediato affidamento ad un'entità che sia capace di gestirli e di destinarli immediatamente al riutilizzo in termini imprenditoriali ed in termini sociali.

In questa sede non deve potersi escludere nemmeno la possibilità di un'alienazione - ovviamente con il massimo delle garanzie anche in ordine alla scelta dell'acquirente - di beni per i quali non sia possibile una destinazione sociale e/o una riutilizzazione economica.

Rea - Ritengo che l'universo del sistema delle confische sia uno strumento straordinario che ha dimostrato di attaccare la criminalità nella parte a loro più cara: le tasche, il potere economico. Ma per togliere forza, per rendere lo strumento della confisca la terribile spada sguainata in difesa della società civile, bisogna partire da un assioma: la confisca, il riutilizzo di un bene sottratto con difficoltà alla criminalità, non può diventare una procedura burocratica.

E' un impegno etico. Un procedimento amministrativo, diventa un fatto meramente burocratico. È nell'istante in cui si trasforma un bene confiscato in un atto amministrativo che il tutto perde la sua valenza politica e sociale. Ed è quando ci si incammina verso questo percorso, co-

me ci si è, purtroppo, incamminati, che nascono i musei dei beni confiscati. Centinaia e centinaia di terreni, megagalattiche ville, aziende, appartamenti e natanti sequestrati, dopo svariati anni confiscati e per anche un decennio lasciati lì. Lì dove?

Per bene che vada contribuiscono ad innalzare il lucore del museo. Per male che vada, invece, continuano ad essere abitati dai vecchi proprietari, magari agli arresti domiciliari. Per poi essere recuperati dopo anni, completamente diroccati e da loro sventrati un attimo prima di abbandonarli forzatamente. La media del reale riutilizzo di beni confiscati è del 10%. Si abbassa se ci riferiamo a beni che non hanno destinazione istituzionale ma sociale.

Inadeguatezza, scarsa tempestività ed esasperato sistema burocratico della struttura attualmente preposta al passaggio di un bene dallo Stato alle Istituzioni e poi alla società civile, stanno neutralizzando, direi, ossidando gli effetti della applicazione della legge 109/96, nata proprio per garantire velocità e trasparenza alle procedure di assegnazione dei beni immobili confiscati, attraverso una progettazione partecipata e rivolta al sociale.

Il risultato? Ogni volta che un bene confiscato rimane per anni nelle mani della famiglia mafiosa o continua ad essere utilizzato da loro, incuranti della sentenza di confisca, la battaglia tra le organizzazioni criminali e la società civile finisce 1 a 0 per loro. Al contrario, è quando il bene viene immediatamente "ri"-utilizzato dalla collettività che la confisca ha il potere di un'aggressione irruente

contro la criminalità. La dimostrazione tangibile che lo Stato vince diventa per loro un segno indelebile.

Il conto, quello più caro, economicamente ma soprattutto simbolicamente, finalmente gli arriva come un siluro. Gli si nega la loro stessa ragion d'essere, gli si nega di godere del loro profitto. I loro beni diventano della gente, di quella parte buona della società costretta a subire e spesso a pagare i danni dei loro malfatti.

Si assiste a situazioni insopportabili, grottesche. Ma a noi spetta non solo il compito di evidenziare criticità, ma di prospettare eventuali ipotesi risolutive. I gravami che pesano sui beni immobili confiscati e per questo mai utilizzati, sono per la maggior parte rappresentati da ipoteche (che oscillano dai 200 mila ai 500 mila euro, a salire, a edificio) vantate da banche che, troppo spesso, hanno "incautamente" prestato soldi ad attori del crimine. Per riutilizzare tali beni, in pratica, devono essere estinti - da parte di enti locali, consorzi, associazioni, soggetti che intendono ristrutturarlo e riutilizzarlo magari per fini sociali- i mutui che il mafioso non ha finito di pagare. A volte mi chiedo, se questa non è la madre dei paradossi.

Vanno assolutamente verificate le possibilità di accordi con le banche, affinché collaborino, magari attraverso forme di partenariato, con le cooperative sociali a cui attraverso bandi viene affidata la gestione delle attività economiche che provengono dal riutilizzo dei beni. Attualmente, il mancato pagamento determina l'opposizione della Agenzia del Demanio per l'assegnazione dei beni.

La comproprietà è un altro tipo di gravame che blocca la destinazione di un bene. In questo caso i beni possono essere confiscati solo pro quota. Devono essere attivati procedimenti giudiziari per lo scioglimento della comunione. Qui, a seguito di pareri legali, solo la direzione dell'Agenzia del Demanio può poi decidere definitivamente attraverso l'istanza di scioglimento al giudice.

Va chiarito che strategicamente i criminali scelgono in tempi non sospetti la comunione dei loro beni con individui, mogli, parenti, amici su cui non gravano e non dovranno gravare procedimenti penali. E anche qui, si legge nelle comunicazioni dell'Agenzia del Demanio "bene non destinabile". Il parametro per comprendere, poi, quanto al momento influisce lo scarso senso etico in interventi che dovrebbero essere modelli formidabili nella lotta alla criminalità, è rappresentato dal racconto di come ci vengono consegnati quei pochi beni immobili liberi da gravami.

D. Cosa è possibile fare per migliorare il monitoraggio sulle aziende, sulle imprese:

- *per combattere l'infiltrazione della criminalità attraverso anche meccanismi estorsivi o usurai?*
- *per evitare che vengano rilasciati certificati antimafia, in realtà, nei fatti che a poco servono per dimostrare le reali implicazioni delle ditte con le cosche criminali?*
- *per evitare che i protocolli antimafia vengano aggirati e che alla fine si arrivi al paradosso dei paradossi, cioè l'impiego di imprese delle mafie, da esse*

controllate, o infiltrate, nella ristrutturazione o nella gestione di beni confiscati ai clan?

Forgione - Sono due problemi differenti. L'usura ed il racket, ormai è provato in molte inchieste, sono diventate il metodo preferito dalla mafia per infiltrarsi in aziende sane e farle diventare un pezzo del sistema del riciclaggio di denaro. Su questo, oltre alle indagini, è determinante che lo Stato sia credibile in maniera tale che il cittadino sia spinto a collaborare con la giustizia. È importante anche che le associazioni degli imprenditori e dei commercianti si mettano al fianco dei loro associati sia nella fase della denuncia che nel processo, costituendosi parte civile: è un segnale importante che indica da quale parte si vuole stare.

Per quanto riguarda gli aggiramenti delle normative di prevenzione antimafia nel settore degli appalti è chiaro che va rivisto il meccanismo del certificato antimafia, in molte Prefetture già oggi si è sviluppato un procedimento diverso che va più a fondo e consente di escludere dalle gare imprese vicine o controllate dalle mafie, anche grazie ad accordi a cui partecipano tutti gli enti appaltanti, la DNA e la DIA. Come pure in alcuni territori ci sono protocolli di legalità che hanno permesso agli enti locali di rescindere i contratti con ditte su cui la mafia aveva messo le mani; ma sono ancora casi rari.

Bisognerà verificare se queste iniziative possono essere estese a tutto il territorio nazionale, perché bisogna tenere presente che le ditte in odore di mafia non partecipano a gare solo nel sud Italia e che il sistema

imprenditoriale mafioso opera dal cuore dei Monti Sicani al cuore del nord, nel Lombardo-Veneto.

Napoli - Certificati antimafia e protocolli antimafia ormai non esentano assolutamente la criminalità organizzata dalle infiltrazioni in aziende ed imprese, delle quali, spesso, attraverso la pratica del racket e dell'usura, la stessa criminalità finisce col diventare proprietaria. Certificati e protocolli antimafia aiutano le mafie ad indossare un "vestito" di garanzia, utile ad inserirsi ed a sostituirsi nell'economia legale. Forse le certificazioni antimafia dovrebbero essere sostituite da qualche intervento di maggiore efficacia.

La valutazione del sequestro e confisca di aziende ed imprese dovrebbe essere più oculata, poiché uno scorretto intervento normativo potrebbe non tutelare terzi in buona fede e potrebbe disperdere occupazione e, quindi, giustizia sociale e finire col far credere che solo le mafie sono in grado di creare lavoro. Poiché spesso aziende ed imprese mafiose, dopo il loro sequestro si chiudono o vanno in crisi, deve esserci una fase di serio accertamento preventivo, al fine di garantire all'insegna della legalità la sopravvivenza degli stessi fattori occupazionali. Vanno, altresì, ridefinite le figure dei curatori e degli amministratori giudiziari.

Al di là delle norme occorre, però, che diventino più responsabili le categorie appartenenti ai mondi commerciale ed imprenditoriale. Nessuno oggi può immaginare di essere esente da pressioni, esercitate a vario titolo, dalla criminalità organizzata e, quindi, occorre una immedia-

ta reazione a qualsiasi forma di richiesta illegittima, fin dal momento dell'autorizzazione e dell'elargizione del finanziamento per la singola attività commerciale od imprenditoriale.

Cantone - Una lotta seria alla criminalità organizzata richiede che si faccia terra bruciata attorno alle imprese della mafia per evitare che esse possano "infiltrarsi" nei pubblici appalti, soprattutto quando si tratti di beni confiscati.

E' una realtà purtroppo nota nelle indagini sulla criminalità organizzata anche campana e va assolutamente evitata anche per il carattere simbolico che rivestono i beni "confiscati" che rappresentano un modo per dimostrare che lo Stato è stato capace di riappropriarsi del controllo del territorio.

Il sistema attuale di rilascio della certificazione antimafia non può, purtroppo, essere assolutamente un argine così come è strutturato; i controlli avvengono, infatti, in modo soltanto formale e spesso basta, per aggirarli, modificare le strutture di amministrazione delle società.

E' necessario, quantomeno per appalti di maggiore consistenza, che si crei un raccordo stabile tra le Prefetture e le Forze dell'Ordine e, perché no, anche le Procure distrettuali antimafia in modo da poter fornire agli Uffici territoriali dello Stato notizie aggiornate anche sui possibili "prestanome".

Il meccanismo, però, di contrasto alla criminalità organizzata negli appalti diventerà effettivo solo se il controllo preventivo si estenderà anche ai meccanismi che nella pratica stanno sostituendo i subappalti e

cioè i "noli a freddo" o "a caldo" e le forniture di materiali.

Infine, solo un accenno sui controlli alle imprese che pagano le tangenti; i protocolli di legalità che prevedano la rescissione dei contratti di appalto per le imprese che non denunciano vanno nella giusta direzione; vanno, però, rafforzati ed istituzionalizzati nel senso che tali clausole rescissorie devono essere imposte soprattutto per gli appalti maggiori.

Rea - Questa è una risposta direttamente collegata con la risposta numero 2 e 3. Va aggiunto evidentemente un breve excursus. Il punto di contatto - che però richiederebbe un approfondimento ad hoc, che rende impercettibile la differenza tra l'impresa economico-criminale e la criminalità organizzata - sta nel riciclaggio e dunque nel fatto che quei fattori che permettono il successo negli affari leciti servono anche a promuovere crescita in quelli non leciti.

Il riciclaggio non si limita più solo a fare da "ponte" di collegamento tra i due modelli criminologici, ma, oggi, rappresenta quell'area complessa di fusione o sovrapposizione tra i due fenomeni. Dunque si parte dal concetto che è la ricchezza e non più la povertà ad essere la causa del crimine.

Ed è proprio da queste considerazioni che ci aspettiamo che anche i risultati dei livelli investigativi, facendo salve le necessarie segretazioni, entrino a far parte dei provvedimenti in base ai quali, oggi, si verifica se un'azienda è o non è una specie di "lavatrice" dei "soldi colorati" delle organizzazioni malavitose e quindi se è o non è legittimata magari a partecipare o ad eseguire lavori di

pubblica utilità. I certificati o i protocolli antimafia, insomma, non sono più in grado di radiografare le imprese. Non riescono ad entrare in quell'area di fusione o di sovrapposizione. Sono numerosi i casi in cui dall'esame attraverso questi provvedimenti ci sembra di essere di fronte ad un'impresa pura e, poi, ad approfondimenti investigativi di tipo incrociato ci si accorge che è tutt'altro.

Occorre chiedersi, dunque, se sul piano normativo trova riscontro la fusione dei due modelli criminologici. Certo è che criminalità organizzata e criminalità di impresa dal punto di vista normativo costituiscono due modelli completamente diversi, non ancora integrati.

D. E' possibile o solo utopico trasformare, attraverso il riutilizzo di beni immobili e mobili, l'attività di investigazione e di successiva espropriazione dei beni mafiosi in una occasione concreta di sviluppo e occupazione, ma anche in una occasione per dotare di ulteriori risorse gli stessi comparti dello Stato, che a tutti i livelli conducono la lotta alle organizzazioni criminali?

Forgione - La fase di gestione e di destinazione dei beni confiscati può rappresentare la sede ove vengono esaltati (o vanificati) gli sforzi profusi nella fase precedente, che va dall'individuazione dei beni attraverso le indagini patrimoniali sino alla definitiva devoluzione allo Stato. Certamente la destinazione rappresenta la restituzione alla collettività di quanto ad essa è stato sottratto dalla criminalità organizzata attraverso intimidazioni, violenze e sopraffazioni; e dunque mantenere prodotti-

vi i beni confiscati, specie quando si tratta di aziende, consente non solo di non incidere sui livelli di occupazione, ma anche di emancipare il territorio rispetto alla presenza di imprese mafiose. Tali imprese, infatti, rappresentano un freno considerevole allo sviluppo del territorio per vari motivi, tra i quali:

- agiscono fuori dalle regole di mercato (ad esempio, non sono costrette a ricorrere agli ordinari canali di finanziamento delle attività d'impresa, poiché fruiscono di illimitate disponibilità finanziarie derivanti dai traffici illeciti);
- non cercano l'ottimizzazione nell'allocazione delle risorse impiegate, poiché spesso esse stesse rappresentano un canale di riciclaggio dei proventi illeciti e, dunque, la loro remunerazione è rappresentata dall'ingresso nel circuito economico lecito dei capitali di provenienza illecita. L'allocazione non ottimale delle risorse non facilita certamente lo sviluppo del territorio in cui l'azienda opera;
- spesso i proventi dell'attività dell'impresa servono in parte a finanziare nuovi traffici illeciti, alimentando un circuito perverso in cui nuove imprese serviranno a riciclare i proventi illeciti;
- l'adozione di metodi mafiosi da parte delle imprese in questione (imposizione dei prezzi, aggiudicazione di commesse, violazione delle regole contrattuali) si aggiunge alle altre forme attraverso le quali le associazioni criminali controllano il territorio, vale a dire le estorsioni e l'usura; tali pratiche consentono di giungere al controllo di al-

tre imprese da utilizzare ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti, alimentando ulteriormente il circuito. Per finire, cosa che mi sta molto a cuore, nega diritti e sicurezza ai lavoratori sfruttati, maltrattati, ricattati dal sistema mafioso che, in intere aree del paese, dà loro l'unica possibilità di sopravvivenza.

Napoli - Mi sembra che ancora sia scarsa l'utilizzazione dei beni confiscati per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile. Lo Stato preferisce spendere i soldi per affitti di strutture non sempre idonee, piuttosto che finanziare, per tali scopi, il recupero di immobili confiscati, nel mentre proprio l'affidamento di tali immobili a coloro che quotidianamente sono chiamati a combattere la mafia evidenzerebbe maggiormente anche il significato simbolico da dare a queste misure di prevenzione.

Ho poi già detto, nella risposta alla prima domanda, che incentivazione e supporto a tutte le cooperative che riutilizzano aziende, imprese e terreni confiscati, producono lavoro pulito e crescita sociale.

Cantone - Si tratta di una vera e propria scommessa che bisogna assolutamente vincere anche se, ad oggi, appare una chimera almeno con riferimento ai beni cosiddetti produttivi.

Questi ultimi, infatti, vengono gestiti spesso con criteri imprenditoriali mafiosi che ovviamente non sono riproducibili quando la gestione passi allo Stato.

Si pensi, ad esempio, ai casi emblematici delle imprese di produzione e commercializzazione del calcistruzzo gestite dalla mafia con criteri

di eliminazione di fatto di ogni possibile concorrenza o alla gestione di imprese edili utilizzando ampie fasce di manodopera "in nero".

E' del tutto evidente che il passaggio della gestione alla cosa pubblica comporterà nella maggioranza dei casi la crisi ed il fallimento dell'attività.

Non credo, però, che in questi casi il fallimento dell'impresa debba essere considerato una sconfitta, atteso che ciò che viene eliminato era un'attività economica assolutamente illecita.

Nei casi, invece, di beni non costituenti direttamente imprese è certamente possibile un loro riutilizzo anche economicamente vantaggioso; il caso emblematico è quello dei terreni con destinazione agricola.

Sul punto, però, bisogna richiedere allo Stato un atto di coraggio; è necessario prevedere per legge un sistema di agevolazioni anche di tipo fiscale per le attività che vengano impiantate su beni confiscati quantomeno per un primo congruo periodo.

L'agevolazione in questione rappresenterà certamente un rischio per la concorrenza con imprese similari ma l'importanza di far decollare questo tipo di attività è simbolicamente troppo importante ed il rischio potrà essere sterilizzato con la temporaneità delle agevolazioni.

Rea - Vale la pena a questo punto raccontare un'esperienza già realizzata per dimostrare come sia possibile riutilizzare un bene confiscato per finalità sociali e al tempo stesso trasformarlo anche in risorse per le Forze dell'Ordine ed in particolare per lo Stato. Questa, come altre esperienze

italiane, poteva essere conclusa in qualche anno, ma a causa di tutto quanto abbiamo abbondantemente dibattuto, dal sequestro al progetto di riutilizzo, ai lavori, è passato più di un decennio. E per alcune parti il progetto non è ancora concluso.

Parliamo di una struttura di circa trentamila metri realizzata molti anni fa come una specie di fortino da un camorrista di Giugliano in Campania. Oggi, grazie a senso etico, impegno, sinergia istituzionale, competenze, caparbietà e un pizzico di coraggio, siamo di fronte ad uno dei più grandi centri sportivi polivalenti della provincia di Napoli, con accanto una casa-alloggio per diversamente abili, una delle più accoglienti e grandi caserme della Guardia di Finanza.

Ma non è finita qui: anche il Tribunale di Giugliano in Campania, per il quale è in cantiere il progetto, pare che calpesterà pavimenti, naturalmente sobriamente ristrutturati, che un tempo facevano da decorazione a uomini di malaffare circondati da gregari, vassalli che albergavano come cinta di protezione e da leoni in gabbia, (forse all'occorrenza liberati...). Un'esperienza significativa, alla quale ci aggrappiamo quando ci sembra che nulla cambi.

D. In che misura una Agenzia che si occupi esclusivamente dei beni confiscati servirebbe ad affrontare meglio i problemi legati alla prima gestione e alla assegnazione dei patrimoni mafiosi?

Forgione - Occorrerebbe partire da una riflessione: i beni confiscati alle mafie sono beni geneticamente diversi dagli altri beni demaniali. Più precisamente, ferma restando la na-

tura pubblica acquisita da tali beni all'atto della definitiva acquisizione da parte dello Stato, in essi si cumulano più finalità pubbliche e sociali, tra le quali certamente assume particolare valore la destinazione sociale a fini di restituzione alla collettività.

Credo che una gestione accorta debba tenere conto di tale specifico valore aggiunto che può assumere l'azione antimafia. Inoltre, tenere in giusta considerazione la provenienza di tali beni consente di non sottovalutare l'azione dei destinatari dell'azione dello Stato, le mafie, che, grazie alla straordinaria intuizione di Pio La Torre, mal sopportano la sottrazione dei patrimoni accumulati. Non solo perché rappresentano la finalità stessa della presenza e dell'organizzazione mafiosa, ma anche per il valore simbolico che essi assumono in termini di controllo del territorio, la carica di intimidazione verso la popolazione, persino per il loro valore emulativo.

Per questo tutta la nuova legislazione, da raccogliere in un testo unico delle norme antimafia, deve avere al centro il concetto di pericolosità sociale dei beni, dei patrimoni e delle ricchezze della mafia.

Napoli - Ho già parlato di Agenzia Unica nazionale, operante presso il Ministero dell'Interno: una struttura unitaria non potrebbe che ovviare all'attuale frammentazione delle competenze tra più amministrazioni e più enti.

Cantone - La creazione di un'Agenzia è un'assoluta necessità.

L'Agenzia dovrà però avere poteri reali e non di mera ricognizione dei beni.

In particolare ciò che è indispensabile è che questa entità faccia sì che si occupi della "liberazione" dei beni che troppo spesso restano per anni nell'illegittima disponibilità dei soggetti a cui sono stati confiscati.

Solo quando il bene sia libero ed utilizzabile dovrà essere affidato agli enti locali che poi lo destineranno a fini sociali.

Sarebbe auspicabile, però, che l'agenzia potesse già intervenire nella fase del sequestro dei beni, coadiuvando soprattutto l'autorità giudiziaria nella gestione di quelli cosiddetti produttivi e prendendo in carico i beni immobili e mobili per evitare che il decorso dei tempi fisiologici per giungere alla confisca comportino una definitiva perdita del loro valore.

Rea - Decreto di confisca 26 gennaio 1998 - conferimento al Comune e al Consorzio per il riutilizzo sociale l'11 marzo 2004. Sei lunghi anni che, aggiunti ai già numerosi anni intercorsi dal sequestro alla confisca, si attestano attorno ai dieci.

Questa è la media, arrotondata per difetto, dei tempi per un conferimento di beni immobili dei mafiosi. A questo va aggiunto che il bene non fu consegnato libero né da persone né da vincoli, come dovrebbe essere. Vi albergavano ancora 30 nuclei familiari, "amici" e ancora affittuari, moglie e figlio del vecchio "proprietario". E' questo il caso di un bene immobile di 33mila metri in provincia di Napoli. Questa è la condizione più frequente in cui ci vengono consegnati i beni.

Quando esprimiamo opinioni o proponiamo sommessamente ipotesi di soluzioni, sono certa che neghia-

mo a noi stessi la consapevolezza che ci sono diritti ed interessi che lo Stato deve tutelare e che vanno rispettati anche di fronte alla necessità di affinare sistemi per combattere le organizzazioni criminali.

Una ingenuità, però, che nasce, non solo dalla convinzione dell'efficacia della vocazione dell'attuale strumento normativo e al tempo stesso dal fatto che esso va subito migliorato, ma soprattutto dalla certezza che è giunto il momento di pensare di attivare una nuova struttura, più snella, più capace di tempestività, meno ancorata a metodi talvolta poco condivisibili nella gestione e assegnazione dei beni immobili. A tal proposito, si considera assolutamente prioritario- soprattutto in attesa della riforma della legge - l'introduzione di un organismo specifico che si occupi con grande impegno professionale ed etico della fase che va dal decreto di confisca all'assegnazione di un bene.

La nuova struttura la immaginiamo snella, con competenze specifiche e soprattutto preparata ad affrontare questioni complesse co-

me quella di sostenere le amministrazioni che accettano di iscrivere i beni al patrimonio indisponibile dell'ente.

Oppure di garantire che i beni siano sempre liberi da persone e vincoli nella fase di consegna. Questo non solo consentirebbe di tesaurizzare un patrimonio di notevoli conoscenze ed esperienze accumulate in questi anni, ma anche di velocizzare tutti i progetti di riutilizzo sociale e dunque di vedere la nascita di tante cooperative sociali che, attraverso procedure di avvisi pubblici, andrebbero a gestire le attività economiche connesse alla finalità dell'utilizzo del bene.

Solo immaginando che: le scelte di tutti quelli che a diversi livelli procedurali si occupano di confisca devono essere assolutamente indirizzate verso coloro che sono dotati di una sensibilità diversa da quelli che abitualmente procedono come verso un qualunque atto amministrativo, quel 10% di beni immobili potrebbe aumentare ed essere conferito, magari, libero da gravami e senza aspettare un'eternità.

A colloquio con il Vice Presidente della Colombia

Coca e rapimenti una guerra da vincere

a cura di FABRIZIO FEO

Il sensibile calo nei consumi di cocaina registrato recentemente in aree come l'America del Nord è controbilanciato da un allarmante incremento in molti paesi dell'Europa, dove si sono raggiunti livelli tra i più elevati del mondo. Una valutazione corretta del fenomeno non può prescindere da una analisi del vorticoso mutamento degli scenari relativi sia alla produzione che alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e alle conseguenti ripercussioni particolarmente sulla Colombia, uno tra i maggiori produttori di cocaina che è costantemente scossa anche da problemi di guerriglia, di sequestri di persona e da una travagliata 'questione morale'. Tentiamo di fare un 'punto di situazione' attraverso le considerazioni fatte dal suo Vice Presidente, Francisco Santos Calderon, in una recente intervista rilasciata al Tg3.*

La lotta alla droga deve vedere protagonisti tutti i Paesi del mondo. Per questo il Governo italiano incoraggia la strategia colombiana della "responsabilità condivisa", secondo la quale la guerra contro il narcotraffico, che è linfa vitale per la criminalità organizzata in ogni angolo del globo e per il terrorismo internazionale, può procedere con risultati concreti e svilupparsi efficacemente solo se viene tenuto vivo un dialogo sistematico tra i Paesi produttori e quelli in cui si consumano



Francisco Santos Calderon

sostanze stupefacenti. Una strategia che mira a contrastare contemporaneamente l'offerta e la domanda di droghe.

Educare gli Europei che comprano la droga prodotta nel suo paese, far comprendere di quale grande pericolo globale si tratti: questa, per Francisco Santos Vice Presidente della Repubblica della Colombia - ex direttore del giornale 'El Tiempo', sequestrato nel 90 e rimasto per mesi prigioniero di Pablo Escobar, capo del cartello di narcotrafficcanti di Medellin -, è una vera e propria crociata.

* Si ringrazia la Direzione della testata giornalistica per la gentile concessione.

Santos ha compiuto di recente una visita in Italia per stringere accordi di cooperazione ed ha chiesto al Governo italiano che l'Unione Europea sostenga lo sforzo colombiano. Poi appena rientrato nel suo Paese, come molti alti politici dell'amministrazione Uribe, è diventato bersaglio delle accuse di Salvatore Mancuso, il leader politico del movimento paramilitare Autodifese Unite della Colombia (AUC), consegnatosi qualche mese fa alle autorità dopo una lunga trattativa che mirava ad arrivare alla pacificazione di aree del Paese sudamericano.

Durante una lunga deposizione alla Procura della Repubblica di Bogotá, Mancuso (considerato responsabile di innumerevoli stragi e di colossali traffici di droga), ha raccontato che il Vice Presidente Francisco Santos gli aveva chiesto, tempo addietro, di creare anche a Bogotá un gruppo paramilitare per frenare in quella zona l'espansione della guerriglia di sinistra.

Un'accusa molto seria, in un momento che, nella storia drammatica della Colombia, appare anche più delicato di altri.

Che si tratti di accuse fondate o di un tentativo per alzare il prezzo dell'accordo di pace sottoscritto e della sua collaborazione, le parole di Mancuso creano un serio problema alla presidenza della Colombia, che tanto ha puntato sul processo di smobilitazione dei paramilitari, e sulla legge Giustizia e Pace, e indeboliscono fortemente la lotta al narcotraffico che l'amministrazione Uribe ha messo tra i primi punti del programma del suo secondo mandato.

Il Ministro della Difesa colombiano, anche lui chiamato in causa da Mancuso, ha commentato *"Se questa è la verità che il signor Mancuso intende raccontare, il Paese rimarrà molto deluso"*.

Il Vice Presidente Francisco Santos ha ottenuto il sostegno dal Presidente della Repubblica colombiana, Alvaro Uribe, che ha dichiarato di avere *"piena fiducia nella struttura morale del Vice Presidente e dei Membri del suo Governo ..."*.

Proprio sulla posizione del Governo colombiano riguardo al futuro di Mancuso, Francisco Santos si è soffermato ampiamente nel corso dell'intervista che ci ha rilasciato solo qualche giorno prima delle accuse del leader paramilitare. La posizione dell'italo colombiano Salvatore Mancuso, finito sotto inchiesta negli Stati Uniti e in Italia, dove sono state trovate prove del suo coinvolgimento nei traffici di droga della 'ndrangheta - per le indagini dirette dal sostituto procuratore della repubblica di Reggio Calabria Nicola Gratteri - è, per la Colombia, un grosso problema interno... ma anche un problema di carattere diplomatico, un caso molto delicato sul piano internazionale. Una richiesta di estradizione della magistratura degli Stati Uniti pende sul capo di Salvatore Mancuso da quattro anni.

"Mancuso -spiega il Vice Presidente - è in carcere ed ha smantellato l'apparato militare della sua formazione l'AUC, una organizzazione paramilitare che ha causato un'infinità di sciagure e di lutti. Eppure trascorrerà in carcere al massimo otto anni e verrà

anche sospeso l'ordine di estradizione tanto verso l'Italia che verso gli Stati Uniti: tutto questo se davvero dimostrerà di ottemperare agli accordi di pace, se si atterrà alle condizioni del trattato che è stato firmato, cioè se consegnerà fino all'ultima arma, se racconterà non solo tutto quello che ha fatto ma anche quello che persone insospettabili hanno commesso insieme a lui e, poi ancora, se risarcirà le vittime,beh!, allora il risultato ottenuto sarà tale da rendere possibile l'interruzione delle procedure estradizionali che rimarranno sospese per sempre. Mancuso sa che altrimenti verrà estradato, indipendentemente da quello che potrà dire la Corte Suprema di giustizia.



Voglio anche sottolineare che la vicenda di Salvatore Mancuso dimostra in modo chiaro come i tentacoli del narcotraffico riescano a penetrare negli Stati Uniti, in Europa generando corruzione, persino a livello politico, e una catena di morti. Negoziare, trattare la resa di personaggi come Mancuso è stata una scelta difficile, portata avanti tra mille difficoltà e comunque per ora sta andando avanti...".

Il Vice Presidente colombiano ha lanciato spesso accuse molto dure a personaggi famosi che danno cattivi esempi, come quelli che vengono da appartenenti al mondo della politica e delle istituzioni, magistrati investigatori che in Colombia stringono accordi con i narcotrafficienti, con i paramilitari e, in

Italia, con la 'ndrangheta e con le altre organizzazioni mafiose...

"Qualsiasi persona che sia al potere, che abbia un ruolo istituzionale - spiega Francisco Santos - ha il dovere di dare il buon esempio..., gli esempi devono venire anche dai funzionari pubblici, soprattutto quelli che hanno un

ruolo di alto livello... quindi, a mio giudizio, chi detiene un potere politico e giudiziario e si sporca va perseguito né più e né meno degli altri cittadini, anzi, forse, più degli altri... proprio perché siamo convinti di questo, in Colombia stiamo giudicando e punendo in particolare i politici che hanno avuto relazioni, fatto affari e accordi con le formazioni paramilitari, ricevuto finanziamenti e sono stati sostenuti dai cartelli del narcotraffico".

Alla domanda su cosa si possa fare per combattere questi patti scellerati, il Vice Presidente della Colombia risponde in modo secco:

"Io credo che per combattere questa piaga esista un solo modo e sia il modo migliore, far pagare i reati con il carcere..".

In Italia, nel corso del 2005, sono stati complessivamente sequestrati 31.597 chili di sostanze stupefacenti, con un aumento del 21,8% rispetto al 2004.

I dati riferiti al primo semestre 2006, confrontati con l'analogo periodo precedente, segnalano un aumento del 35,2%. Nel 2006, poi, è stata sequestrata la maggiore quantità di cocaina degli ultimi 25 anni. Da annotare un dato: nel 2005 il 16% delle 20 mila operazioni condotte in Italia contro il traffico di droga è stato effettuato nel napoletano.

Gli specialisti segnalano dati inquietanti: il numero dei consumatori giovanissimi è in continua crescita: 7 italiani su 100, tra i 14 e i 54 anni, ammettono di aver fatto uso di cocaina almeno una o più volte nella vita. Ma uno degli elementi più preoccupanti riguarda la percezione di questo fenomeno. La dipendenza da cocaina è, tutt'oggi, "sottovalutata". Ancora passa un messaggio che sembra attribuire una minore pericolosità alla cocaina e le stesse istituzioni in molti Paesi se non tendono, addirittura, a trascurare il problema manifestano, comunque, un'attenzione intermittente.

E del resto la cocaina dilaga. Un anno fa il sequestro di oltre 142 chili di tale droga nella provincia meridionale del Guangdong ha segnato l'arrivo anche sul mercato cinese delle organizzazioni di narcotrafficienti colombiani. In quell'occasione le investigazioni del Drug Enforcement Administration statunitense, partite in Sud America, hanno portato all'arresto di nove persone: due prese ad Hong Kong e sette a Shenzhen, nella Cina polare.

La cocaina ha così fatto la sua comparsa in Cina (soprattutto nei party dei nuovi ricchi cinesi) a fianco delle droghe "tradizionali" per quel mercato, derivate dall'oppio, e di quelle sintetiche.

Francisco Santos arriva ad affermare che le celebrità come Kate Moss, che fanno uso di cocaina, contribuiscono ad alimentare la guerra civile in Colombia, ... Non si rendono conto che quella cocaina è macchiata di sangue ... o, se se ne accorgono, fanno finta di niente.

"E', a mio avviso, enormemente importante educare gli europei - dice il Vice Presidente colombiano - l'Europa sta vivendo adesso un'epidemia di consumo di cocaina ed è gravissimo che la cocaina venga vista come lo champagne e non come una cosa terribile, come ad esempio l'eroina, le droghe sintetiche..."

Ho avuto modo di parlare anche con il Capo dell'antidroga francese ed ho avuto da lui la conferma che la cocaina è penetrata nella società europea in modo incredibile... è per questo che bisogna raccontare ai consumatori presenti e futuri, soprattutto ai giovani e ai giovanissimi, che questa droga è macchiata di sangue, che la cocaina finanzia il terrorismo in Colombia, l'uso delle mine antiuomo nel mio Paese e, in più, finanzia il disastro ambientale che, insieme alla Colombia, flagella l'intero Sud America.

La Colombia ha perduto più di 2 milioni di ettari di selva tropicale umida in Amazzonia... questa deforestazione è servita a moltiplicare le piantagioni di coca... devo notare che non mi è mai capitato di sentire, anche i più duri tra gli ambientalisti, parlare di quello che è ac-

caduto, di citare questa devastazione come un disastro strettamente connesso al flagello della droga”.

Aver dimezzato gli ettari di terra utilizzati per la produzione di coca viene considerato dal Governo colombiano un successo decisivo nella lotta al narcotraffico nel Paese.

Un risultato raggiunto con enormi sforzi e vere e proprie “campagne” come quella nel parco naturale di La Macarena: 4.600 gli ettari coltivati, un quinto rispetto ai 20.000 totali della riserva che si trova nel dipartimento di Meta nella Colombia sud-orientale. Per proteggere le ricchezze del parco le piantagioni sono state distrutte lentamente e faticosamente, a colpi di machete, da schiere di contadini, un migliaio in tutto, pagati circa 25.000 pesos al giorno (poco più di nove euro).

Non è stato usato il metodo della fumigazione, l'irrorazione delle piantagioni con diserbanti lanciati da piccoli aerei scortati da formazioni di elicotteri, tecnica utilizzata in altre zone del Paese, che ha però sollevato perplessità e poi proteste per il grave impatto ambientale.

L'operazione Macarena è stata compiuta, non senza tensioni e scontri, con il contingente di 1.500 poliziotti dispiegati per garantire la sicurezza dell'operazione (la guerriglia è arrivata perfino ad ordinare ai contadini di evacuare la zona, pena il trattamento da “collaboratori dell'esercito”) in un'area dove è forte la presenza delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) che il Governo accusa di ‘narcoterrorismo’, e anche dei paramilitari delle Autodifese unite della Colombia. E

del resto il Presidente Uribe l'ha decisa, puntando anche sul fatto che in un anno la tecnica di sradicamento manuale ha permesso di distruggere con successo 32.000 ettari di foglie di coca, proprio dopo che le FARC hanno ucciso 29 militari impegnati in una precedente operazione di distruzione di piantagioni in una zona vicina al parco.

Per Francisco Santos operazioni come la “Macarena”, la distruzione delle piantagioni eliminate fino ad ora, sono un successo importante ma non sufficiente.

“Cosa hanno fatto i trafficanti - spiega -, nella metà di queste terre sono riusciti ad arrivare al doppio della produzione con piante che riescono a dare quattro o cinque raccolti l'anno, aumentando anche il numero di piante per ettaro. Adesso restano ottantamila ettari di terra coltivati a coca ...su queste terre l'azione per ridurre le coltivazioni riuscirà ad essere più incisiva e soprattutto effettiva.

Il Governo colombiano - spiega Santos - non sta ottenendo risultati solo su questo fronte. Ha ottenuto grandi successi su molti versanti nella lotta alla criminalità, registrando una drastica riduzione di reati quali il sequestro di persona e l'omicidio e sta superando il ritardo degli ultimi quindici anni, quando la mafia stava per sconfiggere lo Stato”.

La quantità dei sequestri di stupefacenti conferma la tendenza all'aumento della domanda di cocaina.

La droga arriva nei container da Spagna, Olanda e Portogallo e, per via aerea, in bagagli e plichi e continua ad essere prodotta interamente in Sud America, ma di recente il Ministro dell'Interno del nostro Paese,

Giuliano Amato, ha richiamato l'attenzione sul ruolo dell'Africa. Il Vice Presidente colombiano batte molto su questo tasto: il baricentro degli affari e delle produzioni dei narcotrafficienti si sta spostando verso l'Africa.

Francisco Santos sostiene che sarebbe in corso una radicale mutazione delle rotte e delle strategie dei narcotrafficienti.

“Come non vedere le quantità enormi di cocaina che vengono sequestrate continuamente soprattutto nell'area ovest dell'Africa - spiega Santos - e la chiara direzione che hanno assunto le rotte del narcotraffico che dalla Colombia muovono verso il Venezuela, verso il Brasile e, poi, verso l'Africa e quindi da lì in Europa dove un chilo di coca costa cinquantamila dollari contro i trentamila degli Stati Uniti.

E' molto frequente che due o tre tonnellate di cocaina vengano intercettate in Paesi come il Kenia, la Nigeria, il Benin e il Togo. In questi Paesi i narcotrafficienti colombiani hanno messo su vere e proprie centrali di distribuzione...

Ma il dato più preoccupante a mio giudizio - continua il Vice Presidente colombiano - è che Paesi dell'Africa equatoriale, nella quale esistono grandi debolezze istituzionali in materia di giustizia e di sicurezza di organizzazione delle Forze di Polizia, hanno un clima identico a quello della Colombia.

I narcotrafficienti si stanno accorgendo che la Colombia è diventata un Paese in cui, per loro, è difficile fare affari, così sono sicuro che inizieremo a vedere produzioni di coca in Africa.

Una scelta legata all'esigenza di non avere le continue difficoltà che stanno avendo da noi e anche di risparmiare, di

abbattere i costi, tutte cose per cui l'Africa è il luogo ideale...”

A proposito delle iniziative necessarie per rintracciare e prosciugare le immense quantità di denaro che vengono raccolte dai narcotrafficienti, per interdire le incredibili opportunità di reinvestimento offerte dall'economia globalizzata, Francisco Santos chiama in causa gli organismi finanziari internazionali e chiede cooperazione...

“Credo - dice - che questo sia il fronte: il grande compito su cui devono essere impegnati sforzi e risorse. Serve, innanzitutto, la collaborazione della Banca Mondiale... è necessario fare accordi sui paradisi fiscali, i luoghi dove viene gestito il riciclaggio di denaro sporco del traffico di droga, zone franche... questo comunque non è un compito che spetta ai Paesi produttori”.

Pochi dati recenti per capire di cosa stiamo parlando e, soprattutto, legati a quello che è, anche su questo versante, un caso significativo: l'italo colombiano Salvatore Mancuso.

Il leader paramilitare ha consegnato alla Procura della Repubblica di Bogotá beni per un ammontare di oltre 11.000 milioni di pesos, pari a quattro milioni di euro. Ma l'ammontare dei beni di Mancuso è molto, ma molto superiore a questa cifra.

E' stato definito come “un primo indennizzo per i danni subiti da migliaia di contadini”.

Mancuso ha ammesso chiaramente di aver fatto affari con l'imprenditore italiano Giorgio Sale, accusato di narcotraffico dalla magistratura prima di Reggio Calabria poi di Roma (che ha ricevuto per competenza il fascicolo dalla Procu-

ra calabrese) arrestato insieme ai figli nel dicembre scorso, nell'ambito dell'operazione di polizia in Colombia ed Italia denominata "Tiburón Galloway".

Sale, con i figli Christian e Stefano, pure arrestati, gestiva una rete di 53 negozi di abbigliamento della marca 'Gino Pascali' e un'altra serie di negozi (Made in Italy) con prodotti italiani a basso costo.

La magistratura colombiana lo sospetta di aver partecipato con Mancuso all'esportazione di oltre otto tonnellate di cocaina.

In una lettera di sette pagine al Procuratore Generale Mario Iguaran, Mancuso ha descritto i beni consegnati, intestati ad un suo prestanome ora detenuto.

Tra l'altro ci sono ben sei fattorie dai nomi pittoreschi (El Bongo, El Carare, Villa Amalia, El Chimborazo, San José e Las Palmas) con 2.800 ettari di terra nel dipartimento di Bolívar.

Tra gli altri beni consegnati compaiono anche un famoso ristorante colombiano (L'Enoteca Atlantico) e una società dalle molteplici attività, da quella finanziaria - prestava denaro - alla vendita di libri.

Secondo il Vice Presidente, in Colombia il sequestro dei beni, provento delle attività illecite, ha avuto molto successo anche se ammette che restano difficoltà serie riguardo la riutilizzazione e sono le stesse che si incontrano in Italia, dove spesso

restano in stato di totale abbandono o, peggio, quando vengono riutilizzati sono presi di mira dalle organizzazioni criminali che li hanno dovuti cedere: la 'ndrangheta e la mafia si vendicano e distruggono tutto...

"Sì - ammette Santos - sfortunatamente succede esattamente quello che accade in Italia - spiega il Vice Presidente-. Adesso comunque da noi esiste una norma che consente di mettere in vendita i beni tolti ai narcotrafficienti ai cartelli. Lo Stato non amministra direttamente beni sottratti ai mafiosi. Oggi è in atto una guerra senza quartiere contro i narcotrafficienti. Per combatterli ci siamo



foto ansa

ispirati al giudice Giovanni Falcone. Stiamo togliendo loro le ricchezze, i palazzi, le ville. Con i soldi dei mafiosi stiamo costruendo le carceri per mettere dentro proprio loro, i mafiosi...".

Per combattere gli affari della 'ndrangheta e dei narcotrafficienti colombiani Italia e Colombia, secondo Santos, devono percorrere insieme una strada obbligata. Per questo, spiega, è venuto in Italia, per questo,

aggiunge, solleciterà scambi continui di esperienze. Un lavoro indispensabile se è vero che le indagini dimostrano quanto sia tentacolare ed inestricabile la rete di interessi e di relazioni che gravitano intorno al narcotraffico. Inchieste hanno dimostrato che la cocaina colombiana veniva ceduta all'Eta basca che, a sua volta, la passava alla camorra napoletana e che questa pagava le partite con armi ed esplosivo procurati nei Paesi balcanici.

Insospettabili i legami tra narcotraffico e terrorismo internazionale, ma quello appena citato non è l'unico caso. C'è, ad esempio, quello di un narcotrafficante marocchino, arrestato e rilasciato per insufficienza di prove in Italia: quel narcotrafficante fu coinvolto nelle indagini sulla strage di Madrid dell'11 marzo 2004.

"L'Italia - afferma Francisco Santos - dopo l'Inghilterra e la Spagna è il Paese europeo dove si consuma più cocaina: dunque i consumatori italiani devono capire che ogni volta che comprano droga stanno uccidendo un bambino colombiano, stanno finanziando il terrorismo...e poi... le alleanze tra 'ndrangheta e trafficanti di cocaina colombiani non possono sorprendere e, se è vero che le collaborazioni, gli accordi tra gruppi mafiosi sono agili e solidali, allora anche la collaborazione tra Stati tra le Forze di Polizia e gli Organismi giudiziari degli Stati devono esserlo altrettanto anzi, preferibilmente, di più... siamo obbligati a lavorare congiuntamente, sviluppando iniziative comuni e sempre più incisive nelle attività di interdizione, strumenti per facilitare l'estradizione dei criminali...".

Quando le imprese se ne vanno all'estero

Opportunità e rischi della delocalizzazione



foto ansa

La delocalizzazione appare un'esigenza irrinunciabile per confrontarsi sul terreno della competitività. La ricerca del minor costo spinge spesso verso strategie di delocalizzazione di fasi del processo produttivo. Trasferire all'estero la produzione è un pericolo oppure è un'opportunità per il sistema Italia? Può la delocalizzazione aumentare la tensione nel mondo del lavoro e, quindi, incrementare i rischi per la sicurezza nazionale?

Con la "globalizzazione" dei mercati e la "finanziarizzazione" dell'economia si sono spesso verificate sperequazioni nella distribuzione sia del reddito sia dell'informazione tra i vari attori del sistema, favorendo la

crescita di comportamenti aziendali tesi al consolidamento dei livelli di concorrenzialità ritenuti necessari.

Tra questi, le decisioni relative alla localizzazione geografica delle diverse fasi del ciclo di produzione

hanno assunto rilevanza nell'ambito della razionalizzazione dei processi aziendali.

Pur presente nel sistema industriale occidentale da almeno un secolo¹, solo negli ultimi quindici anni la delocalizzazione ha assunto le caratteristiche e le dimensioni attuali per effetto della sempre maggiore domanda di beni da parte di un universo di consumatori a prezzi di mercato decisamente concorrenziali.

Per soddisfare queste esigenze, nonché quella di contenimento dei costi, il sistema produttivo ha dovuto distribuirsi in siti operativi dislocati in aree del mondo con un evidente ridimensionamento dei tradizionali poli industriali. Ciò ha comportato significative trasformazioni nel tessuto economico e sociale delle zone interessate, mutamento che spesso è stato percepito dalle forze sociali come un fattore di impoverimento in quanto ha provocato, nelle aree di "abbandono" industriale, la contrazione della forza lavoro (soprattutto per attività non specialistiche) e la riduzione del potere d'acquisto dei salari, con il conseguente forte ridimensionamento del livello di benessere generale.

Da un sondaggio dell'*Osservatorio Demos sul Capitale Sociale* è risultato, ad esempio, che il 38% dell'opinione pubblica delle regioni del Nord-Est valuta la delocalizzazione come una delle minacce più gravi per i lavoratori e per l'economia locale (percentuale che sale in modo significativo tra pensionati, casalinghe

e operai). Solo il 6% degli intervistati ritiene la delocalizzazione un "fatto positivo". Il restante 56% valuta, invece, il fenomeno "vantaggioso solo per le imprese, ma rischioso per lo sviluppo socio-economico delle singole regioni".

Il risultato di questa inchiesta non pone solamente interrogativi riguardanti questioni di politica industriale, ma rappresenta un segnale d'allarme per la sicurezza nazionale in quanto tale malessere può determinare il terreno fertile ove possono attecchire mai sopite istanze di tipo eversivo.

Variabili che attivano la delocalizzazione

La comprensione delle determinanti dei processi di globalizzazione dei mercati richiede l'analisi delle caratteristiche salienti dell'attuale sistema concorrenziale.

Un primo fattore è rappresentato dalle innovazioni tecnologiche, di prodotto e di processo. Con la confluenza di più tecnologie nell'ambito di una stessa industria, il fattore tecnologico è diventato il nodo di collegamento, e di integrazione, a livello internazionale tra settori diversi. In presenza di una crescente complessità delle conoscenze tecniche, l'esigenza di disporre di competenze indispensabili per competere a livello mondiale ha indotto soggetti economici diversi alla formazione di ac-

¹ I teorici della localizzazione (da Ohlin, 1933, in poi) classificano le industrie come orientate alle risorse e al mercato a seconda che i costi di trasporto impongano una localizzazione in prossimità della fonte delle materie prime o dei consumatori finali.

cordi ed allo sviluppo di alleanze transnazionali.

La cooperazione su base transnazionale ha introdotto nuove forme di internazionalizzazione, alternative al modello della multinazionale (tendente all'estensione all'estero dei processi economici e commerciali al fine di generare economie di scala)².

Le forme di cooperazione si sono fondate sulla ricerca di complementarità sinergiche che coinvolgono imprese appartenenti a sistemi economici differenti, in possesso di conoscenze specifiche. Tali condizioni di complementarità diventano necessarie in presenza di costi (ingenti) di avviamento e mantenimento da sostenere.

Nella cooperazione transnazionale, tali sinergie si realizzano mediante alleanze strategiche e fusioni/acquisizioni³, utilizzate per inserirsi in mercati esteri già esistenti, scelti come "target" dall'azienda.

Tali strategie vengono anche ricondotte a decisioni di ottimizzazione fiscale (mediante la coordinazione tra le scelte di minimizzazione dell'onere fiscale e le finalità da perseguire all'estero in termini industriali e commerciali).

Da operazioni di *joint-venture* con soggetti stranieri si è passati al decentramento all'estero di *business units* (complete e funzionalmente autonome)

dell'impresa, financo alla costituzione in loco di nuove strutture economicamente indipendenti, onde conferire maggiori profili di convenienza ai mercati di approvvigionamento e maggiori dimensioni ai mercati di sbocco. In tal senso, la ricerca di condizioni di complementarità ha acuito la competizione esistente in materia di localizzazioni.

Tra i fattori che spingono gli imprenditori a trasferire all'estero la produzione incide in misura determinante il differenziale nel costo del lavoro. Appare infatti evidente che per essere concorrenziali occorre realizzare un bene ai più bassi prezzi di mercato. Per raggiungere tale scopo è necessario incidere sui costi relativi di produzione, obiettivo possibile se si reperiscono le materie prime ai prezzi più vantaggiosi, si aumenta la produzione o si contengono i salari.

Nel momento che si valuta il differenziale sul costo della manodopera non si deve pensare che sia di pochi punti percentuali. Il rapporto tra la retribuzione di un lavoratore di un paese industrializzato e quella di un lavoratore bulgaro o filippino è di 10 a 1. Questo differenziale è ancora più evidente se, ad esempio, si rapporta il costo di un lavoratore di Zurigo con uno di Bombay o Karachi: in questo caso il rapporto è di 26 a 1⁴.

² Il modello della multinazionale ha spesso rappresentato una visione immediata e semplicistica del concetto di globalizzazione.

³ In un business contraddistinto da bassi margini di profitto e dall'esigenza di disporre di elevati volumi, l'acquisizione di azienda può rappresentare una scelta vincente. Con l'*appeal* del *brand* acquisito, e grazie alla competitività dei fattori di costo, l'impresa acquirente può aumentare considerevolmente la propria centralità sul mercato. Altri vantaggi strategici non trascurabili sono il potenziamento del *know-how* tecnologico, le economie di scala e l'eliminazione di un concorrente dal mercato.

⁴ In pratica un indiano o un pakistano o un kenota deve lavorare ben un mese per poter raggiungere il compenso che un collega svizzero ottiene in un solo giorno.

Per capire quanto incida la quota costo del lavoro sul valore finale di un bene è sufficiente considerare che se la realizzazione di un prodotto, come ad esempio un climatizzatore, richiede 4 ore di lavoro/uomo, l'incidenza sarà di 70 dollari in uno stabilimento dell'hinterland di Francoforte, 13,5 dollari in una fabbrica polacca (distante solo poche centinaia di chilometri da una simile ditta tedesca) e di 5 dollari in una azienda ucraina o thailandese.

Un altro fattore che ha spinto ad un più frequente ricorso alla delocalizzazione è l'ampliamento della domanda internazionale di beni.

La liberalizzazione dei mercati dei beni, dei servizi e dei fattori di produzione a livello globale (in particolare nelle economie in precedenza pianificate centralmente) ha costituito uno *shock* dell'offerta, massiccio e positivo, che è stato profondamente disinflazionistico a livello globale e che ha contribuito ad una significativa deflazione controllata dei prezzi. In anni recenti, non solo i prezzi dei beni e dei servizi, ma anche le retribuzioni e le attività lavorative hanno iniziato a reagire all'accentuata apertura internazionale a favore delle imprese, quasi ovunque nel mondo. La stagnazione dei consumi degli anni ottanta ha poi costretto le aziende nei paesi ad economia avanzata ad adottare due tipi di strategie: differenziare la produzione per acquisire altre quote di mercato (ad esempio le imprese automobilistiche hanno avviato la costruzione di televisori, frigoriferi, computer, ecc.); ampliare il bacino dei potenziali consumatori sia in senso verticale (op-

portunità per persone di livello economico più basso di accedere ai prodotti) che in senso orizzontale (apertura al mercato internazionale).

Altri motivi d'interesse scientifico e tecnologico appaiono correlati all'espandersi della delocalizzazione. L'evoluzione dei sistemi di trasmissione delle informazioni, ad esempio, consente oggi comunicazioni globali, rapide, potenti e a basso costo. Nel 1930 una telefonata di tre minuti da New York a Londra costava circa 300 dollari. La stessa conversazione ha raggiunto, agli inizi degli anni ottanta, il costo di due dollari. Oggi la stessa telefonata costa meno di 10 centesimi ed è possibile (grazie soprattutto alla diffusione di Internet e della banda larga) dialogare con un partner commerciale e produttivo di un altro continente per un tempo indefinito e con una spesa irrisoria.

Se la quantità dei "dati" trasmessi è impressionante anche la quantità delle merci trasportate non è da meno. Negli ultimi venti anni è triplicato il volume della movimentazione delle merci mentre i costi di spedizione si sono ridotti del 40-70%. Un fattore, quest'ultimo, che, correlato alla riduzione dei dazi e delle barriere doganali, ha decisamente favorito il ricorso alla delocalizzazione.

Altre variabili incidenti sul fenomeno sono rappresentate dalla presenza nel paese ove s'intende delocalizzare di una popolazione in possesso di *know-how* tecnico, culturale e intellettuale in grado di assorbire una strategia produttiva di medio-alto livello, nonché dalla normativa riguardante la tutela ambientale e sanitaria.

Da decenni, infatti, nei paesi ad economia avanzata, ogni attività industriale è sottoposta a rigide verifiche che rendono ormai sempre più ardua la costruzione di una filiera produttiva nociva e inquinante. Realizzare un bene in modo ecologicamente sicuro e garantire uno smaltimento delle scorie può comportare a volte (si pensi, ad esempio, all'industria conciaria) un onere addirittura superiore al costo di produzione della merce stessa.

Diviene quindi difficile, per un imprenditore, resistere alla prospettiva di trasferire l'azienda in un paese dove si può usufruire di una normativa di tutela ambientale permissiva e dove è possibile evitare onerosi controlli sullo smaltimento di scorie industriali (in pratica operando una sorta di delocalizzazione delle scorie).

Il potere contrattuale dei sindacati nei paesi ove si pensa di delocalizzare rappresenta, infine, uno degli aspetti principali nell'analisi di fattibilità di un progetto di delocalizzazione.

In gran parte dei *foto ansa* paesi emergenti tale potere è, rispetto a quello esercitato nei paesi ad economia avanzata, insignificante in quanto frequentemente la tutela dei diritti dei lavoratori è ritenuta secondaria rispetto all'esigenza primaria di industrializzazione. Tale opportunità spesso viene seguita da una comparazione tra il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione nel ter-

ritorio dove s'intende distaccare parte dell'azienda e nel paese d'origine dell'impresa. Un apparato burocratico lento e farraginoso comporta sicuramente costi aggiuntivi per l'imprenditore, il quale può trovare, ad esempio, una pubblica amministrazione come quella italiana verso la quale le imprese, sia nazionali che straniere, non nutrono certamente un'opinione benevola. Una burocrazia moderna e rapida rappresenta, infatti, anche una "cultura d'impresa" che consente di programmare strategie produttive ad ampio respiro in grado, a volte, di colmare il gap dello scarso profitto.



La delocalizzazione rappresenta quindi il "punto d'incontro" di due bisogni: quello degli imprenditori, interessati a restare in modo competitivo nel mercato, e quello dei paesi che intendono cogliere le opportunità della globalizzazione per trasformarsi rapidamente da paese in via di sviluppo a realtà industrializzata.

Il fenomeno delle Zone Economiche Speciali (ZES)

Attualmente nel mondo esistono più di 300 "Zone Economiche Speciali" (ZES)⁵ distribuite in più di 50 paesi. Negli anni ottanta il primo a intuire l'opportunità di introdurre ZES fu il leader cinese Deng Xiaoping deciso a far uscire la Repubblica Popolare Cinese dalle pastoie del socialismo reale e dell'isolamento autarchico. La trasformazione della fascia marittima (quella con maggiore vocazione commerciale) rispetto alle regioni interne (ancorate ad un arcaico modello agricolo) divenne il fulcro della strategia economica cinese, creando tanti "cloni" di Hong Kong, pronti ad accogliere gli ingenti capitali provenienti dall'"odiato mondo capitalista".

Nacquero, quindi, quattordici ZES che iniziarono a garantire operai specializzati con un salario di 200-350 euro mensili (mentre gli apprendisti guadagnano tra i 50 e i 70 euro) e l'esenzione di imposta sui redditi d'impresa per gli investitori stranieri nei primi 3-5 anni di attività⁶.

In meno di due decenni, attraverso le ZES si realizzò una zona ove vige tuttora una sorta di "socialcapitalismo" (o se si preferisce il "capital-socialismo") nella quale più di 250 milioni, tra tecnici e operai, spesso lavorano con o per conto di imprenditori stranieri. Oggi qui si concentra quasi

il 90% degli investimenti esteri e si registra un tasso di crescita due volte superiore alla media nazionale (se nelle ZES vive solo il 20% della popolazione cinese qui è prodotto il 70-80% della ricchezza dell'intero Paese).

Analogamente in Europa, la creazione di ZES (Polonia, Bulgaria, Lettonia, Repubblica Ceca, Romania) sta determinando un'anomala e squilibrata polarizzazione economico-produttiva in quanto nei paesi fondatori dell'UE non esistono esperienze analoghe. Teoricamente l'allargamento dell'Unione a 27 paesi potrebbe registrare l'oggettiva difficoltà per paesi come la Polonia ad omologarsi alle regole del mercato mediante la chiusura progressiva delle ZES, viste come un'opportunità ulteriore di sviluppo. La resistenza verso il progetto di ridimensionamento delle ZES trova, inoltre, l'appoggio dei consumatori occidentali che, pur se sono poco propensi ad una economia delocalizzata, non vogliono assolutamente rinunciare ad acquistare merce a basso costo.

Dimensione del fenomeno

Quale è, a livello mondiale, la dimensione del fenomeno delocalizzativo? Stabilirne la reale estensione non è compito agevole per la presenza di una produzione frammentata sommersa che sfugge a qualsiasi ri-

⁵ Prevengono usualmente agevolazioni ed esenzioni doganali agli investitori. Sono distinte dalle "zone franche" (*free zones*), in quanto le ZES sono maggiormente orientate allo sviluppo di una significativa attività di esportazione.

⁶ L'esenzione dalle imposte è permanente per le imprese delocalizzate se producono articoli su brevetti registrati in Cina ma destinati all'esportazione. Viceversa è comunque ridotta al 70% di quella dovuta negli anni successivi, se si rispettano i profili produttivi imposti dal governo locale.

levamento. Nonostante questi limiti quasi tutti gli analisti sono concordi nello stimare che il 30% della produzione industriale mondiale e, soprattutto, l'80% dell'attività ottenuta con nuovi brevetti (praticamente nell'intero pianeta il 30% degli operai occupati nel settore manifatturiero) è realizzato in aziende delocalizzate. Si tratta quindi di una realtà che influisce in modo significativo sull'economia mondiale globalizzata, ma che comunque si differenzia in modo rilevante nelle varie realtà territoriali.

In Italia l'ICE (Istituto Commercio Estero), che annualmente presenta un resoconto sul multinazionalismo italiano, nel Rapporto del 2006 evidenzia nel nostro paese una delocalizzazione bidirezionale contrapposta.

Secondo l'ICE nel 2006 le aziende italiane che hanno "investito" (in modo totale o parziale) in attività dislocate all'estero (delocalizzazione attiva) sono state 5.789. Esse hanno dato vita a circa 17.200 imprese ove lavorano 1.120.000 persone (con una media tra impiegati e operai di circa 70 unità produttive per ogni azienda delocalizzata). Queste piccole-medie realtà economiche hanno in totale fatturato circa 322 miliardi di euro. Gran parte di queste aziende operano nel commercio all'ingrosso (il 46%) e nel settore manifatturiero (il 31%), mentre solo il 14% è impegnata nel settore dei servizi e della logistica.

I dati del 2006, pur evidenziando un discreta vivacità delle imprese italiane che delocalizzano (+8,2% come numero di aziende rispetto al

2001 e +13,9% di fatturato in cinque anni), mostrano un eloquente ritardo rispetto agli altri paesi europei. Il multinazionalismo italiano è, infatti, quantitativamente pari a alla metà di quello francese ed è circa un terzo rispetto a quello tedesco e britannico.

Anche i dati riguardanti la delocalizzazione passiva in Italia appaiono degni d'interesse. In base al Rapporto ICE - 2006 le aziende in Italia controllate (in toto o in parte) da imprese straniere sono circa 7.100 (lo 0,5% del totale nazionale). Queste entità produttive sono caratterizzate da elevati livelli tecnologici, consistenti fatturati (394 miliardi di euro, corrispondenti al 17% circa del totale della produzione industriale italiana) e significativi livelli occupazionali (circa 858 mila salariati).

Gran parte delle aziende delocalizzate in Italia appartengono al comparto industriale e a quello della grande distribuzione commerciale. La maggior parte di esse (più del 50%) sono concentrate nel Nord Italia, mentre le regioni meridionali (nonostante siano in grado di offrire più bassi costi di produzione) attraggono pochissimo gli investitori stranieri: le aziende delocalizzate non sono più di 200 e impiegano meno di 50 mila persone.

Secondo l'ICE la modesta appetibilità del nostro meridione è determinata da diversi fattori: carenze infrastrutturali, inefficienza dell'apparato politico e della pubblica amministrazione, un regime fiscale non favorevole alle imprese straniere, costo troppo elevato dei taluni servizi, scarso livello professionale del personale da destinare all'attività manage-

riali e, infine, presenza, in alcune realtà, di un crimine organizzato particolarmente invadente. Gran parte di questi aspetti hanno contribuito a frenare il flusso (in regioni come la Campania, Calabria e Sicilia) d'investimenti provenienti da imprenditori sia stranieri che italiani.

La delocalizzazione passiva è un fenomeno sostanzialmente statico anche se non mancano segnali contraddittori. Da una parte sembra essere diventata una costante il numero (40-50 unità) delle aziende straniere che ogni anno abbandonano il nostro paese, dall'altra si segnala una ripresa degli investimenti esteri in Italia. Nel 2006, secondo una stima dell'*United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), essi hanno raggiunto i 30 miliardi di dollari.


Una cifra consistente se paragonata a quella del 2004 (circa 17 mi-

liardi), ma certamente ancora inferiore a quella registrata da paesi come la Francia (88 miliardi di dollari) o il Regno Unito (circa 170 miliardi).

Il confronto tra le due delocalizzazioni (attiva e passiva) evidenzia come per ogni azienda avviata in Italia da una società straniera ne corrispondono più di due avviate da imprese italiane fuori dal nostro territorio.

Questo dato ha comunque subito negli ultimi venti anni dei radicali cambiamenti. Il grafico di seguito evidenzia, infatti, che se la delocalizzazione attiva nel settore manifatturiero ha registrato un incremento medio annuo del 55% (si è passati dalle 700 imprese del 1986 alle circa 5.500 del 2006), quella passiva, viceversa, ha conseguito un aumento medio annuo di solo il 4%.

Appare chiaro quindi come se fino agli anni ottanta l'Italia era (per l'estrema competitività delle nostre



aziende) un paese dove conveniva delocalizzare, mentre (se si escludono grandi aziende come la FIAT) per le nostre imprese il trasferimento all'estero della produzione rappresentava una scelta rischiosa con margini di profitto non sempre appetibili, successivamente ad una delocalizzazione passiva praticamente immutata si è succeduta una attiva (italiani che diventano delocalizzatori) in salita esponenziale⁷.



foto ansa

Rapporto delocalizzazione/disoccupazione

La "delocalizzazione" è un fenomeno in larga misura superato dai fatti, se inteso come mero spostamento all'estero di parti della produzione di minore valore e a costo più elevato. Il termine e l'idea della delocalizzazione alimentano un alone negativo nell'immaginario collettivo, cui seguono le immediate reazioni presso i lavoratori, l'opinione pub-

blica, i politici e, in qualche caso, fra gli stessi imprenditori⁸.

Al fine di alimentare un clima culturale più attento alle scelte di "internazionalizzazione" che di mera "delocalizzazione", è opportuno esprimersi in termini di "riallocazioni intra-industriali", indicando con esse il nuovo posizionamento nella divisione dei mercati internazionali, presidiando nuove frontiere e, contemporaneamente, trasformando e arricchendo il territorio di stabilimento⁹.

Al riguardo, è interessante evidenziare come la localizzazione dei processi produttivi abbia contribuito

⁷ Il dato appare ancora più evidente se confrontiamo il numero di dipendenti nel "Settore Manifatturiero" tra il 1986 e il 2006. Nella delocalizzazione passiva i salariati italiani aumentati di sole 50 mila unità, in quella attiva il numero dei dipendenti stranieri s'incrementato di 630 mila unità.

⁸ Gli effetti immaginati come conseguenti ad una decisione di "delocalizzare" sono la perdita dei posti di lavoro, l'impovertimento del tessuto economico a causa dell'interruzione dei rapporti con i subfornitori locali, la riprovazione morale nei confronti dell'impresa che dimostra basso senso di responsabilità allorquando, dopo aver sfruttato le risorse locali, va ad arricchirsi altrove.

⁹ Diverse ricerche hanno evidenziato come le imprese che cercano di internazionalizzarsi (soprattutto nei distretti industriali) lo facciano coinvolgendo i fornitori locali, nonché trasformando i sistemi produttivi verso lavorazioni a più elevato valore aggiunto e a maggiore innovazione tecnologica.

alla costituzione dei noti fenomeni di distrettualizzazione industriale¹⁰.

Come evidenziato dal sondaggio dell'Osservatorio Demos sul Capitale Sociale la delocalizzazione si impone spesso all'attenzione generale quando emerge il dubbio (per alcuni quasi una certezza) che il fenomeno incida negativamente sia sull'economia che sul mercato del lavoro italiano. Indagini scientifiche in grado di analizzare in modo esaustivo il rapporto "delocalizzazione e disoccupazione" non sono numerose e si basano, in gran parte, su parametri indiretti (non sempre affidabili) e su ricerche svolte prevalentemente negli USA ove da più di cinquanta anni è presente la delocalizzazione.

Per un lungo periodo negli Stati Uniti (dove la flessibilità del mercato del lavoro fa sì che ogni settimana un milione di persone perda il lavoro ma un altro milione riesca a trovarlo senza eccessivi sforzi) la eventuale disoccupazione indotta dalla delocalizzazione è apparsa come una naturale evoluzione del sistema produttivo

privo di effetti significativi sul florido modello statunitense.

Nel momento in cui però la delocalizzazione ha toccato il settore dei "servizi" e dell' "innovazione" l'attenzione dei media è salita in quanto più di 500 mila posti di lavoro qualificato (gestione dei call center, ideazione di software e hardware, strutture di ricerca e sviluppo, ecc.) sono letteralmente fuggiti all'estero¹¹.

La spiegazione di una percentuale così alta di lavoratori disoccupati "riassorbiti" nel circuito produttivo è nella presenza nell'economia statunitense di una delocalizzazione passiva (imprenditori stranieri che investono negli States) e che il risparmio di capitali ottenuto dalle aziende americane attraverso la delocalizzazione attiva è in gran parte reintrodotta nel sistema produttivo interno. Quando la Delta Airlines trasferì il proprio call center in India fu costretta a licenziare mille persone impiegate negli uffici prenotazione della compagnia aerea. Successivamente, attraverso i risparmi di questa operazione di *out-*

¹⁰ Le aree che hanno caratteristiche di distretto sono costituite da un insieme di imprese che fanno parte di uno stesso settore produttivo e per questo, normalmente, in concorrenza tra loro. Queste sono localizzate in un'area circoscritta ed abitualmente collaborano dal punto di vista del marketing. L'industria principale del distretto, insieme alle industrie ausiliari e ai molteplici servizi ad essa funzionali, si dimostra pervasiva nei confronti dell'ambiente locale fornendo occasioni di lavoro potenzialmente a tutti gli strati della popolazione. Ne risulta una società locale dominata dalle figure sociali dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi, oltre che da quelle dei lavoratori dipendenti, dell'industria, e da una diffusa partecipazione al lavoro dei giovani e delle donne. È pertanto facile comprendere perché nel distretto si realizzi un'identificazione territoriale da parte della società locale, invece che aziendale come accade nei poli industriali dominati dalla grande impresa. Il Distretto Industriale, dunque, esprime la possibilità (per una concentrazione geografica di numerose piccole imprese specializzate) di organizzare la produzione in modo efficiente grazie ai flussi di economie esterne che si generano localmente fra le imprese e, che derivano dall'insieme di conoscenze, valori, comportamenti tipici e istituzioni attraverso i quali la società locale agisce sull'organizzazione industriale.

¹¹ L'allarme per l'outsourcing dei "colletti bianchi" è, per analisti come Jane Little (Vicepresidente della Federal Reserve Bank di Boston), fuori luogo ed esagerato. L'economista ritiene, infatti, che solo lo 0,01% del PIL statunitense è "dirottato" nei paesi emergenti attraverso la delocalizzazione e che le vittime reali sono non più di 140 mila lavoratori, in quanto il 90% circa dei disoccupati da outsourcing è stato in breve tempo riassorbito in altre mansioni.

sourcing, sono state aperte nuove attività commerciali creando 1.200 nuovi posti di lavoro.

L'esperienza statunitense mostra, inoltre, che una risposta non ponderata e impulsiva alla delocalizzazione provoca reazioni nell'economia globale che a volte si trasformano in veri e propri "boomerang" sull'occupazione.

Il professor Daniel Drezner (Università di Chicago) è d'uso rammentare un "amaro" aneddoto. Per "salvare" dalla bancarotta i produttori di zucchero americani sono stati, negli anni passati, introdotti pesanti dazi e quote restrittive sull'importazione di questo prodotto. Il prezzo interno dello zucchero negli Stati Uniti in breve è aumentato del 350% rispetto a quello del mercato estero con grande soddisfazione degli agricoltori e dei raffinatori di zucchero. Questo aumento ha, però, costretto i produttori di caramelle a delocalizzare, con il risultato che ben 10.000 persone (sia del settore agricolo che dolciario) hanno perso il posto di lavoro.

Le straordinarie capacità della società e dell'economia statunitense di reagire ad eventi epocali come la delocalizzazione non deve però essere interpretata in modo eccessivamente entusiastico. Alcuni effetti della delocalizzazione rischiano, come sostiene il Premio Nobel Prof. Paul Samuelson, se non opportunamente governati di alterare in modo irreparabile la struttura sociale e produttiva. Da tempo, ad esempio, l'americano medio sembra disinteressarsi a professioni collegate sia al settore industriale che alla tecnica applicata.

I sondaggi confermano come, da tempo, ogni anno negli States raggiungano l'abilitazione quasi quarantamila avvocati (ve ne sono quasi un milione in totale) mentre scarseggiano ricercatori, ingegneri, chimici e informatici (il 40% degli scienziati e degli ingegneri con un dottorato di ricerca in università locali sono nati all'estero). Negli Stati Uniti risiede il 4% della popolazione mondiale, si produce il 20% del PIL mondiale, ma vi esercita il 50% degli avvocati del pianeta (ognuno dei quali guadagna in media, più di trecentomila dollari l'anno) in quanto ogni contenzioso è un buon motivo per avviare una causa.

Per quel che concerne l'Italia l'assenza di un costante ed efficace monitoraggio non permette di cogliere l'esatta influenza della delocalizzazione sull'occupazione. L'analisi di alcuni dati statistici permette di stilare una valutazione non influenzata da componenti emotive e ideologiche.

Il primo elemento da approfondire riguarda l'andamento dell'occupazione dal momento in cui la delocalizzazione attiva ha assunto nel nostro paese dimensioni rilevanti.

Se teoricamente il trasferimento all'estero della produzione avesse, in dieci anni, indotto il trasferimento dall'Italia di 630 mila posti di lavoro (di cui solo 50 mila compensati dalle aziende straniere operanti nel nostro territorio) avremmo dovuto constatare un peggioramento nel livello di occupazione non indifferente. In realtà il numero degli occupati si è incrementato di circa un milione e mezzo di unità (il tasso di disoccupazione, nel 2006, si è attestato al 6,8%).

L'internazionalizzazione della nostra produzione avrebbe, quindi, (nonostante la sostanziale "stagnazione" della delocalizzazione passiva) in qualche modo contribuito alla crescita del sistema produttivo ed al mantenimento (se non miglioramento) dei livelli occupazionali.

più di mezzo milione. Significativo a riguardo il fatto che l'aumento sia abbastanza omogeneo per tutte le zone del Paese.

La tendenza dell'economia italiana sembra quindi ormai essere quella della terziarizzazione che si è manifestata con un incremento sia in termini di imprese (+23,9%) che di addetti (+24,7%), contrapposto ad un forte ridimensionamento dell'industria, nel corso del decennio, sia in termini di aziende (-3,6%) che di occupati (meno del 9,6%).

La terziarizzazione ha indotto (oppure costretto) una fascia consistente di salariati (che può essere stimata in circa il 3,5% della forza lavoro) a "cambiare la tipologia professionale e di impiego".

Alla luce di questi dati si potrebbe affermare che la delocalizzazione in Italia non sembra aver inciso sul numero totale dei lavoratori occupati, ma ha contribuito (insieme ad altri fattori macroeconomici) a mutare - soprattutto in alcune zone - sensibilmente il "profilo" del sistema produttivo italiano. Ciò ha portato ad una migrazione professionale (a volte anche territoriale) che in altre realtà (come quella statunitense) potrebbe apparire ordinaria e accettata da gran parte delle componenti sociali e produttive, ma che per la nostra società rappresenta un evento socio-economica insolito non sempre gradito e metabolizzato.



foto ansa

L'ottimistica lettura di questi dati deve, comunque, essere sostenuta da una analisi comparata con i due aspetti che sembrano caratterizzare la nostra delocalizzazione attiva. Il fenomeno, infatti, riguarda prevalentemente il settore manifatturiero e le aree geografiche del nord Italia. Ne consegue che solo in queste realtà produttive e territoriali si dovrebbero, teoricamente, verificare effetti negativi sull'occupazione.

In sfere produttive definite genericamente come "Servizi" osserviamo al contrario un incremento di quasi due milioni di occupati. In particolare il settore dei "Servizi alle imprese" registra un progresso di quasi 800 mila unità mentre il "Terziario" di

L'Italia in passato è stata certamente caratterizzata da massicce migrazioni professionali sia interne che verso l'estero (tra gli anni cinquanta e gli anni settanta, ad esempio, decine di milioni di persone si sono trasferite dal sud al nord e dai piccoli centri alle metropoli) ma questi macrofenomeni sono stati provocati soprattutto dall'assenza completa nel proprio territorio di opportunità d'impiego e dal bisogno di trovare retribuzioni superiori, e non certo dalla presa d'atto che l'azienda (dove spesso si è lavorato per decenni) deve, per non chiudere l'attività, licenziare e trasferire la produzione all'estero per rimanere competitiva nel mercato.

Il mutamento (spesso coatto) del profilo professionale porta inevitabilmente ad una sofferenza sociale in quanto il lavoratore italiano medio ha in genere verso l'impresa un rapporto non esclusivamente di tipo occupazionale. Per lui, infatti, aspetti sociologici, psicologici e culturali connessi al lavoro non sono certamente complementari. Si pensi allo spirito di appartenenza all'azienda, alle dinamiche sociali e psicologiche connesse al ruolo ricoperto, all'inserimento del proprio nucleo familiare in una specifica realtà culturale e territoriale. Il dipendente italiano assume una posizione generalmente valutata come rigida. Si tratta, in realtà, di una persona che normalmente rifiuta l'idea che lo sviluppo economico globale possa intaccare il "suo microcosmo esistenziale" (spesso faticosamente costruito).

La presunta difficoltà del lavoratore ad accettare turbative derivante

dall'evoluzione del mercato del lavoro è in parte confermata da un sondaggio dell'ottobre 2006 della FIM-CISL. Alla domanda "se era giusto, a parità di salario, aumentare le ore di lavoro per salvare posti di lavoro in aziende minacciate dalla delocalizzazione", il 65% degli intervistati ha risposto in modo decisamente negativo.

Al disagio sociale legato alla delocalizzazione non sono rimasti certo indifferenti gruppi eversivi di matrice marxista-leninista che, bisognosi di guadagnare consenso tra i lavoratori in difficoltà, hanno da tempo inserito tra i prioritari obiettivi strategici di lotta sia la politica sul lavoro che il cosiddetto SIM (Stato Imperialista delle Multinazionali). Gruppi come le Brigate Rosse, ad esempio, hanno più volte affrontato nelle rivendicazioni di azioni terroristiche il problema della "delocalizzazione".

Basti ricordare, ad esempio, quanto scritto nel volantino diffuso a seguito dell'omicidio del giornalista Walter Tobagi (ucciso, dalla "Brigata 28 Marzo", a Milano il 28 maggio 1980). La "classe dominante" veniva già allora accusata di "spezzare la classe operaia degli addetti alla stampa" attraverso "l'informatizzazione della fotocomposizione del giornale il Corriere della Sera e la multinazionalizzazione dell'informazione". Per l'ideologia brigatista la delocalizzazione non ha prodotto una "ridistribuzione del lavoro e dei redditi verso i paesi poveri", ma un sistema per "la classe imprenditoriale di mantenere inalterato il profitto attraverso la disoccupazione e la ricerca del costo del lavoro più basso".

Questa tematica è diventata una costante dal 1983 (ferimento del prof. Gino Giugni) ed è stata sempre presente nei documenti di rivendicazione dell'omicidio di Ezio Tarantelli (Docente di Economia Politica e Presidente dell'Istituto di Economia del Lavoro) del 1985, di Massimo D'Antona (Docente di Diritto del Lavoro e consigliere del Ministro del Lavoro) del 1999 e, infine, di Marco Biagi (Docente di Diritto del Lavoro e consulente del Ministro del welfare) del 2002.

Se scopo della "propaganda armata" è quello di ottenere anche il consenso della "classe sociale di riferimento", la presenza di un forte disagio sociale tra quanti temono le conseguenze della delocalizzazione può favorire l'adesione (o il sostegno) verso organizzazioni ritenute capaci di difendere i diritti dei lavoratori ricorrendo anche alla lotta armata.

Conclusioni e prospettive

L'analisi del fenomeno per essere oggettiva deve comunque basarsi su valutazioni scientificamente sostenibili in quanto sono le uniche che consentono di ridimensionare taluni luoghi comuni sulla delocalizzazione.

Pensare che il trasferimento all'estero della produzione possa progressivamente ridursi - in modo da ritornare ad un mondo non più delocalizzato - è come immaginare di "portare indietro le lancette dell'orologio della storia".

Una asserzione che trova vasti consensi tra coloro che ritengono la delocalizzazione ancor destinata a

svilupparsi ulteriormente in quanto le differenze nei costi nella realizzazione di un bene tra le varie zone del pianeta non sembra essere affatto compensata dagli aumenti della produzione nei paesi industrializzati.

L'eventuale iperproduzione non è, inoltre, più assorbibile dai paesi ad economia avanzata, con la prevedibile conseguenza di una forte penetrazione nei mercati dei paesi emergenti rimasti (sino a tutti gli anni settanta) ai margini del libero scambio. L'attivazione di queste nuove reti commerciali si basa, tuttavia, su un "elemento" fondamentale: la possibilità per i paesi emergenti di trasformare il "bisogno" di un bene in "domanda" del bene stesso (il "bisogno" di un frigorifero deve essere trasformato in una "domanda" del frigorifero).

L'eventualità che Paesi a reddito basso si trasformino in potenziali "consumatori di beni" è, ovviamente, fattibile solo se in queste aree si raggiunge un robusto sviluppo economico (con un prevedibile aumento del PIL procapite). Una eventualità quest'ultima realizzabile solo attraverso il trasferimento di parte della produzione industriale ai paesi in via di sviluppo.

La delocalizzazione, quindi, è nei fatti un sistema socio-economico concatenato e coordinato nelle sue varie fasi, basato sulle simmetriche esigenze di tutti i protagonisti del processo (paesi industrializzati e paesi emergenti).

L'evoluzione delle dinamiche localizzative deve necessariamente passare attraverso un rapido mutamento delle dinamiche e dei soggetti coinvolti. L'omogenizzazione, ad

Wanchai



da www.asia-italy.com

esempio, del costo del lavoro tra i vari paesi interessati evolve in tempi sempre più rapidi. Si passa così da essere territorio d'interesse per imprenditori stranieri a paese da dove parte la delocalizzazione per zone "più convenienti" con una velocità sorprendente; l'Italia, ad esempio, per passare da paese delocalizzato a paese che delocalizza ha impiegato almeno quattro lustri, mentre Paesi come la Corea del Sud hanno letteralmente bruciato le tappe.

Se i trenta paesi dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) hanno mantenuto i due terzi della produzione mondiale di beni e i tre quinti delle esportazioni complessive, ciò è anche dovuto alla delocalizzazione produttiva. Se in paesi come l'Italia vasti set-

tori industriali rimangono protagonisti dello scenario internazionale ciò è reso possibile anche dalla realizzazione (all'estero) di beni a prezzi sempre più competitivi: è la esternalizzazione produttiva che consente a parecchie imprese italiane di destinare le energie e le risorse alla creazione di prodotti di avanguardia venduti poi - grazie ai costi ridotti ottenuti attraverso la delocalizzazione - in tutto il mondo.

La delocalizzazione, quindi, è un fenomeno che deve essere analizzato in chiave globale, confrontando sempre costi e benefici, e non un fenomeno in grado di provocare esclusivamente perdita di competitività e riduzione della forza lavoro.

A quanti paventano ciò è sufficiente ricordare che la contrazione nell'occupazione viene, generalmente, assorbita dal sistema incanalando la produzione su beni ad elevato contenuto intellettuale e tecnologico e su taluni settori del tutto emergenti.

Se in termini teorici alcune strategie potrebbero circoscrivere il ricorso alla delocalizzazione, gran parte di esse non sono nei fatti attuabili sia per l'alto costo sociale ed economico sia per la scarsa incidenza sul fenomeno. Il primo scoglio è rappresentato dalla difficoltà di applicare contromisure "condivise" da tutti i paesi europei a causa del permanere di interessi discordanti tra le varie componenti della Comunità Europea.

La seconda incognita riguarda l'attenzione che le autorità economiche e politiche dovrebbero indirizza-

re non solo verso i fattori che potrebbero frenare la delocalizzazione, ma anche verso quelle strategie che inducono la ripresa degli investimenti esteri nel nostro Paese (ripresa del fenomeno della delocalizzazione passiva). Nonostante questi vincoli si possono elencare una serie di soluzioni ed esaminare, in sintesi, sia una loro fattibilità che quantificare, ove possibile, l'incidenza delle soluzioni sul fenomeno delocalizzativo.

- A. Riduzione consistente dei costi di produzione e della forza lavoro in paesi come l'Italia. Per funzionare tale strategia i costi dovrebbero ridursi del 50% ed essere accompagnati sia da un aumento non inflazionistico della produzione che da una politica di difesa del potere d'acquisto dei salari. La contrazione dei salari graverebbe sia sui consumi - con la conseguente crisi per quei settori (ad esempio il "terziario") che hanno compensato la perdita di posti di lavoro a causa della delocalizzazione - che sulla intera collettività con una contrazione delle entrate per l'erario e per le casse degli istituti di previdenza.
- B. Trasferimento in paesi come l'Italia di lavoratori stranieri con retribuzioni di poco superiori a quelle percepite nei paesi di provenienza. Il tributo da pagare sarebbe l'incremento a dismisura della emigrazione clandestina e del "lavoro sommerso". L'arrivo di lavoratori "regolari" di fatto incidereb-

be sul costo della manodopera solo nella misura del 10-20%, con effetti risibili sul grado di competitività delle aziende che continuano ad operare nel nostro Paese.

- C. Intervento da parte di organismi nazionali e comunitari a sostegno della produzione di beni che diversamente, per gli elevati costi, rimarrebbero esclusi dal mercato internazionale. Questo supporto prevede che il differenziale tra prezzo del bene prodotto in paesi come l'Italia e quello realizzato in aree delocalizzate venga colmato attraverso un contributo prelevato dal bilancio nazionale o comunitario. Negli intenti delle autorità politiche tale sostegno dovrebbe consentire alle aziende di recuperare i livelli di concorrenzialità così da competere sul mercato con prezzi di equilibrio. La storia della strategia della compensazione dei prezzi attraverso i sussidi - come quella applicata in Europa con la Politica agricola comune (PAC) - induce a qualche riflessione. Con la PAC sono stati pianificati degli "aiuti" per gli agricoltori (pari a quasi 40 miliardi di euro annui, circa metà del bilancio comunitario) a volte erogati in base al quantitativo di merce prodotta. Tale sostegno ha portato alcuni imprenditori a produrre quantitativi di merce superiore alla richiesta del mercato, con la conseguente riduzione del prezzo e l'incremento delle giacenze invendute¹².

¹² Il problema della PAC ha visto aumentare la sua complessità con l'allargamento ad Est dell'Unione Europea. In molti stati dell'ex-blocco socialista l'agricoltura ha, infatti, un peso preponderante. Una politica di sussidi a favore di questi coltivatori determinerebbe un collasso del bilancio della Comunità.

Nonostante il numero dei lavoratori agricoli sia diminuito notevolmente, il flusso degli aiuti comunitari ha evitato che gli imprenditori agricoli delocalizzassero. Ma è stata una forzatura.

- D. Incremento degli ammortizzatori sociali per le aziende che, a causa della scarsa competitività, sarebbero costrette a ridurre la forza lavoro. Se nei fatti attraverso i contributi statali (o comunitari) si cerca di sostenere l'azienda caricando di una porzione del costo di produzione sull'intera collettività, con gli ammortizzatori sociali si tenta altresì di impedire che l'impresa sia costretta ad espellere i salariati dal sistema produttivo. Nel primo caso si interviene accrescendo le entrate dell'azienda, nel secondo si riducono le uscite cercando di contenere i costi del lavoro. L'effetto sul mercato è lo stesso: il prezzo del bene rimane competitivo in quanto parte del costo del lavoro viene assorbito dalla collettività (ovviamente attraverso l'aumento dell'imposte) e l'azienda evita di ricorrere alla delocalizzazione. Se i vantaggi economici per l'imprenditore sono indubbi, anche i "benefici dal punto di vista sociale" non sono minori (riduzione della disoccupazione e della conflittualità sociale e sindacale, garanzia per il lavoratore di rimanere nel circuito produttivo, ecc.). Occorre, tuttavia, non dimenticare che se attraverso gli ammortizzatori sociali si offre un supporto concreto al sistema impresa, l'intervento ha un suo significato strategico solo se limitato nel tempo e circoscritto a precise congiunture di mercato (vedasi in Italia gli interventi sulla crisi nel settore automobilistico). Se viceversa diventano interventi a tempo indeterminato si rischia di provocare competitività 'drogata' finalizzata esclusivamente ad evitare il ricorso alla delocalizzazione (con aggravii sul bilancio economico e senza reali prospettive di sviluppo industriale).
- E. Ripristino (o inasprimento) dei dazi per i prodotti importati abbinato ad un aggravio della pressione fiscale e alla emanazione di normative penalizzanti per l'impresa che delocalizzano (politica neoprotezionista). Teoricamente questa strategia si palesa come una delle più efficaci in quanto, oltre ad evitare il ricorso alla delocalizzazione, "non pesa" sul bilancio pubblico come invece accade con i sussidi e gli ammortizzatori sociali. Di fatto il dazio grava esclusivamente su chi importa la merce e induce ad evitare la delocalizzazione in quanto il bene prodotto all'estero costa di più rispetto a quello prodotto nel proprio paese. Tale vantaggio è solo teorico in quanto alla lunga l'effetto di questa strategia sulle componenti principali dell'economia è stato a volte devastante. Occorre per prima cosa non sottovalutare il fatto che il peso dei dazi ricade direttamente sui consumatori, i quali rischiano di pagare un sovrapprezzo che spesso serve solo per tutelare gli imprenditori che non riescono ad imporsi in un li-

bero mercato. È opportuno non dimenticare, infine, che ogni politica protezionistica incide negativamente sugli interscambi commerciali. Se, infatti, l'inasprimento dei dazi doganali disincentiva la tendenza alla delocalizzazione, nel contempo determina una riduzione dell'interscambio commerciale.

F. Identificazione - per una successiva incentivazione - dei settori produttivi "non delocalizzabili". Verso i settori produttivi "non delocalizzabili" andrebbero indirizzati tutti gli sforzi tenendosi lontano da strategie miopi che hanno spesso caratterizzato il nostro passato. Occorre, infatti, evitare di far convivere progetti destinati a creare benefici a breve per l'economia ma che, alla lunga, diventano "delocalizzabili" con altri che - pur a profitto ridotto per l'impresa - nel tempo rappresentano l'unicità del nostro Paese¹³.

Altre strategie possono essere di "sostegno" alla modifica del trend sia della delocalizzazione attiva che di quella passiva. Tra esse citiamo una politica monetaria della Banca Centrale Europea che riporti il cambio dell'Euro rispetto al Dollaro a livelli di competitività. Anche la creazione in ambito europeo di "ZES del terzo millennio" - esclusivamente destinate alla sperimentazione ed alla ricerca - potrebbe indurre Paesi tecnologicamente avanzati ad investire e delocalizzare in Europa.

Sulla innovazione e sperimentazione, l'Italia ha mostrato i suoi limiti, ponendosi ai livelli più bassi della graduatoria nel settore ricerca. Se, infatti, siamo al secondo posto in Europa per il numero di aziende impegnate nell'innovazione tecnologica, diversa è la posizione raggiunta per il numero di brevetti. Secondo i dati dell'Osservatorio Brevetti del Politecnico di Torino in Italia si registrano ogni anno in media 4 brevetti per milione di abitanti, un trend ben lontano dalla media europea (circa 18) e statunitense (25). Se questo raffronto è condotto con paesi come la Svezia (136 brevetti ogni milione di abitanti) e la Finlandia (94), appare chiaro che - ad eccezione di rari casi - il livello di arretratezza del sistema "ricerca" italiano non può essere sottaciuto.

Il fenomeno della "delocalizzazione" esige, comunque, una regolamentazione prima di tutto politica e, in un secondo tempo, commerciale, economica e giuridica. L'internazionalizzazione dei mercati ha sinora creato benefici solo per alcuni paesi e ha reso ancora più forte il divario con le popolazioni che - per mancanza di un *know-how* e di infrastrutture - sono rimaste ancorate a sistemi produttivi e commerciali obsoleti. Con il desiderio di questi ultimi di agganciarsi all'evoluzione dei processi produttivi e tecnologici, i Paesi industrializzati dovranno sviluppare i futuri equilibri nello sviluppo delle varie opportunità fornite dalla delocalizzazione.

¹³ Basti ricordare la scelta di creare il polo chimico-industriale di Mestre. Oggi il megastabilimento rischia di trasformarsi in un monumento al sogno industriale della chimica italiana del dopoguerra, mentre si è corso il pericolo di compromettere in modo irrecuperabile l'ecosistema della laguna di Venezia e la sopravvivenza della stessa Serenissima.

Strategie di contrasto

Profilo del potenziale terrorista

EMMANUELA C. DEL RE

Come individuare i terroristi prima che essi perpetrino attacchi distruttivi? Dagli USA all'Unione Europea, ci si chiede come affinare le tecniche per l'archiviazione e l'analisi dei dati a scopo preventivo e come strategia anti-terrorismo. Eppure il terrorista può sfuggire ai controlli. Il panorama è infatti tanto vasto e sfaccettato che è difficile riuscire a comprenderlo e conoscerlo nella sua complessità. Intervenire a scopo "preventivo" come sostiene la filosofia antiterrorista USA, però, solleva questioni in Europa. Bisogna riflettere sugli errori commessi, migliorare le metodologie di utilizzo dei dati, soprattutto conoscere meglio il terrorista potenziale, prima che lo diventi del tutto, quando è ancora il "nostro" normalissimo vicino di casa.

Tipi da terrorismo

Il 2 Giugno 2007 è apparsa su tutti i giornali del mondo la notizia dell'arresto, negli USA, di un gruppo di persone che tramava un attacco terroristico per far saltare in aria i depositi di carburante dell'aeroporto J. F. Kennedy di New York. Il leader del gruppo, Russell Defreitas, cittadino



foto ansa

americano originario della Guyana, ex dipendente dell'aeroporto, stando ad intercettazioni cominciate nel 2006, dichiarava di voler colpire uno dei simboli americani più inviolabili,

il Presidente Kennedy, distruggendo l'aeroporto ad egli intitolato.

Vagheggiava anche di ritagliarsi una posizione nell'universo di al Qaeda.

Definiti dall'FBI come dilettanti, i membri del gruppo antillano-americano non sono stati trovati in possesso né di armi né di esplosivi, ma forse stavano cercando di procurarseli. L'attentato sarebbe dunque stato sventato sulla base del calcolo delle probabilità, sulla percezione della potenzialità terroristica del gruppo, a sua volta basata sull'osservazione, sull'analisi dei precedenti; sul profilo degli individui in questione.

Esiste il "tipo da terrorismo", incline al terrorismo? Colui -o colei- le cui caratteristiche individuali, aspetti dell'ambiente sociale in cui vive, eventi particolari nel percorso di vita trasformeranno inesorabilmente in terrorista?

Sorprende la proliferazione di ipotesi in questo senso. Esistono "mode interpretative", per cui alcuni studiosi si lanciano nella definizione del "perfetto terrorista", che al momento sarebbe, genericamente, e a seguito di alcuni arresti perpetrati dopo attacchi terroristici come quello di Londra nel 2005, una persona di cultura media o elevata, socialmente integrato e quant'altro.

Naturalmente, nell'enorme panorama del terrorismo, laddove si volesse creare una tipologia articolata, questa definizione andrebbe bene per una sola categoria. Infatti, la macchina del terrorismo richiede una molteplicità di ruoli, connessi a diverse attività e *know how*. Ancora, vi è una distinzione per genere e

classe d'età, cui corrispondono ruoli, approcci, potenzialità, impatto soprattutto nell'espletarsi dell'atto terroristico.

Dalla manovalanza alla mente ideatrice, insomma, il panorama dei "terroristi" appare sicuramente sfaccettato.

L'emergere di individui amorfi e per lo più sconosciuti, o di gruppi terroristici che operano indipendentemente -i cosiddetti *freelancers*-, nonché di nuove strategie di reclutamento da parte di alcuni gruppi, come il reclutamento di *commandos* suicidi, donne e bambini terroristi e scienziati capaci di ideare armi di distruzione di massa, ci fa sostenere che lo studio sulle dinamiche sociologiche e psicologiche dei gruppi e degli individui terroristi è cruciale.

La serpe in seno

Il "potenziale terrorista", stando all'approccio strategico dell'Unione Europea, sarebbe identificabile attraverso l'uso di alcuni dati specifici che, inseriti in un database e incrociati, porterebbero alla definizione del grado di potenziale reclutamento nelle fila del terrorismo, o di potenziale aderenza ad esso nelle sue varie forme.

Il Consiglio dell'UE è stato chiaro fin dal 2002 in questo senso, e nelle sue raccomandazioni afferma che: "Elaborare una tipologia dei profili dei terroristi significa mettere insieme una serie di variabili fisiche, psicologiche o comportamentali, che sono state identificate come tipiche delle persone coinvolte in attività

terroristiche e che hanno un valore predittivo in tal senso¹.

Quali le variabili? Nazionalità, documenti di viaggio, metodi e mezzi usati per viaggiare, età, genere, caratteristiche fisiche particolari (ad esempio ferite di guerra), livello d'istruzione, strategie di copertura, uso di tecniche per evitare di essere scoperti o per reagire ad un interrogatorio, luoghi di permanenza, metodi di comunicazione, caratteristiche psico-sociali del luogo di nascita, situazione familiare, competenza nell'uso di tecnologie avanzate, conoscenza dell'uso di armi non convenzionali, frequentazione di corsi di tecniche paramilitari, di volo ecc.

Il metodo per l'identificazione consisterebbe poi nel consultare i database nazionali sperando di identificare elementi equivalenti al fine di poter in seguito, presumibilmente, individuare i terroristi.

Questo fa parte di una complessa strategia antiterrorismo dell'Unione Europea, che prevede azioni a più livelli, basandosi su un'idea di cooperazione tra gli Stati membri per quello che riguarda la Giustizia e gli affari interni, definita nel 2004 nell'*Hague Programme for Freedom, Justice and Security*, cui è seguito nel 2005 un piano d'azione quinquennale. Il piano europeo risponde all'ondata di adeguamenti legislativi che ha investito tutti gli Stati membri dell'UE dal 2001, inclusa l'Italia che ha operato alcune modifiche alla nor-

mativa anche dal punto di vista della definizione del concetto stesso di terrorismo².

Le misure previste dal piano d'azione si incentrano su controllo e monitoraggio del movimento delle persone. Una questione tanto controversa che l'Unione ha a lungo resistito alle insistenze degli USA perché permettesse l'accesso indiscriminato ai dati personali dei passeggeri, allo scopo di studiarne i movimenti.

La politica dell'Unione Europea, pur non divergendo molto da quella degli USA, nel caso dell'accesso ai dati personali dei passeggeri (*Passenger Name Records* - PNR) si trova contro le politiche nazionali per il rispetto della *privacy*. L'UE per rispondere alle richieste degli USA e rispettare l'approccio legislativo alla *privacy*, ha suggerito che si crei un database centrale cui vengano inviati tutti i dati, che saranno resi eventualmente accessibili -per esempio agli USA - solo in un secondo momento.

L'impatto delle politiche di controllo è enorme. Ad esempio, la registrazione degli stranieri attraverso il *Visa Information System* (VIS), rende possibile l'archiviazione per cinque anni di dati biometrici, motivi eventuali per il rifiuto del visto e altro, incrociabili con altri dati secondo criteri dettati dalle esigenze di una particolare indagine.

Già nel 1995 il sistema informativo di Schengen, il SIS (*Schengen Information System*), era stato creato per

¹ Council of the European Union, *Draft Council Recommendation on the development of terrorist profiles*, Brussels, 14 Ottobre 2002, 11858/1/02, REV 1 LIMITE ENFOPOL 117.

² Questo argomento è stato già affrontato dalla scrivente in un articolo intitolato "Terrorismo e Religioni", apparso sul n. 2/2006 di *Gnosis* (pp. 45-60).

controbilanciare l'abbattimento delle frontiere tra Francia, Germania, Lussemburgo e Olanda, permettendo agli Stati membri di ottenere informazioni riguardo certe categorie di persone e proprietà. Gli Stati membri a loro volta aggiungono al database informazioni su persone ricercate e altro. Nel 2003 il sistema aveva già raccolto *files* su 877.655 persone, più 386.403 alias³.

L'UE sta ancor più modernizzando e attrezzando tecnicamente la banca dati di polizia SIS di Schengen, prevedendo l'adozione del SIS II, che dovrebbe introdurre degli ag-

II è stata rimandata alla fine del 2008 per motivi tecnici, ma per permettere comunque ai nuovi Stati membri dell'UE di poter essere inseriti rapidamente nella cooperazione in materia di sicurezza di Schengen, l'UE ha deciso di ricorrere ad una soluzione transitoria, la *SISone4all*, che diverrà operativa già alla fine del 2007.

Come si è detto, queste misure si sono spesso rivelate in contrasto con le politiche per la protezione della *privacy* nei Paesi membri. Hanno peraltro sollevato una certa preoccupazione anche nell'opinione pubblica.

Seppure lo scopo sia quello di aumentare le possibilità di garanzia della sicurezza, il grado di interferenza con la vita privata della persona è difficile da controllare, anche quando si tratti di potenziali terroristi, afferma la CFR-CDF (*EU Network of Independent Experts in Fundamental Rights*) rete indipendente dell'Unione Europea di esperti in diritti fondamentali.

Aggiunge poi che l'elaborazione di profili di terroristi sulla base delle caratteristiche sopra elencate aumenta il rischio di discriminazione, e potrebbe essere accettata soltanto quando si dimostrasse con accuratezza, con dati statisticamente attendibili, che esiste una relazio-



da <http://skytg24.blogs.com/>

giustamenti che permettono di archiviare, trasferire e richiedere dati biometrici, come fotografie e impronte digitali.

L'introduzione operativa del SIS

³ Cfr.: B. Hayes, "Statewatch analysis: from the Schengen Information System to SIS II and the Visa Information System: the proposal explained", 2004.

ne tra le caratteristiche individuate e il rischio di terrorismo.

Alcuni episodi come l'arresto di sei uomini ad Atlanta e uno a Miami il 22 Giugno 2006, con l'imputazione di aver complottato per distruggere la Sear Tower di Chicago, fanno riflettere⁴. Caratterizzati dal possesso di poche armi e poco potenti, ma grande fervore ideologico, i sette sono stati definiti dal Governo americano come "aspiranti terroristi", avendo giurato fedeltà ad al Qaeda pur non essendo mai entrati in contatto con essa.

Sembra che gli arresti dei "potenziali terroristi", tutti cittadini statunitensi ma di origine haitiana, siano derivati dal fatto che avevano confidato ad un agente infiltrato di stare pianificando un attacco più spettacolare di quello dell'11 Settembre.

Stando ai mezzi in loro possesso, però, la cosa sembra sarebbe stata difficilmente realizzabile. L'arresto ha sollevato dubbi sulla sua opportunità.

Quello che disturba l'opinione pubblica e mette le Forze dell'Ordine in difficoltà è la grande varietà di provenienze dei terroristi potenziali. La varietà nei lavori che svolgono, nelle fasce d'età, nel livello d'istruzione. Esistono dei comuni denominatori, ma sono valutabili più sul piano del fervore religioso o ideologico che non su variabili ricorrenti.

Credo religioso e ideologico, peraltro, ispirato da dottrine diverse:

dal marxismo-leninismo al Cristianesimo all'Ebraismo, non certo soltanto dall'Islam.

Tra gli arrestati negli Stati Uniti nel 2006, tutti per coinvolgimento in attività terroristiche, vi sono diversi studenti, impiegati, ma anche gelatai. In genere si tratta di persone che non vengono percepite come pericolose dalla comunità in cui vivono. La cosa che spaventa maggiormente la società americana è che essi sviluppino la loro tendenza terrorista proprio in casa, sono terroristi *home-grown*, il che rivela che il sistema politico, economico, educativo, di socializzazione statunitense può produrre buoni cittadini americani ma anche dei "mostri".

Come capire allora quali elementi portino al fallimento del progetto sociale per alcuni individui? Il fenomeno, peraltro, non è solo statunitense, sottolinea il *Wall Street Journal*, analizzando gli arresti in Gran Bretagna di un gruppo di persone che tramavano per abbattere degli aerei sull'Oceano Atlantico: un gruppo di terroristi *homegrown*, che la società britannica si è cresciuta in seno, tra cui donne e giovani uomini di classe media, con diplomi universitari.

Anche qui, difficile generalizzare.

Il punto di convergenza è costituito dall'atto terroristico, non tanto dal profilo del terrorista.

Donne terroriste suicide hanno agito in Iraq, in Cecenia. Donne di varie nazionalità, tra cui una occi-

⁴ Cfr. P. Jonsson, *New Profile of the home-grown terrorist emerges*, in: *The Christian Science Monitor*, 26 Giugno 2006, www.csmonitor.com/2006/06/0626/p01s01-ussc.html (visitato nel Maggio 2007).

dentale, belga, che si è uccisa in nome del *Jihad*⁵.

Quale terrorismo?

Intanto si attuano misure preventive, che portano ad arresti e imputazioni che in Europa, e da qualche anno anche in Italia, qualcuno percepisce come controverse.

E' il caso dell'avvocato Carlo Corbucci⁶, che ha già pubblicato diversi saggi sul tema, riferendosi quanto possibile agli atti processuali in suo possesso come difensore degli accusati di terrorismo. Egli sostiene che non sempre nell'ordinamento si possano trovare gli strumenti necessari per stabilire quali siano i capi d'accusa effettivamente applicabili in casi complessi in cui si ravvisino elementi terroristici, ovvero se si tratti di terrorismo o meno. Sostiene anche che numerosi siano gli errori giudiziari in questo campo.

I primi ad essere condannati per terrorismo internazionale in base all'articolo 270 bis -normativa relativa al terrorismo che prevede come reato l'associazione con finalità di terrori-

simo (art. 270 bis Cod. Pen.)- sono stati quattro nordafricani, tra cui il cosiddetto ex-Imam itinerante Mohamed Rafik e Kamel Hamroui.

Gli elementi raccolti dall'accusa si sono basati sulla testimonianza di un pentito, Chokri Zouaoui, in carcere per reati legati alla droga, che ha affermato che i due condannati, insieme ad altri, costituivano una cellula terroristica che aveva progettato per il 2002 attentati al Duomo di Cremona e alla metropolitana di Milano. Durante le perquisizioni, inoltre, sarebbero stati ritrovati volantini inneggianti al Jihad, un documento firmato da Osama Bin Laden oltre a versamenti di denaro destinati a un campo di addestramento nel Kurdistan iracheno⁷.

Questo accadeva nel luglio del 2005. All'inizio di quello stesso anno, però, venivano assolte cinque persone accusate di terrorismo, le ultime in una lunga fila di accusati poi prosciolti. Già nel Gennaio 2004 il quotidiano "La Repubblica" aveva pubblicato un'inchiesta intitolata "Prove false e manipolazioni. Su al Qaeda indagini boomerang"⁸, e, a seguito dei proscioglimenti, "Il Manifesto"⁹,

⁵ La donna, Muriel Degauque, 38 anni, proveniente da una cittadina di operai nel sud del Belgio, sembra si fosse convertita all'Islam a seguito del suo primo matrimonio con un algerino, divenendo poi un'attivista radicale dopo il secondo matrimonio con un marocchino. Il 9 Novembre 2005 si è lanciata con un automezzo pieno di esplosivi contro un convoglio americano in Iraq, ma l'attentato è fallito in quanto solo la donna è rimasta uccisa. Cfr. Y. Lempkiewicz, *Belgian woman carried out suicide bomb attack*, in: <http://www.ejpress.org/article/news/4395> (visitato nel Maggio 2007).

⁶ C. Corbucci, *Il terrorismo islamico in Italia: realtà e finzione*, Roma, Gruppo Editoriale Agorà, 2003.

⁷ Cfr. "Terrorismo, prime condanne a Brescia", in: www.corriere.it, 13 Luglio 2005; "Terrorismo, condannati due islamici. Il pm: Colpiranno come a Madrid", in: www.repubblica.it, 13 Luglio 2005.

⁸ C. Bovini, G. D'Avanzo, "Prove false e manipolazioni. Su Al Qaeda indagini boomerang", in: *La Repubblica*, 26 Gennaio 2004.

⁹ L. Fazio, "Il tribunale assolve altri cinque 'islamici' accusati di terrorismo", in: *Il Manifesto*, 10 Maggio 2005; A. Paloscia, "Indagini e processi senza mai una prova concreta", in: *Liberazione*, 26 Gennaio 2005.

"Liberazione" e altri quotidiani pubblicavano in tempi diversi riflessioni sull'opportunità o meno di tali arresti per "terrorismo".

Il profilo del terrorista

La questione di come individuare i terroristi prima che agiscano è molto complessa. Non solo è difficile generalizzare sul piano di variabili legate alla persona come genere, classe d'età, provenienza geografica, ma a questo va aggiunta anche la dimensione aggregativa, legata al gruppo. I gruppi cambiano in continuazione, inclusi i leader e i membri.

Questa dimensione "temporale" del terrorismo rende necessario un continuo aggiornamento dei database, il che rende i vecchi dati spesso obsoleti. Nei casi in cui i gruppi terroristici agiscono in territori specifici, l'interpretazione spaziale di tali territori può mutare a seguito degli eventi, e quindi anche la localizzazione diventa difficile.

Ancora, a vecchi gruppi ne subentrano o si affiancano di nuovi, alcuni dei quali sembrano scomparire diventando quiescenti. Questi però potrebbero tornare alla ribalta all'improvviso.

Va considerato anche il fatto che la partecipazione stessa all'atto terroristico non vede sempre esempi lampanti di protagonismo, che portereb-

bero all'estrapolazione di tratti salienti del profilo del terrorista a partire da quello specifico soggetto.

Molti agiscono nell'ombra, e costituiscono la "manovalanza" essenziale alla realizzazione di un atto terroristico.

Le motivazioni che portano all'aderenza di individui apparentemente innocui al progetto terrorista possono essere legate a molti fattori, tra cui la convenienza economica -il terrorismo risponde a una domanda-, un'aspirazione sociale - il terrorismo offre la possibilità di un riscatto sociale-, una condizione psicologica -il terrorismo risolve il senso di umiliazione¹⁰.

Gruppi terroristici e membri del gruppo non sono facili da classificare. In essi si trovano individui che presentano background, contesti sociali, nazionalità, personalità, e anche scopi diversissimi tra loro. L'elaborazione di profili è un azzardo, sostengono molti, e lo è ancor più ideare schemi rigidi cui tentare di adattare i singoli casi.

La teoria che sostiene che i terroristi siano caratterizzati da personalità "anomale", siano cioè affetti da psicopatologie, è fuorviante, perché alla base dell'atto terroristico vi è una razionalità, un'esigenza di coerenza, che verrebbe messa in pericolo da personalità disturbate. L'etichettatura psichiatrica porterebbe ancor più a confondere l'esigenza di

¹⁰ "Umiliazione" è un concetto ricorrente nel mondo del terrorismo. Si oppone a orgoglio e significa che si è feriti nell'orgoglio come Musulmani o come membri di una determinata fascia della società, e ricorre infatti anche nelle analisi sugli antiaboristi omicidi. Al Zawahiri, nella sua presunta autobiografia, definisce il "Nuovo ordine mondiale" un'umiliazione per i Musulmani, per cui è meglio per i giovani musulmani portare armi e difendere la loro religione con orgoglio e dignità che sottomettersi a questa umiliazione. Cfr. J. Stern, *The protean enemy*, in: *Foreign Affairs*, July 2003, pp35-43.

nettezza che la definizione del profilo richiede. Peraltro, il processo di reclutamento dei terroristi è tanto selettivo da garantire che nei gruppi vi siano pochi o affatto individui con atteggiamenti patologici, perché vengono estromessi in quanto metterebbero a repentaglio la sopravvivenza del gruppo.

I terroristi ricorrono a persone il cui comportamento deve apparire assolutamente normale e non deve suscitare sospetti. Tuttavia, è possibile, sulla base dell'analisi delle biografie di terroristi, affermare che esistono personalità più inclini ad aderire al terrorismo. E' possibile anche che un individuo psicopatico diventi il leader di un gruppo. Leader come Abu Nidal dell'*Abu Nidal Organization*, Velupillai Prabhakaran di *Liberation Tigers of Tamil Eelam* e Shoko Asahara dell'*Aum Shinrikyo* sono stati descritti come affetti da psicopatie o sociopatie.

La questione diventa difficile per la definizione del profilo del terrorista, quando si scopre che in genere il gruppo terrorista recluta membri il cui aspetto fisico sia il più normale possibile. In genere si tratta di giovani perché il terrorismo è un'attività intensa, specialmente quando richiede un addestramento di tipo militare. Nel caso di donne, esse vengono reclutate per perpetrare attacchi in alcuni contesti perché attirano meno l'attenzione e sono in grado di controllarsi in situazioni di stress meglio degli uomini. Il livello di istruzione varia moltissimo.

I leader sono spesso più anziani, il che vuol dire che possono avere dai trent'anni in su. Nei leader il li-

vello di istruzione è generalmente più elevato e questa variabile sembra incidere sulla longevità o meno di un gruppo. L'analisi politica da parte di questi leader è spesso lucida per quanto influenzata da forti impostazioni ideologiche. La novità nella caratterizzazione della personalità del leader non è nel grado di cultura o meno, ma nel cambiamento delle motivazioni, che da politiche sono diventate religiose. Le motivazioni religiose si sono rivelate negli ultimi anni più pericolose in quanto comportano l'uso di armi di distruzione di massa per raggiungere obiettivi messianici e apocalittici.

Se i terroristi non possono essere individuati attraverso la personalità e l'aspetto fisico, vi sono altri indicatori che potrebbero portare all'individuazione preventiva? Alcuni analisti rispondono che si devono raccogliere informazioni su individui selezionati (ma come avviene la selezione?) da cui si può creare un archivio con descrizioni, foto e altro, come minacce da parte di gruppi terroristici.

La cosa è dubbia, perché l'archivio può rivelarsi inefficace, come nel caso di Sheikh Omar Abdel Rahman, il quale nonostante presentasse caratteristiche peculiari e fosse in una lista di persone sotto osservazione, passò le dogane statunitensi indisturbato. Infatti l'idea che il terrorista in azione possa tradirsi per via dello stress cui è sottoposto è confutata dal fatto che normalmente i terroristi - e in particolare le donne - sono in grado di gestire la pressione.

Restano, come indicatori, quelli derivanti dall'analisi dei casi già emersi: classe d'età, livello di istruzio-

ne, gruppo etnico di appartenenza, nazionalità ecc..

Il discorso torna a quello che si è detto all'inizio, e le soluzioni proposte da esperti in Europa come negli USA convergono e dimostrano la debolezza dei pur potenti mezzi a nostra disposizione di fronte a un panorama tanto vasto e sfaccettato.

Se alla frontiera si presenta un giovane straniero che sostiene di essere uno studente, dall'aspetto sano, intorno ai vent'anni, di nazionalità egiziana, giordana, yemenita, irachena, algerina, siriana o sudanese, oppure arabo con passaporto britannico, proprio in quest'ordine, allora, sostiene Hudson¹¹, bisogna fare ulteriori controlli, perché queste caratteristiche in genere convergono con quelle del membro-tipo degli Arabi cosiddetti "Afgani" di Osama Bin Laden.



foto ansa

alla prevenzione.

La registrazione di movimenti di persone, per esempio, è importantissima nella fase della ricostruzione dopo che un evento si è verificato, oppure qualora vi sia una segnalazione. Non è utile nella prevenzione considerato che ogni giorno si muovono milioni di persone.

La tragica esperienza dell'11 Settembre ci dice che il terrorista appare normalissimo. La raccolta dati deve partire dunque da uno studio profondo della realtà terrorista.

Esistono numerose riflessioni e analisi sull'argomento, alcune anche basate su contatti diretti con terroristi e sulla raccolta delle loro storie di vita con interpretazioni socio-economiche, psichiatriche, politico-ideologiche e altro. Tuttavia, manca completamente la sistematicità. Gli approcci giuridici al problema, diversi nell'UE e negli USA, ad esempio, non consentono una vera coopera-

Sicurezza e prevenzione

Che l'UE si impegni a trovare soluzioni tecnologiche, assolutamente essenziali, nelle strategie di contrasto, è importante. Difficile però pensare che se si raccolgono un'infinità di dati su individui qualunque, senza che si elabori una griglia interpretativa da adottare già al momento della raccolta dei dati, questi dati possano poi contribuire

¹¹ R. Hudson, *The sociology and psychology of terrorism: who becomes a terrorist and why?*, The Library of Congress, Washington, 1999, p.64.

zione in questo campo.

Peraltro, esiste ancora la percezione che per contrastare si debbano adottare misure restrittive.

Al contrario, bisogna aumentare la possibilità dei potenziali terroristi di accedere ad aggregazioni "normali", lasciando che gruppi, scuole, associazioni, proliferino, consentendo maggior circolazione e, dall'altro lato, intensificando il controllo. Certamente questo richiede maggior impegno, soprattutto di forze in cam-

po, ma consente di raggiungere risultati più soddisfacenti, perché il reclutamento comincia dall'innocua associazione religiosa, non dal gruppo dichiaratamente estremista.

Manca una riflessione sistematica sul profilo del terrorista. Analisti ed esperti vi si devono finalmente dedicare, a livello nazionale, europeo, internazionale. Non bisogna cercare il terrorista attraverso il suo profilo, prima, paradossalmente, bisogna guardarlo dritto in faccia.

Manca ancora una posizione condivisa

Contro il terrorismo politica europea cercasi

CIRO SBAILÒ

L'Europa Unita rappresenta ormai una realtà geopolitica di primissimo piano sulla scena mondiale. Ma ancora non c'è una coerente politica comune di lotta al terrorismo, benché su questo terreno si possa parlare di una "memoria condivisa" nel Vecchio Continente. Nell'articolo, si prendono in considerazione, innanzitutto, le varie possibili spiegazioni di questo deficit. Al riguardo, si rileva, tra l'altro, la tendenza a sommare, piuttosto che a integrare, le diverse esperienze, con il risultato di privilegiare gli aspetti tecnici su quelli propriamente politici. Viene, dunque, svolta un'analisi comparata dei principali percorsi costituzionali europei in materia di contrasto dei fenomeni eversivi e di gestione delle situazioni di emergenza: Gran Bretagna, Francia, Spagna, Italia e Germania. L'esperienza britannica si caratterizza per un approccio molto pragmatico, che consente all'Esecutivo di agire con ampia libertà, senza tuttavia che si formino 'vulnera' nel sistema delle garanzie. Mentre in Francia è decisivo il ruolo del Presidente della Repubblica, i cui poteri sono molto ampi, sottoposti però al controllo sia del Parlamento sia della giustizia costituzionale. Decisamente sbilanciata, in favore del garantismo, l'esperienza degli ultimi anni in Germania, dove il sindacato di costituzionalità ha un ruolo fondamentale nelle meccaniche istituzionali. L'Italia e la Spagna sono accomunate dal rifiuto della legislazione di emergenza - rifiuto confermato anche con l'acuirsi recente della minaccia terroristica. Emerge, dunque, un quadro variegato, nel quale, però, è possibile rintracciare una comune filosofia politica, ispirata ai seguenti principi: le democrazie hanno il diritto e il dovere di impedire che i diritti fondamentali vengano utilizzati contro l'ordine costituzionale; la libertà e la sicurezza non possono essere barattate; la lotta al terrorismo non può essere ridotta a questione poliziesca e giudiziaria, ma chiama in causa soprattutto l'Esecutivo, nel suo rapporto dialettico con il Parlamento. La costruzione di una comune politica contro il terrorismo può essere la via maestra per arrivare a un'effettiva integrazione costituzionale dell'Europa.



L'assenza di una comune politica sul terrorismo

Una politica europea sul terrorismo ancora non esiste. Dai recenti vertici dei ministri dell'Interno e della Giustizia dell'Unione emerge con chiarezza che gran parte dei Governi non intende rinunciare alle proprie prerogative in materia di sicurezza e di *criminal policy*.

In generale, il sistema dell'unanimità ha funzionato finora come un freno. Si può votare a maggioranza solo se sono tutti d'accordo, il che significa - ci pare - che il cosiddetto "Wesphalian-Model" (Held) ha ancora la meglio sul processo d'integrazione.

Bisogna prendere atto del fatto che l'Europa ha fatto molti più progressi nel campo economico e monetario piuttosto che in quello *politico* propriamente detto, laddove si identifica la sfera propria ed esclusiva del Politico in quella attinente alla sicurezza dei cittadini e ai rapporti internazionali.

La lotta al terrorismo, infatti, s'inquadra istituzionalmente nell'ambito del Terzo pilastro del Trattato di Maastricht, quello relativo alla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (CGAI). Ma la natura dell'attuale minaccia terroristica fa sì che il problema riguardi anche il Terzo pilastro, quello della politica estera, della sicurezza e della difesa comune (PESC), come stanno a dimostrare le molte risoluzioni europee in materia di terrorismo giuridicamente incardinate sia nel Secondo sia nel Terzo pilastro.

Ma l'Europa continua a trattare il

terrorismo come un problema d'ordine pubblico e di giustizia, privilegiando lo strumento del *law enforcement*, al contrario di quanto accade negli Stati Uniti, dove la questione è posta simultaneamente in termini di politica interna, di politica estera e di politica di difesa.

Naturalmente, dalla Dichiarazione congiunta del 14 settembre 2001 sono stati fatti dei passi avanti. Ma nessuno sembra avere avuto un carattere politico decisivo. Ad esempio, la posizione comune sulla lotta al finanziamento del terrorismo (2001/231/PESC) comporta l'applicazione di idonee misure da parte degli Stati, in linea con quanto stabilito dall'ONU (risoluzione 1373/2001). In questo modo, i singoli Stati sono liberi di scegliere gli strumenti che vogliono per conseguire l'obiettivo condiviso.

Si tratta di un chiaro segno della difficoltà a costruire una posizione comune. Qualche cosa di analogo può dirsi sia per la comune definizione dei reati terroristici, sia per gli scambi di informazione e le misure di rilevamento e catalogazione di dati personali sensibili. Nel primo caso, si tratta di una cornice entro la quale ciascuno Stato deve muoversi; nel secondo caso, non si va oltre una cooperazione tra Stati che vede l'Unione in veste di coordinatrice e non certo di guida.

Profili di maggiore imperatività presenta, invece, il controverso mandato d'arresto europeo, che, tuttavia, insieme a Eurojust, rientra nell'ambito di decisioni prese ben prima dell'11 settembre, vale a dire alla Conferenza di Tampere del 15 e 16

settembre 1999. Inoltre, si tratta di una misura che riguarda la cooperazione giudiziaria, non la *criminal policy* né tanto meno la lotta al terrorismo, che è cosa ben diversa dal perseguimento dei reati ed è o dovrebbe essere, affidata ai Governi, non ai giudici.

Sembra che la nuova minaccia terroristica metta seriamente in crisi la tradizione giuridica europea. Si tratta di un attacco di natura indiscriminata, che non punta, almeno apparentemente, a conseguire specifici obiettivi politici o territoriali, ma a creare una situazione di insicurezza generalizzata.

Non ci sono concessioni da fare o trattative da intavolare: la dimensione del conflitto è globale, con riferimento non tanto alla sua estensione, quanto alla sua struttura. Esso è figlio della modernità "liquida" (Bauman), rispetto alla quale i paradigmi giuridici costruiti nell'ambito dello spazio "striato" europeo non hanno molta presa.

Di fronte a questo tipo di minaccia, la stessa sintassi dello *Jus publicum europaeum* (Schmitt) - che evidentemente sopravvive alla crisi degli Stati nazionali - sembra inadeguata. Da questo punto di vista, l'Europa sembra avere tutti i difetti degli Stati nazionali del Novecento: centralismo, burocratismo, formalismo, opacità nelle procedure decisionali e così via. Ma non pare, in compenso, averne ereditato i pregi: difesa della sovranità interna ed esterna, monopolio nella politica estera e in quella di difesa, determinazione nell'affrontare le minacce.

Condivisione della memoria storica e diversità delle esperienze costituzionali

Le incertezze e l'incoerenza con cui in Europa si affronta la minaccia terroristica lasciano perplessi se si pensa che gli europei hanno un'antica familiarità con l'eversione e la violenza politica, siano esse di natura ideologica o di natura territoriale. Per restare ai tempi più recenti, basti osservare che negli ultimi trent'anni, il Vecchio Continente ha conosciuto tutte le forme principali di attacco alle istituzioni e alla convivenza civile, dalla lotta armata di natura etnico-nazionale a quella di natura politica, fino al terrorismo di matrice mediorientale.

C'è, in Europa, una condivisione della memoria storica del terrorismo e, in particolare, dei rischi connessi allo scarso impegno delle democrazie nel difendersi dai propri nemici. Basti pensare al peso che ha avuto nella nostra cultura costituzionale, dal secondo Dopoguerra e fino agli anni Settanta, il dibattito intorno alla crisi della Repubblica di Weimar e al suo eccessivo "garantismo" nei confronti dei propri nemici interni. D'altra parte, ciascun Paese ha affrontato, negli anni, la minaccia terroristica come un problema *interno*, attraverso gli strumenti elaborati nell'ambito della propria cultura costituzionale.

Sicché, quando s'è posto il problema di costruire una politica europea comune contro il terrorismo, s'è continuato ad adottare il paradigma del problema "interno", cercando non tanto di integrare le varie espe-

rienze politiche europee nell'ambito di un nuovo e comune percorso costituzionale, quanto di trovare il minimo comun denominatore tra i vari Paesi, in una chiave essenzialmente non politica, ma, secondo i casi, tecnico-giudiziaria o tecnico-poliziesca. Per la costruzione di una *policy* europea in materia di lotta al terrorismo, dunque, occorrerebbe riconsiderare le diverse esperienze costituzionali allo scopo non tanto di trovare punti di sintesi e analogie, quanto di individuare una comune filosofia ispiratrice, sulla cui base costruire una politica integrata contro il terrorismo, non ristretta alle questioni di ordine pubblico.

Ci limiteremo, di seguito, a prendere in considerazione le esperienze

avute esperienza in materia di eversione o di violenza politica e i cui percorsi costituzionali, nel medesimo tempo, possono essere considerati idealtipici rispetto all'evoluzione del costituzionalismo occidentale: Gran Bretagna, Francia, Spagna, Italia e Germania.

Pragmatismo e garantismo nell'evoluzione del sistema britannico: il crescente ruolo dell'opinione pubblica

Naturalmente, occorre fare una distinzione di massima tra il Regno Unito, patria del *Common Law*, da una parte, e i Paesi eurocontinentali, di tradizione romanistica, dall'altra.

Vedremo, poi, come una tale distinzione sia, nella sostanza, alquanto relativa, anche se utile sul piano analitico.

Il modello anglosassone, originariamente caratterizzato da un rigoroso equilibrio tra la Corona e il Parlamento, ha visto man mano crescere il peso dell'Esecutivo e indebolirsi relativamente il ruolo di controllo del Parlamento. D'altra parte,

una funzione sempre più incisiva è svolta dall'opinione pubblica, che rappresenta ormai il principale ele-



di alcuni dei principali Paesi europei che, oltre ad essere ora nel mirino del terrorismo internazionale, hanno

mento di bilanciamento in chiave garantista del sistema.

Il *martial law* è l'istituto principale per affrontare l'emergenza: originariamente utilizzato dalla Corona sotto l'occhiuta sorveglianza del Parlamento, è ora nelle mani del Premier, che può contare sull'appoggio della maggioranza parlamentare, di cui è capo. Sicché, il vertice dell'Esecutivo può agire in deroga ai diritti costituzionali in particolari situazioni. Il Parlamento interviene successivamente con un *Indemnity Act*, che vale come giustificazione a posteriori della condotta del Governo.

La filosofia che anima questo meccanismo è che la limitazione nell'esercizio di determinati diritti non consegue da scelte del Governo, ma è il risultato del verificarsi di un'emergenza: ad esempio, il ricorso alla giurisdizione militare può spiegarsi col fatto che le Corti ordinarie possono non essere nelle condizioni materiali di operare; tanto è vero che la giurisdizione civile si riafferma non appena cessata l'emergenza, con effetti retroattivi. È importante tenere presente che non sono ammesse interferenze da parte dei giudici, cui non viene consentito di annullare o contestare le decisioni del Parlamento e del Governo.

Il primato assoluto del Parlamento, che per molti aspetti sostiene il protagonismo del Premier, ha dato, però, vita a qualche problema nel processo di integrazione europea. Ad esempio, lo *Human Rights Act* del 1998 stabilisce che in caso di incompatibilità tra una norma europea e la normativa nazionale, la questione venga rimessa al Parla-

mento, che, in quanto ha emanato il *Bill of Rights* è l'unico titolato a disciplinarne l'attuazione. In questo senso, è possibile far leva sull'art. 15 CEDU per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che prevede, in caso di emergenza, il ripristino della sovranità degli Stati in materia di deroghe ai diritti fondamentali.

Malgrado ciò, il peso dell'Esecutivo è andato via via aumentando. Con l'emanazione dell'*Anti Terrorism Act* del 2001, vengono consentite pesanti limitazioni al diritto alla privacy e alla libertà personale quando vi siano gravi pericoli per la sicurezza pubblica. In particolare, si prevede una forte prevalenza della catena decisionale amministrativa rispetto alla giurisdizione e ampi poteri alle forze di sicurezza e di intelligence.

Secondo l'*Anti terrorism Act* del 2005, poi, se un cittadino straniero accusato di terrorismo non può essere estradato perché nel suo Paese di origine rischierebbe la pena capitale (Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 19 comma 2), allora può essere tenuto in carcere per un tempo indefinito. Il cittadino può appellarsi allo *Special Appels Commission* (SIAC), ma il Governo può utilizzare il proprio potere in materia di definizione di "minaccia terroristica" per aggirare l'ostacolo. Dopo una serie di ricorsi, s'è convenuto di dare al Parlamento facoltà di riconoscere al Ministro dell'Interno il potere di emanare *Control Orders*, vale a dire misure restrittive non necessariamente di carattere detentivo. Un ruolo fondamentale nell'istruzione della pratica viene svolto dall'-

MI5, il Servizio Segreto interno, i cui poteri in materia sono stati ulteriormente accresciuti dopo gli attentati del 7 luglio 2005, con il *Terrorism Act* del 30 marzo 2006.

D'altra parte, un ulteriore giro di vite proposto dal Governo attraverso la previsione di una carcerazione preventiva di tre mesi, incontrò la dura opposizione dell'opinione pubblica e fu respinto dal Parlamento. A dimostrazione del fatto che il sistema possiede al proprio interno anticorpi contro la degenerazione autoritaria, pur se mancano norme scritte che limitino la sovranità del Parlamento.

La conferma del primato della decisione politica in Francia

Per quanto riguarda i sistemi dell'Europa Continentale, questi non vanno considerati come un blocco monolitico. Ci sono Paesi che hanno una chiara disciplina dello stato d'eccezione, come la Francia, la Spagna e la Germania. E altri, come l'Italia, dove non esiste nessuna esplicita "Costituzione d'emergenza". Tra i primi, bisogna, poi, distinguere, tra quanti prevedono forme di limitazione all'esercizio di taluni diritti, come la Francia e la Spagna, e altri, come la Germania, dove esistono solo limitazioni molto blande.

Per quanto riguarda il sistema francese, la sua caratteristica può essere vista nel "paradigma repubblicano", in base al quale la sicurezza della Nazione è la pre-condizione per la difesa e la diffusione dei diritti e delle libertà. Un paradigma che è

all'origine della stessa V Repubblica, a partire dalla crisi algerina del 1956, e che ritorna in tutti i momenti critici: il tentato colpo di Stato del 1961, la rivolta studentesca del 1968, la crisi nella Nuova Caledonia del 1985, l'attacco di al-Qaeda agli Stati Uniti, la rivolta nelle *Banlieu* del 2005.

È indicativo il fatto che una delle principali misure d'emergenza - l'*état d'urgence* - non sia contenuto nella Costituzione: esso appartiene alla legislazione antecedente alla V° Repubblica, anche se segna in qualche modo la nascita di quest'ultima, in quanto venne utilizzato proprio in occasione della crisi algerina (legge 55-385/1955). La misura dura dodici giorni, salvo conferma del Parlamento, e consente di attuare una sorta di coprifuoco generalizzato, con il ricorso alla giustizia militare nei casi estremi. Quando fu adottato per reprimere la rivolta nelle *Banlieu*, nell'inverno 2005/2006, non si fece appello all'art. 15 CEDU.

Il che diede adito a un ricorso, in quanto furono violate la libertà di domicilio (art. 9 CEDU) e quella di riunione (art. 11 CEDU). Ma il Consiglio di Stato riconobbe che l'emergenza poteva essere legittimamente gestita solo dal vertice dell'Esecutivo.

Stando, invece, al testo costituzionale, il Presidente della Repubblica può assumere *motu proprio* poteri eccezionali, anche in deroga alle garanzie costituzionali (art. 16 Cost. francese). Deve, certo, trattarsi di un'emergenza molto grave e imminente, che riguardi la sovranità della Nazione. D'altra parte, non c'è controllo giurisdizionale, a meno che

non si voglia rubricare in tale modo la consultazione obbligatoria, ma non vincolante, del Capo dello Stato con il *Conseil Constitutionnel*.

L'eventuale bilancio, in sede giudiziaria o parlamentare, della condotta del Presidente è rimandata a *dopo* l'emergenza. Ma è ben difficile che si possa procedere contro un Presidente che, senza grandi sforzi, può rivendicare il merito di avere salvato la Patria.

Diversamente dai poteri eccezionali, lo "stato d'assedio", disciplinato dall'art. 36 della Costituzione, non avviene su autonoma iniziativa di alcun Organo costituzionale, ma è il frutto di una decisione concordata tra l'Esecutivo e Legislativo. Il meccanismo è sostanzialmente analogo a quello dello 'stato



foto ansa

di urgenza', ma con maggiore attenzione alle garanzie, che possono essere limitate solo secondo una disciplina espressamente prevista dalla legge.

Analogo orientamento a valorizzare il primato della decisione politica prevale nell'ambito della legislazione ordinaria, specialmente dopo gli attentati al World Trade Center. È il caso, ad esempio della legge 2006/64 del 23 gennaio 2006 con la quale vengono integrate le norme antiterrorismo della legge 86/1020 del settembre 1986. Con questa leg-

ge, il periodo necessario ai naturalizzati condannati per riacquistare o mutare la nazionalità francese viene portato a 5 anni.

Vengono, in genere, introdotte pene più severe per tutti i reati in qualche modo riconducibili alla minaccia terroristica e vengono dati ampi poteri alle Forze dell'Ordine in materia di perquisizioni, video-sorveglianza ed intercettazioni. A

quest'ultimo proposito, il Giudice costituzionale ha manifestato un chiaro orientamento a far prevalere le ragioni della sicurezza su quelle della libertà.

Il rifiuto della legislazione d'emergenza in Spagna e in Italia

Non in tutti i Paesi dove si applica il criterio della deroga ai diritti fondamentali, però, si ha una così ampia discrezionalità dell'Esecutivo. In Spagna, ad esempio, la deroga ai



foto ansa

diritti fondamentali viene rigidamente disciplinata con un preciso elenco dei diritti in questione (art. 55 della Costituzione). Mentre viene esercitato un severo controllo giurisdizionale sulle decisioni della polizia, anche quando si tratta di sospetti terroristi. Il *Tribunal Constitucional*, però, ha stabilito che un detenuto può essere tenuto in isolamento totale solo se il giudice ha espressamente chiesto la convalida della misura (*Tribunal Constitucional*, 4.71 / 1994).

Col tempo, il *Tribunal* s'è dimostrato relativamente più attento alle esigenze della sicurezza. Esso, ad esempio, ha giudicato non incostituzionale la norma che prevede la legittimazione giudiziaria a posteriori

e l'avvenuta violazione del domicilio o della corrispondenza da parte delle Forze di Polizia, giudicando tali violazioni come eccezioni motivate da quanto prevede la Costituzione in merito. Nello stesso senso ci si è mossi sul piano politico, laddove, nel 2002, il mancato disconoscimento del terrorismo è stato considerato causa legittima di scioglimento di un partito. Nel complesso, dopo gli attentati dell'11 marzo 2004 a Madrid, l'emergenza terroristica non è stata utilizzata per attuare modifiche legislative significative in materia di sicurezza e libertà.

Si tenga presente, però, che esiste la possibilità per il Governo di intervenire tramite decretazione d'urgenza, salvo, poi, la conferma del Parlamento (art. 86 della Costituzione).

Una possibilità, questa, prevista anche dal sistema italiano (art. 77 della Costituzione), dove, però, a differenza che in Spagna, non si dà una disciplina costituzionale agli stati di emergenza. C'è, in Italia, un andamento simmetrico tra la politica di sicurezza e la politica militare. Lo stato di necessità tende, dopo la fine della guerra fredda, ad essere interpretato come una fonte *intra ordinem* piuttosto che *extra ordinem*.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la minaccia terroristica, si è sempre escluso l'uso della legislazione speciale, anche durante i cosiddetti "anni di piombo". E questa filosofia non è stata abbandonata con l'acuirsi della minaccia del terrorismo internazionale. Sia sul piano legislativo, sia sul piano governativo, si procede nel perimetro delle norme costituzionali, cercando di valorizza-

re al massimo gli strumenti preventivi e repressivi disponibili, con particolare riferimento ai poteri già riconosciuti all'Esecutivo in materia di sicurezza.

Potremmo parlare, al riguardo, di un orientamento teso a disciplinare - in particolari situazioni di necessità - determinate modalità di godimento di de-



foto ansa

terminati diritti. Un paradigma, a ben vedere, molto simile a quello utilizzato nel sistema anglosassone, dove il non godimento di un diritto avviene non per decisione del Governo, ma per l'impossibilità materiale per lo stesso Esecutivo di garantire la normalità in una determinata situazione. Del resto, non potrebbe che essere così, visto che la Repubblica *riconosce* i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione).

Laddove, infatti, ci si trovasse di fronte ad una situazione del tutto eccezionale, tale da compromettere lo stesso funzionamento delle istituzioni e le comunicazioni interne al Paese, allora sarebbe possibile ricorrere allo Stato di guerra (art. 78 della Costituzione) e far valere il relativo dovere di difendere la Patria (art. 52 della Costituzione). Contestualmente, il Parlamento può conferire al Governo i poteri per affrontare l'emergenza. In questa fase può essere possibile emanare norme in deroga al quadro legislativo esistente in mate-

ria di diritti costituzionali, agendo, tuttavia, solo su alcune modalità di fruizione dei diritti stessi.

L'impianto garantista della nostra Costituzione non pare essere stato di intralcio sinora, alla rapidità ed efficacia della risposta del sistema alle emergenze. Dopo gli attentati del 7 luglio 2005 a Londra, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, in pochi giorni, approvavano un decreto recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. E lo hanno fatto svolgendo fino in fondo la propria funzione, vale a dire discutendo ed apportando modifiche, anche significative, alla proposta del Governo (D.L. 27.2.05 nr. 144, convertito nella legge 31.7.05 nr.155). Fu rifiutata - si disse in Aula - la logica della "guerra al terrorismo", che avrebbe collocato la Repubblica e i terroristi sullo stesso piano.

Il problema dell'Italia sembra essere, piuttosto, quello della titolarità della *criminal policy*, che dovrebbe essere intestata al Governo, ma

che di fatto viene spesso esercitata dalla magistratura, non tanto a causa dell'obbligatorietà dell'azione penale, quanto per l'espansione del potere giudiziario che accompagna la crisi del sistema politico italiano fin dagli anni dell'emergenza terroristica.

A questi problemi cerca di rispondere la riforma dei Servizi di Informazione e di Sicurezza avviata nella XV° Legislatura, che, come spiegato dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, dovrebbe portare l'Intelligence oltre la logica della "guerra fredda" (Violante).

La Germania alla ricerca di un superamento degli schemi della guerra fredda

Anche la "Costituzione emergenziale" tedesca riflette visibilmente il clima della "guerra fredda".

Sia lo stato di "tensione" sia lo stato di "difesa" previsti dalla Legge fondamentale (art. 80a e intero titolo Xa) fanno riferimento a minacce di tipo militare provenienti dall'esterno. Il passaggio dal primo al secondo livello di allarme è segnato da una certa militarizzazione della gestione dell'emergenza e da una contrazione delle autonomie statali e del processo legislativo.

Molto viva si avverte, nella Legge fondamentale tedesca, l'esperienza della Repubblica di Weimar. Si prevede, infatti, che chiunque, per combattere l'ordinamento costituzionale democratico e liberale, abusi della libertà di espressione del pen-

siero (art. 18 della Legge fondamentale), in particolare della libertà di stampa (v. art. 5, primo comma della Legge fondamentale), della libertà di insegnamento (v. art. 5, terzo comma della Legge fondamentale), della libertà di riunione (v. art. 8 della Legge fondamentale), della libertà di associazione (v. art. 9 della Legge fondamentale), del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (v. art. 10 della Legge fondamentale), del diritto di proprietà (v. art. 14 della Legge fondamentale) o del diritto di asilo (v. art. 16° della Legge fondamentale) non possa fruire di questi stessi diritti fondamentali.

L'impianto complessivo, comunque, è fortemente garantista. La limitazione dell'esercizio di taluni diritti fondamentali può avvenire solo con una legge di carattere generale, estremamente dettagliata nel riferimento ai diritti in questione (art. 19 della Legge fondamentale). Un ruolo fondamentale viene esercitato dal Tribunale Costituzionale, il quale ha respinto ogni tentativo di limitare il suo potere di definire il perimetro entro il quale si deve muovere il legislatore per disciplinare determinate modalità di esercizio dei diritti fondamentali.

Alla minaccia interna l'ordinamento tedesco consente di rispondere anche attraverso una declinazione in chiave securitaria del principio del federalismo cooperativo. Laddove, infatti, siano messi in pericolo l'esistenza o l'ordinamento democratico di un *Land*, quest'ultimo può richiedere l'aiuto delle Forze di Polizia di altri *Länder*, così come delle forze e delle istituzioni di altre amministrazioni e

della polizia confinaria federale (art. 91 della Legge fondamentale). Nel caso che, il *Land* sul quale incombe il pericolo non sia nelle condizioni di fronteggiare quest'ultimo, il Governo federale può sottoporre alle proprie istruzioni la polizia di tale *Land* e le Forze di Polizia di altri *Länder*, così come può impiegare delle unità della polizia confinaria federale.

Ci sono stati, ovviamente, dei mutamenti dopo l'11 settembre. Ma questi hanno riguardato non il regime delle deroghe, bensì quello delle norme costituzionali poste a salvaguardia della Costituzione stessa, contro chi si serve delle garanzie democratiche per minacciare la democrazia stessa. In questo senso, è diventata più severa la disciplina costituzionale del divieto di dar vita ad associazioni i cui scopi e i cui valori siano in contrasto con la Costitu-



foto ansa

zione e che minaccino la tolleranza e il dialogo tra i popoli o mettano in pericolo l'esistenza della Repubblica (v. Legge fondamentale 21,2 - una norma utilizzata contro estremisti di destra e di sinistra).

L'impatto delle nuove minacce terroristiche sulla legislazione tedesca, però, ha determinato anche effetti paradossali. Ad esempio, il legislatore, nel 2004, ha cercato di affrontare la nuova sintassi del terrore trattando l'attacco a mezzo di aerei civili alla stregua di una calamità naturale, in quanto questa rientra nelle competenze del Ministero del-

la Difesa (art. 35 della Legge fondamentale). Si tratta dell'unico caso in cui possono essere usati strumenti operativi e decisionali militari in ambito civile. Al Ministro della Difesa, dunque, sarebbe spettato di decidere l'eventuale abbattimento dell'aereo.

Ma il Tribunale costituzionale ha parzialmente bocciato la norma

(Sentenza del Tribunale costituzionale federale, BverGE, 1 BvR 357/05). In primo luogo, secondo il giudice costituzionale, vi sarebbe stata una violazione della dignità umana dei passeggeri, trattati alla stregua di oggetti inanimati.

In secondo luogo, l'intervento militare deve esclusivamente considerarsi come sussidio tecnico-logistico, che non può comportare il disciplinamento dell'emergenza in oggetto con norme di natura bellica: al di fuori della difesa, le forze armate possono essere impegnate soltanto nella misura in cui la Legge fonda-

mentale lo ammette esplicitamente (art. 87a Legge fondamentale).

Il comune rifiuto del baratto tra sicurezza e libertà e le premesse per una comune politica anti-terroristica

Da questa panoramica emerge, ci pare, un quadro molto vario. Ma non è detto che da tale varietà non possano venire soluzioni coerenti, nel corso del processo di integrazione. All'interno delle esperienze sopra trattate non è difficile trovare valori e schemi concettuali comuni. È, ad esempio, comune il principio secondo cui qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali debba essere limitata nel tempo e nello spazio, ancorata ad esigenze chiaramente percepite dalla pubblica opinione.

Infatti, la Corte europea dei diritti umani, laddove è intervenuta, lo ha fatto non con riferimento alla messa in discussione dei principi contenuti nella Convenzione europea sui diritti umani, ma con riferimento specifico alle valutazioni fatte dal Governo del Paese in questione circa il "margine di apprezzamento" (art. 15 CEDU) a propria disposizione nella valutazione delle misure necessarie alla protezione dei diritti fondamentali.

Viene, dunque, rifiutata la logica terroristica del baratto tra sicurezza e libertà. Altrettanto comune appare l'idea che le garanzie democratiche non possano essere usate per minacciare l'ordine democratico. In altri termini, ci pare che si sia definitivamente affermato il diritto della democrazia a difendersi dai propri nemici.

È possibile, ci si chiede, la proiezione di questa filosofia sul piano europeo? Di certo, la formazione di una disciplina integrata in materia di lotta al terrorismo rappresenta il nuovo fronte per la costruzione dell'Europa *politica*, dopo quella economica e quella giudiziaria.

BIBLIOGRAFIA

- Ackerman, B., *The Emergency Constitution*, in "The Yale Law Journal", 2004, vol. 113; La Costituzione di emergenza, Roma, Meltemi, 2005
- Barak, A., *Democrazia, terrorismo e corti di giustizia*, in "Giur.cost.", 2002
- Barazzetta, A., *I principi di specialità e doppia incriminazione: loro rivisitazione nel mandato d'arresto europeo e garanzie della persona*, Milano, Giuffrè, 2004.
- Bartoloni, M. E., *La tutela giurisdizionale nell'ambito del secondo e del terzo pilastro Ue*, in "Quad. cost.", 2005.
- Bauccio, L., *L'accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale. Aspetti teorici e pratici*, Milano, Giuffrè, 2005.
- Bauman, Z., *Liquid Modernity*, Polity Press, Cambridge 2000, trad. it. *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari 2002
- Benazzo, A., *L'emergenza nel conflitto fra libertà e sicurezza*, Torino, Giappichelli, 2004
- Bin, B., *Lo Stato di diritto*, Bologna, Il Mulino, 2004,
- Bonetti, P., *Ordinamento della difesa nazionale e Costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 2000.
- Bonetti, P., *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, Bologna, Il Mulino, 2006.
- Caianiello V. e G. Vassalli, *Parere sulla proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto europeo*, in "Cass. pen.", 2002
- Calabrò, G. P., *Diritto alla sicurezza e crisi del-*

- lo stato costituzionale, Torino, Giappichelli, 2003
- Cassese, A., *Diritto internazionale*, vol. II, *Problemi della comunità internazionale*, Bologna, Il Mulino, 2004.
 - De Fiores, C., *Alcune considerazioni sulla guerra, il nemico l'Impero tra Schmitt e l'Afghanistan*, in "Dem. Dir.", 2001.
 - De Guttry A. e F. Pagani, *Sfida all'ordine mondiale. L'11 settembre e le risposte della Comunità internazionale*, Roma, Donzelli 2002.
 - De Vergottini, G., *Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, Bologna, Il Mulino, 2004
 - De Vergottini, G., *La difficile convivenza fra libertà e sicurezza. La risposta delle democrazie al terrorismo*, in "Rass. Parl.", 2004
 - Di Giovine, A., *La protezione della democrazia fra libertà e sicurezza*, in Di Giovine, A. (a cura di) *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Torino, Giappichelli, 2005
 - Ferrajoli, L., *Diritti fondamentali*, Roma-Bari, Laterza, 2001
 - Ferrarese, M. R., *Lo stato di eccezione nella globalizzazione*, in "Dem. Dir.", 2002, 4
 - Fonderico, F., *Tutela dell'inquinamento e amministrazione "precauzionale"*, in "Riv. it. dir. pubbl. comunit.", 2004.
 - Franc, M., *Traitement juridique du risque et principe de précaution*, in "Revue européenne de droit public", 2003.
 - Frosini, T.E. e Bassu, C., *La libertà personale nell'emergenza costituzionale*, in *Democrazie protette e protezione della democrazia*, a cura di A. Di Giovine, dossier I di "Dir. Pubbl. comp. Eur.", Torino Giappichelli, 2005
 - Gioia, A., *Terrorismo internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, in "Riv. dir. int.", 2004.
 - Gnes, M., *I limiti del potere d'urgenza*, in "Riv. trim. dir. pubbl.", 2005.
 - Lord Goldsmith, Attorney General, *Balancing Security and Fundamental Rights - the Eu Presidency view*, Speech to CCBE, Paris, 19 november 2005
 - Leyland, P., *Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito*, Torino, Giappichelli, 2005.
 - Lyon, D., *Surveillance after September 11*, Cambridge, Polity Press, 2003; *Massima sicurezza, Sorveglianza e "guerra al terrorismo"*, Milano, Cortina, 2005.
 - Marazzita, G., *L'emergenza costituzionale. Definizioni e modelli*, Milano, Giuffrè, 2003.
 - Murgia, C., *Meno libertà più sicurezza?*, in *Studi per Giovanni Motzo*, Milano, Giuffrè, 2005.
 - Paye, J. C., *La fin de l'état de droit*, Paris, Editions la dispute, 2004; *La fine dello Stato di diritto*, Manifestolibri, Roma, 2005.
 - Rigano, F., *La guerra: profili di diritto costituzionale*, in *La guerra. Profili di diritto internazionale e di diritto interno*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002
 - Rodotà, S., *Libertà personale*, in *Quale libertà. Dizionario minimo contro i falsi liberali*, a cura di M. Bovero, Roma - Bari, Laterza, 2004
 - Sbailò, C., *Terrorismo contemporaneo. Nuove minacce e vecchi diritti*, "Gnosis. Rivista italiana di intelligence", 3/2006
 - Sbailò, C., *Weimar. Un laboratorio per il costituzionalismo europeo*, Troina, Città Nuova - Kore University Press, 2007
 - Schmitt, C., *Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, München/Leipzig 1922; in *Le categorie del "politico"*, Bologna, Il Mulino, 1972
 - Schmitt, C., *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Ius Publicum Europaeum*, Berlin, Duncker & Humblot, 1974, it. *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello "Ius publicum europeum"*, Milano, Adelphi, 1991.
 - Soriano R.L. - Rasila L., *Democracia Vergonzante y Ciudadanos de Perfil*, Editorial Comares, Granada, 2002
 - Sposetti, S., *Deroga in caso di urgenza*, in *La convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali commentata ed annotata*

- ta, di C. Defilippi, D. Bosi e R. Harvey, Edizione scientifiche italiane, Napoli, 2006.
- Townshend, C., *Terrorism. A Very Introduction*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2002; *La minaccia del terrorismo*, Bologna, Il Mulino, 2004.
 - Tushnet, M., *Defending Korematus? Reflection on Civil Liberties in Wartime*, in "Wisconsin Law Review", 2003, 2
 - Valsecchi, A., *Brevi osservazioni di diritto penale sostanziale*, in "Dir. pen. proc.", 2005, nonché *Terrorismo internazionale: modifiche al sistema penale e nuovi strumenti di prevenzione*, di E. Rosi e Scopelliti, Milano, Giuffrè, 2005.
 - Violante, L., Relazione sui progetti di legge "Servizi di informazione e sicurezza e disciplina del segreto di Stato" (A.C. 445), Camera dei Deputati, XV Legislatura, Roma, 2007.
 - Walzer, M., *Arguing about War*, New Haven & London, Yale University Press, 2004; *Sulla Guerra*, Roma-Bari, Laterza, 2004.
 - Walzer, M., *Just and Un just Wars*, New York, Basic Book, 1977; *Guerre giuste e ingiuste. Un discorso morale con esemplificazioni storiche*, Napoli, Liguori, 1990.

Le operazioni simulate

Se l'agente provocatore entra nel processo

GIUSEPPE AMATO

In questo articolo si affrontano le diverse ipotesi di operazioni sotto copertura previste nel nostro Ordinamento, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 146 del 2006, sul crimine transnazionale. Si è cercato di individuare le questioni "processuali" più delicate di interpretazione della disciplina normativa, con particolare riferimento all'ambito dell'impunità dell'infiltrato, alla veste processuale che questi va ad assumere ed al contenuto delle dichiarazioni che questi può essere chiamato a rendere.

L'agente provocatore'

Uno degli strumenti investigativi potenzialmente più utili, purchè impiegati con attenzione e cautela, è quello dell'"agente provocatore".

E' uno strumento che si sostanzia in un'attività di controllata infiltrazione all'interno di un gruppo criminale realizzata da un operatore di polizia, il quale - agendo ovviamente sotto mentite spoglie - *foto ansa* arriva finanche ad istigare la commissione di reati da parte degli appartenenti al gruppo criminale, quale mezzo al fine di conseguire l'acquisizione - altrimenti impossibile od oltremodo difficile - di mezzi di



prova a carico di tali soggetti.

L'esempio emblematico è rappresentato dall'"acquisto simulato" di sostanze stupefacenti, dove è l'infiltrato a "stimolare" la cessione di sostanze stupefacenti da parte degli

appartenenti all'associazione criminosa per concretizzare l'acquisizione di elementi di prova a loro carico, vuoi in ordine alle responsabilità soggettive, vuoi in ordine alla stessa sussistenza della struttura organizzata associata.

E' uno strumento che presenta ancora notevoli lati oscuri, sia nell'esperienza operativa che nell'applicazione giurisprudenziale. Anche perché la disciplina delle diverse ipotesi normative che consentono il ricorso alle operazioni simulate presenta qualche problema di coordinamento interpretativo, non affrontando, né risolvendo, tutte le questioni, soprattutto processuali, che possono sorgere.

Non sembra inutile così sia ricostruire la disciplina delle diverse ipotesi di "agente provocatore", sia, soprattutto, focalizzare alcune delle questioni applicative che la pratica ha fatto emergere, per ovvie esigenze di spazio e di connessione logica, limitando l'attenzione alle questioni di più immediato interesse processuale.

L'acquisto simulato di droga: l'esordio dell'"agente provocatore"

Un discorso organico sulla figura dell'"agente provocatore" non può che partire dall'articolo 97 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, in materia di disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti o psicotrope, che, nel testo attualmente vigente, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, al comma 1, prevede che, fermo il disposto dell'articolo 51 del

c.p., non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti in materia di stupefacenti previsti dallo stesso d.p.r. ed in esecuzione di operazioni antidroga specificamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, "sempre" d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di Finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, o dal direttore della Direzione Investigativa Antimafia, "anche per interposta persona", "acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali".

Come è noto, si tratta della disposizione con la quale, per la prima volta, è stata "codificata", quale autonoma e speciale causa di giustificazione, la figura dell'"agente provocatore", in precedenza ritenuta legittima dalla giurisprudenza mediante il riferimento alla causa di giustificazione comune dell'articolo 51 del c.p., sotto il profilo dell'adempimento del dovere posto a carico della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, ricercarne gli autori e compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (cfr. articolo 55 del c.p.).

In realtà, il riconoscimento della legittimità dell'attività dell'"agente provocatore", attraverso il richiamo della scriminante comune dell'adempimento del dovere, è ed è sempre stato subordinato a particolari cautele ed a significative limitazioni.

In sostanza, secondo la giurisprudenza pressochè consolidata, l'“agente provocatore”, anche se appartenente alla polizia giudiziaria, non sarebbe punibile ex articolo 51 del c.p. solo se il suo intervento risulti essere stato indiretto e marginale nell'ideazione ed esecuzione del fatto, essendosi risolto essenzialmente in un'attività di mero controllo, di osservazione e di contenimento dell'altrui azione illecita (ipotesi che ben difficilmente potrebbe ravvisarsi nell'attività di acquisto “simulato” di droga e, come vedremo, anche nelle altre ipotesi di attività simulata, dove l'infiltrato è facoltizzato a commettere e a stimolare la commissione di reati); mentre sarebbe punibile, come concorrente nel reato, il soggetto che abbia svolto una concreta attività di istigazione o, comunque, un'attività avente efficacia determinante o concausale (materiale o psichica) nella progettazione e commissione del reato¹.

E' pertanto evidente l'importante valenza normativa dell'articolo 97 del d.p.r. n. 309/90, che, rafforzando significativamente i poteri investigativi della polizia giudiziaria, consente di ritenere non punibile l'agente provocatore che ponga in essere un'attività (quale, ad esempio, quella dell'acquisto simulato di droga) che, lungi dall'essere di mero controllo, di osservazione e di contenimento dell'altrui azione illecita, si sostanzia nell'infiltrazione in un'organizzazione criminale e nella attiva sollecitazione di una vendita, magari

non ancora decisa, di sostanza stupefacente.

Condotta che, per converso, ben difficilmente potrebbe andare esente da punizione invocando la scriminante comune dell'articolo 51 del c.p., intesa nei termini rigorosi di cui si è detto.

Ciò che vale, *mutatis mutandis*, nelle altre ipotesi di azione simulata di cui si dirà.

L'ampliamento delle ipotesi di "agente provocatore"

La disciplina introdotta nella legge sugli stupefacenti si è, infatti, rilevata a tal punto utile da essere stata presa a modello per l'introduzione, nel tempo, in altri settori, di analoghe figure di "azioni simulate".

Basti pensare, esemplificativamente, a quelle previste dall'articolo 12 *quater*, commi 1 e 2, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, in materia di riciclaggio e di reimpiego di capitali illeciti e in materia di armi, munizioni ed esplosivi; alle azioni simulate previste dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, in materia di prostituzione e pornografia minorile e di turismo sessuale in danno di minori (di recente, con legge 6 febbraio 2006 n. 38, estese al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater* del c.p.); a quella prevista per contrastare i reati di terrorismo (articolo 4 del decreto legge 18 ottobre 2001 n. 374, convertito nella legge 15 dicembre

¹ V., da ultimo, Cassazione, Sezione IV, 22 settembre 1999, Lenza.



foto ansa

2001 n. 438); a quella configurata nella legge 11 agosto 2003 n. 228, contenente misure contro la tratta di persone, che ha esteso la possibilità di utilizzare lo strumento dell'acquisto "simulato" per contrastare tutti i reati contro la personalità individuale previsti dagli articoli da 600 a 604 del c.p., e quello di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, previsto dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75.

La riorganizzazione delle figure di "agente provocatore" con la disciplina di contrasto del crimine transnazionale

Sulle figure di "agente provocatore" di cui si è detto, ha comunque inciso la legge 16 marzo 2006 n. 146, di ratifica delle Convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale.

La legge n. 146 del 2006 non è intervenuta sull'articolo 97 del d.p.r. n. 309/90, probabilmente proprio per-

ché di recente modificato con la legge n. 49 del 2006, con la formulazione di cui si è detto, mentre ha proceduto ad una complessiva "rivisitazione delle (altre) ipotesi di "azioni simulate" e della disciplina procedimentale ad esse applicabile.

In estrema sintesi, alla luce dell'intervento realizzato con la legge n. 146 del 2006, e ricostruendo la nor-

mativa previgente su cui tale legge non ha inciso, è possibile individuare le seguenti ipotesi di "azioni simulate":

- l'azione simulata prevista dall'articolo 7 del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, che, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, consente al pubblico ministero di richiedere al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre di beni, denaro o altre utilità, sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, per l'esecuzione di "operazioni controllate di pagamento del riscatto" (è ipotesi su cui non è intervenuta la legge n. 146 del 2006);
- le azioni simulate previste, in materia di riciclaggio (articolo 648 *bis* del c.p.) e di reimpiego di capitali illeciti (articolo 648 *ter* del c.p.) e in materia di armi, munizioni ed esplosivi, dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 146/2006 (cfr., in precedenza, l'abrogato articolo 12 *quater*,

- commi 1 e 2, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356): gli agenti sotto copertura sono legittimati, anche per interposta persona, a dare rifugio, o comunque a prestare assistenza agli associati, ad acquistare, ricevere, sostituire od occultare armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o ad altrimenti ostacolare l'individuazione della loro provenienza o, infine, a consentirne l'impiego;
- le azioni simulate previste dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, in materia di prostituzione e pornografia minorile e di turismo sessuale in danno di minori, previste dal combinato disposto degli articoli 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, relativamente ai reati di cui agli articoli 600 *bis*, comma 1, 600 *ter*, commi 1, 2 e 3, e 600 *quinqüies* del c.p. e, di recente, con legge 6 febbraio 2006 n. 38, estese anche al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater* del c.p., e quelle previste dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 146 del 2006, relativamente a tutti, indistintamente, i reati previsti nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del c.p. In effetti, la disciplina di settore presenta alcuni problemi di coordinamento proprio per la concorrente vigenza di norme (l'articolo 14 della legge n. 269 del 1998 e l'articolo 9 della legge n. 146 del 2006) dal contenuto parzialmente coincidente. Sono ora consentite, per tutti i reati ricompresi nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del c.p. (*ergo*, quelli che vanno dall'articolo 600 all'articolo 602 del c.p.) le attività dettagliate nell'articolo 9, comma 1, della legge n. 146 del 2006: gli agenti sotto copertura sono legittimati, anche per interposta persona, a dare rifugio o comunque a prestare assistenza agli associati, ad acquistare, ricevere, sostituire od occultare armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o ad altrimenti ostacolare l'individuazione della loro provenienza o, infine, a consentirne l'impiego. Peraltro, non risultano essere stati abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 della legge n. 269 del 1998, con la conseguenza che restano tuttora consentite (limitatamente ai reati di cui agli articoli 600 *bis*, comma 1, 600 *ter*, commi 1, 2 e 3, anche laddove commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater* del c.p. e 600 *quinqüies*, del c.p.) le attività simulate ivi disciplinate, sostanziandosi nella facoltà di procedere all'acquisto "simulato" di materiale pornografico ed alle relative attività di intermediazione, nella facoltà di partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della stessa legge, nella facoltà di utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse;
 - le azioni simulate previste, per contrastare i reati di terrorismo, dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 146/2006 (cfr., in precedenza, l'abrogato articolo 4 del decreto legge 18

ottobre 2001 n. 374, convertito nella legge 15 dicembre 2001 n. 438): gli agenti sotto copertura sono legittimati, anche per interposta persona, a dare rifugio o comunque a prestare assistenza agli associati, ad acquistare, ricevere, sostituire od occultare armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o ad altrimenti ostacolare l'individuazione della loro provenienza o, infine, a consentirne l'impiego;

- le azioni simulate previste, in materia di tratta di persone (cfr. i reati dall'articolo 600 del c.p. all'articolo 602 del c.p.) e in materia di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (articolo 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75), dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 146 del 2006 (cfr., in precedenza, l'abrogato articolo 10 della legge 11 agosto 2003 n. 228): gli agenti sotto copertura sono legittimati, anche per interposta persona, a dare rifugio o comunque a prestare assistenza agli associati, ad acquistare, ricevere, sostituire od occultare armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o ad altrimenti ostacolare l'individuazione della loro provenienza o, infine, a consentirne l'impiego;

- le azioni simulate previste, in materia di immigrazione clandestina, per contrastare i reati di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, relativi alla condotta di chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello

Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato di persona che non ne è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 146 del 2006 (cfr., in precedenza, l'abrogato articolo 12, comma 3 *septies*, del decreto legislativo n. 286 del 1998): gli agenti sotto copertura sono legittimati, anche per interposta persona, a dare rifugio, o comunque a prestare assistenza agli associati, ad acquistare, ricevere, sostituire od occultare armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o ad altrimenti ostacolare l'individuazione della loro provenienza o, infine, a consentirne l'impiego.

A queste ipotesi di azioni "simulate" va ovviamente aggiunta quella di cui all'articolo 97 del d.p.r. n. 309 del 1990, su cui, come detto in premessa, non ha inciso il *novum* normativo introdotto con la legge n. 146 del 2006.

Legittimati all'esecuzione delle operazioni simulate di cui *supra* si è detto sono "gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia" (articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 2006).

Il problema è quello di individuare le strutture specializzate cui di volta in volta occorre fare riferimento.

Così, quanto alle operazioni finalizzate al contrasto della prostituzione, della pornografia minorile e

del turismo sessuale in danno di minori, si tratta delle unità specializzate "per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori ovvero di quelle istituite per il contrasto ai delitti di criminalità organizzata" (articolo 14, comma 1, della legge n. 269 del 1998); mentre talune specifiche attività (facoltà di utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse) sono riservate alla polizia postale e delle telecomunicazioni (articolo 14, comma 2, della legge n. 269 del 1998).

Quanto alle operazioni di contrasto al terrorismo, si tratta, invece, per espressa indicazione normativa, degli "organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della Guardia di Finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo" (articolo 9, comma 1, lettera b), della legge n. 146 del 2006).

Quanto alle operazioni *ex* articolo 97 del d.p.r. n. 309/90, su cui non ha inciso la legge n. 146 del 2006, si tratta delle "unità specializzate antidroga" delle singole Forze di Polizia. (cfr. articolo 97 del d.p.r. n. 309 del 1990).

In ordine all'intervento degli organi di vertice, è da segnalare che l'articolo 97 del d.p.r. n. 309/90, in materia di sostanze stupefacenti, prevede che le operazioni vadano poste in essere sempre d'intesa con la D.C.S.A.; mentre, relativamente

alle "azioni simulate" volte a contrastare i reati in materia di immigrazione clandestina (articolo 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998), è prevista la necessaria intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (articolo 9, comma 3, della legge n. 146 del 2006).

Le questioni controverse

In questa sede, ci sembra utile soffermare l'attenzione su quelli che paiono i problemi interpretativi più delicati, che riguardano la posi-



foto ansa

zione processuale dell'"agente provocatore".

Intendiamo riferirci alla "veste" che può e deve assumere, nel procedimento e, poi, nel processo, l'infiltrato.

Intendiamo riferirci, ancora, al contenuto della deposizione dell'infiltrato nel processo. Entrambe queste problematiche meritano di esse-

re esaminate anche con riguardo alla posizione della persona interposta e/o dell'ausiliario di cui l'infiltrato si sia avvalso nello svolgimento dell'operazione simulata.

Intendiamo riferirci, infine, al delicato problema dei limiti oggettivi di operatività della scriminante.

La posizione dell'"infiltrato"

Con riguardo alla definizione, in sede processuale, della posizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto al compimento delle diverse attività simulate integranti astrattamente gli estremi di uno o più reati coperti dalla scriminante speciale, una meditata considerazione del *proprium* dell'attività sotto copertura consente di escludere che il pubblico ministero, ricevuta la "notizia di reato", la cui scoperta è stata resa possibile proprio dall'attività di infiltrazione controllata, debba procedere nei confronti dell'"agente provocatore" all'iscrizione nel registro delle notizie di reato ex articolo 335 del c.p.p. e, quindi, richiedere al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione della relativa posizione.

Certamente una tale rigorosa soluzione sarebbe la più idonea ad esaltare il ruolo di garanzia del giudice, ma appare senz'altro troppo penalizzante per l'operatore di polizia infiltrato e, soprattutto, tale da non sod-

disfare adeguatamente le esigenze connesse alla formazione della prova nel procedimento penale a carico dei responsabili dei reati individuati grazie all'operazione simulata.

Dovendosi considerare, sotto quest'ultimo profilo, che, laddove fosse necessario il vaglio del giudice e, quindi, la preventiva iscrizione dell'operatore di polizia nel registro delle notizie di reato (sia pure ai fini di una rapida e tranquilla archiviazione della relativa posizione), sarebbe giuridicamente impossibile procedere secondo le regole della testimonianza, tenuto conto che la giurisprudenza ormai consolidata² vuole estesa anche all'indagato l'incompatibilità a testimoniare sancita dall'articolo 197, lettera a), del c.p.p..

E' quindi preferibile una diversa soluzione.

Al riguardo deve partirsi da una condivisibile affermazione contenuta in una sentenza del giudice di legittimità³, secondo cui l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede legittimamente all'"acquisto simulato", nei limiti di lecita operatività della causa di giustificazione prevista dall'articolo 51 del c.p. (e, *a fortiori*, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 97 del d.p.r. n. 309/90), è insuscettibile a essere sottoposto ad indagini preliminari⁴.

Si tratta di un'affermazione resa sulla scriminante dell'acquisto simulato di droga, che è, però, senz'altro estensibile *tout court* a tutte le ipotesi

² Per tutte, Corte costituzionale, sentenza 18 marzo 1992, n. 108; Cassazione, Sezione VI, 10 aprile 1995, Ascia; Sezione VI, 17 aprile 1994, Curatola.

³ Cassazione, Sezione VI, 10 aprile 1995, Ascia.

⁴ In senso conforme, anche Cassazione, Sezione VI, 3 dicembre 1998, Carista ed altri.

di azione simulata, anche diverse da quella esaminata dalla Corte di legittimità, perché i principi applicabili sono coerentemente gli stessi.

Così, sviluppando logicamente quanto puntualizzato dalla Cassazione, sembra possibile sostenere che è il pubblico ministero che può e deve valutare la condotta dell'operatore di polizia e, qualora l'organo della pubblica accusa concluda per la sussistenza della scriminante (ovverosia dei presupposti indicati dalle norme che prevedono le diverse ipotesi di azione simulata o di quelli che, secondo la costruzione consolidata della giurisprudenza, consentono di applicare la causa di giustificazione prevista dall'articolo 51 del c.p.), è esclusa, con la possibilità di sottoporre l'operatore alle indagini preliminari, l'iscrizione dello stesso nel registro delle notizie di reato; conseguendone, altresì, la non necessità di un formale provvedimento di archiviazione.

La soluzione proposta attribuisce, all'evidenza, un notevole potere valutativo al pubblico ministero, giacché deve essere questi - assumendosene tutte le responsabilità - ad esaminare lo svolgimento dell'operazione simulata, onde verificare, nel concreto, il rispetto della procedura (estremamente rigorosa) dettata dalle previsioni normative che disciplinano le ipotesi di azione simulata, ovvero, comunque, la ricorrenza della scriminante comune di cui all'articolo 51 del c.p..

Nel caso in cui la verifica si concluda positivamente, il pubblico ministero potrà e dovrà omettere l'iscrizione dell'infiltrato nel registro delle notizie di reato, sul rilievo dell'accertata presenza di una causa di giustificazione.

Il fatto scriminato, infatti, pur essendo astrattamente conforme ad una fattispecie criminosa (quella, di volta in volta, consentita dalle norme di disciplina delle azioni simulate: ad esempio, la fattispecie di cui all'articolo 73 del d.p.r. n. 309/90 nel caso di attività sotto copertura *ex* articolo 97 del d.P.R. n. 309/90), proprio per la presenza della causa di giustificazione (quella speciale prevista dalle richiamate disposizioni di legge ovvero quella generale sancita dal codice penale) è privo dell'antigiuridicità e diviene giuridicamente lecito.

In sostanza, è proprio la liceità della condotta, determinata dalla accertata presenza della scriminante, che finisce con l'escludere la sussistenza di una *notitia criminis* che imponga al pubblico ministero di procedere alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del c.p.p..

E poiché non si procede penalmente a carico dell'infiltrato, nessun ostacolo normativo sussiste in ordine alla possibilità di escuterlo quale persona informata sui fatti e/o teste nel procedimento penale instaurato a seguito dell'operazione simulata⁵.

⁵ In termini, Cassazione, Sezione IV, 22 settembre 2000, Alessandro; nonché, Sezione VI, 16 marzo 2004, Benvenuto ed altri, per la quale alle dichiarazioni dell'"agente provocatore", che abbia agito nel rispetto dei limiti dell'articolo 97 del d.p.r. n. 309/90 o, quanto meno, di quelli di cui all'articolo 51 del c.p., non può trovare applicazione il limite di utilizzabilità previsto dall'articolo 63, comma 2, del c.p.p., trattandosi di soggetto che non assume *tout court* la qualità di imputato o di indagato.

Nel caso in cui, invece, la verifica si concluda negativamente (ovvero anche nel caso di dubbio circa la sussistenza delle suindicate scriminan-



foto ansa

ti), il pubblico ministero dovrà procedere all'iscrizione.

In questa eventualità, ove le risultanze delle indagini preliminari portino poi ad escludere profili di responsabilità penale a carico dell'infiltrato (perché, ad esempio, si ritenga di applicare la scriminante di cui all'articolo 51 del c.p., i cui presupposti, ad un primo esame, erano invece apparsi insussistenti), il pubblico ministero dovrà inoltrare al giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione della posizione dell'infiltrato; in questo caso, peraltro, poiché l'infiltrato ha assunto la qualità di indagato, pur in presenza di un provvedimento di archiviazione, non potrà procedersi ad escuterlo in quali-

tà di persona informata sui fatti e/o di teste; piuttosto, a norma del combinato disposto degli articoli 61, 197 e 210 del c.p.p., questi, in quanto indagato per un reato connesso a quello per cui si procede, dovrà essere inteso con l'assistenza di un difensore⁶.

Da quanto esposto, discende la fondamentale importanza per l'operatore di polizia di agire nel rispetto della disciplina procedimentale configurata nelle norme autorizzative delle operazioni simulate: in tal caso, infatti, non sussistendo dubbi sulla liceità della condotta, e cioè sulla presenza della scriminante speciale, è da escludere il rischio della sottoposizione dell'infiltrato a procedimento penale.

Per converso, il mancato rispetto della suddetta procedura non è *ex se* ostativa all'applicabilità della scriminante comune, i cui presupposti, peraltro, non sono sempre immediatamente percepibili, di tale che potrebbe concretizzarsi l'eventualità dell'iscrizione dell'infiltrato nel registro delle notizie di reato, finalizzata allo svolgimento delle indagini necessarie a chiarire i contorni della vicenda ed a verificare, nel concreto, la ricorrenza delle condizioni per addivenire alla declaratoria di non punibilità.

⁶ V. Cassazione, Sezioni unite, 28 maggio 2003, Torcasio ed altro.

La testimonianza dell'"infiltrato"

In ordine poi alla "testimonianza" dell'"agente provocatore", se e quanto ammissibile allorquando non si sia proceduto ad iscriverlo sul registro delle notizie di reato (v. *supra*), si impongono talune riflessioni di notevole impatto pratico.

La prima riflessione riguarda, il "contenuto" di detta testimonianza.

In proposito, è da ritenere, con la migliore interpretazione giurisprudenziale, che l'"agente provocatore" può rendere testimonianza, nel processo, anche sulle dichiarazioni rese dall'imputato, non valendo in tal caso il disposto dell'articolo 62 del c.p.p. (che vieta, di regola, la testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato); infatti, l'"agente provocatore" non agisce nella sua specifica funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, con i connessi poteri certificatori ed autoritativi, ma solo come soggetto che partecipa all'azione (sino al limite di una simu-

lata e discriminata compartecipazione al reato)⁷.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo all'ammissibilità della deposizione sul contenuto delle dichiarazioni ricevute, nel corso dell'operazioni, da terzi, diversi dall'imputato. Non osta a tale soluzione il disposto dell'articolo 195, comma 4, del c.p.p., il quale, vietando la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni di terzi si riferisce alle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), del c.p.p..

In tali dichiarazioni, infatti, rientrano sia le dichiarazioni che siano state assunte e documentate in applicazione di dette norme, sia quelle assunte dalla polizia giudiziaria senza la redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime⁸; ma non vi rientrano, certamente, le dichiara-

⁷ In termini, Cassazione, Sezione IV, 29 maggio 2001, Tomassini ed altri; per ulteriori riferimenti, Sezione V, 20 settembre 2002, Boiocchi ed altri, in una fattispecie in cui si è escluso il divieto *ex* articolo 62 del c.p.p. e ritenuta ammissibile la testimonianza del teste ? un ufficiale di polizia giudiziaria? che, presente sotto mentite spoglie, aveva assistito ad un colloquio tra l'imputato ed un terzo, nel quale il primo aveva fatto dichiarazioni autoindizianti, affermandosi in proposito, condivisibilmente, che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato opera solo con riferimento alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nella veste propria, come tale ben conosciuta dal dichiarante; mentre, quando le dichiarazioni siano state rese anteriormente o al di fuori del procedimento, il divieto non può operare ed in tale caso l'oggetto della testimonianza va considerato come fatto storico valutabile alla stregua degli ordinari criteri in tema di prova; Sezione IV, 4 ottobre 2004, Biancoli ed altri, per la quale l'agente provocatore *ex* articolo 97 del d.p.r. n. 309/90 può rendere testimonianza, nel processo, anche sulle dichiarazioni rese dall'indagato, non valendo in tal caso il disposto dell'articolo 62 del c.p.p., che pone il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, in quanto l'agente provocatore non agisce nella sua specifica funzione di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, con i connessi poteri certificatori ed autoritativi, ma solo come soggetto che partecipa all'azione (sino al limite di una simulata e discriminata compartecipazione al reato); mentre il divieto di testimonianza suddetto, con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, opera solo con riferimento alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nella veste propria, nel corso del procedimento; nonché, Sezione IV, 30 novembre 2004, Meta, che ha parimenti ritenuto inapplicabile il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato di cui all'articolo 62 del c.p.p. relativamente alla deposizione dell'"agente provocatore".

⁸ V. Cassazione, Sezioni unite, 28 maggio 2003, Torcasio ed altro.

zioni che siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità⁹.

Quest'ultima ipotesi è quella che qui interessa, per l'assorbente considerazione che l'infiltrato, nel momento in cui viene a conoscere di tali dichiarazioni, oltre a non agire nella sua specifica funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, si trova in un contesto spazio-temporale *ex se* impeditivo della possibilità dell'acquisizione delle dichiarazioni con le forme tipiche della verbalizzazione.

La seconda riflessione concerne la carenza, nelle diverse discipline normative, di interesse di meccanismi di "assunzione protetta e riservata" della testimonianza dell'agente infiltrato, neppure essendo consentito il ricorso a "generalità di fantasia" nel momento della identificazione del testimone. E' questo un problema che rende indilazionabile un intervento del legislatore.

Il coinvolgimento di "persona interposta" o di un "ausiliario"

Indubbiamente apprezzabile è la scelta del legislatore, nelle diverse ipotesi di azioni simulate di cui si è detto, di legittimare l'utilizzo nell'operazione infiltrata di una "perso-

na interposta" diversa dall'ufficiale di polizia giudiziaria investito direttamente dell'operazione di infiltrazione e/o di un "ausiliario".

E' una scelta che merita condivisione perché facilita lo svolgimento delle diverse operazioni di infiltrazione e, nel contempo, evita il rischio per i soggetti chiamati ad intervenire *ad adiuvandum* nell'operazione di essere chiamati a rispondere penalmente per le attività compiute.

Anche per questi soggetti vanno riproposte le considerazioni sopra sviluppate, circa la veste processuale che vanno a rivestire. Con i conseguenti effetti sulla possibilità di acquisirne la deposizione nel processo in qualità di testimoni, se e quanto necessario (l'unica eccezione è rappresentata dal disposto dell'articolo 203 c.p.p.: laddove si sia coinvolto nell'operazione un confidente, è possibile in tal modo evitare l'ingresso nel processo di tale persona, mantenendo il riserbo sulle sue generalità).

Per cogliere appieno la valenza operativa della disciplina autorizzativa dell'utilizzo di persone interposte e di ausiliari, è necessario chiarire se e quali differenze sussistano tra la persona interposta e l'ausiliario.

La nozione di "persona interposta" si correla, a nostro avviso, allo svolgimento "diretto" delle attività che costituiscono il *proprium* dell'attività simulata e che, se non fossero specificamente scriminate, costituirebbero reato.

⁹ V., ancora, Cassazione, Sezioni unite, 28 maggio 2003, Torcasio ed altro.

Ad esempio, nell'attività sotto copertura ex articolo 97 del d.p.r. n. 309/90, si tratta delle attività di acquisto simulato delle sostanze stupefacenti e delle altre attività prodromiche e strumentali (tipiche: ricezione, sostituzione od occultamento delle sostanze; o atipiche: quelle diverse da quelle tipiche, che risultino intimamente connesse con lo svolgimento dell'operazione infiltrata).

"Persona interposta" può essere certamente un agente o un ufficiale di polizia giudiziaria chiamato a coadiuvare l'ufficiale di polizia giudiziaria "infiltrato"; ma può essere certamente anche un privato (in particolare, un confidente di polizia o un collaboratore inserito nell'associazione infiltrata, ecc.).

La nozione di "ausiliario" si differenzia da quella di "persona interposta" principalmente (ma non solo: v. *infra*) sotto il profilo delle attività che può essere chiamato a svolgere, tra queste vi rientrano tutte quelle di collaborazione *ab externo* con l'infiltrato, finalizzate al buon esito dell'operazione, diverse dal coinvolgimento "diretto" in questa, realizzato con il compimento di una delle attività tipiche scriminate dalle diverse norme autorizzative delle operazioni simulate.

Sotto il profilo soggettivo, il termine "ausiliario", benchè normalmente riferito, *stricto sensu*, alle persone dotate di "specifiche competenze tecniche" chiamate a fornire tale loro competenza alla polizia giudiziaria (cfr. articolo 348, comma 4, del c.p.p.), nella materia di che trattasi non può intendersi che in un

significato atecnico ed estensivo (nel significato tecnico e restrittivo non avrebbe alcun senso operativo), sì da poter fare rientrare in tale nozione chiunque, estraneo alle forze di polizia, venga chiamato ad "ausiliare" l'operatore di polizia nello svolgimento dell'operazione infiltrata, senza peraltro essere direttamente coinvolto, come persona interposta, nello svolgimento delle attività tipiche scriminate di cui si è detto.

Nella nozione di "ausiliario", quindi, rientrano tutti i "privati" che possono essere chiamati ad adiuvarne le Forze dell'Ordine nell'operazione infiltrata (non solo i confidenti e i collaboratori di giustizia, ma anche coloro che siano chiamati semplicemente a svolgere generici compiti di supporto o di collaborazione tecnica: intestatari fittizi di appartamenti o di autovetture; esperti di informatica chiamati a collaborare per le operazioni di accesso nella rete o negli apparecchi informatici di pertinenza dell'indagato; esperti tossicologi incaricati di svolgere subito riscontri tecnici sulle sostanze "contrattate", ecc.).

Questi soggetti, laddove coinvolti "direttamente" nello svolgimento dell'operazione, mediante il compimento delle attività tipiche scriminate, si troveranno ad agire come "persone interposte" e non come generici ausiliari.

Nella nozione di "ausiliario" non rientrano, ovviamente, gli operatori di polizia che dall'esterno agiscono a supporto dell'"infiltrato", proprio per la mancanza del presupposto dell'"estraneità" rispetto alle Forze di

Polizia che è connotato alla nozione di che trattasi.

Le conseguenze operative

La disciplina autorizzativa dell'utilizzo, nelle operazioni infiltrate, di "persone interposte" e di "ausiliari" implementa le possibilità di un utilizzo diretto in tali operazioni di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria diversi dall'ufficiale "infiltrato", nonché le possibilità del coinvolgimento, a vario titolo, dei privati (vuoi come "persone interposte" nel compimento diretto delle attività scriminate, vuoi come generici ausiliari).

Quanto alla prima situazione, è di particolare rilievo il fatto che, oggi, possono essere direttamente utilizzati, nel compimento delle attività simulate, anche semplici agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture operative cui compete l'esecuzione delle singole attività di infiltrazione; possono essere altresì utilizzati anche ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non appartenenti a dette strutture specializzate, se e qualora ciò si palesi utile e conveniente, per le particolari conoscenze che questi abbiano del fenomeno criminoso o dei soggetti coinvolti.

Quanto alla seconda situazione, in difetto di un'esplicita previsione autorizzativa contenuta nella disciplina normativa, il ruolo del "privato" (confidente, collaboratore, ecc.) nelle operazioni di che trattasi sarebbe fortemente ristretto e, in pratica, limitato ad accreditare presso l'organizzazione criminosa l'agente

sotto copertura che, poi, dovrebbe, da solo, portare a termine l'operazione simulata. Sarebbe un limite certamente irragionevole, perché fortemente limitativo dello svolgimento dell'attività di infiltrazione, quando questa, invece, possa essere più efficacemente intrapresa e portata a compimento mediante l'attività diretta di un "collaborante" infiltrato all'interno di un'associazione criminosa dalla quale si fosse clandestinamente dissociato e di cui, quindi, conosca benissimo i componenti e le modalità di agire.

Il nominativo dell'"infiltrato" e della "persona interposta"

La disciplina normativa (cfr. articolo 97, comma 3, del d.p.r. n. 309/90, per le attività sotto copertura in materia di sostanze stupefacenti, e articolo 9 della legge n. 146 del 2006, per le altre ipotesi di operazioni sotto copertura), prevede, con alcune differenze di non particolare rilievo, la comunicazione all'autorità giudiziaria (*ergo*, al pubblico ministero), "se necessario o se richiesto", del nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché del nominativo delle eventuali persone interposte impiegate.

Il "se necessario" si riferisce ad una determinazione in tal senso assunta dalla polizia giudiziaria operante: l'ipotesi tipica è da ravvisare nell'esigenza di rappresentare il nominativo di coloro che hanno partecipato all'operazione per evitare il rischio che l'autorità giudiziaria, non informata del ruolo svolto, possa in-

criminarli quali compartecipi dei fatti *sub iudice*.

Il "se richiesto" si riferisce, ovviamente, ad una sollecitazione in tal senso avanzata nei confronti della polizia giudiziaria dal pubblico ministero.

La richiesta di informazione del pubblico ministero può presentare qualche problema in presenza di eventuali esigenze di riservatezza che si volessero garantire.

Un primo problema può porsi con riferimento al nominativo della "persona interposta", qualora questa sia un confidente della polizia giudiziaria. Riteniamo che si possa trovare una soluzione attraverso il richiamo nella risposta (negativa) del disposto dell'articolo 203 del c.p.p., in forza del quale la polizia giudiziaria ha la facoltà di non rivelare i nomi degli informatori.

Un secondo problema può porsi con riguardo al nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, qualora, con il versamento negli atti del relativo nominativo, sussistesse il rischio di "bruciarlo" per future operazioni (tacendo dei possibili rischi per l'incolumità personale). La soluzione va trovata nella sensibilità del magistrato inquirente, che, laddove non effettivamente necessario, sarebbe opportuno che si esima dalla richiesta, la quale però, laddove formulata, a differenza di quella avente ad oggetto il nominativo del confidente, non potrebbe non trovare soddisfazione.

L'ambito oggettivo dell'impunità

Una ultima considerazione si impone, con riguardo al delicato problema, di immediato rilievo processuale, dei limiti dell'impunità previsti per le attività dell'infiltrato e delle persone interposte chiamate ad ausiliarlo.



da www.poliziadistato.it/poliziamoderna

E' fin troppo ovvia la considerazione che il confine che non va assolutamente superato è quello delle attività astrattamente illecite che tipicamente (e tassativamente) sono consentite dalle diverse ipotesi normative di operazioni sotto copertura.

Diversamente, l'infiltrato o la persona interposta che le abbia poste in essere ne risponderebbe penalmente. L'unica eccezione potrebbe ravvisarsi se e qualora si ravvisino i presupposti della scriminante dello stato di necessità (articolo 54 del c.p.), ossia se ed in quanto risulti dimostrato che l'infiltrato sia stato costretto alla commissione di tali reati,

nell'impossibilità di determinarsi altrimenti (o interrompendo l'attività o, magari, facendo intervenire *ab externo* il personale di copertura), per non scoprirsi nei confronti degli appartenenti all'associazione, con i conseguenti rischi per la propria incolumità personale.

Tali rischi, unitamente agli altri presupposti della scriminante dello stato di necessità (attualità del pericolo per la propria incolumità personale, inevitabilità del pericolo, proporzione tra il pericolo e il fatto criminoso commesso), sono la condizione imprescindibile per ritenere non punibili le attività criminose, non strumentalmente connesse con l'operazione simulata, che l'operatore fosse stato "costretto" a compiere.

In una tale prospettiva, l'opzione preferibile per l'operante, che si trovasse a dover commettere reati per proseguire nella propria attività e per non scoprirsi, dovrebbe essere quella di "sganciarsi", o interrompendo l'attività di infiltrazione o facendo intervenire il personale di copertura, laddove le risultanze investigative già consentissero di apprezzare un adeguato quadro probatorio a carico degli associati. Solo in estremo subordine, quando la prima opzione non fosse materialmente coltivabile, pena il rischio concreto per l'incolumità, l'operante potrebbe determinarsi a commettere il reato, rispettando però, pur sempre, i richiamati presupposti della scriminante prevista dall'articolo 54 del c.p..

STORIE DI CASA NOSTRA

Imprenditoria e mafia la 'santa alleanza'



Il racconto di fantasia raccoglie alcuni spunti che, senza la pretesa di voler essere esaustivi, tuttavia lusingano le contraddizioni che lacerano taluni contesti criminali siciliani e riguardano i rapporti collusivi che alimentano il potere di Cosa Nostra. Ne esce un ritratto grigio, ambiguo, che cerca di isolare esperienze di contiguità e di indagarne il senso, anche sotto l'aspetto umano. Senza indulgere nell'agiografia del protagonista, il fine è di ridurre lo stigma mafioso alla sua quotidiana ferocia, banale e legata al gioco del potere cui mira non solo l'organizzazione criminale. Il titolo, peraltro, richiama lo statuto di Cosa Nostra di usare la violenza necessaria al conseguimento dello scopo, 'serbando la pezza quando il pertugio' impone un intervento congruo, alternando le scelte di inabissamento e tolleranza al ricorso alla violenza, secondo l'opportunità e la convenienza.



da www.mafianews.it/

"U Pirtusu"

"usa la pezza quando s'apre il pertugio"

Don Calogero è uno di quegli uomini cui non si può dare un'età.

Incanutito, il viso scavato, rughe profonde che si sovrappongono sul collo e sembrano voragini sotto la camicia, di solito di una taglia in più.

Il corpo esile e scattante, gli occhi vispi e azzurri di segreti geni normanni dietro l'indolente palpebra arabo-sicula, tradiscono uno spirito

giovanile e forse anche un'anagrafica distanza dalla vecchiaia.

Calogero, insomma, ha l'indefinita età del potere, gravata dalle responsabilità ma anche dal primato sui suoi simili.

Nell'afa sciroccosa di luglio, supera con passo deciso la sala d'aspetto e, tradendo un'abitudine consolidata, si avvia sulla sedia del sette-

cento vicino alla scrivania, monumento di storia e di comodità.

La segretaria è intimidita, ma pronta alla gentilezza.

"Ho fatto 'arrivare' la vostra granita".

La donna deve ancora abituarsi a questi incontri insoliti, predisposti in segretezza, cui il suo capo pone tanta importanza, pretendendo l'anticipato sgombero dei queruli questuanti.

Le mani lunghe ed eleganti come fusi stringono la gonna, tirandola più giù, per coprire quel barbaglio oleoso di gambe che, da complice vincolo con il suo capo, invece davanti all'ospite, per rispetto o per paura, oppure per entrambi, diventa inopportuno e sembra esporla a chissà quale malanno.

Calogero nota con piacere quel brigare infantile... un po' perché gli ricorda fremiti di febbri lontane... Un po' perché gode di quel vulnerabile imbarazzo che è silenzioso riconoscerne il ruolo, soprattutto in quei giorni nervosi, resi insopportabili dall'afra sensazione di ricercato.

Non avrebbe mai immaginato, nei giorni giovani di santini bruciati, di diventare un capo e... maledizione... soprattutto un capo latitante.

La latitanza è un cancro che ti divora le viscere.

Scioglie il tempo nell'ansia di fuga.

Nel passato, era stato clandestino, protetto da una vita parallela che scorreva semplice, in una falsa normalità, all'interno di un cerchio protettivo tanto ampio da poterci ballare dentro.

Quella clandestinità era diversa dalla latitanza che ora lo logora, con la vita che, non più sdoppiata, si con-

suma rapida, in un quotidiano di guerra che non consente riposo.

Tra tane abbandonate, amici sempre meno affidabili, cerchi che si spezzano, catene di pochi anelli cui aggrapparsi.

Il mondo aulico e mitologico di Cosa Nostra, una sorta di Olimpo rovesciato, in cui c'erano dissidi e scontri feroci ma dove mai s'era messa in dubbio l'impermeabilità, oggi appare un inferno di diffidenze, di tradimenti, di patti con il nemico.

Anche gli sbirri sono cambiati.

Prima i loro piedi si massacravano di passi tra rocce e tratturi, le squadre di poliziotti e carabinieri in fila indiana percorrevano in lungo e largo le Madonie, le colline, i campi poveri di messi e ricchi di lupare.

Oggi sono invisibili, con le diavolerie che ti rubano il respiro e la voce, diventando vento che all'improvviso, con una folata notturna, ti spoglia i rami e ti denuda.

Nell'aria greve di questi pensieri, la porta dello studio si apre bruscamente.

Entra Giuseppe, dottore in legge e imprenditore per vocazione.

"Scusate il ritardo..".

Lo sguardo finto annega nel sudore dello scirocco, con le vele di occhi equorei che mirano di traverso.

Lo stesso del padre, anche se quello era più genuino, come genuini, forse, erano i tempi.

Anni di megafoni, di strette di mano, di arancini e ricotta dietro vetrate di cartoni su cui i candidati sorridevano ebeti. Schiacciati in improbabili mezzobusti, laccati con la saliva delle vacche.

"Sono partito in ritardo" continua

Giuseppe, asciugandosi il sudore "a Roma il traffico è bestiale, non si arriva mai in tempo...".

"A Roma tutto è veloce, tutto è traffico... solo il nostro progetto è lentu cu' pidi"

"Che pensate, che faccio miracoli? Non sono più i tempi...".

"Avimu primura. Chu avi tempu nun aspetti tempu... ammughiamu...".

"... non è solo Roma, è Bruxelles, e da lì a Palermo, ci vuole tempo, no?"

"Mentri cunti lu tempu l'oru si ni va. Caro Giuseppe miu, ci'a facimu prima di tirari i pidi? Non siamo più carusi...".

Giuseppe sorride, per nascondere il baratro di paura che s'apre nello stomaco alle parole di Calogero.

Il linguaggio di Cosa Nostra non sempre è astratto.

Cinicamente concreto ma sempre ambiguo, più che per i sottintesi, che pure ce ne sono assai, invece, per l'accento subdolo e la gestualità che sono spesso più severe delle parole e le caricano di ossimori e intimidazione.

Più la minaccia è grave, più il ritmo si fa lento, mieloso, concentrico, con pause che spezzano la melodia di canarino in graffi d'arpa come di rapace.

Giuseppe si siede sulla poltrona larga di pelle.

"Ho parlato con don Nino. I giornali... nei salotti... anche qualche amico" Giuseppe insiste "poi lui stesso, don Nino, dicono che ci sono problemi... con voi... Sapete, io... noi.. abbiamo paura che le vostre questioni possano in qualche modo... creare problemi! Invece, tutto

deve scivolare bene, tutti attendono che arrivino i picciuli e già le imprese sono pronte. Ognuno ha la sua parte, questioni non devono esserci... D'altra parte non siete contento? Il progettista è vostro, no? Il cemento, i trasporti, non sono vostri? I servizi? Non sono vostri? Certo, la lista ve l'abbiamo data, ci sono anche i nostri amici, in alcuni casi amici di entrambi, più facile, no? Insomma, tutti lavorano e ...".

"...e tutti travagliano e bagnanu u' beccu a nuoatri e a vuatri. Le ditte sono nostre, ma loro si mettono a posto come le altre. Le regole vanno rispettate, soprattutto con questo maltempu. Ma anche voi vi mettete a tavola, a manciari..! Anche a voatri non manca u fazzulettu per pulizzarivi u musu...!".

"Certo...".

"Forse che la terra è nostra? L'avete scelta voi... l'aviti accattata e poi ve la siti vinnuta... cangianu i nomi ma la terra gira sempre nelle vostre tasche!".

"Sicuro... ma noi... i patti li rispettiamo...".

"...e chi vi da il cemento sporco che costa come cristallo? Chi sovrappaffatura?".

"Abbiamo le spese...".

"Aviti i' spisi? Ma voi rientrate... ri spisi... chinu è u' panaru!"

"Perché mi fate questi discorsi?".

"Perché qui siamo tutti importanti..., cristiani, omini".

"... e per questo che voglio pace tra di voi...".

"... serbate a pezza pi quannu veni u pirtusu... a'ora, nuatri nun' avimu pirtusu ...Anche si chiangimmo u' murtu e pinsammi o vivu. Da

quando gli sbirri attaccaru' don Tano".

Don Calogero si sente stringere il petto.

L'arresto di zu' Tano ha sorpreso tutti, proprio quando si pensava di sollevare il capo, dopo anni d'ombra.

Senza di lui è un'altra cosa. Una cosa tanto inedita, tanto impossibile da lasciare sospesi tutti.

Calogero si sente triste?

Certamente. Di quella tristezza di un ramo spezzato dall'albero che ancora non è innesto.

Di quella solitudine che ti lascia chi ti ha accompagnato per decenni nei labirinti oscuri della mafia e, all'improvviso, viene catturato... Chi ha percorso tutta la vita di Cosa Nostra da raccontartela in uno sguardo, da darti consigli scolpiti nella pietra... altro che pizzini di carta!... e d'un tratto esce dalla scena.

Unico sollievo, misto a lento senso di colpa, è una sensazione di liberazione.. lui non ce l'ha fatta, io sì, sono ancora fuori...

Dopo l'era corleonese dei tiranni, che si circondavano di una corte silenziosa e trasversale, che tutto ottundeva e sedava, ora la Sicilia liberata esprime l'energia dei suoi nuovi capi, soldati vestiti da generali, più incerti ma anche più affamati.

Di quella fame che la paura rende ancor più forte, come un pugno nello stomaco.

Giuseppe interrompe il silenzio di don Calogero, pensando di poter approfittare di quell'anima "accupata".

"Don Calogero... lo sapete quanto vi voglio bene e quanto vi abbia in

considerazione. Noi siamo un sistema che, per funzionare, ha bisogno che tutti gli ingranaggi girino. Non possiamo pensare di sopravvivere da soli. Un tempo... come mi racconta mio padre, voi eravate la sicurezza, sia perché giravate per i campi e le città a raccogliere voti, consensi e omertà, sia perché la vita siciliana era quella piccola dell'affare, e voi in questo spazio ci nuotavate da sempre. Oggi non è più così. Almeno, non è più solo così. I lavori vengono da lontano, possono o non possono arrivarci, e chi smuove le dighe e fa arrivare i piccioli, beh... oggi siamo noi a deciderlo".

Calogero avverte una fitta nel fianco.

Un tempo quelle parole sarebbero state vendicate con il sangue.

Riesce a parlare lentamente, come il ferro che stringe l'incaprettato.

"Voi volete fare sistema. Noi nel sistema ci vogliamo trasiri... con le nostre imprese.. Un tempo stavamo a guardare.. Ora non più. Abbiamo società pronte a lavorare in tutta Italia. I nostri piccioli fanno gola a tutti e soprattutto... alla fine di tutti i progetti, ci vuole chi metta il cemento... chi lo venda.. chi permetta di trasferirlo nel cantiere... ci vuole la gente che sudi... gente che inizia a lavorare solo quando è sicura poi di tornare a casa... ma soprattutto, Giuseppino mio, sappiate che voi siete un affermato professionista... vi ricordate chi vi ha dato i piccioli per aprire tutte le cliniche che ora addrumano le vostre banche?"

"E' vero... ma... don Giuseppe...c'è aria di nuovo... fuori... non va bene. Tutti vogliamo che nulla

muti, che il sistema funzioni bene, non ci siano scossoni. Per questo noi vogliamo aiutarvi, sappiamo che questi piccioli che arrivano servono a noi, perché oggi i piccioli sono potere, più che mai, ma servono anche a voi, perché ristabiliscono il vostro primato, vi danno sicurezza per affrontare le difficoltà quotidiane... anche per le bocche da sfamare... Avete tanti pensionati cui pensare..."

"Nessuno è parrino, nessuno di noi è un missionario... perciò non datevi pena per noi.. pinsati a vuatri e.. arrimatevi...!"

Calogero lascia lo studio con una irritazione sottile che gli taglia il respiro.

Il nipote l'attende in auto.

Il viaggio è breve, ma tra zio e nipote non si parla.

Calogero maledice gli sbirri e i giudici che hanno la foia.

Non mollano la presa, possono contare sull'appoggio della gente, non solo siciliana. Era diverso, un tempo, quando la Sicilia non era un palcoscenico ma una tana, per i lupi come lui.

E' preoccupato. Anche se non ne coglie il motivo.

Ormai si è legittimato. E' al sicuro. Nessuno può buttarlo giù dalla sedia.

Merito anche della sua fortuna.

I suoi avversari sono stati arrestati tutti, proprio quando cercavano di stringerlo tra tragedie e rivendicazioni che gli avevano fatto vivere momenti di forte tensione.

"Vulisse sapiri si chiddri curnuti di cristiani non capissero u' malutempu, oppure...".

Lo avevano messo all'angolo,

perché avrebbe gradito far rientrare in Sicilia quei perdenti che nella guerra di mafia si erano salvati e avevano trovato rifugio in America. I perdenti possono portare i loro canali, la loro esperienza e soprattutto possono rinnovare i quadri mafiosi che sono troppo bassi rispetto al passato.

Forse, però, quelli che avevano deciso la loro fine, un tempo, si sentono esposti a vendette e perciò insicuri.

Si sa, in Sicilia la vendetta non ha tempo, ha una memoria infinita.

Calogero, però, poteva vantare un rapporto con i perdenti, aveva sempre avuto un pensiero per loro e aveva già pensato di recuperarli.

Calogero sa che ora a Palermo le carte le ha lui, ha bisogno di buoni compagni.

Per questo non può mollare, non deve rinunciare al suo primato.

E' un fatto di sopravvivenza.

Prima di andare nel suo rifugio, un piccolo appartamento diviso con una vedova, disponibile ad aiutarlo anche per quegli spiccioli versati che le fanno comodo, stringe le mani al suo nipote.

"Nuantri à ma divintare imprenditori, amministratori, politici... dobbiamo acchianari, fari scantari, perché diamo vita e morte... ma a noi non può bastare. Noi cristiani dobbiamo smettere di legarci a "loro", che ondeggianno come babbaluci. Noi dobbiamo succhiargli l'anima, diventare anche migliori di iddri...".

"Zu' Calogero, parlate degli appoggi... ma siamo messi bene...".

"Dobbiamo farlo meglio... Dobbiamo mandarci i nostri carusi a chidda banna, dobbiamo accucchiari

tanti soldi e tanti amici...".

"Diventare come loro... non c'è rischio di far sparire Cosa Nostra?".

"No. Perché non siamo come iddri. Possiamo vestire bene, ma sappiamo stutare, non abbiamo paura delle ammazzatine. Loro no. Loro hanno bisogno di nuatri, picchè poi il cuore non ce l'hanno. Iddi hanno pensieri di sangue, ma le mani ...".

"Hanno paura..!".

"Sì, e si devono rimanere scantati... Tu, invece, stai attento".

"Zu' Calogero, ma che dite?".

"Ricordati che di questi tempi i cristiani sentono la voglia di fuire... dopo anni di attesa, vogliono spazio...tanto.. troppo... Ricordati che di amici, accamora, non ce ne sono più... se vuoi campari, devi guardarti..cu beddra voli pariri peni e guai av a' suffriri".

"Come dite voi...".

Calogero si sente a disagio, avverte un divario eccessivo con le nuove generazioni... Si domanda che ne sarà di loro, li sente di quella pasta colorata bella a vedersi ma poco adattabile alle incerte situazioni che la vita pone ai cristiani, come focu senza ciamma.

Forse la sua generazione aveva riempito ogni spazio, aveva fatto crescere poco...Bella generazione la sua!

Fatta di coraggio !? Irruenza !? Forse solo di paura. Dispettosa paura che spinge verso imprese eclatanti. Terrore che, arrogante e vile, preme un innesco, spara in testa, con il pavido agguato delle ombre.

Dopo la visita di don Calogero, Giuseppe trema silenzioso, come le foglie di una pianta finta. Attende la chiamata del suo socio, in questo co-

me in tanti altri affari, che ora fanno sistema. Squilla il telefono. Umido di sudore, raccoglie la cornetta.

"Giuseppe, ci hai parlato?".

"... come no? Ingegnere, hai qualche dubbio?".

"E che dice?".

"Che ha fretta... ha troppa fretta. Ma in merito ai suoi rapporti con l'amico, conferma che nessuno vuole la guerra...".

"Mizzica, lo vogliono capire che non è il momento..?".

"L'hanno capito. L'hanno capito bene".

"Sei stato chiaro?".

"... la prossima volta ci parli tu. E' facile quando si parla tra noi, usiamo lo stesso linguaggio. Con quelli è così diverso... Si accendono per niente, basta una parola di troppo. Vogliono i piccioli, vogliono prendersi subito la loro fetta. Inoltre, temono che li prendiamo in giro...".

"Ancora questa storia?".

"Non si fidano...".

"Allora noi? Ci hanno messo nei guai più i pentiti che gli sbirri, quei gran cornuti. Inoltre, noi portiamo lavoro, non portiamo coppola e lupara, ma siamo messi sulla stessa barca".

"Senti... sai come la penso. Conviene a tutti. Don Calogero ha tenuto a precisare che abbiamo iniziato con i loro soldi. Insomma, chi siamo e ciò che abbiamo lo dobbiamo anche a loro. Ma oggi, mi preoccupa la situazione. Parliamoci chiaro. Fino a quando ci sono loro, noi possiamo fare e disfare. Possiamo cercare di controllare le situazioni. Certo, guadagnano tutti, ma è chiaro che noi siamo il nodo...".

"Ti metti a parlare come i giorno-

listi? Come i giudici?".

"Ho parlato con quello del Nord...hai capito? Loro vogliono la "sicurezza ambientale", hanno paura. Paura dei botti, ma anche di una eventuale pubblicità negativa se si venisse a sapere dell'accordo. Comunque loro sono grandi. E' tanto tempo che lavorano con noi. Hanno fiducia. I subappalti sono regolati, così le forniture... Tutto è a posto...".

"No, non tutto. C'è l'impresa di Ciccio che scalpita. Vuole fare ricorso".

"Non avevamo sistemato tutto? La volta scorsa aveva omesso di mandare quel foglio, per cui fu annullata la sua partecipazione, e sono rimasti solo gli amici...".

"Sì, ma avevamo promesso che dopo sarebbe stato il suo turno."

"Che ha fretta?".

"No. E' proprio fuori dalla grazia. Dice che va a parlare con il commissario... quello di cui parlano i giornali...".

"Lo hai dissuasato?".

"Ho fatto intervenire anche i nostri amici, quelli potenti. Poi Pippo gli ha promesso di entrare nell'affare dell'edilizia popolare... hai capito dove? Carlo, poi, gli ha detto che c'era posto per lui nella costruzione della statale e poi del supermercato...".

"E non gli basta? Ma poi, con il supermercato, non era interessata "Trapani"? Alla cena con gli amici, dopo il teatro, si è parlato di quei lavori ma mi hanno detto che sovrintende tutto, per la gestione, quello di Trapani. E' vero?".

"Sì. In tutte le parti, le nostre e la loro. Anche per noi, insomma, la situazione rientra nei discorsi di là...".

"Comunque, Ciccio deve smet-

terla. Non può mica fare la mina...".

"Che faccio?".

"Provaci ancora una volta, poi avvisa don Calogero, se la sbriggasse-ro loro...".

"Va bene, dove ti trovo?".

"Alla clinica, vado a vedere come vanno i lavori. Strumentazioni eccezionali, devono venire da tutto il Sud se vogliono fare esami di quel tipo...Vado a controllare anche l'albergo... un paradiso!".

"Avete fatto il discorso per le sovvenzioni....?".

"Tutto a posto...".

"Allora a presto...".

"Ricordati di Ciccio!".

Dall'altra parte di Palermo, lontano dalle piscine e dai giardini, tra i vicoli magri della gente sempre inseguita dagli sbirri, Calogero è chiuso nella sua stanza.

Di tanto in tanto si sdraia sul letto. La vescica gli dà dolore. Ma è la rabbia a sfiancarlo.

Deve pensare a sistemare i Mandamenti. Occorre recuperare il controllo del territorio, ritornare tra la gente, rilegittimarsi. Per questo deve trovare cristiani affidabili, che si sappiano muovere sia all'interno dell'organizzazione sia all'esterno.

Troppi casi di gestione egoista della cassa, troppi litigi.

Teme soprattutto le tragedie.

Quando i suoi uomini riferiscono le situazioni, sente cento campane, tutte con il batacchio ovattato e falso.

Ha l'impressione che il corpo della società criminale sia ammalato.

Forte nel suo insieme, ma troppo preoccupata di affermare interessi personali, ruoli e promozioni.

Ora che ha una piena legittimazione, che ha risolto il passaggio di potere a Palermo, allora può anche muoversi a sistemare un po' di cose.

Con calma.

Non può sbagliare.

Ci sono ancora nemici in giro, pronti ad affilare i coltelli.

Il nipote è alla porta. Ha fretta. Sono ore che cammina per seminare probabili ombre di sbirri, forse solo delle sue paure. Deve portare pizzini e fare un'imbasciata, più delicata, s'impone parlarne di persona.

"Zu' Calogero, u' dutturi ha mandato i suoi saluti... dice che le cose stanno andando bene. Presto si parte. Così mi dice. Però ha fatto sapere che l'aria dalle sue parti è tesa e avvelenata. Insomma, pare che don Ciccio, che voi conoscete bene, farebbe lo sbirro, insomma, non sente i consigli. Nemmeno l'escavatore bruciato gli ha fatto mettere l'anima in pace...".

"Non doveva avere una sua parte nei lavori, quelli che l'ingegnere ha fatto sulla costa?".

"Non li ha avuti".

"Così iddri fanno i guai e poi chiedono a' nuatri di intervenire. Curnuto anche don Ciccio. Deve capire che prima, con i corleonesi, faceva u beddru e malu timpu. Nuatri ci scappellavamo, quando iddu passava, annacandosi ntu' paisi. Aveva i piedi sotto tutti i tavolini, quando si decideva sui lavori più importanti. Ora l'aria è cangiata. I primi a paga-

re, quando cangia u'ventu, sono proprio gli amici, sono quelli che rappresentano il vecchio sistema a pagare per primi...".

"Anni fa, quando è stato arrestato...non ha parlato...".

"Sì, i giudici dicevano che era un cristiano. Iddru! Era uno di quelli che s'attaccano come pidocchi e vorrebbero diventare dita della nostra mano. Noi ora il pugno lo chiudiamo.... Sì.. Serba a pezza pi quannu veni u' pirtusu... u' pirtusu i s'apriu..".

Nello studio affollato di carte, di cassaforti piene, dietro quadri di madonne e crocifissi, Giuseppe e la segretaria preparano i loro progetti. Li interrompe lo squillo stridulo del telefono.

"Pronto!".

"Sono l'ingegnere..C'è Giuseppe?".

"Un attimo che le passo il dottor Giuseppe".

"Ehi, hai saputo?".

"Cosa?".

"Stamattina, mi è venuto un colpo... Ho sentito la radio...".

"Che è successo?".

"Don Ciccio, l'hanno fatto secco...!".

"Noh! Hanno ammazzato don Ciccio!".

"Non se ne può più. Tutti questi morti.... Non si può stare più in Sicilia....".

"...hai ragione... è impossibile lavorare in Sicilia!".

STORIE VERE, ANEDDOTI E LEGGENDE

Quando l'FLN algerino si ammalò di 'bleuite'

ALAIN CHARBONNIER

L' intento di questa nuova Rubrica è rileggere alcune vicende di spionaggio del passato, riportandone, seppur brevemente, "storie vere" per delinearne "aneddoti" e "leggende metropolitane", per ricondurre alla realtà credenze consolidate ma non vere. Quella che vi proponiamo è una "storia vera": l'anno è il 1957, il luogo è l'Algeria, durante la guerra di liberazione.

"In una piccola cellula dell'FLN, a Belcourt, c'era una ragazza che si chiamava Tadjer Zora. Non aveva fatto grandi cose, pare avesse confezionato una bandiera, comunque emisi un ordine di ricerca e due o tre giorni dopo un ufficiale dei Servizi di Informazione mi comunicò che la ragazza era stata fermata mentre stava per passare in clandestinità. Quando ho incontrato Tadjer Zora, dopo un breve preambolo, le ho proposto di lavorare per il mio gruppo d'informazione. Ella accettò subito, anche se il tipo di missioni che le proponevo era sproporzionato rispetto a quello che aveva fatto fino ad allora. Aveva accettato troppo presto per essere credibile. Ma avevo deciso l'azzardo e avevo preparato il terreno...".



da <http://content.answers.com/>

Comincia così la storia della "bleuite", la micidiale operazione di infiltrazione e 'intossicazione' che devastò il Fronte di Liberazione Nazionale algerino.

E inizia così il racconto del protagonista, il capitano Paul Alain Léger.

Classe 1922, Léger combatte nella Resistenza antitedesca in Francia, poi diventa esperto di operazioni speciali e di infiltrazione nel Vietnam durante la guerra d'Indocina. Finita l'avventura indocinese, comincia la tragedia algerina. Nel 1955 Léger entra nello SDECE (Service de Documentation Extérieure et de Contre Espionnage) e per due anni sparisce nella clandestinità.

Arriva il 1957 e comincia la Battaglia di Algeri. Di lui si ricorda un ufficiale, il colonnello Roger Trinquier, che dalla sconfitta indocinese ha tratto profitto e insieme con altri colonnelli ha elaborato l'idea che l'esercito francese, per vincere in Algeria, debba passare dalla guerra tradizionale alla 'guerra rivoluzionaria', cioè alle operazioni clandestine, all'infiltrazione, alla guerra psicologica per arrivare alla 'conquista dei cuori e delle menti' della popolazione, prosciugando così l'acqua in cui nuotano i terroristi.

Trinquier affida al capitano Léger il comando del segretissimo GRE (Groupement de Renseignement e d'Exploitation) alle dipendenze di un altro ufficiale ex d'Indocina, poco 'ortodosso' e molto sovversivo, il colonnello Yves Godard.

Appunto in questa veste Léger opera con i "bleus", come vengono definiti gli agenti doppiogiochisti, voltagabbana sguinzagliati nella casbah travestiti da operai in tuta (la "bleu de chauffe", tuta blu).

Si tratta soprattutto di militanti del Fronte di Liberazione Nazionale catturati e "convinti" a collaborare contro i loro ex amici, con le buone ("state combattendo una guerra civi-

le, una guerra fra francesi, non c'è nessuna differenza fra un Mohammed e un Dupont" e così via), oppure con le cattive (per esempio la "gege" cioè l'elettricità applicata alle parti sensibili del prigioniero e altre torture non di rado mortali).

L'esperienza indocinese di Trinquier, Godard e Léger, viene così messa a frutto. In poco tempo i "bleu" permettono l'eliminazione della banda delle bombe che ha insanguinato Algeri, la cattura del comandante della rete terroristica della capitale, Saadi Yacef, e di Zora Drif, una delle sue principali collaboratrici.

Per Léger si aprono nuove prospettive. Ha appena eliminato la rete di Algeri e già immagina l'infiltrazione in grande stile, nelle "wilayas" (regioni sotto il comando dell'FLN) e nelle file dell'ALN (Armée de Liberation Nazionale, l'esercito 'regolare' di liberazione).

L'occasione arriva proprio con Tadjer Zora.

"Quella donna faceva molte domande - racconta ancora Léger - voleva sapere se c'era altra gente che lavorava per me anche all'interno dei gruppi clandestini. E io rispondevo: ma come no, abbiamo diverse persone che collaborano dall'interno. Poi ho giocato la mia carta. Avevo messo sul tavolo false lettere con sigilli e la firma di un capitano dell'FLN che parlava di una nostra operazione ben riuscita, di come si era allontanato al momento giusto e quindi di come aveva fatto ricadere la colpa su un altro ufficiale che perciò era stato condannato a morte.

A un certo punto mi dicono che il colonnello Godard mi vuole al te-

lefono. Mi alzo ed esco. Dalla porta semiaperta sbircio Zora che prende le lettere, le legge rapidamente e le rimette a posto. L'esca era stata ingoiata."

La donna viene rilasciata con l'accordo che lavorerà per GRE. Quando però Léger la cerca, è già tornata nell'FLN. La accoglie il capitano Mayhouz Hacène, detto Hacène il Torturatore, che la interroga e le contesta di essere stata vista con il capitano Léger. Lei non ha difficoltà non solo ad ammettere che è vero ma anche di aver finto di accettare la collabora-

zione propostagli dall'ufficiale francese. Hacène l'accusa di tradimento e Zora, memore delle lettere viste sulla scrivania di Léger, sbotta: "Io tradire? Ma guardati intorno, sei circondato di traditori".

Torturata brutalmente, Tadjer Zora parla del capitano che collabora coi francesi, delle lettere che ha visto e quello che non sa lo inventa. Due mesi dopo Léger legge i resoconti dei suoi interrogatori. "Incredibile", commenta. E aggiunge: "E' così che la bleuite è cominciata".

In città come nelle campagne.

Ad Algeri, dopo la cattura del capo della rete, Saadi Yacef, e l'eliminazione dei suoi principali collaboratori, a cominciare da Alì la Pointe, per Léger si realizza il sogno di tutti i Capi dei Servizi di spionaggio: avere un proprio agente al vertice dell'orga-

nizzazione nemica. E' un musulmano di Algeri che si fa chiamare, "Safy le Pur", Safy il Puro, presuntuosa tautologia, visto che Safy da solo significa proprio "il puro". Poco prima della cattura Yacef lo aveva nominato comandante militare dell'intera area di Algeri e lo aveva comunicato al comandante della "wilaya 3", Amirouche.

Da Tunisi il Comitato di Coordinamento incarica Amirouche di ricostituire la rete FLN di Algeri e il compito è affidato a Safy il Puro. Godard e Léger decidono di giocare una diffi-

cile partita, in vista della penetrazione profonda nella struttura del Fronte. Arrivano ad 'aiutare' i nuovi gruppi di terroristi che operano in città, favorendo attentati fino a far saltare in aria il loro stesso Comando. Peraltro sempre senza vittime.

Alla fine di gennaio del 1958, l'intera rete dell'FLN di Algeri è in carcere. Fino agli ultimi mesi di guerra, il Fronte non riuscirà più a ricostituire una sua rete operativa nella capitale.

Per Amirouche il tradimento è evidente. Dopo che Hacène il Torturatore gli ha comunicato quanto ha saputo da Zora, la diffidenza e la sfiducia avvelenano la vita della "wilaya 3". Il colonnello per prima cosa elimina tutti i dirigenti designati di Algeri e 'giocati' da Léger. Quindi liquida i cosiddetti 'intellettuali di cit-



da <http://pieds-noirs.info/>

tà', studenti, diplomati, tutti sospettati di 'intelligenza' con il nemico francese.

Il capitano Léger non fa altro che alimentare i sospetti. Libera terroristi catturati, trasformandoli in portatori inconsapevoli di messaggi, presto scoperti dai dirigenti dell'FLN che subito li accusano di tradimento. In altri casi favorisce l'evazione di prigionieri che in carcere hanno saputo, 'casualmente' da altri detenuti, storie e nomi di traditori. Voci subito riferite ai comandanti delle "wilaya" che danno il via a nuove purghe.

La "bleuite" dilaga. Il bilancio è terribile: la sola "wilaya 3", comandata da Amirouche, conta 4.000 mor-

ti, altri 3.000 nella IV, V e VI. Altre fonti parlano di un numero minore di eliminati. Ma poco importa il conteggio delle vittime.

"Il sospetto coinvolse gli studenti e i militanti più istruiti dei semplici fellahs della Kabyla - conclude il suo racconto il capitano Léger - Si scatenò un massacro di quadri o di persone che in seguito sarebbero potute diventare dei quadri".

Alla fine, la Francia fu costretta a sedersi al tavolo delle trattative e l'Algeria ottenne l'indipendenza.

Ma il termine "bleuite" è entrato nella storia di quella guerra. Ancora oggi è usato per dire tradimento, infiltrazione, manipolazione e conseguenti esecuzioni sommarie.


DALL'ARCHIVIO ALLA STORIA

1915: il Vaticano e il 'pericolo aereo'



da www.romeguide.it/foto/romasparita

Il problema della 'sicurezza aerea' si è presentato in tutta la sua drammaticità a seguito dell'attacco alle Torri Gemelle che ha costretto gran parte delle Nazioni ad armonizzare le politiche di sicurezza, adeguandone normative e interventi, soprattutto in materia di difesa aerea. La necessità di una strategia comune è testimoniata, in questa Rubrica, da un documento d'archivio del 1915, nel quale si evince come anche il Vaticano, a fini di difesa da 'pericoli aerei su Roma', avesse adottato, in tempo di guerra, misure preventive di intervento sul territorio, fondate sulla collaborazione con lo Stato confinante. Nello scritto, indirizzato dal Commissariato di Polizia di Borgo al Direttore Generale della P.S., infatti, non solo venivano indicati rifugi per il personale Pontificio più esposto e punti strategici di osservazione, ma fissati precisi accordi posti in essere dal Commissario Bertini con il Comandante della Gendarmeria Pontificia per facilitare le operazioni che garantissero la sicurezza.



Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Pubblica Sicurezza, 1915, busta 33.

Banconuola, che è a fianco della Spunta, e
 guarda il lato di Porta Cavalleggieri - In
 quest'ora font mantenne di guardia e vegliano,
 durante tutta la notte, i pompieri.

Per accordi intercorsi con il Comandante
 la Guardia Civica Pontificia, il rettorato è stato
 munito di un lampeggiatore per quelle ore di notte
 in cui il portone di bronzo è chiuso a tutto, e
 ciò allo scopo di avvertire immediatamente il
 Comandante suddetto non appena giungesse
 sufficiente segnalazione per pericolo aereo.

Ma anche in Vaticano si temeva che Roma
 rimarrebbe immune da terrore aereo.

Nei Circoli Vaticani non si è visto di
 buon occhio la pubblicazione fatta da alcuni
 sui fogli stranieri, circa dimostrazioni ostili
 e violente avvenute in Roma fin sotto la
 murata del Vaticano e della conseguente pos-
 sibilità che il Papa fugga da Roma. Que-
 ste menzogne non avvantaggiarono la S. Sede
 ed è perciò che la maggior parte d'ed. oros
 nel Palazzo Apostolico s'ignominava l'opera
 di certa stampa straniera che finiva per
 coprirsi di risentito -

Con ossequio

Il Comandante
 C. Dotti

COMMISSARIATO DI P.S.

DI
BORGO

Roma, lì 10 Luglio 1915

Illmo
Sig. Direttore Generale
della P.S.
Roma

Anche in Vaticano sono state prese misure precauzionali nell'eventualità di pericoli aerei su Roma. All'uopo il Comm. Ing. Mannucci, sotto-foriere dei Palazzi Apostolici, ha fatto aumentare i depositi di acqua esistenti in Vaticano; ha fatto acquistare numerosi estintori d'incendio; ha provveduto a tenere sgombre le località più opportune in cui eventualmente dovrebbe rifugiarsi il personale Pontificio più esposto; ha infine mobilitato le guardie del fuoco (pompieri) i quali montano ora di servizio anche di notte. Sono stati poi fissati due punti di osservazione: il primo al così detto "Niochiane" in fondo al museo, che guarda il lato del quartiere Trionfale, il secondo presso la così detta "Bandieruola" che è a fianco della Specula, e guarda il lato di Porta Cavalleggeri. In questi due posti montano di guardia e vigilano, durante tutta la notte, i pompieri.

Per accordi intervenuti con il Comandante la Gendarmeria Pontificia, il sottoscritto è stato munito di un lasciapassare per quelle ore di notte in cui il portone di bronzo è chiuso a tutti, e ciò allo scopo di avvertire immediatamente il Comandante suddetto non appena giungesse ufficiale segnalazione per pericolo aereo.

Ma anche in Vaticano opinano che Roma rimarrà immune da bersaglio nemico.

Nei Circoli Vaticani non si è visto di buon occhio la pubblicazione fatta da alcuni fogli stranieri, circa dimostrazioni ostili e violente avvenute in Roma fin sotto le mura del Vaticano e della conseguente possibilità che il Papa fugga da Roma. Queste menzogne non avvantaggiano la S. Sede ed è perciò che la maggior parte di chi vive nei Palazzi Apostolici stigmatizza l'operato di certa stampa straniera che finisce per coprirsi di ridicolo.

Con ossequio

Il Commissario
Bertini

RECENSIONI

Radicalismo islamico e pratica del terrorismo


ALAIN CHARBONNIER

Un romanzo dello scrittore Frederick Forsyth dedicato alla lotta al terrorismo di Al Qaeda guidata da Osama Bin Laden e dal suo braccio destro, il medico egiziano Al Zawahiri. Tocca a Mike Martin, veterano dello Special Air Service, affrontare il rischio di infiltrarsi fra i terroristi. Il romanzo si dipana dall'Afghanistan al Pakistan, dalle verdi colline d'Inghilterra, alle giungle e ai mari dell'Oceano Indiano, dagli ultratecnologici laboratori dell'intelligence alle operazioni sul campo. Il libro ha la forza di attanagliare il lettore che alla fine si accorgerà di aver imparato molte cose che ignorava sui molti perché della situazione afgana, sulla religione islamica, sul terrorismo e controterrorismo, sulla difficile lotta intrapresa dall'Occidente.

E' stato sempre difficile comprendere il motivo che è alla base dell'antiamericanismo diffuso dai paesi arabi all'America Latina. Quell'antiamericanismo che finisce per diventare antioccidentalismo, accomunando in un tutto unico America ed Europa, che alimenta rivolte, guerriglie e terrorismo, crea e fa crescere leader rivoluzionari e i loro eserciti, anche quando gli americani e i loro alleati mandano i loro soldati a battersi e a morire in difesa della libertà, del-

la democrazia, per cacciare l'invasore da un paese che la libertà l'aveva perduta per la cupidigia di un confidente o in nome di una ideologia, di una religione.

Lo spiega in poche parole un maestro del thriller, Frederick Forsyth, sempre puntualmente documentato, immaginando un vecchio agente segreto inglese ammaestrare un giovane americano che muove i primi passi nel mondo dell'intelligence: "Figliolo, se voi foste deboli non vi odierob-



bero tanto. E nemmeno se foste poveri. Non vi odiano nonostante i miliardi di dollari, ma a causa dei miliardi di dollari... L'odio per il vostro paese non cresce perché li attaccate, ma perché li difendete. Mai cercare la popolarità.

O si ha la supremazia o l'amore. Mai tutti e due insieme. Il sentimento nei vostri confronti è costituito da un dieci per cento di autentico disprezzo e da un novanta per cento di invidia. Non dimentichi questo: l'uomo non riesce a perdonare chi lo protegge. Non c'è odio più intenso di quello che si prova per i propri benefattori".

E' il quadro nel cui ambito si colloca l'attuale terrorismo di Al Qaeda e dei suoi alleati islamici, veri o presunti, in tutto il Medio ed Estremo Oriente. Ed è il quadro di riferimento dell'ultimo libro di Forsyth: *"L'Afghano"*, pagine 296, Mondadori editore, nel quale ancora una volta l'avventura si coniuga con cultura.

Il romanzo ha infatti il merito di descrivere in modo rapido a divulgativo il retroscena storico che ha portato all'odierna situazione afgana. Dalle mosse del *"Grande Gioco"* che impegnò l'impero zarista e l'impero di Sua Maestà Britannica proprio sul terreno afgano, fino alla resistenza all'invasione sovietica e all'avvento del regime talebano.

Con rapidi passaggi Forsyth conduce il lettore attraverso i segreti delle centrali dello spionaggio e del controterrorismo, lo mette a contatto con le tecnologie sofisticate, lo conduce per mano fino ai villaggi arroccati sulle alte cime dell'Hindo Kush, dove regna sovrana la

lealtà che da un afghano un occidentale può soltanto *"affittare"*, senza mai *"comprarla"*.

Basta poco più di mezza pagina a Forsyth per portare il lettore a conoscere chi erano e come erano divisi i "Sette di Peshawar", cioè i capi e i gruppi della resistenza antirusa.

"Solo uno dei leader non era Pashtun, il professor Rabbani, oltre al suo carismatico comandante militare, Ahmad Shah Massoud, entrambi tagiki dell'estremo nord. Degli altri sei, tre vennero presto soprannominati "comandanti Gucci", perché di rado, o addirittura mai, entravano nell'Afghanistan occupato, preferendo indossare abiti occidentali standosene al sicuro all'estero.

Dei restanti tre, due, Sayyaf ed Hekmatyar, erano sostenitori della Fratellanza Musulmana dell'Islam estremista; Hekmatyar era così crudele e vendicativo che alla fine giustiziò più afghani che russi. Chi controllava dal punto di vista tribale la provincia di Nangarhar era il mullah Maulvi Younis Kholes, studioso e predicatore...".

Come suo solito, Forsyth mescola bene gli ingredienti del suo romanzo, da come si arriva alla scoperta dell'*"operazione Al Isra"*, dal nome dell'esperienza mistica di Maometto, il progetto di un nuovo clamoroso, quanto misterioso micidiale attentato, programmato da Al Qaeda, e come viene messo a punto il piano per sventarlo.

Sarà un uomo del SAS (*Special Air Service*) inglese a vedersela con l'*"operazione Al Isra"*.

Il protagonista, Mike Martin, si

muove fra CIA, NSA, FBI, MI 5 ed MI 6, si sostituisce al capo talebano Izmat Khan, detenuto a Guantanamo, entra in contatto con gli uomini di fiducia di Bin Laden e Al Zawahiri, con i leader dell'estremismo islamico sparsi per il mondo.

Attraverso la parabola esistenziale di Izmat Khan, Forsyth racconta la nascita delle madrasse in Pakistan, l'indottrinamento wahabita, la guerra contro gli "sciuravi". E poi la nascita del movimento dei talebani, dalla parola "*talib*", che vuol dire appunto studente, creato dal mullah Omar quando nel 1989, cacciati i Russi, l'Afghanistan ritornò alle antiche divisioni tribali e piombò nella guerra civile. Fino all'alleanza con Al Qaeda, il massacro delle Torri Gemelle e la guerra per catturare Bin Laden ed eliminare il regime talebano.

Ancora, Forsyth offre al lettore una veloce lezione sulla lingua araba "parlata da mezzo miliardo di persone, con almeno cinquanta dialetti diversi e accenti diversi... con uno stile elaborato, con numerose figure retoriche, infarcite di forme di adulazione, ridondanze, similitudini e metafore... può essere ellittica, dai contenuti sottintesi piuttosto che enunciati esplicitamente".

E' la descrizione perfetta di un modo di parlare che gli Occidentali non comprendono, legato a un tempo senza orologi, al rito del tè, all'insulto che non ferisce, perché fa parte della conversazione, così come l'adulazione dell'interlocutore, componente essenziale del contrattare fine a se stesso, senza alcun vero interesse per il denaro, per cui se uno paga

al primo colpo il prezzo richiesto viene quasi trattato con disprezzo. Perché ha spazzato via il gusto del botta e risposta.

Forsyth non trascura la questione "fondamentalismo-terrorismo". Per spiegarla si affida al professore di islamistica Terry Martin, l'intellettuale della famiglia, che involontariamente coinvolge il fratello Mike nell'operazione per salvare i potenti del mondo riuniti su una nave, proprio per non correre rischi.

"Questa parola, fondamentalismo - fa dire da Terry ai suoi allievi - implica un 'ritorno alle origini'. Ma chi dissemina di bombe treni, centri commerciali e autobus non sta tornando alle origini dell'Islam. Sta scrivendo un nuovo e personale copione, cercando di motivarlo attraverso la ricerca di passi del Corano che giustificano quella guerra.

Ci sono fondamentalisti in tutte le religioni...Anche la parola jihad è scorretta. Ovviamente il jihad esiste, ma ha le sue regole. O è una lotta intima, personale per diventare un musulmano migliore, ma in questo senso è del tutto priva di aggressività, oppure significa una vera guerra santa, una lotta armata in difesa dell'Islam. Questo è quello che i terroristi sostengono di fare. Ma scelgono quali regole estrapolare dal testo...Bin Laden e i suoi accoliti sono noti per la loro mancanza di cultura...esistono comunque delle regole e il Corano è assai preciso al riguardo.

E' vietato attaccare e uccidere coloro che non ti hanno causato offesa e non hanno fatto nulla per ferirti. E' proibito uccidere donne e bambini.

E' proibito prendere ostaggi ed è proibito maltrattare, torturare o uccidere i prigionieri. I terroristi di Al Qaeda e i loro seguaci fanno tutte queste cose quotidianamente. E non dimentichiamo che hanno ucciso molti più musulmani come loro che cristiani o ebrei".

Ce n'è abbastanza per cominciare

a capire il terrorismo di matrice islamica e l'Afghanistan. E ce n'è abbastanza per addentrarsi nell'oscuro mondo del terrorismo, fra le difficoltà per contrastarlo, per comprendere i rischi che corre l'Occidente.

Come andrà a finire? Beh, bisogna proprio arrivare all'ultima riga de "*L'Afghano*" per saperlo.

CRONOLOGIA DEL TERRORISMO (*)



Italia


1° novembre 2006 - 28 febbraio 2007

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
5 novembre	Rovereto (TN)	Attentato incendiario contro un impianto Telecom ed uno per l'energia elettrica della Trentino Servizi S.p.A.	
6 novembre	Roma	Ordigno esplosivo contro una sede di Forza Nuova.	
17 novembre	Roma	Attentato incendiario contro la sede di Azione giovani di AN.	
17 novembre	Padova	Attentato incendiario contro la sede di Forza Nuova.	
24 novembre	Ravenna	Attentato incendiario contro il centro sociale Spartaco.	
28 novembre	Cremona	Attentato incendiario contro il portone del palazzo vescovile.	
1 dicembre	Nembro (BG)	Attentato incendiario contro la sede della cooperativa Acli.	
1 gennaio	Taranto	Ordigno esplosivo contro una sezione del Partito dei Comunisti Italiani.	
10 gennaio	Roma	Ordigno esplosivo contro la sede provinciale del Pri.	
16 gennaio	Cagliari	Ordigno esplosivo contro l'abitazione del Sottosegretario alla Difesa Emidio Casula.	
16 gennaio	Carbonia (CA)	Ordigno esplosivo contro l'abitazione del Sottosegretario all'Economia Antonangelo Casula.	
20 gennaio	Chianocco (TO)	Attentato incendiario contro un ripetitore della compagnia telefonica H3G.	
14 febbraio	Padova	Attentato incendiario contro il portone dell'abitazione del capo della Digos di Padova.	
14 febbraio	Rimini	Attentato incendiario contro il Laboratorio sociale PAZ.	


(*) "Per atto di terrorismo si intende un'azione violenta, politicamente motivata, volta a colpire obiettivi di valore simbolico e destinata anche ad intimidire un 'uditorio bersaglio' riconducibile, socialmente o politicamente, all'obiettivo primario.

L'atto di terrorismo, a differenza di quello di 'violenza politica' (ascrivibile ad individui o gruppi che tendono ad agire a 'viso aperto') e di quelli di 'guerriglia' (attuati con strumenti e logiche paramilitari) viene di solito compiuto da individui o gruppi operanti in clandestinità o sotto copertura o comunque in condizioni di mimetismo all'interno delle società colpite".

*Attentati politicamente motivati
1° novembre 2005 - 28 febbraio 2006 / 1° novembre 2006 - 28 febbraio 2007
(Ripartiti per regione)*



Andamento degli attentati negli anni 2005-06 / 2006-07



Attentati politicamente motivati
 1° novembre 2005 - 28 febbraio 2006 / 1° novembre 2006 - 28 febbraio 2007
 (Distribuzione regionale)



Estero

1° novembre 2006 - 28 febbraio 2007

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
1 novembre	Tierradentro COL	Attacco con ordigni esplosivi contro una caserma della polizia (30 morti, 4 feriti).	Farc
1 novembre	Kandahar AFG	Kamikaze con autobomba contro un convoglio dell'Isaf (3 feriti).	
1 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno su un autobus nel quartiere al-Bayaa (3 morti, 7 feriti).	
1 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno nel quartiere di al Sharja (3 morti, 9 feriti).	
1 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro un automezzo militare statunitense (1 morto).	
1 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro l'auto di due ufficiali statunitensi (2 morti).	
1 novembre	Ramadi IRQ	Kamikaze con autobomba contro una postazione della polizia (5 morti, 3 feriti).	
1 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba contro una pattuglia della polizia (5 morti, 7 feriti).	
1 novembre	Baiji IRQ	Ordigno esplosivo contro il convoglio dell'addetto alla sicurezza del governatore della provincia (2 feriti).	
1 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato al capo del Partito Nazionale Iracheno (3 feriti).	
2 novembre	Quetta PAK	Kamikaze con autobomba contro la sede del capo della polizia (2 morti, 4 feriti).	
2 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno in un mercato del quartiere sciita di Sadr City (7 morti, 45 feriti).	
2 novembre	Ba'qubah IRQ	Attacco armato al giudice Tariq Abdid Ali (2 morti).	
2 novembre	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro una moschea sciita (2 morti, 5 feriti).	
2 novembre	Mahmudiyah IRQ	Autobomba in un mercato (1 morto, 4 feriti).	
2 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (3 morti).	
2 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno in un mercato di Nuova Baghdad (1 morto, 22 feriti).	
2 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (3 morti, 1 ferito).	
3 novembre	Al Wahda IRQ	Attacco armato a un ricevimento di nozze sciita (3 morti, 2 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
3 novembre	Herat AFG	Attacco armato al convoglio del capo della polizia distrettuale (6 morti, 3 feriti).	
3 novembre	Kirkuk AFG	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (2 feriti).	
3 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (3 feriti).	
3 novembre	Madaen IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (4 morti).	
3 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (3 morti).	
4 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno nel quartiere di Adhamiyah (7 morti, 20 feriti).	
4 novembre	Bassora IRQ	Ordigno esplosivo contro una base militare della coalizione (1 morto, 2 feriti).	
4 novembre	Ain Defla DZA	Attacco armato ad una pattuglia dell'esercito (8 morti).	
4 novembre	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro una caserma della polizia (3 morti, 3 feriti).	
4 novembre	Kirkuk IRQ	Attacco armato ad un artificiere della polizia irachena (1 morto).	
4 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba contro una pattuglia della polizia (2 morti, 5 feriti).	
4 novembre	Suwayra IRQ	Ordigno in un mercato (11 feriti).	
4 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno in un mercato (6 morti, diversi feriti).	
4 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto).	
5 novembre	Beirut LBN	Ordigno esplosivo contro una caserma della polizia.	
5 novembre	Guwahati IND	Ordigni contro un centro commerciale ed una raffineria (12 morti, 40 feriti).	
5 novembre	Hawijah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (5 feriti).	
5 novembre	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro un quartiere sunnita (3 morti, 11 feriti).	
5 novembre	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro il quartiere di Abu Dsheer (2 morti, 4 feriti).	
6 novembre	Città del Messico MEX	Ordigni contro la sede di un partito, un tribunale ed una banca.	
6 novembre	Panjwayi AFG	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati dell'Isaf (1 morto, 2 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
6 novembre	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro il quartiere di Adhamiyah (7 feriti).	
7 novembre	Baghdad IRQ	Kamikaze contro un coffee shop sciita (21 morti, 25 feriti).	
7 novembre	Khost AFG	Kamikaze contro il governatore del distretto di Tanai (3 feriti).	
7 novembre	Bassora IRQ	Attacco contro una base militare britannica (1 morto).	
7 novembre	Fallujah IRQ	Ordigno in un liceo femminile (2 morti, 5 feriti).	
7 novembre	Shatoi RUS	Attacco armato ad un convoglio della polizia (7 morti, 1 ferito).	
8 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un panificio di sciiti (1 morto, 4 feriti)	
8 novembre	Sadr City IRQ	Ordigni durante un incontro di calcio (8 morti, 20 feriti).	
8 novembre	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro un posto di blocco (2 morti, 2 feriti).	
8 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi della moschea sunnita di Al-Nidaa (1 morto, 6 feriti).	
8 novembre	Dargai PAK	Kamikaze contro una base militare pakistana (42 morti, 20 feriti).	
8 novembre	Baghdad IRQ	Ordigni nel quartiere sciita di Bab al-Mwazam (4 morti, 14 feriti).	
9 novembre	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro un centro commerciale di Karradah (9 morti, 25 feriti).	
9 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba contro un mercato di al-Qhaira (7 morti, 12 feriti).	
9 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di militari iracheni (1 morto, 4 feriti).	
9 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno in un mercatino di abiti usati (3 morti, 19 feriti).	
9 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro un automezzo della polizia militare statunitense (2 morti).	
10 novembre	Tahat IND	Ordigno esplosivo contro i fedeli di una moschea (5 morti, 30 feriti).	
10 novembre	Srinagar IND	Attacco con ordigni esplosivi contro un centro commerciale (7 feriti).	
10 novembre	Colombo LKA	Attacco armato a Nadarajah Raviraj, parlamentare della Tamil National Alliance (2 morti).	
10 novembre	Hadithah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 1 ferito).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
10 novembre	Shakai PAK	Ordigno esplosivo contro un capo tribale filo-governativo (9 morti, 4 feriti).	
10 novembre	Tall' Afar IRQ	Kamikaze con autobomba contro un posto di blocco dell'esercito iracheno (5 morti, 14 feriti).	
10 novembre	Trincomalee LKA	Ordigno esplosivo contro un guardacoste della marina cingalese (15 morti).	
11 novembre	Latifiyah IRQ	Attacco armato a tre minibus di sciiti (12 morti).	
11 novembre	Zaghniya IRQ	Kamikaze con autobomba contro una caserma della polizia (2 morti).	
11 novembre	Baghdad IRQ	Due autobombe esplose nel mercato di Shorja (8 morti, 38 feriti).	
11 novembre	Taji IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia di soldati statunitensi.	
11 novembre	Rustamiyah IRQ	Ordigno esplosivo contro un convoglio delle forze statunitensi.	
12 novembre	Bassora IRQ	Ordigno esplosivo contro un'imbarcazione dell'esercito britannico (4 morti).	
12 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro l'abitazione del leader politico sciita Abu Jafaar (3 morti, 4 feriti).	
12 novembre	Baghdad IRQ	Kamikaze contro un centro di reclutamento della polizia (40 morti, 49 feriti).	
12 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (4 morti, 10 feriti).	
12 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba nel distretto di Karradah (1 morto, 5 feriti).	
12 novembre	Yusufiyah IRQ	Autobomba nei pressi di una scuola (3 morti, 15 feriti).	
12 novembre	Salaheddin IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia di soldati statunitensi (2 morti, 2 feriti).	
13 novembre	Shindhand AFG	Ordigno esplosivo contro una pattuglia spagnola dell'Isaf (2 feriti).	
13 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro un autobus di civili (20 morti, 18 feriti).	
13 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un generale della polizia irachena (2 morti).	
13 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di un ristorante (3 morti, 7 feriti).	
13 novembre	Mosul IRQ	Attacco armato ad un cameraman della tv Al Sharqiya (1 morto).	
13 novembre	Quetta PAK	Ordigno nei pressi di un negozio di generi alimentari (2 morti, 10 feriti).	
13 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un consigliere della Presidenza della Repubblica (2 morti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
14 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba in un mercato (21 morti, 25).	
14 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi della moschea sciita di al-Rasoul (7 morti, 25 feriti).	
14 novembre	Novi Pazar SERBIA	Ordigno esplosivo contro Mahmut Hajrovic, esponente politico regionale (2 feriti).	
14 novembre	Baramula IND	Autobomba contro un veicolo dell'esercito indiano (13 feriti).	
14 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (2 morti).	
15 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di una stazione di rifornimento (12 morti, 33 feriti).	
15 novembre	Mosul IRQ	Attacco armato a Fadia Mohammed Ali, reporter del quotidiano "Al Masar" (2 morti).	
15 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba nel distretto di Shaab (3 feriti).	
15 novembre	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro un corteo funebre (3 morti, 15 feriti).	
15 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato al convoglio della parlamentare Salama al-Khafaji (1 morto, 2 feriti).	
15 novembre	Kirkuk IRQ	Attacco armato ad un agente della polizia stradale (1 morto).	
15 novembre	Dyala IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (2 morti).	
15 novembre	Sderot ISR	Ordigno esplosivo lanciato dalla Striscia di Gaza (1 morto, 2 feriti).	Brigate Ezzedin al-Qassam
16 novembre	Baghdad IRQ	Kamikaze contro una cerimonia funebre (7 morti, 13 feriti).	
16 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad una panetteria (9 morti, 2 feriti).	
16 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di una stazione di rifornimento (1 morto, 4 feriti).	
16 novembre	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di un tribunale (2 morti, 5 feriti).	
16 novembre	Mosul IRQ	Attacco armato al convoglio del governatore della città (1 morto, 4 feriti).	
16 novembre	Diyala IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto).	
17 novembre	Pishta Khara PAK	Kamikaze contro un posto di polizia (1 morto, 2 feriti).	
17 novembre	Narathiwat THA	Ordigni esplosivi contro una pattuglia dell'esercito ed una sala da the (1 morto, 29 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
18 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un professore universitario (2 morti).	
18 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto).	
18 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato all'abitazione del ministro delle scienze e della tecnologia (1 morto, 1 ferito).	
19 novembre	Hillah IRQ	Kamikaze con autobomba contro una folla di precari in cerca di lavoro (22 morti, 44 feriti).	
19 novembre	Kirkuk IRQ	Kamikaze con autobomba contro un corteo funebre (3 morti).	
19 novembre	Baghdad IRQ	Autobombe esplose nei pressi di una stazione di autobus (11 morti, 51 feriti).	
19 novembre	Bellavista COL	Ordigno esplosivo contro un commissariato di polizia (1 morto, 1 ferito).	
19 novembre	Saadiya al-Jabal IRQ	Attacco armato ad un autobus di braccianti (8 morti, 2 feriti).	
19 novembre	Al Anbar IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto).	
19 novembre	Ishaqi IRQ	Attacco armato ad un colonnello della polizia (3 morti).	
20 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro Mohammed Abbas Auraibi, esponente politico sciita (2 feriti).	
20 novembre	Port Hacourt NGA	Attacco armato alla sede dell'Academic Associated Peaceworks (2 morti, 2 feriti).	
20 novembre	Kirkuk IRQ	Attacco armato a Hussein Qader, direttore amministrativo dell'Università (1 morto, 1 ferito).	
20 novembre	Ramadi IRQ	Kamikaze con autobomba contro un checkpoint della polizia (2 morti, 6 feriti).	
20 novembre	Mosul IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia delle forze di sicurezza irachene (3 morti, 4 feriti).	
20 novembre	Iskandariyah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati iracheni (2 morti, 3 feriti).	
20 novembre	Narathiwat THA	Attacco armato ad un funzionario del governo (3 morti).	
20 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato al convoglio di Hakim al-Zamily, viceministro della salute (2 morti).	
20 novembre	Cali COL	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (2 morti, diversi feriti).	
20 novembre	Benakowa IND	Ordigno in un treno passeggeri (6 morti, 50 feriti).	
20 novembre	Narathiwat THA	Ordigno nei pressi di un hotel (2 morti, 15 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
21 novembre	Beirut LBN	Attacco armato a Pierre Gemayel, Ministro dell'Industria libanese (2 morti).	
21 novembre	Khost AFG	Kamikaze contro militari dell'Isaf (4 feriti).	
21 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (9 feriti).	
21 novembre	Hawijah IRQ	Attacco armato ad un agente di polizia (1 morto).	
21 novembre	Tikrit IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 3 feriti).	
22 novembre	Iskandariyah IRQ	Ordigno esplosivo contro agenti iracheni del Servizio Protezione Strutture (7 morti, diversi feriti).	
22 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato a due guardie del corpo del presidente del parlamento iracheno (1 morto, 1 ferito).	
22 novembre	Ba'qubah IRQ	Kamikaze con autobomba contro un posto di blocco delle forze di sicurezza irachene (4 morti)	
22 novembre	Ba'qubah IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (3 morti).	
22 novembre	Kandahar AFG	Attacco armato a Zarghona Kakar, consigliere provinciale (1 morto, 1 ferito).	
22 novembre	Qarah Bagh AFG	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati dell'Isaf (1 morto, 1 ferito).	
22 novembre	Mosul IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (3 feriti).	
23 novembre	Sadr City IRQ	Sei kamikaze con autobomba contro due mercati ed aree commerciali (202 morti, 256 feriti).	
23 novembre	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro la moschea sunnita di Abu Hanifa (1 morto, 14 feriti).	
23 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato al Ministero della Salute (7 feriti).	
23 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (2 morti, 2 feriti).	
23 novembre	Iskandariyah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (1 morto, 1 ferito).	
24 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato al quartiere sunnita Hurriyah (30 morti, 50 feriti).	
24 novembre	Manwachi SDN	Attacco armato ad una base della polizia (6 morti, 7 feriti).	
24 novembre	Tall' Afar IRQ	Kamikaze con autobomba contro un mercato (22 morti, 26 feriti).	
24 novembre	Diwaniyah IRQ	Ordigni esplosivi contro un'area residenziale della città (1 morto, 2 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
24 novembre	Bassora IRQ	Ordigni esplosivi contro una moschea sunnita (15 feriti).	
25 novembre	Khalidiyah IRQ	Kamikaze con autobomba contro un posto di blocco di militari statunitensi (6 morti, 10 feriti).	
25 novembre	Tikrit IRQ	Ordigno esplosivo contro il convoglio del generale di brigata Faridoun Talabani (2 morti, 4 feriti).	
25 novembre	Balad Ruz IRQ	Attacco armato ad un villaggio sciita (21 morti).	
25 novembre	Mosul IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia irachena (1 morto, 1 ferito).	
25 novembre	Diyala IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 2 feriti).	
25 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo durante un funerale (1 morto, 6 feriti).	
25 novembre	Kirkuk IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia irachena (4 feriti).	
26 novembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di militari statunitensi (3 morti, 2 feriti).	
26 novembre	Haswah IRQ	Autobomba in un mercato (5 morti, 23 feriti).	
26 novembre	Paktika AFG	Kamikaze in un ristorante (15 morti, 24 feriti).	
26 novembre	Mahmudiyah IRQ	Kamikaze con autobomba contro un checkpoint della polizia (5 morti, 23 feriti).	
27 novembre	Kandahar AFG	Kamikaze con autobomba contro un convoglio dell'Isaf (3 morti, 1 ferito).	Taliban
27 novembre	Muqdadiyah IRQ	Attacco con ordigni esplosivi contro un negozio di telefonia mobile (4 morti, 25 feriti).	
27 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un checkpoint della polizia (1 morto, 4 feriti).	
27 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (1 morto, 1 ferito).	
27 novembre	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro la zona di Diyala Bridge (3 morti, 15 feriti).	
27 novembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un ufficio municipale (1 morto, 3 rapiti).	
27 novembre	Fallujah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati iracheni (3 morti).	
28 novembre	Pouli Alam AFG	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati dell'Isaf (2 morti, 2 feriti).	
28 novembre	Herat AFG	Kamikaze contro una pattuglia della polizia (1 morto, 5 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
28 novembre	Kandahar AFG	Autobomba contro un convoglio dell'Isaf (1 ferito).	
28 novembre	Baghdad IRQ	Due autobombe all'ingresso dell'obitorio dell'ospedale Yarmouk (4 morti, 40 feriti).	
28 novembre	Kirkuk IRQ	Kamikaze contro Abdul Rahaman Mustafa, governatore della città (1 morto, 17 feriti).	
29 novembre	Mosul IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia della polizia (1 morto, 23 feriti).	
29 novembre	Kandahar AFG	Kamikaze con autobomba contro un convoglio di truppe Nato (1 morto, 2 feriti).	
29 novembre	Salaheddin IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 1 ferito).	
29 novembre	Samarra IRQ	Kamikaze con autobomba contro un commissariato della polizia (4 morti, 6 feriti).	
29 novembre	Samarra IRQ	Attacco armato ad un checkpoint della polizia (2 morti).	
29 novembre	Jurf al-Sakhar IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (3 morti, 3 feriti).	
30 novembre	Baidoa SOM	Kamikaze contro un checkpoint di soldati etiopi (12 morti, 6 feriti).	
30 novembre	Bassora IRQ	Attacco armato allo sceicco Nasir Qatami, leader religioso sunnita (4 morti, 2 feriti).	
30 novembre	Samawa IRQ	Ordigno esplosivi contro una zona residenziale della città (2 morti, 13 feriti).	
30 novembre	Latifyah IRQ	Ordigno esplosivo contro un minibus di civili (1 morto, 4 feriti).	
1 dicembre	Mahmudiyah IRQ	Ordigni esplosivi contro un'area residenziale della città (1 morto, 4 feriti).	
1 dicembre	Rashidiya IRQ	Ordigni esplosivi contro un'area residenziale della città (4 morti, 3 feriti).	
1 dicembre	Samawah IRQ	Attacco armato a forze di sicurezza irachene (3 morti, 31 feriti).	
1 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba nella zona di Hussainiya (2 morti, 13 feriti).	
1 dicembre	Kirkuk IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia di soldati statunitensi (2 morti, 3 feriti).	
1 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba in un mercato di Souq al-Ghazil (3 morti, 22 feriti).	
1 dicembre	Abrego COL	Attacco armato ad una pattuglia di soldati (17 morti, 4 feriti).	
1 dicembre	Cagwait PHL	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito (4 morti, 3 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
1 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba in un mercato (3 morti, 15 feriti).	
1 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno in un quartiere sunnita (3 morti, 16 feriti).	
1 dicembre	Sderot ISR	Ordigno esplosivo lanciato contro la città.	Brigate dei Martiri di al-Aqsa
1 dicembre	Colombo LKA	Kamikaze contro il ministro della Difesa Gothabaya Rajapakse (14 feriti).	
2 dicembre	Baghdad IRQ	Tre autobombe esplose nel quartiere al-Sadriyah (53 morti, 121 feriti).	
2 dicembre	Al Anbar IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (2 morti).	
2 dicembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un veicolo dell'esercito iracheno (5 morti, 1 ferito).	
2 dicembre	Baghdad IRQ	Attacco armato al checkpoint dell'ospedale di Yarmouk (1 morto, 2 feriti).	
2 dicembre	Khalis IRQ	Attacco armato durante una cerimonia funebre sciita (2 morti, 3 feriti).	
2 dicembre	Kandahar AFG	Ordigno esplosivo contro un elicottero MI-21 dell'Isaf (8 morti).	
2 dicembre	Taij IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto).	
2 dicembre	Mosul IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (3 morti).	
2 dicembre	Jharkhand IND	Ordigno esplosivo contro un minibus della polizia (16 feriti).	
2 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro la residenza del leader sunnita Adnan al-Dulaimi (3 morti, 6 feriti).	
3 dicembre	Kandahar AFG	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia della Nato (3 morti, 3 feriti).	Taliban
3 dicembre	Kirkuk IRQ	Kamikaze contro un ufficiale di polizia curdo (3 morti, 3 feriti).	
3 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro la scuola media "Gharbiya" (10 feriti).	
3 dicembre	Latifiyah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito iracheno (1 morto, 1 ferito).	
3 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di una panetteria (3 morti, 10 feriti).	
3 dicembre	Mosul IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia della polizia (2 morti, 4 feriti).	
3 dicembre	Bassora IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati britannici (3 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
3 dicembre	Tikrit IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (2 morti, 2 feriti).	
4 dicembre	Mosul IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (4 morti).	
4 dicembre	Mosul IRQ	Kamikaze con autobomba contro un convoglio militare statunitense (4 feriti).	
4 dicembre	Ba'qubah IRQ	Attacco armato contro l'auto di quattro ingegneri (4 morti).	
5 dicembre	Kandahar AFG	Kamikaze contro un convoglio della Nato (8 feriti).	
5 dicembre	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro l'Accademia nazionale di Polizia (11 morti, 12 feriti).	
5 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba nel mercato di Amil (2 morti, 7 feriti).	
5 dicembre	Tikrit IRQ	Ordigno esplosivo contro un blindato statunitense (1 morto, 1 ferito).	
5 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba contro una pattuglia di militari iracheni (2 morti, 2 feriti).	
5 dicembre	Baghdad IRQ	Due autobombe esplose nei pressi di una stazione di servizio (15 morti, 25 feriti).	
5 dicembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un autobus di un'agenzia governativa sciita (15 morti, 7 feriti).	
5 dicembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 5 feriti).	
5 dicembre	Yala THA	Ordigno in un mercato frequentato da musulmani (2 morti, 18 feriti).	
5 dicembre	Khalis IRQ	Attacco armato ad un minibus di braccianti (1 morto, 8 feriti).	
5 dicembre	Kirkuk IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (5 morti).	
6 dicembre	Haraj IRQ	Ordigni esplosivi contro un centro commerciale (10 morti, 54 feriti).	
6 dicembre	Baghdad IRQ	Kamikaze contro un minibus di Sadr City (4 morti, 14 feriti).	
6 dicembre	Iskandariyah IRQ	Ordigno in un negozio (4 morti, 12 feriti).	
6 dicembre	Baghdad IRQ	Attacco armato al generale della polizia Amid Muhsan Qasim (1 morto, 1 ferito).	
6 dicembre	Hawijah IRQ	Attacco armato ad un ufficiale della polizia (1 morto).	
6 dicembre	Mosul IRQ	Attacco armato ad un professore universitario (1 ferito).	
6 dicembre	Kandahar AFG	Kamikaze contro un'agenzia privata di security statunitense (8 morti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
7 dicembre	Kandahar AFG	Kamikaze contro un convoglio della Nato (2 morti, 7 feriti).	
7 dicembre	Baghdad IRQ	Attacco armato al responsabile della sicurezza del Ministero dell'Istruzione, generale Moshen al Yaseri (1 morto).	
7 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (3 morti, 6 feriti).	
7 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno nel quartiere di al-Baiyaa (1 morto, 5 feriti).	
7 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (2 morti, 2 feriti).	
8 dicembre	Najaf IRQ	Attacco armato al capo della dogana, generale Humam Nuri (2 morti).	
8 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigni nel sobborgo sciita di al-Neherewan (25 morti, 22 feriti).	
8 dicembre	Amil IRQ	Attacco armato ad una folla di civili (1 morto, 3 feriti).	
8 dicembre	Tall' Afar IRQ	Kamikaze con autobomba contro un checkpoint dell'esercito iracheno (3 morti, 15 feriti).	
8 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia mista iracheno-statunitense (1 morto).	
9 dicembre	Karbala IRQ	Autobomba contro i fedeli del mausoleo dell'imam Abbas (16 morti, 36 feriti).	
9 dicembre	Mosul IRQ	Kamikaze con autobomba contro un posto di blocco dell'esercito iracheno (5 morti, 1 ferito).	
9 dicembre	Rashad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (1 ferito).	
9 dicembre	Narang AFG	Attacco armato ad una famiglia d'insegnanti (5 morti, 1 ferito).	
9 dicembre	Nahrawan IRQ	Ordigni nella cittadina sciita (20 morti, 15 feriti).	
9 dicembre	Tall' Afar IRQ	Kamikaze con autobomba contro un posto di blocco dell'esercito iracheno (3 morti, 15 feriti).	
9 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigni nel distretto di Kadimiyah (2 morti, 2 feriti).	
9 dicembre	Kirkuk IRQ	Attacco armato ad un negozio di barbiere (1 morto).	
10 dicembre	Bouchaoui DZA	Ordigno esplosivo contro un autobus della società statunitense "Halliburton" (1 morto, 9 feriti).	Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento (Gspc)
10 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (3 feriti).	
10 dicembre	Ramadi IRQ	Ordigni esplosivi contro una zona residenziale della città (3 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
10 dicembre	Ramadi IRQ	Ordigni esplosivi contro un checkpoint delle forze della coalizione (2 morti).	
10 dicembre	Sirba SDN	Attacco armato ad un convoglio di aiuti umanitari (30 morti).	
10 dicembre	Kadjuwatte LKA	Attacco armato ad un convoglio dell'esercito cingalese (2 morti, 22 feriti).	
10 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (3 morti, 2 feriti).	
11 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro un ristorante di al Doura (5 morti, 7 feriti).	
11 dicembre	Mosul IRQ	Attacco armato ad un poliziotto (1 morto).	
11 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno nei pressi dell'Università di Mustansiriyah (1 morto, 8 feriti).	
11 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno in Palestine Street (1 morto, 6 feriti).	
11 dicembre	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro un edificio della polizia (1 morto, 5 feriti).	
11 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba contro una pattuglia della polizia (1 morto, 4 feriti).	
11 dicembre	Gaza Striscia di Gaza	Attacco armato ai figli di Baha Balousheh, funzionario dell'intelligence palestinese (4 morti, 4 feriti).	
12 dicembre	Helmand AFG	Attacco armato ad una pattuglia di sodati dell'Isaf (1 morto).	
12 dicembre	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro operai in cerca di un ingaggio giornaliero (70 morti, 200 feriti).	
12 dicembre	Mosul IRQ	Attacco armato ad un cameraman dell'Associated Press (1 morto).	
12 dicembre	Lashkar Gah AFG	Kamikaze contro la sede del governatore della provincia (8 morti, 8 feriti).	
12 dicembre	Bassora IRQ	Attacco armato ad un colonnello dell'esercito iracheno (1 morto).	
13 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba nel quartiere sciita di al Kamaliyah (10 morti, 25 feriti).	
13 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba in un mercato (5 morti, 10 feriti).	
13 dicembre	Riyadh IRQ	Camion-bomba contro una base dell'esercito iracheno (9 morti, 13 feriti).	
13 dicembre	Baiji IRQ	Autobomba nella città (1 morto, 3 feriti).	
13 dicembre	Hillah IRQ	Ordigno esplosivo durante una riunione del consiglio municipale (1 morto).	
13 dicembre	Al-Musayyib IRQ	Ordigni esplosivi contro una pattuglia della polizia (1 morto, 1 ferito).	
13 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro la zona residenziale di Adil (13 feriti)	
13 dicembre	Balad IRQ	Attacco armato ad un checkpoint dell'esercito iracheno (4 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
14 dicembre	Al Musayyib IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito iracheno (1 morto, 4 feriti).	
14 dicembre	Mosul IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (1 morto, 1 ferito).	
14 dicembre	Nafaq al-Shurta IRQ	Autobomba contro un convoglio delle forze di sicurezza irachene (2 morti, 9 feriti).	
14 dicembre	Mahaweel IRQ	Autobomba nella cittadina (2 morti, 6 feriti).	
14 dicembre	Bassora IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati britannici (1 ferito).	
14 dicembre	Qalat AFG	Kamikaze contro una pattuglia della polizia (3 morti, 9 feriti).	
15 dicembre	Al Anbar IRQ	Due autobombe nei pressi di un checkpoint di forze statunitensi (4 morti).	
15 dicembre	Zahedan IRN	Ordigni esplosivi contro il palazzo del governatorato e l'Università (1 morto, 1 ferito).	Jundallah
15 dicembre	Gaza Striscia di Gaza	Attacco armato al convoglio del premier palestinese Ismail Haniyeh (1 morto).	
15 dicembre	Ba'qubah IRQ	Attacco armato ad un checkpoint della polizia (2 morti).	
15 dicembre	Bassora IRQ	Attacco armato allo sceicco sciita Muhsin al-Kanani (3 morti).	
15 dicembre	Diwaniyah IRQ	Attacco armato ad un membro dell'intelligence irachena (2 morti).	
15 dicembre	Gardez AFG	Kamikaze con autobomba contro un convoglio di mezzi militari afgani ed Isaf (3 morti, 5 feriti).	
16 dicembre	Rashad IRQ	Ordigno esplosivo contro un ufficiale dell'esercito iracheno (1 morto, 3 feriti).	
16 dicembre	Zuhra IRQ	Attacco armato allo sceicco Sattar al-Khadran (1 morto).	
16 dicembre	Kabul AFG	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati dell'Isaf (1 morto, 2 feriti).	
16 dicembre	Manila PHL	Attacco armato a Luis Bersamin, deputato filippino (2 morti).	
16 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (3 morti, 1 ferito).	
16 dicembre	Iskandariyah IRQ	Attacco armato allo sceicco sunnita Alaa Muhsin (1 morto).	
16 dicembre	Iskandariyah IRQ	Attacco armato allo sceicco Ismail al-Khanfashi (1 morto).	
17 dicembre	Gaza Striscia di Gaza	Ordigni esplosivi contro l'ufficio del presidente palestinese Mahmoud Abbas (6 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
17 dicembre	Nadir Shah Kot AFG	Kamikaze con autobomba contro un convoglio militare della Nato (1 morto, 3 feriti).	
17 dicembre	Mahmudiyah IRQ	Autobomba contro una stazione d'autobus (1 morto, 2 feriti).	
17 dicembre	Balad IRQ	Ordigni in una zona residenziale della città (6 feriti).	
17 dicembre	Tikrit IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito iracheno (1 morto, 1 ferito).	
17 dicembre	Rasheed IRQ	Ordigni in una zona residenziale della città (1 morto, 3 feriti).	
18 dicembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad impiegate del Ministero dell'Educazione (1 morto, 2 feriti).	
18 dicembre	Kirkuk IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (2 feriti).	
18 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno in un mercato di al-Doura (7 feriti).	
18 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (3 feriti).	
18 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba in un mercato di al-Sadiyah (5 morti, 16 feriti).	
18 dicembre	Hawijah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito iracheno (1 morto, 1 ferito).	
18 dicembre	Mosul IRQ	Attacco armato ad un membro sunnita del consiglio provinciale di Nineveh (1 morto).	
18 dicembre	Kandahar AFG	Kamikaze con autobomba contro un convoglio Nato (2 feriti).	
18 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro Abdel Hamid Gharib, direttore della compagnia elettrica irachena (1 morto, 1 ferito).	
19 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi in due mercati di Zafaranyah (1 morto, 7 feriti).	
19 dicembre	Kirkuk IRQ	Ordigno esplosivo contro il convoglio di Kamil Ahmed, ten. col. della polizia (7 feriti).	
19 dicembre	Ramadi IRQ	Ordigni esplosivi contro una stazione di polizia (1 morto, 3 feriti).	
20 dicembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un professore universitario (3 morti).	
20 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba nel parcheggio di un ufficio del Ministero dell'Interno (4 morti, 8 feriti).	
20 dicembre	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro un checkpoint della polizia (11 morti, 31 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
20 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 3 feriti).	
20 dicembre	Kirkuk IRQ	Kamikaze con autobomba contro un checkpoint dell'esercito iracheno (1 morto, 4 feriti).	
20 dicembre	Ramadi IRQ	Ordigni esplosivi contro una stazione di polizia (3 feriti).	
20 dicembre	Tikrit IRQ	Attacco armato al tenente-colonnello della polizia Ahmed Saleh (1 morto).	
21 dicembre	Herat AFG	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (4 morti, 2 feriti).	
21 dicembre	Khost AFG	Ordigno esplosivo contro un convoglio di forze nato e afgane (3 morti, 2 feriti).	
21 dicembre	Baghdad IRQ	Kamikaze contro un centro di reclutamento della polizia (15 morti, 15 feriti).	
21 dicembre	Adhamiyah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 ferito).	
21 dicembre	Kirkuk IRQ	Ordigno esplosivo contro il convoglio di Adnan Mohammed, colonnello della polizia (2 feriti).	
21 dicembre	Amil IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia di forze governative (2 morti, 2 feriti).	
22 dicembre	Paktia AFG	Attacco armato a Padshah Khan Zadran, deputato afgano (1 morto, 7 feriti).	
22 dicembre	Suwayra IRQ	Ordigno in un mercato (5 feriti).	
22 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno presso il Teatro Nazionale (1 morto, 7 feriti).	
22 dicembre	Samarra IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (2 morti).	
22 dicembre	Samarra IRQ	Ordigno esplosivo contro Ahmed al-Yaseen, fratello di un parlamentare sunnita (1 morto, 4 feriti).	
23 dicembre	Hawijah IRQ	Ordigno esplosivo contro un'autovettura di civili iracheni (2 morti).	
23 dicembre	Diwaniyah IRQ	Attacco armato ad un membro dell'intelligence irachena (1 morto).	
23 dicembre	Samarra IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (1 morto).	
23 dicembre	Al Fasher SDN	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (1 morto, 3 feriti).	
23 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia militare statunitense (3 morti, 1 ferito).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
23 dicembre	Dera Ismail Khan PAK	Attacco armato a Nizakat Ali, docente universitario sciita (1 morto).	
24 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 4 feriti).	
24 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno durante gli allenamenti della squadra di calcio Al-Zawra (4 feriti).	
24 dicembre	Jurf al-Sakhar IRQ	Attacco armato ad un checkpoint della polizia (3 morti).	
24 dicembre	Dera Ismail Khan PAK	Attacco armato durante una cerimonia funebre sunnita (4 morti, 10 feriti).	
24 dicembre	Kutum SDN	Attacco armato a villaggi vicini alla città (7 morti, diversi feriti).	
24 dicembre	Al Muqdadiyah IRQ	Kamikaze con autobomba contro una stazione di polizia (7 morti, 30 feriti).	
25 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno in una zona commerciale del quartiere Jadida (10 morti, 15 feriti).	
25 dicembre	Baghdad IRQ	Kamikaze contro un minibus nel quartiere sciita di al-Talbyia (2 morti, 20 feriti).	
25 dicembre	Mannar LKA	Ordigno esplosivo contro una chiesa cristiana (1 morto, 3 feriti).	
25 dicembre	Ramadi IRQ	Kamikaze contro il posto di controllo dell'Università di Anbar (3 morti, 7 feriti).	
25 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 2 feriti).	
25 dicembre	Mahaweel IRQ	Attacco armato ad un ufficiale della polizia irachena (1 morto, 3 feriti).	
25 dicembre	Abkhazia GEO	Ordigno esplosivo contro i vice capo della polizia del distretto di Gali (1 morto, 2 feriti).	
26 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba in un mercato nei pressi della moschea sunnita di Abu Hanifa al Nooman (20 morti, 35 feriti).	
26 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigni nella zona, a maggioranza sciita, di al-Bayaa (14 morti, 30 feriti).	
26 dicembre	Kirkuk IRQ	Ordigno nei pressi di un college (3 morti, 6 feriti).	
26 dicembre	Peshawar PAK	Autobomba vicino all'ingresso dell'aeroporto (1 morto, 2 feriti).	
26 dicembre	Mosul IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (4 feriti).	
27 dicembre	Al-Diwaniyah IRQ	Ordigno esplosivo contro un blindato dell'esercito lettone (2 morti, 3 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
27 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di un ristorante a Talbiya (8 morti, 10 feriti).	
27 dicembre	Ramadi IRQ	Attacco armato all'abitazione di un poliziotto (2 morti, 3 feriti).	
27 dicembre	Bassora IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito britannico (7 feriti).	
27 dicembre	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un autobus di impiegati governativi (2 feriti).	
27 dicembre	Suwayra IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito iracheno (3 morti).	
27 dicembre	Al Kut IRQ	Attacco armato ad un agente della polizia irachena (1 morto).	
28 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 1 ferito).	
28 dicembre	Mosul IRQ	Kamikaze con autobomba contro gli uffici del Partito Democratico del Kurdistan (2 morti, 19 feriti).	
28 dicembre	Tikrit IRQ	Attacco armato ad un checkpoint dell'esercito iracheno (2 morti, 1 ferito).	
28 dicembre	Kirkuk IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (1 morto, 1 ferito).	
28 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba contro una stazione di cherosene (12 morti, 26 feriti).	
28 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigni nella zona di South Gate (9 morti, 43 feriti).	
28 dicembre	Ba'qubah IRQ	Attacco armato ad un capitano della polizia (1 morto, 2 feriti).	
28 dicembre	Hawijah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (3 feriti).	
28 dicembre	Jaffna LKA	Ordigno esplosivo contro un convoglio dell'esercito cingalese (2 morti, 3 feriti).	
28 dicembre	Colombo LKA	Attacco armato ad una pattuglia dell'esercito cingalese (1 morto, 3 feriti).	
28 dicembre	Helmand AFG	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di militari britannici (1 morto, 3 feriti).	
29 dicembre	Khalis IRQ	Kamikaze contro una moschea sciita (10 morti, 11 feriti).	
29 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigni in piazza al-Maidan (10 feriti).	
29 dicembre	Jurf al-Sakhar IRQ	Attacco armato ad un checkpoint della polizia (2 morti, 7 feriti).	
29 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro un mezzo militare statunitense (1 morto, 2 feriti).	
30 dicembre	Baghdad IRQ	Tre autobomba esplose in due mercati del quartiere al-Hurriyah (37 morti, 76 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
30 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno nei pressi dell'ospedale pediatrico del quartiere al-Iskan (1 morto, 4 feriti).	
30 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba nel sobborgo di Mansour (2 morti, 8 feriti).	
30 dicembre	Tall' Afar IRQ	Kamikaze contro civili iracheni (5 morti, 6 feriti).	
30 dicembre	Saidiyah IRQ	Autobomba contro una pattuglia della polizia (2 feriti).	
30 dicembre	Kufa IRQ	Minibus esploso in un mercato (31 morti, 58 feriti).	
30 dicembre	Madrid ESP	Autobomba in un parking di cinque piani dell'aeroporto Barajas (2 morti, 19 feriti).	Eta
30 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 2 feriti).	
31 dicembre	Bangkok THA	Sette ordigni in diversi quartieri della città (2 morti, 24 feriti).	
31 dicembre	Baghdad IRQ	Ordigno nel quartiere sciita di Kadimiyah (2 morti, 2 feriti).	
31 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba nel quartiere di al-Hurriyah (1 morto, 6 feriti).	
31 dicembre	Baghdad IRQ	Autobomba nel quartiere centrale di Shawakah (1 morto, 5 feriti).	
31 dicembre	Colombo LKA	Ordigni esplosivi contro una base dell'esercito cingalese (1 morto, 3 feriti).	
31 dicembre	Diyala IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (2 morti, 2 feriti).	
1 gennaio	Mahmudiyah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito iracheno (1 morto, 3 feriti).	
1 gennaio	Diyala IRQ	Attacco armato ad un membro sciita del Consiglio della provincia (4 morti).	
1 gennaio	Chiang Mai THA	Ordigno esplosivo contro una moschea (1 ferito).	
1 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto).	
1 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno nel quartiere di Camp Sarah (3 morti, 7 feriti).	
1 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato allo sceicco Hamed Mohammed Suhail (1 morto).	
2 gennaio	Ramadi IRQ	Ordigni in una zona residenziale della città (5 feriti).	
2 gennaio	Yathrib IRQ	Attacco armato ad una famiglia sciita (6 morti).	
2 gennaio	Hillah IRQ	Attacco armato a due membri del partito Baath (2 morti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
3 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba nel distretto di Mansour (1 ferito).	
4 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto).	
4 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno nel distretto di Amil (5 morti, 4 feriti).	
4 gennaio	Mosul IRQ	Attacco armato ad un colonnello della polizia (1 morto).	
4 gennaio	Kerbala IRQ	Attacco armato a Akrem al-Zubaidi, membro del Consiglio provinciale (4 morti).	
4 gennaio	Uruzgan AFG	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito afgano (5 morti).	
4 gennaio	Baghdad IRQ	Due autobombe contro un distributore di cherosene (13 morti, 25 feriti).	
4 gennaio	Iskandariyah IRQ	Ordigno esplosivo contro un checkpoint dell'esercito iracheno (1 morto, 4 feriti).	
4 gennaio	Vavuniya LKA	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati (1 morto, 2 feriti).	
5 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigni in un mercato di Zafaraniyah (5 morti, 15 feriti).	
5 gennaio	Baiji IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito iracheno (1 morto, 4 feriti).	
5 gennaio	Duluiyah IRQ	Attacco armato ad un checkpoint dell'esercito iracheno (4 morti, 2 feriti).	
5 gennaio	Iskandariyah IRQ	Attacco armato ad un membro del partito Baath (2 morti).	
5 gennaio	Kirkuk IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (2 feriti).	
5 gennaio	Nittambuwa LKA	Ordigno su un pulman (5 morti, 50 feriti).	
5 gennaio	Maghazi Striscia di Gaza	Attacco armato ad un religioso musulmano (1 morto).	
5 gennaio	Colombo LKA	Ordigno esplosivo contro un veicolo del dipartimento dell'agricoltura (2 morti, 3 feriti).	
5 gennaio	Bermal AFG	Kamikaze con autobomba contro un veicolo delle truppe Nato (4 feriti).	
6 gennaio	Didrugarh Sivasagar IND	Attacco armato a civili in sei diverse località dei due distretti (19 morti, 25 feriti).	
6 gennaio	Karbi Longri IND	Ordigno esplosivo contro un automezzo di funzionari governativi (7 morti).	
6 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto).	
6 gennaio	Seenigama LKA	Kamikaze contro un autobus di civili (15 morti, 40 feriti).	
6 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di una stazione di servizio (3 morti, 4 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
6 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba contro il generale Ali al-Yassiri (1 morto, 6 feriti).	
6 gennaio	Bassora IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati britannici (1 ferito).	
6 gennaio	Zhari AFG	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati Nato (1 ferito).	
6 gennaio	Tinkusukia IND	Attacco armato a braccianti immigrati (13 morti).	
7 gennaio	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia di soldati statunitensi (3 morti, 1 ferito).	
7 gennaio	Rosario Machente PER	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (7 morti).	
7 gennaio	Hillah IRQ	Autobomba in un mercato (2 morti, 11 feriti).	
7 gennaio	Khost AFG	Ordigno esplosivo contro l'autovettura di una famiglia afgana (4 morti, 2 feriti).	
8 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno in un mercato di Zaafaraniyah (3 morti, 1 ferito).	
8 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un autobus di dipendenti di una ditta di pulizie (4 morti, 9 feriti).	
8 gennaio	Ramadi IRQ	Kamikaze con autobomba contro un posto di controllo della polizia (2 morti, 3 feriti).	
8 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro un autobus di pellegrini (3 feriti).	
9 gennaio	Diyala IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto).	
9 gennaio	Balad IRQ	Ordigno esplosivo contro un aereo 'Antonov' moldavo (34 morti, 1 ferito).	Esercito islamico in Iraq
9 gennaio	Mahmudiyah IRQ	Ordigni esplosivi contro un edificio di civili (1 morto, 3 feriti).	
9 gennaio	Fallujah IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto).	
10 gennaio	Karbala IRQ	Attacco armato ad un convoglio di pellegrini sciiti (11 morti, 18 feriti).	
10 gennaio	General Santos PHL	Ordigno in un mercato (6 morti, 20 feriti).	
10 gennaio	Tall'Afar IRQ	Kamikaze contro civili in un mercato (4 morti, 12 feriti).	
10 gennaio	Mosul IRQ	Autobomba contro l'autovettura del generale Najem Abdullah (1 ferito).	
10 gennaio	Tall'Afar IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia della polizia (1 morto, 3 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
10 gennaio	Mahmudiyah IRQ	Autobomba contro un distributore di carburante (1 morto, 3 feriti).	
10 gennaio	Kirkuk IRQ	Ordigno esplosivo contro il figlio di un colonnello della polizia (3 feriti).	
10 gennaio	Mosul IRQ	Ordigni esplosivi contro una scuola superiore femminile (8 feriti).	
10 gennaio	Nangara SDN	Attacco armato ad un automezzo dell'Onu (1 morto, 3 feriti).	
11 gennaio	Samarra IRQ	Kamikaze con autobomba contro l'abitazione del presidente del Consiglio comunale (3 morti, 31 feriti).	
11 gennaio	Khadra IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (5 morti).	
11 gennaio	Khalidiyah IRQ	Kamikaze contro una pattuglia di soldati iracheni (1 morto).	
12 gennaio	Mosul IRQ	Attacco armato a Khudr Younis al Obaidi, giornalista iracheno (1 morto).	
12 gennaio	Mosul IRQ	Attacco armato al sindaco di una città ad ovest di Mosul (3 morti).	
12 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad una moschea sunnita (2 feriti).	
12 gennaio	Logar AFG	Kamikaze con autobomba contro un convoglio di auto civili statunitensi (1 morto, 3 feriti).	
12 gennaio	Atene GRC	Ordigno esplosivo contro l'ambasciata statunitense.	"Lotta rivoluzionaria"
13 gennaio	Bogotà COL	Attacco armato ad un convoglio dell'esercito (8 morti).	Farc
13 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato a due addetti alla sicurezza della tv di stato Al-Iraqiya (2 morti).	
13 gennaio	Churcampa PER	Attacco armato ad una stazione di polizia (2 morti).	
13 gennaio	Kirkuk IRQ	Attacco armato ad una squadra di ingegneri ed operai edili (2 morti, 3 feriti).	
13 gennaio	Mosul IRQ	Ordigni esplosivi contro una zona residenziale della città (5 feriti).	
14 gennaio	Madaen IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (4 morti).	
14 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigni in Palestine Street (8 feriti).	
14 gennaio	Bassora IRQ	Attacco armato ad un maggiore della polizia (2 morti, 1 ferito).	
14 gennaio	Mosul IRQ	Attacchi armati in diverse zone della città (9 morti, 3 feriti).	
14 gennaio	Puerto Asis COL	Ordigno esplosivo contro un convoglio della polizia (5 morti, 3 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
14 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 4 feriti).	
15 gennaio	Mosul IRQ	Kamikaze con autobomba contro un ufficio del Partito democratico del Kurdistan (5 morti, 28 feriti).	
15 gennaio	Kut IRQ	Duplici attacco armato ad impiegati iracheni della base statunitense (2 morti).	
15 gennaio	Jamia IRQ	Kamikaze con autobomba contro un posto di controllo dell'esercito iracheno (4 morti, 3 feriti).	
15 gennaio	Kirkuk IRQ	Autobomba contro la sede del Partito del fronte turcomanno (2 morti, 5 feriti).	
15 gennaio	Yusufiyah IRQ	Ordigni esplosivi contro una zona residenziale (2 morti, 4 feriti).	
15 gennaio	Rustumiyah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (3 morti, 2 feriti).	
15 gennaio	Mogadiscio SOM	Attacco armato ad una stazione di polizia a Hurwa (1 morto).	
15 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno sulla Nidal Street (3 feriti).	
16 gennaio	Karradah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (4 morti, 10 feriti).	
16 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro una moschea nel quartiere Khaliani (15 morti, 70 feriti).	
16 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno su un autobus nel quartiere sciita di Sadr City (6 morti, 11 feriti).	
16 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato a civili in un mercato (10 morti, diversi feriti).	
16 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba seguita da kamikaze contro studenti dell'Università Mustansiriyyah (70 morti, 130 feriti).	
16 gennaio	Nineveh IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (4 morti).	
17 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba in un mercato di Sadr City (15 morti, 33 feriti).	
17 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato al convoglio del National Democratic Institute, Ong statunitense (4 morti).	Al Qaeda
17 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (1 morto, 2 feriti).	
17 gennaio	Kirkuk IRQ	Kamikaze con camion-bomba contro una caserma di polizia (10 morti, 72 feriti).	
17 gennaio	Iskandariyah IRQ	Ordigni esplosivi contro una zona residenziale della città (1 morto, 10 feriti).	
18 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba contro una pattuglia della polizia (4 morti, 11 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
18 gennaio	Baghdad IRQ	Tre autobombe esplose in un mercato del quartiere al-Doura (10 morti, 30 feriti).	
18 gennaio	Guwwahati IND	Attacco armato ad un mercato (3 morti, 15 feriti).	
18 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (1 morto, 1 ferito).	
18 gennaio	Iskandariyah IRQ	Attacco armato ad un checkpoint della polizia (3 morti, 1 ferito).	
18 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 3 feriti).	
18 gennaio	Samarra IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (3 feriti).	
18 gennaio	Mosul IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia della polizia (2 morti, 6 feriti).	
18 gennaio	Mosul IRQ	Ordigno esplosivo contro un posto di controllo della polizia (1 morto, 1 ferito).	
19 gennaio	Bassora IRQ	Ordigni esplosivi contro una base militare britannica (6 feriti).	
19 gennaio	Guwwahati IND	Ordigno in un mercato (2 feriti).	
19 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro pattuglie della polizia (1 morto, 3 feriti).	
19 gennaio	Tirin Kot AFG	Kamikaze con autobomba contro un convoglio Nato (1 morto).	
19 gennaio	Hillah IRQ	Attacco armato ad un minibus (2 feriti).	
19 gennaio	Fallujah IRQ	Triplice attacco contro due poliziotti ed un soldato iracheno (3 morti).	
19 gennaio	Nineveh IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati iracheni (1 morto).	
19 gennaio	Istanbul TUR	Attacco armato al giornalista turco-armeno Hrant Dink (1 morto).	Brigate della vendetta turca (Tit)
20 gennaio	Karbala IRQ	Attacco armato al quartier generale dell'esercito statunitense (5 morti, 3 feriti).	
20 gennaio	Mosul IRQ	Ordigno esplosivo contro un colonnello dell'esercito iracheno (1 morto, 2 feriti).	
20 gennaio	Khalis IRQ	Attacco armato ad un magistrato (4 morti).	
20 gennaio	Kandahar AFG	Autobomba contro un convoglio di soldati olandesi della Nato (5 feriti).	
20 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito statunitense (2 morti).	
20 gennaio	Mogadiscio SOM	Attacco armato ad un convoglio militare etiopico (1 morto, 4 feriti).	
20 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro un elicottero "Black Hawk" statunitense (12 morti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
21 gennaio	Bassora IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati britannici (1 morto, 4 feriti).	
21 gennaio	Mosul IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia dell'esercito iracheno (2 morti, 6 feriti).	
21 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno su un autobus di civili iracheni (7 morti, 15 feriti).	
21 gennaio	Jijel DZA	Ordigno esplosivo contro un veicolo dell'esercito (1 morto, 8 feriti).	
21 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di un ristorante (1 morto, 5 feriti).	
22 gennaio	Nineveh IRQ	Ordigno esplosivo contro un veicolo dell'esercito statunitense (1 morto, 4 feriti).	
22 gennaio	Baghdad IRQ	Due autobombe esplose in un mercatino dell'usato di Bab al-Sharji (88 morti, 160 feriti).	
22 gennaio	Khalis IRQ	Ordigni in un mercato (12 morti, 29 feriti)	
22 gennaio	Khajuri PAK	Kamikaze con autobomba contro un checkpoint dell'esercito (5 morti, 20 feriti).	
23 gennaio	Khost AFG	Kamikaze contro il posto di controllo dell'ex base italiana 'Salerno' (10 morti, 14 feriti).	
23 gennaio	Bassora IRQ	Attacco armato alla base britannica di Camp Palace (2 feriti).	
23 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di una stazione di servizio (1 morto, 3 feriti).	
23 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (3 feriti).	
23 gennaio	Gaza Striscia di Gaza	Ordigno esplosivo contro la sede dell'emittente tv al-Arabya.	'Spade della verità islamica'
23 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un minibus di pellegrini sciiti (2 feriti).	
23 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato contro due elicotteri della 'Blackwater', compagnia di sicurezza statunitense (5 morti, 2 feriti).	- Ansar al-Sunnah -Brigate per la rivoluzione 1920
24 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato al sunnita Abd Dhiab al-Ajili, ministro dell'istruzione (1 morto, 1 ferito).	
24 gennaio	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia della polizia (4 morti, 3 feriti).	
24 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigni nei pressi dell'ospedale centrale (2 morti, 20 feriti).	
24 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un professore dell'Università di Mustansiriyyah (1 morto).	
25 gennaio	Gaza Striscia di Gaza	Ordigno esplosivo contro una Jeep delle forze di sicurezza di Hamas (1 morto, 8 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
25 gennaio	Chisimaio SOM	Attacco armato ad una pattuglia di soldati etiopici (1 morto, 1 ferito).	
25 gennaio	Karradah IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia della polizia (26 morti, 54 feriti).	
25 gennaio	Hangu PAK	Autobomba esplose in un quartiere commerciale (2 morti, 4 feriti).	
25 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno in un mercato di Shorjah (4 morti, 18 feriti).	
25 gennaio	Daram PHL	Attacco armato a Benito Astorga, sindaco della città (1 morto).	
25 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno in un mercato di al-Bayaa (1 morto, 7 feriti).	
26 gennaio	Magwe SDN	Attacco armato ad un convoglio di sminatori dell'Onu (1 morto, 2 feriti).	
26 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno in un mercato di Souq al-Ghazil (15 morti, 35 feriti).	
26 gennaio	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro un posto di blocco dell'esercito iracheno (2 morti, 4 feriti).	
26 gennaio	Guba IRQ	Kamikaze contro i fedeli di una moschea sciita (7 morti, 13 feriti).	
26 gennaio	Kut IRQ	Attacco armato ad un interprete iracheno dell'esercito statunitense (1 morto).	
26 gennaio	Diyala IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito statunitense (1 morto).	
26 gennaio	Islamabad PAK	Kamikaze con autobomba contro l'hotel 'Marriott' (2 morti, diversi feriti).	
26 gennaio	Lashkar Gah AFG	Kamikaze contro la sede di una Ong statunitense (1 morto, 1 ferito).	
27 gennaio	Baghdad IRQ	Due kamikaze con autobombe contro un mercato di al-Jadidah (15 morti, 55 feriti).	
27 gennaio	Peshawar PAK	Kamikaze contro poliziotti in servizio d'ordine pubblico ad una processione sciita (15 morti, 30 feriti).	
27 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro la sede dell'ambasciata statunitense (2 feriti).	
27 gennaio	Dacca BGD	Ordigno esplosivo contro un mezzo della polizia anticrimine (7 feriti).	
27 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro due pattuglia di soldati statunitensi (2 morti).	
28 gennaio	Jurf al-Sakhr IRQ	Ordigni in una zona residenziale della città (10 morti, 5 feriti).	
28 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro una scuola femminile di Adil (5 morti, 20 feriti).	
28 gennaio	Sanaa YEM	Attacco armato ad una pattuglia di soldati (6 morti, 20 feriti).	
28 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di una moschea sunnita (2 morti, 4 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
28 gennaio	Mogadiscio SOM	Attacco armato a due stazioni di polizia (5 feriti).	
28 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno su un autobus nel quartiere di Baladiyat (1 morto, 5 feriti).	
28 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba in un mercato di Sadr City (4 morti, 15 feriti).	
28 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno in un mercato di al-Bayaa (2 morti, 17 feriti).	
28 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad Adil Abdul-Muhssin al-Lami, direttore generale del Ministero dell'Industria (4 morti).	
28 gennaio	Kirkuk IRQ	Due autobombe esplose contro un autosalone ed un quartiere curdo (16 morti, 30 feriti).	
28 gennaio	Fallujah IRQ	Autobomba nei pressi di una moschea (2 morti).	
28 gennaio	Najaf IRQ	Ordigno esplosivo contro un elicottero statunitense	
29 gennaio	Elat ISR	Kamikaze si fa esplodere in un panificio (3 morti, diversi feriti).	Jhad islamica -Brigate dei Martiri di al-Aqsa -Esercito dei credenti
29 gennaio	Zafaranyiah IRQ	Ordigni esplosivi contro una processione di fedeli sciiti (12 morti, 30 feriti).	
29 gennaio	Kadimiyah IRQ	Kamikaze con autobomba contro un posto di blocco dell'esercito iracheno (4 morti, 17 feriti).	
29 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba contro un autobus carico di fedeli sciiti (4 morti, 6 feriti).	
29 gennaio	Amara IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito iracheno (2 morti).	
29 gennaio	Dear Ismail Khan PAK	Kamikaze contro un posto di blocco della polizia (3 morti, 7 feriti).	
29 gennaio	Gudermes RUS	Attacco armato ad un convoglio del battaglione delle forze speciali russe 'Vostok' (5 morti).	
29 gennaio	Bannu PAK	Ordigno esplosivo contro una moschea sciita (11 feriti).	
29 gennaio	Jurf al-Sakhar IRQ	Ordigni in un quartiere a maggioranza sciita (10 morti, 5 feriti).	
29 gennaio	Batna DZA	Attacco armato ad un posto di controllo della polizia (14 morti, diversi feriti).	
30 gennaio	Mandali IRQ	Kamikaze contro fedeli sciiti nei pressi di una moschea (26 morti, 46 feriti).	
30 gennaio	Khanaqin IRQ	Ordigno durante una processione religiosa (12 morti, 28 feriti).	
30 gennaio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un autobus di pellegrini sciiti (7 morti, 7 feriti).	
30 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigni in due quartieri sunniti (17 morti, 72 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
30 gennaio	Herat AFG	Kamikaze con autobomba contro un convoglio dell'esercito afgano (12 morti).	
30 gennaio	Ba'qubah IRQ	Attacco armato a volontari in un punto di ristoro per pellegrini sciiti (3 morti).	
30 gennaio	Kadimiyah IRQ	Ordigno esplosivo contro il santuario dell'imam Musa al-Khadim (5 morti, 12 feriti).	
30 gennaio	Hangu PAK	Attacco armato a due pattuglie della polizia (2 morti, 9 feriti).	
31 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba nel quartiere di Bab al-Mozzam (5 morti, 12 feriti).	
31 gennaio	Al Miqdadiyah IRQ	Kamikaze con autocisterna contro una base dell'esercito iracheno (1 morto, 12 feriti).	
31 gennaio	Baghdad IRQ	Autobomba nel quartiere di Yarmouk (2 morti, 3 feriti).	
31 gennaio	Mosul IRQ	Autobomba contro una pattuglia della polizia (1 morto, 3 feriti).	
31 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una panetteria del quartiere al-Amin 2 morti, 10 feriti).	
31 gennaio	Baghdad IRQ	Ordigni nel quartiere sunnita di Adamiyah (14 morti, 20 feriti).	
31 gennaio	Kirkuk IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito iracheno (1 morto 2 feriti).	
31 gennaio	Batticaloa LKA	Ordigno esplosivo contro un autobus delle forze di sicurezza cingalesi (11 morti, 16 feriti).	
31 gennaio	Diwaniyah IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (2 morti, 1 ferito).	
31 gennaio	Paktika AFG	Ordigno esplosivo contro un posto di polizia di frontiera (3 morti, 2 feriti).	
1 febbraio	Hillah IRQ	Due kamikaze si fanno esplodere in un mercato (73 morti, 136 feriti).	
1 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba in una via commerciale (3 morti, 7 feriti).	
1 febbraio	Qaem IRQ	Autobomba contro una pattuglia delle forze di sicurezza irachene (3 morti, 6 feriti).	
1 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigni nel quartiere di Adhamiyah (2 morti, 9 feriti).	
1 febbraio	Zahedan IRN	Attacco armato ad una pattuglia della polizia iraniana (4 morti).	
1 febbraio	Diwaniyah IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (2 morti).	
1 febbraio	Tikrit IRQ	Kamikaze con autobomba contro Hamad al-Qaisi, governatore della provincia (1 morto, 4 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
1 febbraio	Baghdad IRQ	Kamikaze si fa esplodere in un minibus a Karradah (6 morti, 12 feriti).	
1 febbraio	Mosul IRQ	Ordigni esplosivi contro un'area residenziale (2 morti).	
1 febbraio	Ba'qubah IRQ	Attacco armato a Hamid Walhan, professore universitario (2 morti).	
1 febbraio	Gaza Striscia di Gaza	Attacco armato ad un convoglio di camion palestinesi (1 morto, 17 feriti).	Hamas
2 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (2 morti).	
2 febbraio	Farah AFG	Attacco armato ad un convoglio della polizia (14 morti, 6 feriti).	
2 febbraio	Baghdad IRQ	Attacco armato contro un elicottero Apache AH-60 dell'esercito statunitense (2 morti).	Al Qaeda
2 febbraio	Mosul IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (1 morto).	
2 febbraio	Mogadiscio SOM	Ordigno in una scuola islamica femminile (7 feriti).	
2 febbraio	Mogadiscio SOM	Ordigni nei quartieri di Barakat e Sisi (7 morti, diversi feriti).	
2 febbraio	Sa'dah YEM	Attacco armato ad una caserma dell'esercito (10 morti, 20 feriti).	
3 febbraio	Mahmudiyah IRQ	Autobomba in un mercato (8 morti, 12 feriti).	
3 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigni nel quartiere di Nahrawan (2 morti, 12 feriti).	
3 febbraio	Samarra IRQ	Attacco armato ad un checkpoint della polizia (6 morti, 6 feriti).	
3 febbraio	Kirkuk IRQ	Kamikaze con autobomba contro gli uffici del Partito democratico del Kurdistan (2 morti, 30 feriti).	Al Qaeda
3 febbraio	Pulwama IND	Attacco armato ad un convoglio delle forze di polizia indiane (4 morti, 3 feriti).	Hizbul Mujaheddin
3 febbraio	Kirkuk IRQ	Sette ordigni contro una caserma di polizia e diversi obiettivi civili (34 feriti).	Al Qaeda
3 febbraio	Dera Ismail Khan PAK	Kamikaze con autobomba contro un convoglio dell'esercito (3 morti, 6 feriti).	
4 febbraio	Baghdad IRQ	Kamikaze con camion-bomba contro un mercato del quartiere sciita Sadriyah (137 morti, 300 feriti).	
4 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigni nel quartiere sunnita di Adhamiyah (15 morti, 50 feriti).	
4 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba contro una pattuglia della polizia (4 morti, 4 feriti).	
4 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba contro una stazione di autobus diretti a Sadr City (4 morti, 21 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
4 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (2 morti, 1 ferito).	
4 febbraio	Diyala IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto).	
4 febbraio	Khalis IRQ	Autobomba in una via del centro (7 morti, 10 feriti).	
4 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno nei pressi dell'ambasciata iraniana (1 morto, 3 feriti).	
4 febbraio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad impiegati del Ministero del Lavoro (2 morti, 3 feriti).	
4 febbraio	Riyad IRQ	Attacco armato ad una pattuglia dell'esercito iracheno (1 morto, 1 ferito).	
5 febbraio	Saidiyah IRQ	Kamikaze con camion-bomba contro una stazione di rifornimento (15 morti, 60 feriti).	
5 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di un officina (10 morti, 15 feriti).	
5 febbraio	Al-Sinaah IRQ	Autobomba nei pressi di un ospedale pediatrico (9 morto, 20 feriti).	
5 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno nel quartiere di Bab al-Sheikh (1 morto, 6 feriti).	
5 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno nei pressi dell'Università di Mustansiriyyah (1 morto, 3 feriti).	
5 febbraio	Kirkuk IRQ	Attacco armato ad operai sciiti (2 morti, 1 ferito).	
5 febbraio	Kirkuk IRQ	Due ordigni esplosi in successione nella città (8 feriti).	
5 febbraio	Mosul IRQ	Attacco armato a Leith al-Osman, vicegovernatore della provincia (4 feriti).	
5 febbraio	Ba'qubah IRQ	Duplici attacco armato a pattuglie della polizia (3 morti, 2 feriti).	
5 febbraio	Bassora IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati britannici (1 morto).	
5 febbraio	Baghdad IRQ	Attacco armato a Basim Abdul Hussain, dirigente del Ministero dei Trasporti (1 morto).	
5 febbraio	Khar PAK	Ordigno esplosivo contro capi tribali sostenitori del governo (2 morti, 1 ferito)	
5 febbraio	Barakaldo ESP	Ordigni nella stazione ferroviaria.	
6 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba nel quartiere di Mashtal (2 morti, 8 feriti).	
6 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno nel quartiere di al-Doura (4 feriti).	
6 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba nel quartiere di al-Bayaa (5 feriti).	
6 febbraio	Mosul IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (1 morto, 3 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
6 febbraio	Khalis IRQ	Ordigni in una zona residenziale della città (5 feriti).	
6 febbraio	Khalis IRQ	Ordigno esplosivo contro un convoglio di peshmerga (1 morto, 5 feriti).	
6 febbraio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un posto di controllo di soldati statunitensi (1 morto).	
6 febbraio	Islamabad PAK	Kamikaze si fa esplodere nel parcheggio dell'aeroporto (1 morto, 5 feriti).	
7 febbraio	Fallujah IRQ	Ordigno esplosivo contro un elicottero statunitense Chinook CH-46 (7 morti).	Al Qaeda
7 febbraio	Diwaniyah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia del contingente militare polacco (1 morto, 3 feriti).	
7 febbraio	Neven AFG	Ordigno esplosivo contro un convoglio delle forze di sicurezza afgane (2 morti, 6 feriti).	
7 febbraio	Zhari AFG	Kamikaze con autobomba contro un posto di blocco della polizia (3 morti, 3 feriti).	
7 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro un abitazione di civili iracheni (1 morto, 7 feriti).	
7 febbraio	Suwayrah IRQ	Ordigno in una zona residenziale (1 morto, 3 feriti).	
7 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito iracheno (1 morto, 3 feriti).	
8 febbraio	Al-Aziziyah IRQ	Autobomba in un mercato (15 morti, 25 feriti).	
8 febbraio	Suwayrah IRQ	Ordigni nei pressi dell'ufficio di un gruppo radicale sciita (7 morti, 12 feriti).	
8 febbraio	Mizan IRQ	Attacco armato ad un convoglio militare della Nato (1 morto, 4 feriti).	
8 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba contro una moschea sunnita del quartiere di al-Amin (6 morti, 10 feriti).	
8 febbraio	Ba'qubah IRQ	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (5 morti).	
8 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro un quartiere residenziale della città (7 morti, 10 feriti).	
8 febbraio	Hadithah IRQ	Kamikaze contro un checkpoint della polizia (7 morti, 3 feriti).	
8 febbraio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un checkpoint delle forze di sicurezza irachene (2 morti, 4 feriti).	
9 febbraio	Bassora IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati britannici (1 morto, 3 feriti).	
9 febbraio	Kashmir IND	Attacco armato ad una pattuglia dell'esercito (3 morti).	
9 febbraio	Hazwa IRQ	Ordigno in un mercato (2 morti, 8 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
9 febbraio	Diyala IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito statunitense (3 morti, 4 feriti).	
10 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba nel quartiere di Kamaliyah (3 morti, 3 feriti).	
10 febbraio	Tall' Afar IRQ	Kamikaze con autobomba contro un checkpoint dell'esercito iracheno (2 morti, 5 feriti).	
10 febbraio	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro una panetteria (5 morti, 10 feriti).	
10 febbraio	Mosul IRQ	Autobomba nei pressi di una stazione di servizio, (1 morto, 3 feriti).	
10 febbraio	Panajuy AFG	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (4 morti, 3 feriti).	
10 febbraio	Mogadiscio SOM	Ordigni esplosivi contro un mercato ed un campo profughi (8 morti, diversi feriti).	
11 febbraio	Ramadi IRQ	Attacco armato ad un checkpoint della polizia (3 morti, 3 feriti).	
11 febbraio	Adwar IRQ	Kamikaze con camion-bomba contro una stazione di polizia (30 morti, 50 feriti).	
11 febbraio	Timayma IRQ	Ordigno esplosivo contro un elicottero 'Apache' statunitense (2 morti).	
11 febbraio	Kismayo SOM	Ordigno durante la cerimonia per l'insediamento del nuovo capo dell'esercito somalo (4 morti, 20 feriti).	
11 febbraio	Baiji IRQ	Attacco armato al tenente colonnello Jamal Mohammad (3 morti, 2 feriti).	
11 febbraio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 1 ferito).	
12 febbraio	Baghdad IRQ	Tre autobombe esplose nel mercato sciita di Shorjah (78 morti, 164 feriti).	
12 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno nel mercato di Bab al-Sharji (9 morti, 19 feriti).	
12 febbraio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad impiegati del Ministero dell'Interno (1 morto, 1 ferito).	
12 febbraio	Mogadiscio SOM	Ordigni esplosivi contro una zona residenziale della città (3 morti, 5 feriti).	
13 febbraio	Cabilia DZA	Sei autobombe contro diversi obiettivi delle forze di sicurezza algerine (6 morti, diversi feriti).	'Organizzazione di al Qaeda per il Maghreb Islamico'
13 febbraio	Ain Alek LBN	Ordigni su due minibus di pendolari (9 morti, 20 feriti).	
13 febbraio	Baghdad IRQ	Kamikaze con camion-bomba contro la facoltà di Scienze Economiche di un college (18 morti, 40 feriti).	
13 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di un panificio (4 morti, diversi feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
14 febbraio	Diyala IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (4 morti, 2 feriti).	
14 febbraio	Ramadi IRQ	Kamikaze con autobomba contro una stazione di polizia (11 morti, 21 feriti).	
14 febbraio	Zahedan IRN	Autobomba contro un convoglio di Guardie della Rivoluzione (11 morti, 31 feriti).	Jundallah
14 febbraio	Mosul IRQ	Kamikaze con autobomba contro una pattuglia dell'esercito iracheno (5 morti, 20 feriti).	
14 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba a stazione d'autobus di al-Wihda (5 morti, 10 feriti).	
14 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba nella zona commerciale del quartiere di al-Bayaa (2 morti, 7 feriti).	
15 febbraio	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro un mercato di Sadr City (7 morti, 21 feriti).	
15 febbraio	Baghdad IRQ	Due autobombe esplose nel sobborgo di al-Doura (4 morti, 20 feriti).	
15 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (1 morto).	
15 febbraio	Mogadiscio SOM	Ordigni esplosivi contro tre postazioni dell'esercito etiope (4 morti, 17 feriti).	
16 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia dell'esercito iracheno (1 morto, 1 ferito).	
17 febbraio	Kirkuk IRQ	Due autobombe esplose in un mercato (11 morti, 65 feriti).	
17 febbraio	Quetta PAK	Kamikaze contro un aula di tribunale (15 morti, 50 feriti).	
17 febbraio	Bajaur PAK	Ordigno esplosivo contro Abdul Ghani, medico a capo del programma di vaccinazioni antipolio (1 morto, 3 feriti).	
18 febbraio	San Pietroburgo RUS	Ordigno esplosivo contro un McDonald's (6 feriti).	
18 febbraio	Baghdad IRQ	Due autobombe esplose in un mercato di Nuova Baghdad (63 morti, 129 feriti).	
18 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba contro un ristorante di Sadr City (2 morti, 11 feriti).	
18 febbraio	Zabul AFG	Attacco armato contro un elicottero Chinook CH-47 dell'esercito statunitense (8 morti, 14 feriti).	
18 febbraio	Baghdad IRQ	Duplici attacco armato a pattuglie dell'esercito statunitense (2 morti).	
18 febbraio	Samawah IRQ	Ordigno esplosivo contro il convoglio del comandante della polizia locale (4 feriti).	
18 febbraio	Mogadiscio SOM	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (1 morto, 2 feriti).	
19 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (3 morti, 2 feriti).	
19 febbraio	Ramadi IRQ	Due kamikaze con autobomba contro l'abitazione di un leader tribale (11 morti, 4 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
19 febbraio	Tarmiyah IRQ	Kamikaze con autobomba contro una base dell'esercito statunitense (4 morti, 17 feriti).	
19 febbraio	Haryana IND	Due ordigni sul Samjhauta Express, "treno della pace" (68 morti, 49 feriti).	
19 febbraio	Abu Tshir IRQ	Ordigni esplosivi contro la piccola località a maggioranza sciita (11 morti, 14 feriti).	
19 febbraio	Kandahar AFG	Attacco armato ad un convoglio militare canadese (2 morti).	Taliban
19 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno su un autobus nel quartiere di Karradah (5 morti, 11 feriti).	
19 febbraio	Bangkok THA	Ventinueve ordigni esplosivi in quattro province del paese (6 morti, 50 feriti).	
19 febbraio	Mahmudiyah IRQ	Autobomba in una zona commerciale a maggioranza sciita (2 morti, 2 feriti).	
20 febbraio	Taji IRQ	Autocisterna carica di acido cloridrico nei pressi di un ristorante (9 morti, 135 feriti).	
20 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba contro una stazione di rifornimento nel quartiere di Saidiyah (5 morti, 11 feriti).	
20 febbraio	Baghdad IRQ	Kamikaze contro una veglia funebre nel quartiere sciita di al-Iqari (7 morti, 20 feriti).	
20 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba in un mercato del quartiere al-Doura (5 morti, 20 feriti).	
20 febbraio	Khost AFG	Kamikaze durante l'inaugurazione di un nuovo pronto soccorso (1 morto, 7 feriti).	
20 febbraio	Al-Udaim IRQ	Attacco armato ad un convoglio di autocisterne cariche di carburante (3 morti).	
20 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba in un mercato del quartiere al-Rashid (4 morti, 17 feriti).	
20 febbraio	Gujranwala PAK	Attacco armato a Zile Huma Usman, ministra per gli affari sociali del Punjab (1 morto).	
20 febbraio	Pristina KOSOVO	Ordigno esplosivo contro alcuni mezzi dell'UNMIK.	Esercito di liberazione del Kosovo (UCK)
21 febbraio	Baghdad IRQ	Pick-up carico di fusti di acido cloridrico nel quartiere di al-Bayaa (6 morti, 73 feriti).	
21 febbraio	Shindand AFG	Ordigno esplosivo contro un convoglio militare della Nato (1 morto, 2 feriti).	
21 febbraio	Sangin AFG	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati della Nato (1 morto).	
21 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba in un mercato di Sadr City (4 morti, 40 feriti).	
21 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro un elicottero statunitense Blak Hawk.	Esercito dei Mujaheddin
21 febbraio	Najaf IRQ	Kamikaze con autobomba contro un checkpoint della polizia (16 morti, 38 feriti).	
21 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba nei pressi di una stazione di rifornimento di al-Bayaa (2 morti, 8 feriti)	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
21 febbraio	Jadiriya IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (1 morto, 3 feriti).	
21 febbraio	Kirkuk IRQ	Autobomba in un mercato (10 feriti).	
21 febbraio	Kirkuk IRQ	Due ordigni esplosivi contro un terminal di autobus (9 feriti).	
22 febbraio	Diwaniyah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 3 feriti).	
24 febbraio	Habbaniyah IRQ	Camion-bomba contro i fedeli di una moschea sunnita (40 morti, 60 feriti).	
24 febbraio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad un checkpoint della polizia (8 morti, 2 feriti).	
24 febbraio	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro l'abitazione di Abdul Aziz al Hakim, leader dello Sciri (3 morti, 7 feriti).	
24 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba in una zona centrale della città (4 morti, 10 feriti).	
24 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba contro una pattuglia congiunta iracheno-statunitense (2 morti, 4 feriti).	
24 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba nel quartiere di al-Alawi contro una pattuglia della polizia (2 morti, 5 feriti).	
24 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno su un minibus nei pressi di al-Shorja (1 morto, 5 feriti).	
24 febbraio	Al Kut IRQ	Attacco armato ad un ufficiale della polizia (2 morti).	
24 febbraio	Manipur IND	Attacco armato ad un convoglio della polizia (15 morti).	
25 febbraio	Baghdad IRQ	Kamikaze contro l'ingresso del campus dell'Università Mustansiriyyah (45 morti, 35 feriti).	
25 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba in un quartiere sciita della città (1 morto, 4 feriti).	
25 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro l'enclave sciita di Abu Dishir (10 morti, 8 feriti).	
25 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno nella "zona verde" nei pressi dell'ambasciata iraniana (2 morti, 8 feriti).	
26 febbraio	Ramadi IRQ	Autobomba nei pressi di una stazione di polizia (14 morti, diversi feriti).	
26 febbraio	Mogadiscio SOM	Attacco armato ad una pattuglia delle forze di sicurezza somale (6 feriti).	
26 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro il vicepresidente Adel Abdul-Mahdi (6 morti, 31 feriti).	
26 febbraio	Rustumiyah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (2 morti, 1 ferito).	
26 febbraio	Tuz IRQ	Kamikaze con autobomba contro un checkpoint delle forze iracheno-statunitensi (2 morti, 2 feriti).	
26 febbraio	Mosul IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia della polizia (2 feriti).	

Data	Luogo	Evento	Rivendicazione
26 febbraio	Iskandariyah IRQ	Ordigni esplosivi contro una zona residenziale della città (7 feriti).	
26 febbraio	Khost AFG	Kamikaze contro una stazione di polizia (2 morti).	
26 febbraio	Tank PAK	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (3 feriti).	
26 febbraio	Diwaniyah IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (1 morto, 2 feriti).	
27 febbraio	Mosul IRQ	Kamikaze con camion-bomba contro una stazione della polizia (7 morti, 42 feriti).	
27 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba contro un convoglio militare iracheno (5 morti, 10 feriti).	
27 febbraio	Al-Baiji IRQ	Kamikaze contro un'azienda fornitrice di barriere di cemento per le forze di sicurezza irachene (4 morti, 6 feriti).	
27 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba in una zona commerciale del quartiere Karradah (2 morti, 4 feriti).	
27 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigno esplosivo contro una pattuglia di soldati statunitensi (3 morti, 1 ferito).	
27 febbraio	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro Shirwan al-Wayli, Ministro della Sicurezza Nazionale (19 morti, 13 feriti).	
27 febbraio	Baghdad IRQ	Attacco armato ad una pattuglia mista di forze iracheno-statunitensi	
27 febbraio	Bagram AFG	Kamikaze con autobomba contro la base militare statunitense (23 morti, 20 feriti).	Taliban
27 febbraio	Kandahar AFG	Kamikaze contro un dirigente della provincia (2 morti, diversi feriti).	
27 febbraio	Batticaloa LKA	Ordigni esplosivi contro una delegazione di diplomatici e di ministri cingalesi (14 feriti).	Esercito di liberazione delle tigri Tamil (Ltte)
27 febbraio	Lakhisarai IND	Attacco armato ad una stazione di polizia (4 morti, 4 feriti).	
27 febbraio	Madain Saleh SAU	Attacco armato ad un gruppo di turisti francesi (4 morti).	
28 febbraio	Baghdad IRQ	Autobomba nel quartiere di al-Bayaa (11 morti, 21 feriti).	
28 febbraio	Nagur IRN	Attacco armato ad una pattuglia della polizia (2 morti, 4 dispersi).	
28 febbraio	Bassora IRQ	Attacco armato ad una pattuglia di soldati britannici (1 morto).	
28 febbraio	Moqdadiyah IRQ	Attacco armato a due fratelli di Salim al-Jiburi, importante esponente del Fronte della Concordia (2 morti).	
28 febbraio	Baghdad IRQ	Ordigni esplosivi contro il quartiere di Shurta al-Rabi'a (2 morti, 14 feriti).	
28 febbraio	Baghdad IRQ	Kamikaze con autobomba contro una caserma della polizia (2 morti, 4 feriti).	
28 febbraio	Ain Rich DZA	Attacco armato ad un capitano dell'esercito (1 morto, 1 ferito).	

APPENDICE

**USA: Patriot Act 2005
(Titoli dal II al V)**

Gnosis

STATI UNITI D'AMERICA

Patriot Act 2005

Di seguito pubblichiamo i Titoli, dal II al V, del Patriot Act 2005, rinviando la parte conclusiva al prossimo numero.

TITOLO II

ESTENSIONE DELLA PENA DI MORTE

Art. 201 Definizione breve

Sottotitolo A – Legge per l'Inasprimento delle Sanzioni per i Reati di Terrorismo

Art. 211 Applicabilità della pena di morte a determinati casi di pirateria aerea verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge federale sulla pena di morte del 1994.

Art. 212 Controllo dei terroristi successivamente al loro rilascio.

Sottotitolo B – Procedure Federali per la Pena di Morte

Art. 221 Eliminazione delle procedure applicabili esclusivamente a determinati casi previsti dalla legge sulle sostanze controllate.

Art. 222 Difesa dell'imputato privo di mezzi economici.

TITOLO III

RIDURRE CRIMINALITA' E TERRORISMO NEI PORTI MARITTIMI AMERICANI

Art. 301 Denominazione.

Art. 302 Ingresso in porto mediante false attestazioni.

Art. 303 Sanzioni penali per non aver interrotto la navigazione, aver opposto resistenza all'ingresso a bordo o aver reso false informazioni.

Art. 304 Sanzioni penali per atti di violenza contro la navigazione marittima, collocazione di congegni distruttivi.

Art. 305 Trasporto di materiali pericolosi e di terroristi.

Art. 306 Distruzione o atti di interferenza con imbarcazioni o strutture marittime.

Art. 307 Furto di spedizioni interstatali o internazionali o di imbarcazioni.

Art. 308 Clandestini a bordo di imbarcazioni o aerei.

Art. 309 Corruzione ai danni della sicurezza nei porti.

Art. 310 Sanzioni per il contrabbando di beni negli Stati Uniti.

Art. 311 Contrabbando di beni dagli Stati Uniti.

TITOLO IV LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- Art. 401 Titolo breve.
- Art. 402 Inasprimento delle pene per il finanziamento del terrorismo.
- Art. 403 Specifiche attività di tipo terroristico per il riciclaggio di denaro.
- Art. 404 Beni delle persone che commettono atti di terrorismo contro Paesi stranieri od Organizzazioni internazionali.
- Art. 405 Riciclaggio di denaro tramite hawalas.
- Art. 406 Modifiche testuali di conformità al USA PATRIOT act.
- Art. 407 Correzione del riferimento.
- Art. 408 Rettifica dei termini di modifica.
- Art. 409 Designazione di ulteriori fattispecie del reato di riciclaggio di denaro..
- Art. 410 Uniformazione delle procedure in caso di confisca penale.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 501 Residenza dei Procuratori degli Stati Uniti e dei Sostituti Procuratori degli Stati Uniti.
- Art. 502 Nomina ad interim del Procuratore degli Stati Uniti.
- Art. 503 Ministro per la Sicurezza del Territorio Nazionale nella linea di successione alla Presidenza.
- Art. 504 Ufficio Alcolici, Tabacchi ed Armi da fuoco presso il Dipartimento della Giustizia.
- Art. 505 Requisiti dei Marshals degli Stati Uniti..
- Art. 506 Materie di Intelligence di competenza del Dipartimento della Giustizia.
- Art. 507 Revisione da parte del Ministro della Giustizia.

TITOLO II ESTENSIONE DELLA PENA DI MORTE

ART. 201 DEFINIZIONE

Il presente titolo è denominato “Legge per l’Estensione della Pena di Morte del 2005”

Sottotitolo A – Legge per l’Inasprimento delle Sanzioni per i Reati di Terrorismo

ART. 211 APPLICABILITÀ DELLA PENA DI MORTE A DETERMINATI CASI DI PIRATERIA AEREA VERIFICATISI ANTERIORMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE FEDERALE SULLA PENA DI MORTE DEL 1994

- (a) IN GENERALE - L’art. 60003 della Legge sul Controllo e la Repressione dei Reati di Violenza del 1994 (Legge Pubblica 103-322) è modificato con effetto retroattivo alla data della sua promulgazione, mediante l’aggiunta del seguente comma:

“(c) APPLICABILITÀ DELLA PENA DI MORTE A DETERMINATI REATI DI PIRATERIA AEREA - La persona condannata per la violazione prevista dall’art. 46502 del titolo 49, Codice degli Stati Uniti o da norma precedente, può essere condannata a morte secondo le procedure stabilite dal capitolo 228 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, qualora, in relazione ad ogni reato commesso nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della Legge contro i Dirottamenti del 1974 (Legge Pubblica 93-366) e l’entrata in vigore della Legge per il Controllo e la Repressione dei Reati di violenza del 1994 (Legge

Pubblica 103-322), l'autorità responsabile dell'accertamento dei fatti abbia verificato, prima di valutare i fattori indicati dagli artt. 3591(a)(2) e 3592 (a) e (c) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, che il Governo abbia dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che sussistano uno o più fattori tra quelli stabiliti dall'ex art. 46503(c)(2), o norma precedente, del titolo 49, Codice degli Stati Uniti e che l'imputato abbia dimostrato con preponderanza di informazioni che non sussiste alcuno dei fattori indicati dall'ex art. 46503(c)(1) o precedente, Codice degli Stati Uniti. Il significato della definizione "particolarmente odioso, crudele o depravato" utilizzata nella formulazione del fattore specificato dall'ex art. 46503(c)(2)(B)(iv), o norma precedente, del titolo 49, Codice degli Stati Uniti, deve essere limitata con l'aggiunta della seguente precisazione "in quanto ha comportato la tortura della vittima o serie violenze fisiche" ed interpretato nel senso in cui tale termine viene utilizzato nell'art. 3592(c)(6) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti."

- (b) CLAUSOLA DI SEPARABILITA' - Qualora una disposizione dell'art. 60003(b)(2) della Legge sul Controllo e la Repressione dei Reati di Violenza del 1994 (Legge Pubblica 103-322) o la relativa applicazione ad alcuna persona o circostanza siano state annullate, le restanti disposizioni dello stesso articolo, o la relativa applicazione, non ne saranno inficiate.

ART. 212 CONTROLLO DEI TERRORISTI SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO

L'art. 3583(j) comma (j) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando da ", la commissione" fino a "persona,".

Sottotitolo B – Procedure Federali per la Pena di Morte

ART. 221 ELIMINAZIONE DELLE PROCEDURE APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE A DETERMINATI CASI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE SOSTANZE CONTROLLATE

L'art. 408 della Legge sulle Sostanze Controllate (21 USC 848) è modificato:

- (1) nel comma (e)(2) eliminando "(1)(b)" ed inserendo "(1)(B)";
- (2) eliminando i commi da (g) a (p);
- (3) eliminando il comma (r); e
- (4) nel comma (q), eliminando i paragrafi da (1) a (3).

ART. 222 DIFESA DELL'IMPUTATO PRIVO DI SUFFICIENTI MEZZI ECONOMICI

- (a) IN GENERALE - Il Capitolo 228 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'aggiunta del seguente articolo:

"§ 3599. Difesa dell'imputato privo di mezzi economici

"(a)(1) In deroga ad ogni disposizione di legge contraria, in ogni azione penale, l'imputato per un reato punibile con la morte che sia privo o venga a mancare di mezzi economici atti a garantirgli un adeguato patrocinio legale, i supporti investigativi, di esperti o i servizi ragionevolmente necessari avrà diritto, in un qualsiasi momento,

"(A) prima dell'emissione della sentenza;

"(B) dopo l'emissione di una sentenza di condanna a morte ma prima della sua esecuzione; alla nomina di uno o più legali ed a ricevere gli altri servizi previsti dai commi da (b) a (f).

"(2) In ogni azione successiva alla condanna prevista dagli artt. 2254 o 2255. Codice degli Stati Uniti, finalizzata all'annullamento o sospensione una sentenza di morte, l'imputato che sia privo o venga a mancare dei mezzi economici atti a garantirgli un adeguato patrocinio legale, i supporti investigativi, di esperti o i servizi ragionevolmente necessari avrà diritto alla nomina di uno o più

legali ed a ricevere gli altri servizi previsti secondo quanto previsto dai commi da (b) a (f).

- “(b) Qualora la scelta del difensore d’ufficio abbia luogo prima dell’emissione della sentenza, almeno uno dei legali così nominati dovrà essere stato ammesso da almeno cinque anni all’esercizio della professione forense presso il tribunale presso il quale si celebrerà il processo e deve aver maturato esperienza almeno triennale nei procedimenti per gravi reati presso detto tribunale.
- “(c) Qualora la scelta del difensore d’ufficio abbia luogo dopo la sentenza, almeno uno dei legali nominati dovrà essere stato abilitato da almeno cinque anni all’esercizio della professione forense presso la corte d’appello presso il quale si celebrerà il processo e deve aver maturato esperienza almeno triennale nei procedimenti d’appello per gravi reati presso detta corte.
- “(d) In riferimento ai commi (b) e (c), il tribunale ha facoltà, per giusta causa, di nominare un altro legale che, per formazione, preparazione o esperienza sarebbe altrimenti in grado di rappresentare in modo appropriato l’imputato, avendo debita considerazione per la gravità della possibile condanna e per l’unicità e complessità della natura del processo.
- “(e) Salvo sia stato sostituito da altro legale parimenti qualificato su iniziativa del difensore stesso o dell’imputato, il difensore così nominato rappresenterà l’imputato in tutti i gradi del processo, inclusa la fase pre-dibattimentale, il dibattimento, la sentenza, le azioni volte ad ottenere un nuovo processo, gli appelli, le richieste di un *writ of certiorari* alla Corte Suprema degli Stati Uniti ed in ogni azione successiva alla condanna, nelle istanze di sospensione dell’esecuzione e nelle altre procedure ed iniziative previste, rappresentando inoltre l’imputato anche nei procedimenti inerenti la competenza o per i provvedimenti di clemenza cui l’imputato abbia diritto ad accedere.
- “(f) Essendo stata accertata l’esigenza dell’imputato di ottenere contributi investigativi, di esperti o quanto ragionevolmente necessario ai fini dell’esercizio della sua difesa, sia in relazione a questioni inerenti la sua colpevolezza o riguardanti la sentenza, la corte può autorizzare il difensore a procurare detti servizi per conto del suo assistito e, qualora autorizzati, ordinare il pagamento dei relativi onorari e spese ai sensi del comma (g). La presente norma non autorizza allo svolgimento del procedimento a porte chiuse, né alla secretazione delle comunicazioni o richieste, salvo ne sia stata opportunamente dimostrata la necessità di riservatezza. I procedimenti, le comunicazioni o le richieste di cui alle presenti disposizioni devono essere trascritti ed archiviati tra la documentazione consultabile ai fini dell’eventuale ricorso.
- “(g)(1) I difensori d’ufficio nominati ai sensi del presente comma riceveranno un compenso non superiore a \$125 l’ora per l’opera prestata sia in aula che al di fuori dell’aula. La Conferenza della Magistratura è autorizzata ad aumentare la retribuzione oraria massima specificata nel paragrafo fino al massimo delle percentuali medie complessive di adeguamento delle tariffe retributive riportate nella Tabella Generale redatta conformemente all’art. 5305 del titolo 5 vigente a quella data o successivamente ad essa. Successivi ulteriori aumenti delle tariffe orarie potranno essere apportati non prima di un anno fino ad un massimo corrispondente alle percentuali medie complessive di adeguamento intervenute dall’ultimo aumento effettuato in virtù del presente paragrafo.
- “(2) I compensi e le spese per consulenze investigative, di esperti e per gli altri servizi ragionevolmente necessari, autorizzate ai sensi del comma (f), non possono in ogni caso superare i 7.500 \$, salvo il caso in cui la corte, o un giudice togato degli Stati Uniti, certifichino che, trattandosi di servizi inerenti il caso resi interamente al cospetto del medesimo giudice, la somma eccedente rappresenta il necessario compenso per servizi aventi natura o durata straordinaria ed il relativo importo sia approvato dal giudice capo del circuito (*corte che si riunisce in più sedi nell’ambito di un distretto giudiziario n.d.t.*). Il giudice capo può delegare tale autorità ad un altro giudice del circuito in carica.

“(3) Le somme pagate ai sensi del presente paragrafo saranno in ogni caso rese pubbliche dopo che sia stato disposto in merito.”

(b) MODIFICHE DI CONFORMITÀ - La rubrica del progetto di legge è modificata con l’inserimento di seguito all’art. 3598 del seguente nuovo articolo:

“3599. Difesa dell’imputato privo di mezzi economici.”.

(c) ABROGAZIONE - Il comma (q) dell’art. 408 della Legge sulle Sostanze Controllate è modificato con l’eliminazione dei paragrafi da (4) a (10).

TITOLO III RIDURRE CRIMINALITA' E TERRORISMO NEI PORTI MARITTIMI AMERICANI

ART. 301 DENOMINAZIONE

Il presente titolo è denominato “Legge per Ridurre la Criminalità e il Terrorismo nei Porti Marittimi Americani del 2005”.

ART. 302 INGRESSO IN PORTO MEDIANTE FALSE ATTESTAZIONI

(a) IN GENERALE - L’art. 1036 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato

(1) nel comma (a)-

(A) paragrafo (2), eliminando “o” alla fine;

(B) modificando l’indicazione del paragrafo (3) in paragrafo (4); e

(C) inserendo di seguito al paragrafo (2):

“(3) le aree protette o riservate di un porto marittimo, identificate da un piano di sicurezza, secondo quanto previsto dall’art. 70103 del titolo 46, Codice degli Stati Uniti, nonché dalle disposizioni e regolamenti emanati conformemente a detto articolo; o”;

(2) nel comma (b)(1), eliminando “5 anni” e sostituendolo con “10 anni”;

(3) nel comma (c)(1), inserendo “, comandante del porto marittimo,” dopo “autorità aeroportuale”; e

(4) eliminando l’intestazione dell’articolo ed inserendo:

“§1036. Ingresso mediante false attestazioni all’interno di immobili, imbarcazioni o velivoli degli Stati Uniti, o nelle aree protette di aeroporti e porti marittimi”.

(b) MODIFICA TESTUALE E DI CONFORMITÀ - La rubrica del capitolo 47 del titolo 18 è modificata con l’eliminazione del testo relativo all’art. 1036 ed inserendo:

“1036. Ingresso mediante false attestazioni all’interno di immobili, imbarcazioni o velivoli di proprietà degli Stati Uniti, o nelle aree protette di aeroporti o porti marittimi.”.

(c) DEFINIZIONE DI PORTO MARITTIMO - Il capitolo 1 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato aggiungendo:

“§ 26. Definizione di porto marittimo

“Nel presente titolo, il termine “porto marittimo” indica le banchine, pontili, moli o strutture simili contigue alle acque territoriali degli Stati Uniti cui possa essere ormeggiata un’imbarcazione, incluse le porzioni di terra e di mare su cui tali strutture insistono, ovvero le acque e i terreni situati al di sotto o nelle immediate vicinanze di tali strutture o edifici, o ad essi contigui, nonché le dotazioni ed i materiali posti su o all’interno di detti edifici o strutture.”.

(d) MODIFICA TESTUALE E DI CONFORMITA' - La rubrica del capitolo 1 del titolo 18 è modificata inserendo di seguito al testo relativo all'art. 25:

"26. Definizione di porto marittimo."

ART. 303 SANZIONI PENALI PER NON AVER INTERROTTO LA NAVIGAZIONE, AVER OPPOSTO RESISTENZA ALL'INGRESSO A BORDO O AVER RESO FALSE INFORMAZIONI

(a) REATO - Il capitolo 109 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato aggiungendo:

"§2237. Sanzioni penali per non aver interrotto la navigazione, aver opposto resistenza all'ingresso a bordo o aver reso false informazioni.

"(a)(1) La consapevole inosservanza da parte del comandante, di un operatore o della persona responsabile dell'imbarcazione, di un ordine impartito da un funzionario di polizia federale di fermare la navigazione di un natante di proprietà o soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti è un reato.

"(2) E' illegale che una persona che si trovi a bordo di un natante di proprietà o soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti-

"(A) con la forza resista, si opponga, impedisca, intralci, intimidisca o interferisca con l'ingresso a bordo o altra azione di polizia prevista dalle leggi federali, ovvero opponga resistenza all'arresto legittimo; o

"(B) fornisca materialmente false informazioni ad un funzionario di polizia federale durante l'ispezione del natante in merito a destinazione, provenienza, proprietà, registrazione, nazionalità, carico o equipaggio.

"(b) Chiunque violi intenzionalmente il presente articolo sarà punibile con una multa e con la reclusione fino a 5 anni, o entrambe.

"(c) Il presente articolo non limita i poteri dei funzionari delle dogane conferiti dall'art. 581 della Legge sui Dazi del 1930 (19 U.S.C. 1581) o da altre disposizioni di legge applicate o amministrare dal Ministro del Tesoro o dal Ministro della Sicurezza del Territorio, nè i poteri dei funzionari di polizia federale conferiti dalle leggi degli Stati Uniti di ordinare ad un'imbarcazione di fermarsi.

"(d) Un paese straniero può acconsentire o fare opposizione all'applicazione da parte degli Stati Uniti delle proprie disposizioni di legge mediante uso della radio, telefono o altro strumento per comunicazioni verbali o elettroniche. Il consenso o l'opposizione devono essere confermati da una certificazione del Segretario di Stato o di persona da questi designata.

"(e) Nel presente articolo-

"(1) il termine 'funzionario di polizia federale' ha il significato ad esso attribuito dall'art. 115(c);

"(2) il termine 'interrompere la navigazione' indica causare il rallentamento, il fermo o l'adeguamento della rotta o della velocità di un'imbarcazione alle condizioni meteorologiche o del mare al fine di facilitare la salita a bordo di funzionari di polizia;

"(3) il termine "imbarcazione soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti" ha il significato previsto dall'art. 2 dalla Legge sulle Attività Anti Droga applicate alla Navigazione (46 U.S.C. App. 1903); e

"(4) il termine 'imbarcazione degli Stati Uniti' ha il significato previsto dall'art. 2 della Legge sull'Applicazione della Normativa Anti Narcotici in Mare (46 U.S.C. App. 1903)."

(b) MODIFICA DI CONFORMITA' - La rubrica del capitolo 109, titolo 18, U.S.C., è modificata con l'inserimento, di seguito all'art. 2236, dell'articolo:

"2237. Sanzioni penali per non aver interrotto la navigazione, aver fatto resistenza all'ingresso a bordo o fornito false informazioni."

ART. 304 SANZIONI PENALI PER ATTI DI VIOLENZA CONTRO LA NAVIGAZIONE MARITTIMA, COLLOCAZIONE DI CONGEGNI DISTRUTTIVI

(a) COLLOCAZIONE DI CONGEGNI DISTRUTTIVI-

(1) IN GENERALE - Il Capitolo 111 del titolo 18, U.S.C., già modificato dal comma (a), è ulteriormente modificato aggiungendo alla fine:

“§2282A. Congegni o sostanze pericolose nelle acque degli Stati Uniti aventi probabilità di distruggere o danneggiare imbarcazioni o interferire con il commercio marittimo

“(a) Chiunque, in qualsiasi modo, consapevolmente collochi o causi la collocazione nelle acque navigabili degli Stati Uniti di congegni o sostanze pericolose aventi probabilità e con l’intento di distruggere o danneggiare un’imbarcazione o il suo carico, pregiudicare la sicurezza della navigazione o del commercio marittimo (mediante il danneggiamento di terminal, impianti o altre strutture marittime o utilizzate per il commercio marittimo) è punibile con una multa o con la reclusione fino all’ergastolo, o entrambe.

“(b) Chiunque provochi la morte di persone in conseguenza di condotte proibite ai sensi del comma (a) è punibile con la morte.

“(c) La presente disposizione non può in alcuna sua parte essere interpretata in modo da essere applicabile alle attività del governo degli Stati Uniti legittimamente autorizzate e condotte.

“(d) Nel presente articolo:

“(1) Il termine “sostanza pericolosa” indica ogni materiale allo stato solido, liquido o gassoso in grado di recare danno ad un’imbarcazione o al suo carico, ovvero di interferire con la sicurezza della sua navigazione.

“(2) Il termine “congegno” indica qualsiasi oggetto che, in ragione delle sue proprietà fisiche, meccaniche, strutturali o chimiche abbia la capacità di recare danno ad un’imbarcazione o al suo carico, ovvero di interferire con la sicurezza della sua navigazione.”.

(2) MODIFICA DI CONFORMITA’ - La rubrica del capitolo 111, titolo 18 U.S.C., già modificata dal comma (b), è ulteriormente modificata con l’aggiunta di seguito all’indicazione relativa all’art. 2282 dell’ articolo:

“2282A. Congegni o sostanze pericolose collocati nelle acque degli Stati Uniti aventi probabilità di distruggere o danneggiare imbarcazioni o interferire con il commercio marittimo”.

(b) VIOLENZA CONTRO LA NAVIGAZIONE MARITTIMA

(1) IN GENERALE - Il capitolo 111 del titolo 18, U.S.C., già modificato dai commi (a) e (c), è ulteriormente modificato con l’aggiunta alla fine del seguente articolo:

“§ 2282B. Violenza contro supporti della navigazione marittima

“Chiunque intenzionalmente distrugga, danneggi gravemente, alteri, sposti o modifichi senza autorizzazione supporti della navigazione marittima amministrati dalla Saint Lawrence Seaway Development Corporation sulla base dell’autorità conferitale dall’art. 4 della Legge 13 maggio 1954 (33 U.S.C. 984), o dalla Guardia Costiera conformemente all’art. 81 del titolo 14, U.S.C., o legalmente amministrati da terzi su autorizzazione della Guardia Costiera in virtù dell’art. 83 del titolo 14, U.S.C., qualora tale atto metta o abbia probabilità di mettere in pericolo la sicurezza della navigazione, è punibile con una multa o con la reclusione fino a 20 anni, o entrambe.”.

(2) MODIFICA DI CONFORMITA’ - La rubrica degli articoli del capitolo 111 del titolo 18, U.S.C., già modificata dai commi (b) e (d) è ulteriormente modificata inserendo di seguito all’art. 2282A il seguente articolo:

“2282B. Violenza contro supporti della navigazione marittima.”

ART. 305 TRASPORTO DI MATERIALI PERICOLOSI E DI TERRORISTI

(a) TRASPORTO DI MATERIALI PERICOLOSI E DI TERRORISTI - Il capitolo 111 del titolo 18, già modificato dall'art. 305, è ulteriormente modificato aggiungendo alla fine il seguente articolo:

“§2283. Trasporto di materiali esplosivi, biologici, chimici, radioattivi o nucleari

“(a) IN GENERALE - Chiunque consapevolmente trasporti a bordo di un'imbarcazione che si trovi negli Stati Uniti o in acque territoriali statunitensi, ovvero a bordo di un'imbarcazione che si trovi al di fuori degli Stati Uniti e in mare aperto o avente nazionalità statunitense, ordigni esplosivi o incendiari, agenti biologici, armi chimiche o materiali radioattivi o nucleari, sapendo che sono destinati alla commissione di un reato previsto dall'art. 2332b(g)(5)(B), è punibile con una multa o con la reclusione fino all'ergastolo, o entrambe.

“(b) CAUSA DI MORTE - Chiunque causi la morte di qualcuno in conseguenza dei comportamenti illeciti previsti dal comma (a) è punibile con la morte.

“(c) DEFINIZIONI - Nella presente disposizione:

“(1) AGENTE BIOLOGICO - Il termine “agente biologico” indica gli agenti biologici, le sostanze tossiche o i vettori definiti dall'art. 178).

“(2) SCORIE - Il termine “scoria” ha il significato indicato dall'art. 11(e) della Legge sull'Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2014(e)).

“(3) ARMA CHIMICA - Il termine “arma chimica” ha il significato indicato dall'art. 229F(1).

“(4) CONGEGNO ESPLOSIVO O INCENDIARIO - Il termine “congegno esplosivo o incendiario” ha il significato indicato dall'art. 232(5) e comprende i materiali esplosivi secondo la definizione data dall'art. 841 (c) ed gli esplosivi indicati dall'art. 844(j).

“(5) MATERIALE NUCLEARE - Il termine “materiale nucleare” ha il significato indicato dall'art. 831(f)(1).

“(6) MATERIALE RADIOATTIVO - Il termine “materiale radioattivo” indica

“(A) precursori e speciali materiali nucleari, ad esclusione dell'uranio naturale o dell'uranio impoverito;

“(B) scorie nucleari;

“(C) materiale reso radioattivo mediante bombardamento in un acceleratore nucleare; o

“(D) tutti gli isotopi raffinati di radio.

“(8) PRECURSORI - Il termine “precursore” ha il significato indicato dall'art. 11(z) della Legge sull'Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2014(z)).

“(9) SPECIALI MATERIALI NUCLEARI - Il termine ‘speciale materiale nucleare’ ha il significato indicato dall'art.11(aa) della Legge sull'Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2014(aa)).

“§2284. Trasporto di terroristi

“(a) IN GENERALE - Chiunque consapevolmente ed intenzionalmente trasporti un terrorista a bordo di un'imbarcazione che si trovi negli Stati Uniti o in acque territoriali statunitensi, ovvero a bordo di un'imbarcazione che si trovi al di fuori degli Stati Uniti e in mare aperto, o avente nazionalità statunitense, è punibile con una multa o con la reclusione fino all'ergastolo, o entrambe.

“(b) DEFINIZIONE DEL TERMINE - Nella presente disposizione, il termine ‘terrorista’ indica la persona che intenda commettere, o si sottragga alla cattura per aver commesso un reato previsto dall'art. 2332b(g)(5)(B).”

(b) MODIFICA DI CONFORMITA - La rubrica degli articoli del capitolo 111 del titolo 18, U.S.C., già mo-

dificato dall'art. 305, è ulteriormente modificato aggiungendo alla fine il seguente articolo:

"2283. Trasporto di materiali esplosivi, chimici, biologici, radioattivi o nucleari.

"2284. Trasporto di terroristi."

ART. 306 DISTRUZIONE O ATTI DI INTERFERENZA CON IMBARCAZIONI O STRUTTURE MARITTIME

(a) IN GENERALE - Il titolo 18, U.S.C. è modificato con l'inserimento di seguito al capitolo 111 del seguente:

"CAPITOLO 111A - DISTRUZIONE O ATTI DI INTERFERENZA CON IMBARCAZIONI O STRUTTURE MARITTIME

"Articoli

"2290. Giurisdizione e ambito.

"2291. Distruzione di imbarcazione o struttura marittima

"2292. Fornire o far pervenire false informazioni.

"§ 2290. Giurisdizione e ambito

"(a) GIURISDIZIONE - Vi è competenza giurisdizionale, anche extraterritoriale, su di un reato previsto dal presente capitolo qualora l'atto delittuoso abbia luogo-

"(1) negli Stati Uniti e nelle acque territoriali statunitensi; o

"(2) al di fuori degli Stati Uniti e -

"(A) l'autore del reato o la vittima sia un cittadino degli Stati Uniti (secondo la definizione data dall'art. 101(a)(22) della Legge sull'Immigrazione e la Cittadinanza (8 U.S.C. 1101(a)(22));

"(B) l'atto interessi un'imbarcazione a bordo della quale si trovi un cittadino degli Stati Uniti o

"(C) l'atto interessi un'imbarcazione degli Stati Uniti (secondo la definizione prevista dall'art. 2 della Legge sulle Attività Anti Droga applicate alla Navigazione (46 U.S.C. App. 1903).

"(b) AMBITOIl presente capitolo non è in alcun modo applicabile alle attività legittimamente condotte o dirette dal Governo degli Stati Uniti.

"§ 2291. Distruzione di imbarcazione o struttura marittima

"(a) REATO - Chiunque consapevolmente

"(1) incendi, danneggi, distrugga, renda inutilizzabile o provochi il naufragio di un'imbarcazione;

"(2) collochi o determini il collocamento di un congegno distruttivo del tipo previsto dall'art. 921(a)(4), di una sostanza distruttiva, quale indicata dall'art. 31(a)(3), o di un esplosivo del tipo previsto dall'art. 844(j) all'interno, sopra o nei pressi di un'imbarcazione, o altrimenti renda direttamente o tramite terzi, in tutto o in parte, mal funzionante, inservibile o pericolosa un'imbarcazione o i materiali utilizzati o da utilizzare per il suo funzionamento;

"(3) incendi, danneggi, distrugga, disabiliti o collochi un ordigno o sostanza dannosa all'interno, sopra o vicino una struttura marittima, inclusi gli strumenti per l'ausilio della navigazione, chiuse, canali o impianti o apparati per la gestione del traffico marittimo in navigazione;

"(4) interferisca con la forza o la violenza con le operazioni di una struttura marittima, inclusi gli strumenti per l'ausilio della navigazione, chiuse, canali, impianti o apparati per la gestione del traffico marittimo in navigazione, qualora tale atto abbia probabilità di mettere in pericolo la sicurezza di un'imbarcazione in navigazione;

“(5) incendi, danneggi, distrugga o disabiliti, ovvero collochi un ordigno o sostanza dannosa all’interno, sopra o vicino ad apparecchi, strutture, immobili, macchinari, apparati, impianti o materiali utilizzati o da utilizzare in relazione alle operazioni, manutenzione, caricamento, scaricamento o rimessaggio di un imbarcazione, ovvero di un passeggero o di un cargo trasportato o da trasportare a bordo di un’imbarcazione;

“(6) commetta un atto di violenza o inabiliti una persona o un’imbarcazione, qualora l’atto di violenza o il rendere inabile abbiano probabilità di mettere in pericolo la sicurezza del natante o di quanti si trovano a bordo;

“(7) commetta un atto di violenza nei confronti di alcuno tale da provocare effettive o probabili gravi lesioni fisiche, quali definite dall’art. 1365(h)(3), all’interno, sopra o nei pressi di apparecchi, strutture, immobili, macchinari, apparati, impianti o materiali utilizzati o da utilizzare in relazione alle operazioni, manutenzione, caricamento, scaricamento o ricovero di un imbarcazione, ovvero di un passeggero o di un cargo trasportato o da trasportare a bordo di un’imbarcazione;

“(8) comunichi informazioni essendo consapevole della loro falsità o in circostanze in cui queste siano ragionevolmente credibili, mettendo in tal modo in pericolo la sicurezza di un’imbarcazione in navigazione ; ovvero

“(9) si adoperi, anche in concorso con altri, per commettere alcuno degli atti illeciti previsti dagli paragrafi compresi da (1) a (8),
è passibile della multa nella misura prevista dal presente titolo o della reclusione fino a 20 anni, o di entrambe.

“(b) ECCEZIONI - Il comma (a) non è applicabile alla persona che svolga attività lecite, quali le attività ordinarie di riparazione o di recupero, nonché il trasporto di materiali pericolosi conformemente alle disposizioni e alle autorizzazioni previste dal capitolo 51 del titolo 49.

“(c) SANZIONI - La persona soggetta alla multa o alla reclusione ai sensi del comma (a) che si sia resa responsabile di un atto illecito nei confronti di un’imbarcazione adibita al trasporto di scorie altamente radioattive (secondo la definizione di cui all’art. 2(12) della Legge sulla Politica relativa alle Scorie Nucleari del 1982 (42 U.S.C. 10101(12)) o di combustibile nucleare esaurito (secondo la definizione dell’art. 2(23) Legge sulla Politica delle Scorie Nucleari del 1982 (42 U.S.C. 10101(23))), è punibile con la multa prevista dal presente titolo o con la reclusione fino all’ergastolo, o entrambe.

“(d) SANZIONE IN CASO DI DECESSO DELLE VITTIME - Chiunque abbia commesso un reato con l’intenzione di procurare la morte di un terzo ed, essendo riuscito nel suo intento criminoso, sia stato condannato per il reato previsto dal comma (a), è punibile anche mediante applicazione della pena di morte o con la reclusione fino all’ergastolo.

“(e) MINACCE - Chiunque, consapevolmente ed intenzionalmente, pronunci o rivolga una minaccia di compiere una delle azioni illecite previste dal presente capitolo, con l’evidente determinazione e volontà di dare esecuzione alla minaccia, è punibile con la multa prevista dal presente titolo o con la reclusione fino a 5 anni o entrambe, nonché al pagamento delle spese in cui si sia incorsi a causa di tale minaccia.

“§ 2292. Trasmissione o diffusione di informazioni false

“(a) IN GENERALE - Chiunque, direttamente o indirettamente, consapevole della loro falsità, trasmetta o diffonda informazioni false circa un’intenzione presunta o reale, attuale o futura, di commettere un atto corrispondente ad uno reati previsti dal presente capitolo o dal capitolo 111 di questo titolo, è perseguibile con un’azione civile intentata in nome degli Stati Uniti e punibile con l’ammenda fino a 5.000 dollari.

“(b) CONDOTTA DOLOSA - Chiunque, direttamente o indirettamente, consapevolmente, intenzionalmente, dolosamente o senza riguardo per la vita umana, trasmetta o diffonda informazioni della cui falsità è a conoscenza, relative ad un tentativo attuale o presunto di commettere un atto criminoso tra quelli previsti dal presente capitolo o dal capitolo 111 del presente titolo, è punibile con la multa prevista dal titolo stesso e con la reclusione fino a 5 anni.

“(c) GIURISDIZIONE-

“(1) IN GENERALE - Salvo quando previsto dal paragrafo (2), l’art. 2290(a) non è applicabile ad alcuno dei reati previsti dal presente articolo.

“(2) GIURISDIZIONE. — La giurisdizione competente per i reati di cui al presente articolo è determinata conformemente alle disposizioni applicabili al reato cui le informazioni false si riferiscono, secondo i casi previsti dal presente capitolo o dal cap. 111 del presente titolo.

“§ 2293. Impedimento all’esercizio dell’azione penale

“(a) IN GENERALE - Costituisce impedimento all’esercizio dell’azione penale la circostanza in cui:

“(1) l’atto in questione sia stato commesso negli Stati Uniti in relazione ad una controversia di lavoro e sia classificato come un delitto dalle leggi dello Stato nel quale ha avuto luogo; o

“(2) l’atto in questione sia classificato come un’infrazione e non come un delitto dalle leggi dello Stato nel quale è stato commesso.

“(b) DEFINIZIONI - Nel presente articolo:

“(1) CONTROVERSIA DI LAVORO - Il termine “controversia di lavoro” ha il medesimo significato previsto dall’art.13(c) della Legge di modifica del Judicial Code e di definizione e limitazione della giurisdizione delle corti giudicanti secondo equity, e per le altre finalità (29 U.S.C. 113(c), comunemente conosciuta come Legge Norris-LaGuardia).

“(2) STATO - Il termine ‘Stato’ indica uno Stato degli Stati Uniti, il Distretto di Columbia ed ogni altro commonwealth, territorio o possedimento degli Stati Uniti.”.

(b) MODIFICA DI CONFORMITA’ - La rubrica del titolo 18, U.S.C è modificata con l’inserimento di seguito all’indicazione del capitolo 111 del:

“111A. Distruzione di, o atti di interferenza con imbarcazioni o strutture marittime.....2290”

ART. 307 FURTO DI SPEDIZIONI INTERSTATALI O INTERNAZIONALI O DI IMBARCAZIONI

(a) FURTO DI SPEDIZIONI INTERSTATALI O INTERNAZIONALI - l’art. 659 del titolo 18, U.S.C., è modificato-

(1) nel primo paragrafo privo di indicazione-

(A) inserendo “rimorchio,” dopo “autocarro,”;

(B) inserendo “container per cargo aereo,” dopo “velivolo,”; e

(C) inserendo “, o da qualsiasi container intermodale, rimorchio, stazione per il trasporto di container, deposito, o struttura adibita al rimessaggio dei container,” dopo “struttura per la navigazione aerea”;

(2) nel quinto paragrafo privo di indicazione, eliminando “in ogni caso” e quanto segue fino alla seconda ricorrenza di “o entrambi” ed inserendo “con la multa prevista dal presente titolo o la reclusione fino a 10 anni, o entrambi, ma, qualora l’importo o il valore di tale somma di denaro, bagaglio, oggetti o beni mobiliari sia inferiore a \$1.000, sarà punibile con una multa o con la reclusione fino a 3 anni, o entrambi”;

(3) inserendo dopo il primo periodo dell’ottavo paragrafo privo di indicazione: “Per le finalità del presente articolo, i beni mobiliari ed oggetti saranno considerati in corso di spedizione interstatale o in-

ternazionale in qualsiasi tratto compreso tra il punto di partenza e di destinazione finale (come evidenziato dalla bolla di carico o altra documentazione del trasporto), indipendentemente da qualsiasi sosta temporanea in attesa di trasbordo o altro.”.

(b) **FURTO DI IMBARCAZIONI-**

(1) **IN GENERALE** - L'art. 2311 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l'aggiunta finale del seguente nuovo paragrafo privo di indicazione: “‘Imbarcazione’ indica ogni natante o altro prodotto meccanico utilizzato o destinato al trasporto o alla navigazione di superficie, di profondità o a pelo d’acqua.”.

(2) **TRASPORTO E VENDITA DI IMBARCAZIONI RUBATE-**

(A) **TRASPORTO** - L'art. 2312 del titolo 18, U.S.C. è modificato con l'eliminazione di “veicolo o velivolo a motore” e l'inserimento di “veicolo, imbarcazione o velivolo a motore”.

(B) **VENDITA** - L'art. 2313(a) del titolo 18, U.S.C., è modificato con l'eliminazione di “veicolo o velivolo a motore” e l'inserimento di “veicolo, imbarcazione o velivolo a motore”.

(c) **REVISIONE DELLE DIRETTIVE SULL'EMISSIONE DELLE SENTENZE** - In applicazione dell'art. 994 del titolo 28, U.S.C., la Commissione sulle Sentenze degli Stati Uniti rivedrà le Direttive sulle Sentenze Federali per stabilire se sia opportuno apportare modifiche in relazione ai reati previsti dagli artt. 659 o 2311 del titolo 18, U.S.C., come modificati dal presente titolo.

(d) **RAPPORTO ANNUALE SULLE ATTIVITA' DI REPRESSIONE DEI REATI** - Il Ministro della Giustizia presenterà al Congresso un rapporto annuale contenente una valutazione delle attività di repressione dei reati relative alle indagini e azioni giudiziarie secondo quanto previsto dall'art. 659 del titolo 18, U.S.C., come modificato dal presente titolo.

(e) **DENUNCE DI FURTI DI CARGO** - Il Ministro della Giustizia adotterà le necessarie iniziative per assicurare che le denunce relative ai furti di cargo raccolte da funzionari delle forze di Polizia locali, statali o federali siano catalogate separatamente nel Sistema Uniforme delle Denunce dei Reati, o in qualunque sistema successivo, entro il 31 dicembre 2006.

ART. 308 CLANDESTINI A BORDO DI IMBARCAZIONI O AEREI

L'art. 2199 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l'eliminazione di “Sarà punito con un’ammenda ai sensi del presente titolo o con la reclusione fino ad un anno, o entrambi” e l'inserimento di:

“(1) sarà punito con un’ammenda ai sensi del presente titolo, con la reclusione fino a 5 anni o entrambi;

“(2) la persona resasi responsabile di uno dei reati previsti dal presente articolo con l'intento di procurare gravi lesioni personali (secondo la definizione 1365, compresa ogni condotta che, verificatasi nell'ambito della speciale giurisdizione marittima e territoriale degli Stati Uniti, costituirebbe una violazione degli artt. 2241 o 2242) nei confronti di una persona diversa da un complice, sarà punibile con una multa prevista dal presente titolo o con la reclusione fino a 20 anni, o entrambi. e

“(3) La persona che si sia resa responsabile di uno dei reati previsti dal presente articolo con l'intento di procurare la morte di una persona diversa da un complice, riuscendo nel proprio intento, sarà punibile con una multa prevista dal presente titolo o con la reclusione fino all'ergastolo, o entrambi.”.

ART. 309 CORRUZIONE AI DANNI DELLA SICUREZZA NEI PORTI

(a) **IN GENERALE** - Il capitolo 11 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l'aggiunta di:

“§ 226. Corruzione ai danni della sicurezza nei porti

“(a) **IN GENERALE** - Chiunque consapevolmente-

“(1) direttamente o indirettamente, con la volontà di corrompere, dia, offra o prometta alcunché di valore a persone che ricoprono incarichi pubblici o a privati, con l'intento di commettere atti di ter-

rorismo interno o internazionale (come definiti dall'art. 2331), al fine di-

“(A) influenzare azioni o persone a commettere o coadiuvare nell'esecuzione, ovvero rendersi complici o consentire azioni fraudolente o crearne l'opportunità ai danni di aree o settori portuali riservati o sicuri; o

“(B) indurre un funzionario o una persona a commettere azioni o ad omettere atti previsti dall'ufficio ricoperto ai danni di aree o settori portuali sicuri o riservati; o

“(2) direttamente o indirettamente, in modo corrotto, chiedi, cerchi di ottenere, ricevi, accetti o acconsenti a ricevere o accettare alcunchè di valore per sé o per altra persona o ufficio in cambio di-

“(A) subire influenza nell'esercizio di atti d'ufficio in danno di aree o settori portuali riservati o sicuri

“(B) essendo consapevole che tale influenza verrà utilizzata per commettere o progettare l'esecuzione di un atto di terrorismo nazionale o internazionale ,

sarà punibile con una multa prevista dal presente titolo, o con la reclusione fino a 15 anni, o entrambe.

“(b) DEFINIZIONE - Nella presente disposizione, il termine “area riservata o sicura” indica un'area di un'imbarcazione o di una struttura designata come sicura da un piano di sicurezza approvato, secondo le prescrizioni dell'art. 70103 del titolo 46, U.S.C., nonché dalle norme e dei regolamenti emanati in virtù di detta norma.”.

(b) MODIFICA DI CONFORMITA' - La rubrica del capitolo 11 del titolo 18, U.S.C., è modificata con l'aggiunta finale di:

“226. Corruzione ai danni della Sicurezza nei porti”.

ART. 310 SANZIONI PER IL CONTRABBANDO DI BENI NEGLI STATI UNITI

Il terzo paragrafo privo di contrassegni dell'art. 545 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l'eliminazione di “5 anni” e l'inserimento di “20 anni” .

ART. 311 CONTRABBANDO DI BENI DAGLI STATI UNITI

(a) IN GENERALE - Il capitolo 27 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l'aggiunta finale di:

“§554. Contrabbando di beni dagli Stati Uniti

“(a) IN GENERALE - Chiunque, in modo fraudolento o consapevole, esporti o invii, o cerchi di esportare o inviare dagli Stati Uniti merci, articoli o oggetti contravvenendo alle leggi o ai regolamenti degli Stati Uniti, ovvero riceva, occulti, acquisti, venda o in alcun modo agevoli il trasporto, occultamento o vendita di dette merci, articoli o oggetti prima della loro esportazione, consapevole del suo essere contraria alle leggi o regolamenti degli Stati Uniti, sarà punibile con una multa ai sensi del presente titolo, o con la reclusione fino a 10 anni, o entrambe.

“(b) DEFINIZIONE - Nella presente disposizione, il termine “Stati Uniti” ha il significato indicato dall'art. 545.”.

(b) MODIFICA DI CONFORMITA' - La rubrica del capitolo 27 del titolo 18 è modificata con l'aggiunta finale di:

“554. Contrabbando di beni dagli Stati Uniti.”

(c) ATTIVITA' ILLECITE SPECIFICHE - l'art. 1956(c)(7)(D) del titolo 18, U.S.C., è modificato con l'inserimento di: “art. 554 (relativo al contrabbando di beni dagli Stati Uniti),” prima di “art. 641 (relativo a denaro pubblico, proprietà o dati)”.

(d) LEGGE DOGANALE DEL 1990 - l'art. 596 della Legge Doganale del 1930 (19 U.S.C. 1595a) è modificato con l'aggiunta finale di:

“(d) Le merci esportate o inviate illegalmente, o di cui si è tentata l'esportazione o l'invio dagli Stati Uniti in modo illegale, ovvero i loro proventi o valore, nonché ogni bene utilizzato per l'avvenuta o tentata

esportazione o invio di dette merci, ovvero per la loro ricezione, acquisto, trasporto, occultamento o vendita prima della loro esportazione, saranno soggetti a sequestro e confisca da parte degli Stati Uniti.”.

- (e) REVOCA DELLA CUSTODIA DI BENI DA PARTE DELLE AUTORITA' DOGANALI - Il V paragrafo dell'art. 549 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l'eliminazione di “due anni” e l'inserimento di “10 anni”.

TITOLO IV LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

ART. 401 TITOLO BREVE

Il presente titolo può essere indicato come “Legge per la Lotta al Finanziamento del Terrorismo del 2005”.

ART. 402 INASPRIMENTO DELLE PENE PER IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

L'art. 206 della Legge sui Poteri Economici per Emergenze Internazionali (50 U.S.C. 1705) è modificato-

- (1) Nel comma (a), eliminando “\$10.000” ed inserendo “\$50.000”; e
- (2) Nel comma (b), eliminando “dieci anni” ed inserendo “venti anni”.

ART. 403 SPECIFICHE ATTIVITA' DI TIPO TERRORISTICO PER IL RICICLAGGIO DI DENARO

- (a) MODIFICHE ALLA NORMATIVA RICO - L'art. 1961(1) sottoparagrafo (B) del titolo 18, U.S.C., è modificato con l'inserimento di “art. 1960 (relativo a chi trasferisce denaro illecito),” prima di “art. 2251”.

- (b) MODIFICHE ALL'ART. 1956(c)(7) - L'art. 1956(c)(7)(D) del titolo 18, U.S.C., è modificato eliminando “o una grave violazione della Legge sulla Corruzione di Stranieri” ed inserendo “ogni grave violazione della Legge sulla Corruzione di Stranieri”.

- (c) MODIFICHE DI CONFORMITA' AGLI ARTT. 1956(e) e 1957(e)-

- (1) L'art. 1956(e) del titolo 18, U.S.C., è così modificato:

“(e) Competenti per le indagini sulle violazioni alla presente norma sono i componenti del Dipartimento della Giustizia incaricati dal Ministro della Giustizia e quelli del Dipartimento del Tesoro incaricati dal Ministro del Tesoro, secondo opportunità. Inoltre, per i reati di competenza del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, la competenza è dei componenti del Dipartimento incaricati dal Ministro della Sicurezza Nazionale e, per i reati di competenza del Servizio Postale degli Stati Uniti, del Servizio Postale. I poteri del Ministro del Tesoro, del Ministro della Sicurezza Nazionale e del Servizio Postale saranno esercitati conformemente ad un accordo che sarà stipulato da questi e dal Ministro della Giustizia. Le eventuali indagini per le violazioni della presente norma in cui si configurino i reati previsti dal paragrafo (c)(7)(E) sono di competenza dei componenti del Dipartimento della Giustizia incaricati dal Ministro della Giustizia e del Centro Nazionale per le Indagini e la Repressione dei Reati dell'Agenzia per la Tutela Ambientale.”.

- (2) L'art. 1957(e) del titolo 18, U.S.C., è così modificato:

“(e) Competenti per le indagini sulle violazioni alla presente norma sono i componenti del Dipartimento della Giustizia incaricati dal Ministro della Giustizia e quelli del Dipartimento del Tesoro incaricati dal Ministro del Tesoro, secondo opportunità. Inoltre, per i reati di competenza del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, la competenza è dei componenti del Dipartimento incaricati dal Ministro della Sicurezza Nazionale e, per i reati di competenza del Servizio Postale degli Stati Uniti, del Servizio Postale. I poteri del Ministro del Tesoro, del Ministro della Sicurezza Nazionale e del Servizio Postale saranno esercitati conformemente ad un accordo che sarà stipulato da questi e dal Ministro della Giustizia.”.

ART. 404 BENI DELLE PERSONE CHE COMMITTONO ATTI DI TERRORISMO CONTRO PAESI STRANIERI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

L'art. 981(a)(1)(G) del titolo 18, U.S.C., è modificato-

- (1) Eliminando "o" alla fine della clausola (ii);
- (2) Eliminando il punto alla fine della clausola (iii) e inserendo"; o"; e
- (3) Inserendo dopo la clausola (iii):

"(iv) di qualunque individuo, entità o organizzazione impegnata nella pianificazione o esecuzione di un atto di terrorismo internazionale (secondo la definizione dell'art. 2331) contro un'organizzazione internazionale (secondo la definizione dell'art.209 della Legge sui Poteri Fondamentali del Dipartimento di Stato del 1956 (22 U.S.C. 4309(b)) o contro un Governo straniero. Qualora il bene da sottoporre a sequestro si trovi al di fuori dei confini territoriali degli Stati Uniti, l'azione in cui si concretizza la pianificazione o esecuzione dell'atto di terrorismo deve essersi verificata nell'ambito della giurisdizione degli Stati Uniti."

ART. 405 RICICLAGGIO DI DENARO TRAMITE HAWALAS

L'art. 1956(a)(1) del titolo 18, U.S.C., è modificato con l'aggiunta finale di: "Per le finalità previste dal presente paragrafo, una transazione finanziaria verrà ritenuta essere costituita dai proventi di una specifica attività illecita qualora essa sia parte di una serie di transazioni parallele o dipendenti, ognuna formata dai proventi di una determinata attività illecita, tutte comprese in un unico progetto."

ART. 406 MODIFICHE TESTUALI E DI CONFORMITA' AL USA PATRIOT ACT

(a) CORREZIONI TESTUALI-

- (1) L'art. 322 della Legge Pubblica 107-56 è modificato con l'eliminazione di "titolo 18" e l'inserimento di "titolo 28".
- (2) L'art. 1956(b)(3) e (4) del titolo 18, U.S.C., è modificato con l'eliminazione di ogni ricorrenza di "definito nel paragrafo (2)"; e
- (3) L'art. 981(k) del titolo 18, U.S.C., è modificato eliminando ogni ricorrenza di "banca straniera" ed inserendo "istituto finanziario straniero (quale definito dall'art. 984(c)(2)(A) del presente titolo)".

(b) CODIFICA DELL' ART. 316 DEL USA PATRIOT ACT-

- (1) Il capitolo 46 del titolo 18, U.S.C., è modificato-
 - (A) nella rubrica del capitolo, con l'aggiunta alla fine di:

"987. Tutela dalla confisca anti-terrorismo";

e

- (B) inserendo alla fine:

"§ 987. Tutela dalla confisca anti-terrorismo

"(a) DIRITTO AL RICORSO - Il proprietario di un bene confiscato in virtù di una disposizione di legge relativa alla confisca dei beni dei sospetti terroristi internazionali ha facoltà di opporsi alla confisca presentando ricorso nella forme previste dalle Norme Federali di Procedura Civile (Norme Integrative per determinati ricorsi inerenti il diritto marittimo e della navigazione) affermando a propria difesa che:

"(1) il bene non è soggetto a confisca ai sensi della disposizione di legge richiamata; o

"(2) al caso applicano le disposizioni sul proprietario innocente dell'art. 983(d) del titolo 18, U.S.C. .

"(b) PROVA - Nell'esaminare un ricorso presentato in conformità della presente norma, il tribunale può ammettere come prova quanto altrimenti inammissibile per le Disposizioni Federali sulla Prova qualora esso stabilisca che la prova è attendibile e che l'osservanza delle disposizioni in argomento

potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza degli Stati Uniti.

“(c) CHIARIMENTI-

“(1) TUTELA DEI DIRITTI - l'esclusione di determinate norme federali dalla definizione della “normativa sulla confisca civile” dell'art. 983(i) del titolo 18, U.S.C., non dovrà essere interpretato in modo da negare al proprietario di un bene il diritto di contestare la confisca dei beni dei sospetti terroristi internazionali prevista-

“(A) dal comma (a) della presente norma;

“(B) dalla Costituzione; o

“(C) dal sottocapitolo II del capitolo 5 del titolo 5, U.S.C. (comunemente noto come “Legge di Procedura Amministrativa”).

“(2) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - La presente norma non limiterà né in alcun modo influirà sulle altre tutele a disposizione del proprietario di un bene ai sensi dell'art. 983 del titolo 18, U.S.C., o di altre disposizioni di legge”.

(2) I commi (a), (b), e (c) dell'art. 316 della Legge Pubblica 107-56 sono abrogati.

(c) MODIFICHE DI CONFORMITA' PER I REATI ASSOCIATIVI-

(1) L'art 33(a) del titolo 18, U.S.C. è modificato con l'inserimento di “o si associ” prima di “per commettere uno dei citati atti” ‘.

(2) L'art. 1366(a) del titolo 18, U.S.C., è modificato-

(A) eliminando ogni ricorrenza di “tenti” ed sostituendolo “tenti o si associ”; e

(B) inserendo “, o se l'oggetto del reato di associazione sia stato conseguito,” dopo “il tentativo di reato sia stata portato a compimento”.

ART. 407 CORREZIONE DEL RIFERIMENTO

L'art. 5318(n)(4)(A) del titolo 31, U.S.C., è modificato eliminando “Legge di Riforma dell'Intelligence Nazionale del 2004” ed inserendo “Legge di Riforma dell'Intelligence e di Prevenzione del Terrorismo del 2004”.

ART. 408 RETTIFICA DEI TERMINI DI MODIFICA

L'art 6604 della Legge di Riforma dell'Intelligence e di Prevenzione del Terrorismo del 2004 è modificato (con efficacia dalla data di emanazione della Legge)-

(1) eliminando “art. 2339c(c)(2)” ed inserendo “art. 2339C(c)(2)”;

(2) eliminando “art. 2339c(e)” ed inserendo “art. 2339C(e)”.

ART. 409 DESIGNAZIONE DI ULTERIORI FATTISPECIE DEL REATO DI RICICLAGGIO DI DENARO

L'art. 1956(c)(7)(D) del titolo 18, U.S.C., è modificato-

(1) inserendo “, l'art. 2339C (relativo al finanziamento del terrorismo), o l'art. 2339D (relativo al ricevere addestramento di tipo militare da un'organizzazione terroristica straniera)” dopo “art. 2339A o 2339B (relativo al fornire sostegno materiale ai terroristi)”;

(2) eliminando “o” prima di “art. 2339A o 2339B”

ART. 410 UNIFORMAZIONE DELLE PROCEDURE IN CASO DI CONFISCA PENALE

L'art. 2461(c) del titolo 28, U.S.C. è così modificato:

“(c) Nel caso di persona sottoposta a procedimento penale per una violazione ad una Legge del Congresso per la quale è prevista la confisca civile o penale di un bene, il Governo può dare notizia della confisca nella sentenza di rinvio a giudizio o nell'informazione conforme alle Norme Federali di Procedura Penale. Qualora l'imputato venga condannato per il reato per il quale è prevista la confisca, il tribunale ne

darà ordine inserendolo nella sentenza relativa al procedimento penale in esecuzione delle Norme Federali di Procedura Penale e dell'art. 3554 del titolo 18, U.S.C. Le procedure previste dall'art. 413 della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 853) sono applicabili in ogni fase del procedimento di confisca penale, salvo quanto disposto dal comma (d) di detta norma, applicabile nei soli casi in cui l'imputato venga condannato per un reato previsto dalla stessa Legge".

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

ART. 501 RESIDENZA DEI PROCURATORI DEGLI STATI UNITI E DEI SOSTITUTI PROCURATORI DEGLI STATI UNITI

(a) IN GENERALE - Il comma (a) art. 545 del titolo 28, U.S.C., è modificato aggiungendo alla fine il seguente periodo: "Il Procuratore o Sostituto Procuratore degli Stati Uniti cui, per disposizione del Ministro della Giustizia o persona da lui designata, siano state attribuite responsabilità doppie o plurime sarà esentato dall'obbligo di residenza previsto dalla presente norma per il periodo specificato nella disposizione e soggetto a rinnovo".

(b) DATA EFFETTIVA. — La modifica di cui al comma (a) avrà efficacia dal 1 febbraio 2005.

ART. 502 NOMINA AD INTERIM DEI PROCURATORI DEGLI STATI UNITI

L'art. 546 del titolo 28, United States Code, è modificato con l'eliminazione dei commi (c) e (d) e l'inserimento del seguente comma:

"(c) La persona cui sia stata conferita la nomina di Procuratore degli Stati Uniti in virtù della presente norma può esercitare tale funzione fino alla nomina di un Procuratore degli Stati Uniti per il relativo distretto da parte del Presidente, secondo quanto previsto dall'art 541 del presente titolo."

ART. 503 MINISTRO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO NAZIONALE NELLA LINEA DI SUCCESSIONE ALLA PRESIDENZA

L'art. 19(d)(1) del titolo 3, U.S.C., è modificato con l'inserimento di " , Ministro per la Sicurezza del Territorio Nazionale" di seguito a "Ministro per gli Affari dei Reduci".

ART. 504 UFFICIO ALCOLICI, TABACCHI E ARMI DA FUOCO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA

Il secondo periodo dell'art. 1111(a)(2) della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 2002 (6 U.S.C. 531(a)(2)) è modificato eliminando la prima ricorrenza di "Ministro della Giustizia" ed inserendo "Presidente, su parere e con il consenso del Senato".

ART. 505 REQUISITI DEI MARSHALS DEGLI STATI UNITI

L'art 561 del titolo 28, U.S.C., è modificato aggiungendo alla fine il seguente comma:

(i) Il marshal nominato in virtù della presente norma dovrebbe avere:-

"(1) ricoperto per almeno 4 anni incarichi di polizia a livello di comando, con competenza sul personale, bilancio e beni durevoli, presso un dipartimento di polizia, ufficio dello sceriffo o corpo di polizia federale ;

"(2) esperienza di coordinamento con altri corpi di polizia, particolarmente a livello statale e locale;

"(3) titolo di studio a livello di college; e

“(4) esperienza presso o con tribunali federali, statali o di contea, ovvero esperienza nella protezione di personale dei tribunali, di giurati o di testimoni.”.

ART. 506 MATERIE DI INTELLIGENCE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA

(a) ASSISTENTE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE-

(1) IN GENERALE - Il capitolo 31 del titolo 28, U.S.C., è modificato aggiungendo di seguito all’art. 507 il seguente nuovo articolo:

“§ 507A. Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale

“(a) Su designazione del Presidente, uno dei Vice Ministri della Giustizia, nominati in base all’art. 506, avrà funzioni di Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale.

“(b) L’Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale dovrà -

“(1) ricoprire l’incarico di capo della Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento della Giustizia, secondo quanto previsto dall’art. 509A del presente titolo;

“(2) fungere da collegamento primario con il Direttore dell’Intelligence Nazionale per conto del Dipartimento della Giustizia; e

“(3) assolvere ai doveri indicati dal Ministro della Giustizia.”.

(2) ASSISTENTE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA AGGIUNTO - l’art. 506 del titolo 28, U.S.C., è modificato eliminando “dieci” ed inserendo “11”.

(3) MATERIE INERENTI IL PROGRAMMA DELL’ESECUTIVO - l’art. 5315 del titolo 5, U.S.C., è modificato eliminando l’argomento relativo agli Assistenti Ministri della Giustizia ed inserendo :
“Assistenti Ministri della Giustizia (11).”.

(4) CONSULTAZIONE DEL DIRETTORE DEL NATIONAL INTELLIGENCE PER LA NOMINA - l’art. 106(c)(2) della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50 U.S.C. 403-6(c)(2)) è modificato con l’aggiunta finale del seguente sottoparagrafo:

“(C) l’Assistente del Ministro della Giustizia con l’incarico di Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale in virtù dell’art. 507A del titolo 28, U.S.C.”.

(5) POTERI DI AGIRE IN QUALITA’ DI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA AI SENSI DELLA LEGGE SULL’INTELLIGENCE STRANIERO DEL 1978 - l’art. 101(g) della Legge sull’Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1801(g)) è modificato eliminando “o il Vice Ministro della Giustizia” ed inserendo “,il Vice Ministro della Giustizia o, su designazione del Ministro della Giustizia, l’Assistente Ministro della Giustizia con delega per la Sicurezza Nazionale ai sensi dell’art. 507A del titolo 28, U.S.C.”.

(6) POTERI DI EFFETTUARE INTERCETTAZIONI - L’art. 2516(1) del titolo 18, U.S.C. è modificato inserendo “o Divisione della Sicurezza Nazionale” di seguito a “Divisione Criminalità”.

(7) POTERI DI AGIRE IN QUALITA’ DI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN MATERIE INERENTI IL TRASFERIMENTO E LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI - L’art. 3521(d)(3) del titolo 18, U.S.C., è modificato eliminando “All’Assistente del Ministro della Giustizia responsabile della Divisione Criminalità del Dipartimento della Giustizia” ed inserendo “ad ogni Assistente del Ministro della Giustizia responsabile della Divisione Criminalità o della Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento della Giustizia”.

(8) L’AZIONE PENALE NEI CASI INERENTI INFORMAZIONI CLASSIFICATE - L’art. 9A(a) della Legge sulle Procedure per le Informazioni Classificate (18 U.S.C. App.) è modificato inserendo “o, se appropriato, l’Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale” dopo “Assistente del

Ministro della Giustizia per la Divisione Criminalità”.

- (9) ASPETTI INERENTI L' INTELLIGENCE E LA SICUREZZA NAZIONALE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER REATI DI SPIONAGGIO - L'art. 341(b) della Legge di Autorizzazione delle attività di Intelligence per l'anno finanziario 2004 (28 U.S.C. 519 note) è modificato eliminando “che agisce tramite l'Ufficio per le Politiche ed il Controllo delle Attività di Intelligence del Dipartimento della Giustizia” ed inserendo “che agisce tramite l'Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale”.
- (10) CERTIFICAZIONE PREVISTA PER DETERMINATE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA DI INTELLIGENCE O CONTRO-INTELLIGENCE STRANIERO - L'art. 102(b)(1) della Legge Pubblica 102-395 (28 U.S.C. 533 nota) è modificato eliminando “Consigliere per la Politica di Intelligence” ed inserendo “Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale”.
- (11) INSERIMENTO NELLA COMUNITA' DELLE FORZE DI POLIZIA FEDERALI PER ESIGENZE DI ASSISTENZA A DETTE FORZE IN CASO DI EMERGENZA - L'art. 609N(2) della Legge sull'Assistenza alla Giustizia del 1984 (42 U.S.C. 10502(2)) è modificato -
- (A) Ridenominando i sottoparagrafi (L) e (M) rispettivamente (M) and (N); e
- (B) Inserendo dopo il sottoparagrafo (K) il seguente nuovo sottoparagrafo (L):
- “(L) la Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento della Giustizia”
- (b) DIVISIONE PER LA SICUREZZA NAZIONALE DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA -
- (1) IN GENERALE - Il capitolo 31 del titolo 28, U.S.C. è ulteriormente modificato inserendo di seguito all'art. 509 il seguente articolo:

“§ 509A. Divisione per la Sicurezza Nazionale

“(a) Si istituisce una Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento della Giustizia.

“(b) La Divisione per la Sicurezza Nazionale sarà formata dagli elementi del Dipartimento della Giustizia (ad eccezione del Federal Bureau of Investigation) il cui impegno primario consista nel sostegno dell'intelligence e delle attività relative del Governo degli Stati Uniti, tra i quali:

“(1) L'Assistente del Ministro della Giustizia con delega per la Sicurezza Nazionale designato in virtù dell'art. 507A del presente titolo.

“(2) L'Ufficio per la Politica ed il Controllo dell'Intelligence (o ogni altro organismo che ne prenda il posto).

“(3) La Sezione Anti-terrorismo (o ogni altro organismo che ne prenda il posto).

“(4) La sezione controspionaggio (o ogni altro organismo che ne prenda il posto).

“(5) Ogni altro elemento, componente o ufficio designato dal Ministro della Giustizia.”.

(2) PROIBIZIONE AD EFFETTUARE DETERMINATE ATTIVITA' POLITICHE - L'art. 7323(b)(3) del titolo 5, U.S.C., è modificato inserendo “o Divisione per la Sicurezza Nazionale” dopo “Divisione Criminalità”.

(c) MODIFICHE TESTUALI - La rubrica del capitolo 31, titolo 28, U.S.C., è modificata-

(1) Inserendo dopo l'art. 507 l'indicazione relativa al seguente nuovo articolo:

“507A. Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale.”;

e

(2) inserendo dopo l'art. 509 il seguente nuovo articolo:

“509A. Divisione per la Sicurezza Nazionale.”.

(d) PROCEDURE DI CONFERMA DELL' ASSISTENTE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE-

(A) Nel comma (a), eliminando “(a) Il” ed inserendo “(a)(1) Salvo quanto altrimenti disposto dal comma (b), il”;

- (B) Nel comma (b), eliminando “(b)” ed inserendo “(2)”; e
- (C) Inserendo dopo il comma (a) il seguente nuovo comma:
- “(b)(1) In relazione alla conferma in carica dell’Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale, o di ogni altra carica che dovesse sostituirlo, la nomina conferita dal Presidente a rivestire detto incarico dovrà essere rinviata al Comitato sulla Magistratura e, se e quando riportato, al Comitato parlamentare entro 20 giorni effettivi, salvo il caso in cui il termine dei 20 giorni coincida con la sospensione dell’attività parlamentare del Senato, nel qual caso il Comitato parlamentare disporrà di ulteriori 5 giorni effettivi dall’inizio della ripresa dei lavori del Senato per riferire sulla nomina.
- “(2) Se, allo scadere del termine indicato dal paragrafo (1), il Comitato Parlamentare non avrà comunicato la nomina, essa verrà automaticamente ritirata dalla competenza del Comitato stesso ed inserita nel Programma dell’Esecutivo
- (2) Il paragrafo (1) è emanato-
- (A) quale espressione del potere legislativo del Senato ; e
- (B) nel pieno riconoscimento del diritto costituzionale del Senato di modificare i propri regolamenti in ogni momento e nella stessa misura in cui detto diritto è applicabile ad ogni sua altra regola.

ART.507 REVISIONE DA PARTE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

- (a) APPLICABILITA' - L'art. 2261 del titolo 28, U.S.C., è modificato eliminando il comma (b) ed inserendo:
- “(b) CONSULENZE - Il presente capitolo è applicabile nei casi in cui:
- “(1) il Ministro della Giustizia degli Stati Uniti certifichi che il singolo Stato abbia stabilito un meccanismo che preveda la concessione del patrocinio nei procedimenti successivi alla condanna secondo quanto disposto dall’art. 2265; e
- “(2) in esecuzione di detto meccanismo, il richiedente abbia validamente rinunciato al patrocinio, ovvero ne abbia sostenuto la spesa o sia stato dichiarato non indigente .”
- (b) RAPPRESENTANZA DA PARTE DEL DIFENSORE INTERVENUTO NEI PRECEDENTI GRADI DEL GIUDIZIO - L’art. 2261(d), titolo 28 U.S.C., è modificato con l’eliminazione di “o nell’appello diretto”.
- (c) CERTIFICAZIONE E REVISIONE GIUDIZIALE
- (1) IN GENERALE - Il capitolo 154, titolo 28 U.S.C., è modificato eliminando l’art. 2265 ed inserendo :

“§ 2265 Certificazione e revisione giudiziale

- “(a) CERTIFICAZIONE-
- “(1)) IN GENERALE - Su richiesta di un funzionario dello Stato competente, il Ministro della Giustizia verificherà:
- “(A) se lo Stato abbia istituito un meccanismo per la nomina, rimborso e pagamento delle spese di giudizio di un consulente legale competente per i procedimenti successivi alla condanna intentati da detenuti indigenti condannati a morte;
- “(B) la data di istituzione di detto meccanismo; e
- “(C) i possibili parametri di competenza stabiliti dallo Stato per la nomina di un consulente legale nei procedimenti indicati nel sottoparagrafo (A).
- “(2) DECORRENZA DELL’EFFICACIA - L’efficacia della certificazione prevista dal presente comma decorrerà dalla data di istituzione del meccanismo di cui al paragrafo (1)(A).”
- “(3) REQUISITI ESPRESSI - La certificazione o l’applicazione del presente capitolo non richiedono altri requisiti che quelli espressamente previsti dal presente capitolo.
- “(b) REGOLAMENTI - Il Ministro della Giustizia promulgherà i regolamenti di attuazione della proce-

dura di certificazione prevista dal comma (a).

“(c) REVISIONE DELLA CERTIFICAZIONE-

“(1) IN GENERALE - La decisione del Ministro della Giustizia in merito alla certificazione di uno Stato ai sensi della presente norma è soggetta esclusivamente alla revisione prevista dal capitolo 158 del presente titolo.

“(2) LUOGO - La Corte d’Appello del Distretto della Colombia avrà giurisdizione esclusiva per le materie previste dal paragrafo (1), soggette alla revisione della Corte Suprema secondo quanto disposto dall’art. 2350 del presente titolo.

“(3) PARAMETRI DELLA REVISIONE - la decisione del Ministro della Giustizia circa l’eventuale certificazione di uno Stato ai sensi della presente disposizione sarà oggetto di successiva revisione.”.

(2) MODIFICA TESTUALE - La rubrica del capitolo 154, titolo 28, U.S.C. è modificata con l’eliminazione della voce relativa all’art. 2265 l’inserimento della seguente indicazione:

“2265 – Certificazione e revisione giudiziale”

(d) APPLICABILITA’ AI CASI PENDENTI-

(1) IN GENERALE - La presente norma e le modifiche da essa apportate si applicano ai casi pendenti alla data di promulgazione della presente Legge o successi ad essa.

(2) TERMINI - In relazione ad un caso pendente alla data di promulgazione della presente Legge, qualora le eventuali modifiche fissate dalla presente norma stabiliscano per l’avvio di determinate azioni un termine la cui decorrenza abbia inizio dalla data del verificarsi di un evento che sia anteriore all’entrata in vigore della presente Legge, il termine decorrerà da quest’ultima data.

(e) TERMINI - L’art. 2266(b)(1)(A), titolo 28, U.S.C., è modificato eliminando “180 giorni dalla data di presentazione della richiesta” ed inserendo “ nella data che precede tra i 450 giorni dalla data di presentazione della richiesta e i 60 giorni dalla data in cui il caso viene sottoposto a valutazione ai fini della decisione”.

(f) SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI DEI TRIBUNALI DI STATO - L’art. 2251, titolo 28, U.S.C. è modificato-

(1) nel primo paragrafo non contrassegnato, eliminando “Un giudice” ed inserendo:

“(a) IN GENERALE-

“(1) MATERIE PENDENTI - Un giudice”;

(2) nel secondo paragrafo non designato, eliminando “Dopo il” ed inserendo il seguente:

“(b) NESSUN PROCEDIMENTO ULTERIORE - Dopo il”; e

(3) nel comma (a), quale designato dal paragrafo (1), aggiungendo alla fine:

“(2) MATERIA NON PENDENTE - Per le finalità previste dalla presente norma, un procedimento “ habeas corpus” è pendente dalla data di presentazione dell’istanza.

“(3) ISTANZA DI NOMINA DEL DIFENSORE - Qualora il detenuto condannato a morte da uno Stato presenti istanza di nomina di un difensore ai sensi dell’art. 3599(a)(2), titolo 18, presso un tribunale avente giurisdizione per il procedimento “habeas corpus” nel merito della condanna stessa, il tribunale ha facoltà di sospendere l’esecuzione per un tempo non superiore ai 90 giorni successivi alla nomina del difensore, ovvero dalla data di ritiro o rigetto della relativa istanza.”.



(MOD-BP-07-5-5) - Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.